

Centro Diritti Umani
Università di Padova

annuario italiano dei diritti umani

2021



PADOVA
UP

P A D O V A U N I V E R S I T Y P R E S S



Centro Diritti Umani Università di Padova

annuario italiano dei diritti umani 2021

PADOVA
UP

Annuario italiano dei diritti umani

Pubblicazione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca» dell'Università di Padova

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Luisa Del Turco, Pietro de Perini (Co-direttore), Paolo De Stefani (Direttore), Akram Ezzamouri, Ino Kehrer, Marco Mascia, Fabia Mellina Bares, Giulia Rosina.

Redazione

Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca»

Università degli Studi di Padova

via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova

tel. 049.8271829

annuario@unipd-centrodirittiumani.it

www.annuarioitalianodirittiumani.it

http://unipd-centrodirittiumani.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CENTRO DI ATENEO
PER I DIRITTI UMANI
"ANTONIO PAPISCA"



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO Chair "Human Rights,
Democracy and Peace",
University of Padova



Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

1222-2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

© 2022 Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca», Università di Padova

© 2022 Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it

Prima edizione: febbraio 2022

Progetto grafico e redazione: Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca», Università di Padova

Impaginazione: Oltrepagina Srl

ISBN: 978-88-6938-288-8

Stampato per conto della casa editrice dell'Università di Padova

Padova University Press nel mese di febbraio 2022

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

Sommario

Elenco delle abbreviazioni	XIII
L'Italia e i diritti umani nel 2021: la crisi dei diritti, i diritti nella crisi	XV
Agenda italiana dei diritti umani 2021	XIX
Struttura dell'Annuario 2021	XXV
Approfondimento - Il terzo Piano d'Azione Nazionale di implementazione dell'agenda «Donne, Pace e Sicurezza» (2016-2020)	XXVII
Introduzione	XXVII
1. Il quadro normativo di riferimento	XXVIII
2. L'impegno dell'Italia	XXVIII
3. Il terzo Piano e le sue caratteristiche	XXIX
4. Finanziamento, bandi e progetti, rapporti periodici	XXXVII
5. L'attuazione del III PAN 2016-2020	XXXVIII
Conclusioni	XLI
PARTE I – IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA	1
1. La normativa internazionale sui diritti umani	3
1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite	4
1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione	4
1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa	4
1.4. Normativa dell'Unione Europea	4
1.4.1. Trattati	4
1.4.2. Normativa dell'UE nel 2020	5
2. Normativa italiana	11
2.1. Costituzione della Repubblica Italiana	11
2.2. Legislazione nazionale	11
2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni	15
2.4. Leggi regionali	16

PARTE II - L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA	23
1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani	25
1.1. Organismi parlamentari	26
1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	26
1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani nel mondo	28
1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	29
1.1.4. Disegni di legge in materia diritti umani	31
1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri	49
1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile	49
1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali	50
1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica	50
1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	51
1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)	52
1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO	52
1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali	53
1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	54
1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	55
1.5. Ministero della giustizia	56
1.6. Autorità giudiziaria	56
1.7. Autorità indipendenti	57
1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	57
1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali	58
1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	58
1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	59
1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	64
1.8. Organizzazioni non-governative	66
1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana	68
2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale	87
2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni	87
2.2. La Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane	87
2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici	88
2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	89

2.5.	Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà	90
2.6.	Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani	92
2.7.	Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani	93
3.	Regione del Veneto	95
3.1.	Direzione relazioni internazionali, comunicazione e Sistar	96
3.2.	Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile	97
3.3.	Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne	97
3.4.	Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace	98
3.5.	Garante regionale dei diritti della persona	98
3.6.	Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna	101
3.7.	Osservatorio regionale immigrazione	101
3.8.	Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»	102
PARTE III – L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI		105
1.	Sistema delle Nazioni Unite	107
1.1.	Assemblea generale	107
1.1.1.	Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia	107
1.2.	Consiglio diritti umani	113
1.2.1.	Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2020	114
1.2.2.	Esame periodico universale	125
1.2.3.	Procedure speciali	125
1.3.	Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)	127
1.4.	Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)	128
1.5.	Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)	130
1.5.1.	Comitato dei diritti economici, sociali e culturali	132
1.5.2.	Comitato diritti umani (civili e politici)	132
1.5.3.	Comitato contro la tortura	133
1.5.4.	Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale	133
1.5.5.	Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne	133
1.5.6.	Comitato dei diritti del bambino	133
1.5.7.	Comitato sui diritti delle persone con disabilità	134
1.5.8.	Comitato sulle sparizioni forzate	134
1.5.9.	Comitato sui lavoratori migranti	134
1.6.	Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite	134
1.6.1.	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	134

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)	136
1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)	137
1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	137
1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)	138
1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN-Environment)	138
1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)	138
1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	139
1.6.9. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)	139
2. Consiglio d'Europa	141
2.1. Assemblea parlamentare	142
2.2. Comitato dei Ministri	143
2.3. Corte europea dei diritti umani	150
2.4. Comitato per la prevenzione della tortura	150
2.5. Comitato europeo dei diritti sociali	151
2.6. Commissario per i diritti umani	157
2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	161
2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali	162
2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto	163
2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani	163
2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione	164
2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	165
2.13. Comitato di Lanzarote	168
3. Unione Europea	169
3.1. Parlamento europeo	169
3.2. Commissione europea	171
3.3. Consiglio dell'Unione Europea	173
3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea	173
3.5. Servizio europeo per l'azione esterna	173
3.6. Rappresentante Speciale per i diritti umani	174
3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)	174
3.8. Mediatore europeo	175
3.9. Garante europeo della protezione dei dati	175
4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)	177
4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)	178
4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali	178
4.3. Rappresentante sulla libertà dei media	178

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani	179
5. Diritto umanitario e penale	181
5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale	181
5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali	182
PARTE IV – GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	187
1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana	189
1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea	190
1.2. Dignità della persona, diritto all'identità	191
1.2.1. Ruolo dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare	191
1.2.2. Maternità surrogata: diritto a conoscere le proprie origini	192
1.2.3. Maternità surrogata: trascrizione di atti stranieri; adozione «in casi particolari»	194
1.2.4. Interruzione volontaria di gravidanza	197
1.2.5. Obiezione di coscienza e trattamento sanitario	198
1.2.6. Diritto al nome	198
1.2.7. Cambiamento di sesso e modifica del nome	199
1.2.8. Prostituzione e suo favoreggiamento	200
1.3. Libertà di culto, diritti di opinione, associativi e politici; diritto di cronaca; delitti di odio	201
1.3.1. Libertà e luoghi di culto	201
1.3.2. Comportamenti e discriminazioni antisindacali	202
1.3.3. Diffamazione a mezzo stampa	202
1.3.4. Discorsi d'odio	203
1.4. Asilo e protezione internazionale	204
1.4.1. Salvataggio e assistenza in mare	204
1.4.2. Incostituzionale il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo	205
1.4.3. Questioni di costituzionalità riguardanti il d.l. 13/2017 (c.d. Decreto Minniti)	205
1.4.4. Riconoscimento della protezione internazionale: questioni procedurali	206
1.4.5. Protezione umanitaria, prima e dopo il «decreto sicurezza» del 2018	208
1.4.6. Sull'uso improprio del termine «clandestino»	210
1.4.7. Accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato	210
1.5. Discriminazione – profili generali	211
1.5.1. Discriminazione basata sulla nazionalità o l'origine etnica	211
1.5.2. Discriminazione verso persone con disabilità nel lavoro e a scuola	212

1.5.3. Discriminazione su base religiosa	213
1.5.4. Natura discriminatoria di un algoritmo utilizzato per l'organizzazione aziendale	214
1.5.5. Provvigioni a favore delle vittime delle leggi razziali	215
1.6. Diritti delle persone con disabilità	215
1.6.1. Congedo per assistere persone con disabilità; indennità di accompagnamento	215
1.6.2. Inclusione in ambito scolastico; diritto ai trattamenti del progetto individuale per le persone disabili	217
1.6.3. Accessibilità e eliminazione barriere architettoniche	218
1.6.4. Madri detenute con figli disabili	218
1.6.5. Questioni socio-economiche	219
1.7. Diritti sociali	220
1.7.1. Vaccinazioni raccomandate e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati	220
1.7.2. Contrasto alla ludopatia e tutela della salute	220
1.7.3. Tutela e sicurezza sul lavoro; inquadramento giuridico dei «rider»	220
1.7.4. Smart working / Lavoro agile	221
1.7.5. Licenziamenti	222
1.7.6. Diritti dei consumatori e pubblicità ingannevole	223
1.7.7. Assegni di natalità e di maternità a cittadini stranieri	224
1.8. Immigrazione, cittadinanza	224
1.8.1. Ingresso e soggiorno in Italia; minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori	224
1.8.2. Favoreggiamento all'immigrazione illegale	226
1.8.3. Cittadinanza	226
1.8.4. Trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per via femminile ai nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione	227
1.9. Diritto di cronaca e di critica. Diritto alla vita privata e familiare	228
1.9.1. Trattamento illecito dei dati personali	228
1.9.2. Reputazione e diffamazione	229
1.9.3. Diritto di cronaca	229
1.9.4. Diritto all'oblio	230
1.10. Diritti delle donne	230
1.10.1. Femminicidio: responsabilità civile del pubblico ministero	230
1.10.2. Maltrattamenti in famiglia; minaccia; atti persecutori; violenza sessuale	231
1.11. Diritti dei bambini	233
1.11.1. Il regime della messa alla prova nel processo minorile	233
1.11.2. La detenzione domiciliare speciale e altre questioni sul procedimento penale minorile	234
1.11.3. Reato di pedopornografia	235
1.11.4. Stato di abbandono e adozione	236

1.11.5. Affidamento condiviso	237
1.11.6. Diritti in ambiente scolastico: sanzione penale per omissione dell'obbligo di istruzione, maltrattamenti, bocciature, vaccinazioni	240
1.11.7. Ascolto del minore e autodeterminazione in campo relazionale	241
1.11.8. Reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza	241
1.11.9. Violenza sui minori	243
1.11.10. Responsabilità genitoriale: sospensione automatica	244
1.12. Ragionevole durata dei procedimenti	245
1.13. Questioni penali	246
1.13.1. Sospensione dei processi e prescrizione causate dalla pandemia da Covid-19	246
1.13.2. Applicazione retroattiva di norme sfavorevoli: carcere «ostativo» per i reati contro la pubblica amministrazione	248
1.13.3. Associazione con finalità di terrorismo e obbligo di custodia in carcere	249
1.13.4. Risarcimento alle vittime di reati violenti intenzionali	250
1.13.5. Indennizzo per condizioni di detenzione disumane	251
1.13.6. Detenuti in regime speciale (art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario)	253
1.13.7. Carattere penale delle sanzioni dell'AGCOM	254
1.13.8. Confisca	254
1.13.9. Estradizione	255
2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	257
2.1. Diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti	257
2.2. Diritto alla libertà, alla sicurezza e alla libera circolazione	262
2.3. Diritto ad un processo equo e tutela della proprietà privata	263
2.4. Vita privata e familiare	274
2.5. Libertà di espressione	280
2.6. Diritto al rispetto dei beni e alla proprietà privata	281
2.7. Diritto all'educazione	283
3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	285
3.1. L'impatto della pandemia da Covid-19 sul sistema giudiziario italiano	285
3.2. Discriminazioni sul luogo di lavoro	286
3.3. Diritto alle ferie pagate per i giudici di pace	287
3.4. Assegni famigliari per lavoratori non-UE con permesso di soggiorno di lunga durata	288
3.5. Lavoro a somministrazione	289
3.6. Indennizzo alle vittime di reato	290

3.7. Accesso alla CGUE per contrastare la proroga dell'uso di glisofato in agricoltura	291
3.8. Gestione delle discariche	291
Indice dei luoghi e delle parole notevoli	293
Indice delle principali fonti normative	299
Indice della giurisprudenza citata	303

Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite	ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici
CAT: Convenzione internazionale contro la tortura	ICERD: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne	ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	NATO: Organizzazione del trattato del nord atlantico
CGUE: Corte di giustizia dell'Unione Europea	ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE
CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani	OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa	OIL: Organizzazione internazionale del lavoro
CoE: Consiglio d'Europa	OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni
CPED: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	OMS: Organizzazione mondiale per la sanità
CPR: Centro di permanenza per i rimpatri	OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura
CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
CRC: Convenzione sui diritti dell'infanzia	PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità	TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
CtEDU: Corte europea dei diritti umani	TUE: Trattato sull'Unione Europea
ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite	UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica
ECRI: Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)	UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
FAO: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura	UNEP: Programma per le Nazioni Unite per l'ambiente
FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea	UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea	UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
GRECO: Gruppo di Stati contro la corruzione (Consiglio d'Europa)	UPR: Esame periodico universale
GRETA: Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Consiglio d'Europa)	

Non è agevole descrivere il 2020 in Italia (e nel resto del mondo) nella prospettiva dei diritti umani. L'anno è stato infatti caratterizzato fin quasi dal suo inizio da un evento globale, la pandemia da SARS-CoV-2, le cui implicazioni dirette o indirette hanno marcato qualunque aspetto della vita sociale e individuale degli italiani e un po' di tutti gli abitanti del pianeta. Anche a diversi mesi di distanza, in un 2021 che è ben lontano dal vedere la fine di tale pandemia, è arduo sviluppare una visione d'insieme che consenta di abbracciare le varie vicende legate alla pandemia in una narrazione unitaria o almeno coerente.

La pandemia da Covid-19 non è certo la prima epidemia che investe ampie aree del mondo. Ma è la prima la cui progressione – almeno da un certo punto in poi – è stata seguita e monitorata passo-passo, ora per ora, da scienziati e osservatori di tutte le latitudini, generando onde di reazione – talvolta giustificate, talvolta incongrue – a ritmo parossistico, che hanno portato governi, società e individui a scelte non solo differenziate – come è del tutto naturale che sia –, ma anche di segno opposto: costruttive e solidaristiche in molti casi, ma non di rado anche opportunistiche, controproducenti o motivate da un approccio ideologico «negazionista» o di mera contrapposizione. Oltretutto, queste dinamiche si sono sviluppate su tutti i piani, da quello della comunità internazionale a quello delle scelte individuali, sollevando complesse questioni giuridiche, politiche, etiche e di coscienza.

La diffusione del virus e le decisioni che ne sono derivate hanno avuto ripercussioni su tutto il fronte dei diritti fondamentali. In una pandemia è minacciato innanzitutto il diritto alla salute e lo stesso diritto alla vita. Ogni misura presa da istituzioni e governi tocca direttamente la materialità e la quotidianità dell'esistenza di ciascuno. In questo anno si è visto all'opera su scala globale il «potere sulla vita» che le organizzazioni politiche, economico-finanziarie, tecnologico-industriali, scientifiche, religiose, ecc. esercitano, in misura più o meno intensa e effettiva su popoli e individui. Individui, famiglie e comunità sono stati chiamati ad affidare all'uno o all'altro di questi «biopoteri», o a inedite combinazioni degli stessi, l'esistenza quotidiana e il loro stesso futuro, sottoponendosi a misure di confinamento più o meno radicali, oppure ribellandosi alle stesse. Per tutto il 2020, milioni di individui si sono adattati a regole e controlli che penetravano profondamente nella vita privata e familiare, comprimevano le libertà personali, il diritto al lavoro, all'istruzione e alla cultura, fino a lambire la libertà di informazione e persino la libertà di coscienza.

In alcuni casi, ciò è avvenuto in un clima di generale equilibrio tra le varie e legittime istanze che regolano, anche in tempi ordinari, la nostra esistenza. L'obbedienza ai precetti di legge o ai decreti del Governo si è quindi armonizzata con le conoscenze (anche non specialistiche) in materia scientifica, non ha incontrato ostacoli nelle convinzioni di ordine ideologico e religioso di ciascuno, e nell'attuare le restrizioni le autorità hanno saputo trovare un compromesso con le esigenze lavorative e sociali della maggior parte dei cittadini. In altri casi, o nei riguardi di un certo numero di individui, l'equilibrio non è stato raggiunto. Le scelte politiche emergenziali hanno disatteso o manipolato il dato scientifico, sfruttando o cercando di sfruttare l'urgenza sanitaria per obiettivi che poco avevano a che fare con la salute della popolazione nazionale o globale. La stessa comunità scientifica ha sviluppato ricerche e comunicato i relativi risultati in modo talvolta poco trasparente, o senza dimostrare adeguata sensibilità sociale. Sulle misure anti-pandemia si sono manifestati giganteschi conflitti d'interesse di tipo economico e sono esplose battaglie ideologiche. Il mondo dell'informazione, condizionato dalla prevalenza dei social media, non di rado ha alimentato, consapevolmente o meno, la diffusione di dati parziali, suggestivi o francamente falsi. Questa cacofonia non solo ha presumibilmente ritardato l'adozione di misure efficaci a contenere e contrastare il contagio, ma ha contribuito a esacerbare disuguaglianze e risentimenti, accrescendo in molti settori della società sentimenti di paura e di isolamento.

Nonostante la sfida posta dal coronavirus avesse come posta in gioco valori protetti dalle norme internazionali sui diritti umani (vita, salute, libertà personale, istruzione, *privacy*...) senza differenze e discriminazioni, l'impressione è stata che ogni Paese, nel far fronte all'emergenza, si sia mosso in forma sostanzialmente isolata. Il coordinamento internazionale, che presuppone disponibilità a scambiarsi esperienze e buone pratiche e condividere le risorse per fronteggiare il pericolo comune, non ha dato prova di grande efficacia.

La mancanza di una seria capacità di gestire la pandemia in una dimensione globale è simboleggiata dal macroscopico divario, evidenziatosi nel 2021, tra paesi ricchi e paesi poveri nell'accesso ai vaccini, con gran parte dell'Africa e Stati come Siria, Afghanistan, Yemen o Papua Nuova Guinea ben lontani, nell'estate 2021, dall'obiettivo minimo del 10 per cento di vaccinati entro settembre 2021 fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un altro indicatore della carenza di una strategia condivisa è il diverso livello di aiuto che le finanze pubbliche hanno potuto o voluto dare a famiglie e operatori economici colpiti dalla pandemia. Nel 2020, il sostegno dato dalle fiscalità nazionali agli individui e alle categorie danneggiate è stato enormemente maggiore nei paesi a economia avanzata che in quelli in via di sviluppo e a basso reddito. Secondo il *Fiscal Monitor* del Fondo Monetario Internazionale, l'Italia è stata il Paese che più ha sostenuto con provvedimenti a carico della fiscalità generale individui e imprese colpiti dalle conseguenze della pandemia, con misure fiscali (contributi diretti, sospensione di tasse, ecc.) che hanno rappresentato in termini finanziari oltre il 35 per cento del prodotto interno lordo. La media, nei paesi meno sviluppati, è stata poco superiore al 2,5 per cento. La crisi pandemica si è innestata su una drammatica disparità tra Sud globale e Nord globale, ma ha anche approfondito divari tra Stati della

stessa area e, all'interno dei singoli Paesi, tra diversi segmenti di popolazione, approfondendo le diseguaglianze già esistenti.

La pandemia ha inciso su individui e famiglie in forme varie e differenziate. Ogni valutazione dell'impatto complessivo di questo evento è pertanto frammentaria e parziale. Si può tuttavia osservare che le risposte più efficaci sotto i vari profili (sanitario, economico, di tenuta sociale e politica) sono venute dai sistemi che disponevano di adeguate risorse da investire (finanziarie, ma non solo), e soprattutto che si erano dotati – o che non si erano ancora disfatti, sull'onda lunga del neoliberalismo dominante – di una infrastruttura normativa, istituzionale e sociale rispondente a valori di equità e solidarietà. Come evidenziato da tutti i rapporti in materia, gli Stati che hanno integrato strumenti di riconoscimento e protezione dei diritti economici e sociali sono quelli che si stanno dimostrando più resilienti agli effetti della pandemia e capaci di riprendersi successivamente alle varie ondate.

Ma una pandemia non può essere contrastata efficacemente da azioni portate soltanto a livello nazionale o locale. Servono misure globali – non diversamente da quanto si richiede per fronteggiare i cambiamenti climatici. La rete globale della *machinery* per i diritti umani dovrebbe fornire gli strumenti che servono a promuovere e coordinare le azioni che i governi e altri attori «biopolitici» possono attuare sul terreno. Purtroppo, questa capacità di orientamento e *governance* si è dimostrata finora insufficiente.

Il repentino blocco nei trasporti, soprattutto quelli internazionali, e la necessità di ritardare o di rimodulare in forma «virtuale» su piattaforme di conferenza a distanza le riunioni degli organismi internazionali di discussione e monitoraggio delle politiche in materia di diritti umani, hanno influito negativamente sulla loro capacità di influenzare in modo tempestivo e efficace le decisioni prese dai vari governi. L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato una Guida molto completa su diritti umani e Covid-19, e almeno dodici altre guide tematiche per sensibilizzare e orientare gli Stati impegnati contro la pandemia. Decine di dichiarazioni e raccomandazioni sono state elaborate da parte degli *Special Rapporteurs* del Consiglio per i diritti umani e osservazioni specifiche sono state inserite dai *Treaty Bodies* nei documenti conclusivi rivolti agli Stati. I diritti umani sono stati anche al centro delle analisi e dei richiami all'azione elaborati dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dalle varie Agenzie specializzate – a cominciare dall'appello lanciato da António Guterres il 23 marzo 2020 per un «cessate il fuoco globale» durante l'emergenza pandemica.

Questi sforzi però si sono scontrati con i limiti posti dal venire meno, causa pandemia, degli spazi fisici, sociali e «mentali» della normale dialettica politico-diplomatica. In questi mesi, si è assistito a una coraggiosa riconfigurazione di modi e luoghi del dialogo intergovernativo e tra governi e società civile, ma i risultati non potevano che essere incerti e lacunosi. L'impossibilità per i leader mondiali di viaggiare e di confrontarsi direttamente ha avuto come esito, tra le altre cose, un generale ritorno a privilegiare in politica e in economia la dimensione nazionale e locale, proprio nel momento in cui un approccio seriamente transnazionale e veramente «ecologico» risultava indispensabile. Se non altro, questa situazione pare abbia favorito alcune istanze regionali. È il caso dell'Unio-

ne Europea, in cui le dinamiche di integrazione regionale hanno conosciuto un nuovo e positivo rilancio con l'adozione di misure come il piano *NextGenerationEU*, che si aggiunge a un nuovo assetto del bilancio 2021-27 dell'Unione – un disegno che non ha mancato di suscitare le preoccupazioni e l'ostilità dei governi e delle forze politiche «sovraniste» e «populiste» all'interno della stessa Unione.

Per i soggetti di società civile, la mancanza di dialogo diretto e la necessità di gestire «da remoto» le partnership ha indebolito la capacità di gestire progetti, influenzare politiche e contribuire al dibattito pubblico. Nell'opinione pubblica di molte società, anche in quelle più aperte e democratiche, accanto a positivi esempi di collaborazione e azione solidale, si è registrata la crescita di sospetti verso le istituzioni in generale – politiche, sanitarie, scientifiche, ecc. – e le loro politiche. Una sindrome complottista alimentata anche dall'ipertrofico sviluppo dei *social media*, di cui si è constatata l'intrinseca suscettibilità a fungere da cassa di risonanza per informazioni infondate e svianti e a funzionare come incubatore per gruppi settari e intolleranti. I *social media* si sono dimostrati anche permeabili a azioni mirate di propaganda e disinformazione che il contesto della pandemia ha contribuito a diffondere. Un'inedita spaccatura si è evidenziata, anche nelle società più apparentemente avanzate nel cammino della «modernità», tra una maggioranza (almeno così sembra) che si riconosce più o meno criticamente nelle scelte suggerite dalla comunità scientifica e le asseconda, consapevole della sfida comune, e una cospicua minoranza che sembra incapace di affrontare lo scenario inedito che l'umanità deve affrontare.

Infine, la pandemia ha non solo allargato, ma anche coperto sotto un velo di relativa irrilevanza sociale i molti problemi legati ai diritti umani che continuano a affliggere il nostro Paese come il resto del mondo. Occasionalmente, problemi strutturali come la condizione dei detenuti, la violenza sulle donne, le manifestazioni di xenofobia e razzismo, la povertà educativa di bambini e adolescenti, la marginalità e lo sfruttamento di migranti irregolari, rifugiati e richiedenti asilo, sono riemersi nel dibattito e nell'azione politica, spesso proprio alla luce dello specifico impatto che il coronavirus ha avuto su taluni gruppi particolarmente vulnerabili. Con l'eccezione importante delle politiche ambientali e di decarbonizzazione, tuttavia, su cui l'Europa e l'Italia hanno assunto o stanno per assumere impegni di portata strutturale, non sembra che su altre priorità in termini di diritti umani sia in vista un cambiamento di strategia all'altezza delle esigenze che proprio la pandemia ha drammaticamente evidenziato. Su molti temi, insomma, l'effetto della pandemia è stato quello di cancellare le urgenze, occultare le carenze e mettere la sordina alle domande.

Il 2021 si è aperto con la grande speranza suscitata dal vaccino. La vaccinazione è più di una speranza: è una oggettiva via d'uscita da una crisi che non è solo sanitaria, ma investe le società umane nella loro complessità e il pianeta nel suo insieme. Ma i vaccini non potranno immunizzare contro tutte le conseguenze di questa crisi, né ci si può illudere che la risposta farmacologica o tecnologica sia sufficiente. È attivando l'intera rete delle risorse umane e ecologiche del pianeta – così come dell'Italia – che si potrà venire a capo di questa crisi, così come di tutte le altre crisi sistemiche che le società globalizzate devono affrontare. La rete normativa, ideale, sociale e materiale rappresentata dalle strutture nate per difendere e promuovere i diritti umani resta una risorsa preziosa da mobilitare per questa lotta.

Come ogni anno, il Comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario italiano dei diritti umani*, costituito presso il Centro di Ateneo per i diritti umani «Antonio Papisca» dell'Università di Padova (Centro Diritti Umani), propone in queste pagine la versione aggiornata della *Agenda italiana dei diritti umani*, costruita sulla base dell'analisi delle raccomandazioni ricevute dall'Italia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità identificati nelle diverse edizioni dello stesso *Annuario*. L'Agenda si propone come uno strumento di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle *policies* per rafforzare il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani e rendere più incisivo il contributo del Paese all'impegno della comunità internazionale in materia (le versioni precedenti dell'Agenda sono consultabili online, all'indirizzo www.annuarioitalianodirittiumani.it).

Il 2020, anno a cui fa riferimento questa edizione dell'Agenda, è stato contraddistinto da una serie di misure di carattere emergenziale volte in primo luogo a contenere e in secondo luogo a cercare di controllare la diffusione del nuovo coronavirus. Come elaborato nelle diverse Parti e nell'Introduzione di questo Annuario, tali misure hanno avuto ricadute significative sul godimento dei diritti fondamentali in Italia, con particolare attenzione ai diritti delle persone in situazione di marginalità e vulnerabilità (migranti, persone con disabilità, donne a rischio di violenza domestica, senzatetto, persone detenute). Per via della loro natura eccezionale e, auspicabilmente transitoria, queste misure non hanno portato all'introduzione di nuove situazioni in questa edizione dell'Agenda, che mantiene il suo carattere programmatico nel medio e lungo periodo. Da questa prospettiva, il 2020 ha rappresentato, sostanzialmente, un anno di standby. Nessun punto o sottopunto è stato pertanto eliminato rispetto alla precedente edizione. Alcuni cambiamenti hanno riguardato l'aggiornamento dei sottopunti relativi all'adozione di singoli piani d'azione nazionali sui diritti umani. Rispetto all'anno scorso, alcuni di questi piani d'azione sono stati infatti spostati tra i punti 21 (piani da adottare), 22 (piani da aggiornare perché giunti a scadenza), 23 (piani in corso su cui fornire informazioni su attuazione e impatto). Infine, facendo seguito alle puntuali raccomandazioni della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, alla sua prima visita in Italia nel 2020 (v. Parte III, 1.2.3), è stato aggiunto all'Agenda un nuovo punto, il n. 12 relativo alla necessità di rivedere la normativa sul caporalato e monitorarne l'attuazione con più efficaci meccanismi di monitoraggio a livello centrale.

Agenda italiana dei diritti umani 2021

Piano normativo	<p>1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite e Consiglio d'Europa:</p> <p>a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;</p> <p>b. Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici;</p> <p>c. Trattato sulla proibizione delle armi nucleari;</p> <p>d. Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione («Emendamenti di Kampala»);</p> <p>e. Convenzione OIL sulla violenza e sulle molestie (C190);</p> <p>f. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani;</p> <p>g. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani;</p> <p>h. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani;</p> <p>i. Convenzione europea sulla nazionalità;</p> <p>j. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione;</p> <p>k. Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.</p>
	<p>2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi di ratifica ed esecuzione:</p> <p>a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo);</p> <p>b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana.</p>
	<p>3) Promuovere la conoscenza e l'applicazione della Dichiarazione sul diritto alla pace approvata il 19 dicembre 2016 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.</p>
	<p>4) Accettare l'art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.</p>
	<p>5) Ritirare la dichiarazione che esclude l'applicabilità per l'Italia del Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per gli stranieri residenti da un certo numero di anni.</p>
	<p>6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio, oggi inserita nell'art. 604-ter del codice penale, nell'art. 61 dello stesso codice dedicato alle aggravanti comuni, dato che anch'essa si applica a qualunque reato (salvo quelli puniti con l'ergastolo).</p>

segue

Piano normativo	7) Allineare il reato di tortura, introdotto all'art. 613-bis del codice penale, all'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura facendo in modo che l'interpretazione data dalla Cassazione con sentenza 8 luglio 2019, n. 47079 sia effettivamente seguita dalla giurisprudenza di merito.
	8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.
	9) Completare l'iter parlamentare e adottare una legge contro l'omobitransfobia per contrastare le discriminazioni e le violenze fondate su orientamento sessuale e identità di genere.
	10) Portare a compimento il processo di adozione del d.d.l. in materia di diffamazione, tenendo conto degli standard delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
	11) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico sia in quello privato, con particolare riferimento alle più recenti raccomandazioni elaborate dal GRECO sui seguenti temi: incriminazioni per corruzione; trasparenza del finanziamento ai partiti; prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del Parlamento e dei magistrati.
	12) Rivedere la l. 199/2016 sul caporalato per includere la responsabilità penale e/o civile di terzi, e valutare la creazione di un coordinamento nazionale per monitorarne l'impatto sui sistemi di caporalato in tutto il territorio nazionale.
Piano infrastrutturale	13) Completare tempestivamente il sistema di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi adottati dalle Nazioni Unite, e pertanto: a. istituire la Commissione nazionale dei diritti umani; b. istituire il Difensore civico nazionale.
	14) Garantire l'esistenza di una Commissione parlamentare permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i rami del Parlamento.
	15) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio ad hoc in materia di diritti umani.
	16) Dotare delle necessarie risorse umane e finanziarie le autorità indipendenti operanti in settori di diretta rilevanza per i diritti umani e assicurare che i titolari delle rispettive funzioni siano eletti tempestivamente e con regolarità.
Implementazioni di obblighi e impegni internazionali	17) Completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto sostanziale.
	18) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze dalla Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dell'equo indennizzo, e migliorare la capacità del sistema di adeguarsi agli standard definiti dalla Corte stessa.

segue

<p>Implementazioni di obblighi e impegni internazionali</p>	<p>19) Affrontare in via prioritaria la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare (fino all'effettivo pagamento dell'indennizzo) all'eccessiva durata dei primi.</p>
<p>Adozione di <i>policies</i></p>	<p>20) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.</p> <p>21) Adottare i seguenti piani nazionali d'azione, dotandoli di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione:</p> <p>a. Piano nazionale d'azione relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione;</p> <p>b. Programma nazionale relativo all'educazione alla cittadinanza democratica e all'educazione e formazione ai diritti umani;</p> <p>c. Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo;</p> <p>d. Strategia nazionale per l'uguaglianza di genere.</p> <p>22) Aggiornare i seguenti piani nazionali d'azione giunti a scadenza:</p> <p>a. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (ultimo riferimento: triennio 2013-2015);</p> <p>b. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza per il triennio (ultimo riferimento: triennio 2013-2015);</p> <p>c. Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (2016-2018);</p> <p>d. Piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle donne (2017-2020);</p> <p>e. Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti (2012-2020);</p> <p>f. Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (2018-2020);</p> <p>23) Dare attuazione e fornire informazioni circa l'implementazione e l'impatto dei seguenti piani nazionali d'azione:</p> <p>a. Piano nazionale d'azione impresa e diritti umani (2016-2021);</p> <p>b. Quarto piano d'azione nazionale su Donne, Pace e Sicurezza (2020-2024);</p> <p>c. Quinto Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2021-2024)</p> <p>24) Estendere formalmente le competenze dell'UNAR affinché esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.</p> <p>25) Implementare le attività e i programmi volti a contrastare e prevenire l'incitamento all'odio.</p> <p>26) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione, edilizia sociale e lotta all'esclusione sociale).</p>

segue

Adozione di policies	27) Rafforzare gli sforzi volti a risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione predisposti.
Iniziative in ambiti specifici	
Diritti delle donne	<p>28) Promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso l'adozione di politiche e azioni volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato; b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne; c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare, sia domestico che di cura, tra uomini e donne; d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro; e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere; f. continuare l'impegno volto a risolvere il fenomeno delle dimissioni senza giusta causa («dimissioni in bianco») delle donne in gravidanza e delle madri lavoratrici.
Diritti dei bambini	29) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva.
	30) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o gruppi armati.
	31) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle forze armate.
Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione	32) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale, la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a strumenti di natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente ad un'ottica securitaria) nonché ad una governance multi-livello, a cui dovrebbero partecipare gli organismi internazionali e dell'UE, nonché, sul piano nazionale, i Ministeri competenti, le Regioni, gli enti locali e le organizzazioni di società civile.
	33) Rispettare il principio di non-refoulement, il diritto dei richiedenti protezione internazionale ad un esame individuale del proprio caso, nonché ad un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionale e internazionale, anche nell'ambito di accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori.

segue

<p>Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione</p>	<p>34) Concretizzare le iniziative tese a superare la rigidità dei parametri del regolamento Dublino III per rispondere sia alle aspettative dei richiedenti protezione internazionale, sia alle esigenze delle comunità che in Europa sono particolarmente esposte all’impatto dell’afflusso di migranti potenziali richiedenti asilo.</p>
	<p>35) Ripristinare forme flessibili di riconoscimento della protezione internazionale che riconoscano il carattere intersettoriale delle discriminazioni e delle altre violazioni dei diritti umani a cui sono esposti i migranti.</p>
	<p>36) Mantenere lo spazio operativo previsto dalle norme internazionali esistenti per le organizzazioni non-governative che si occupano di attività di ricerca e salvataggio in mare.</p>
	<p>37) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30 gennaio 2013 nell’ambito della Strategia nazionale di inclusione degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai territori della ex Jugoslavia e dei loro figli nati di Italia (cosiddetta «apolidia di fatto»).</p>
	<p>38) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le procedure di identificazione, assicurando il pieno rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri per il rimpatrio.</p>
	<p>39) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio dello ius humanae dignitatis, riprendendo il percorso iniziato con la semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza previsto dall’art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e prevedendo forme di acquisizione della cittadinanza in base allo ius culturae.</p>

Come le sue precedenti edizioni, *l'Annuario italiano dei diritti umani 2021* si propone di restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell'attuazione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. L'arco diacronico di riferimento è l'anno solare 2020. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazione degli indici analitici.

Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell'*Annuario* provengono da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all'interno delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le banche dati delle Corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in particolare della banca dati «De Iure» di Giuffrè). Gli elenchi completi e aggiornati degli strumenti giuridici internazionali adottati e il comportamento dell'Italia a riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) sono disponibili online nell'apposita sezione ospitata sul sito del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova.

Nella Parte I dell'*Annuario* sono illustrate le principali novità circa lo stato di recepimento delle norme internazionali e regionali nell'ordinamento interno. La rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.

La Parte II illustra l'infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organismi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti. Presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento al livello subnazionale dell'ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all'infrastruttura «pace diritti umani» e alle iniziative sviluppate in materia dalla Regione del Veneto. Questa attenzione specifica si spiega in ragione del pionieristico impegno profuso dal Veneto, sin dall'adozione della l.r. 18 del 1988, nella promozione della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale.

La Parte III riguarda le relazioni dell'Italia con gli organi e i meccanismi internazionali e regionali di controllo sull'attuazione dei diritti umani. Viene dato ampio spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei confronti dell'Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguardato l'Italia e delle attività di monitoraggio periodico. Sono messi in evidenza il ruolo dell'Italia all'interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare sulle attività dell'Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei Treaty Bodies e sull'azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d'Europa, mentre il terzo si occupa dell'Unione Europea. Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all'azione del Consiglio d'Europa e dell'UE nel corso del 2020. Il quarto capitolo riguarda l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell'Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato contingenti italiani nel 2020.

La Parte IV presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l'Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardanti l'Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all'indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.

Trasversalmente alle quattro Parti, l'*Annuario* mantiene un'attenzione specifica al legame funzionale tra quanto emerge dall'analisi dei principali adempimenti raccomandati all'Italia in materia di diritti umani e l'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La sezione dell'Introduzione volta all'approfondimento di alcuni aspetti specifici dell'azione per i diritti umani del Paese fornisce, in questa edizione, un'analisi approfondita del terzo Piano d'Azione Nazionale (PAN) dell'Italia in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000). L'approfondimento è curato da Luisa Del Turco, del Centro Studi Difesa Civile di Roma.

Le versioni precedenti a questa edizione dell'*Annuario* – dal 2011 al 2020 – sono completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuarioitalianodirittiumani.it.

Approfondimento - Il terzo Piano d'Azione Nazionale di implementazione dell'agenda «Donne, Pace e Sicurezza» (2016-2020)*

Introduzione

A dicembre 2020 si è concluso il periodo di implementazione del terzo Piano d'Azione Nazionale (PAN) dell'Italia in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000). Il terzo PAN ha visto la luce nel dicembre 2016, inizialmente in riferimento al periodo 2016-2019, poi esteso a tutto il 2020.

Il Piano ha segnato indubbiamente un punto di svolta nello sviluppo della policy nazionale in materia, sia per aspetti di carattere sostanziale - quali struttura e contenuti - sia per approccio e metodologia, così come anche nella stessa presentazione grafica. Inoltre, lo stanziamento di risorse finanziarie a sostegno delle attività contemplate dal PAN, deciso nell'ambito della legge di bilancio 2017¹, ha determinato un salto di qualità rispetto agli standard internazionali.

Questo approfondimento prende in esame le principali caratteristiche del terzo PAN italiano, sottolineando elementi di novità e di continuità con i precedenti, per approfondire in particolare modalità e priorità emerse nel corso del processo di attuazione. Un riferimento al processo di adozione del nuovo PAN (2021-2024), pubblicato a dicembre 2020, conclude il testo, che inoltre allarga lo sguardo alla dimensione internazionale in un'ottica comparata.

Il sito del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU, nel quadro organico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) raccoglie la documentazione relativa ai diversi PAN e relativi rapporti di attuazione².

* Luisa Del Turco

¹ Legge di Bilancio 11 dicembre 2016 n.232, Articolo 1, comma 350: «Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»

² <https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/informazione_formazione/piano_nazionale_donne_pace_sicurezza>.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il terzo PAN rappresenta lo strumento di attuazione a livello nazionale della risoluzione 1325 «Donne Pace e Sicurezza». Adottata il 31 ottobre del 2000 all'unanimità, la risoluzione è conosciuta per aver introdotto nel settore pace e sicurezza il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle donne nei processi e negli interventi di pace, insieme alla prospettiva di genere, già consolidata nei settori diritti umani e sviluppo.

La risoluzione 1325, forse la più nota a livello globale tra quelle finora adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rappresenta una pietra miliare sulla quale è stata costruita un'agenda internazionale articolata, oggi composta da dieci risoluzioni³. L'agenda segue e riflette l'evoluzione delle vicende più caratterizzanti del settore pace e sicurezza dell'ultimo ventennio - dal *peacekeeping* multidimensionale (1325/2000) alla protezione dei civili (1820/2008); dal contrasto al terrorismo e l'estremismo violento (2242/2015) all'integrazione della dimensione diritti umani (2467/2019). I tre pilastri principali identificati fin dalla prima risoluzione sono «Partecipazione», «Protezione» e «Prevenzione»; ad essi va aggiunto «*Relief and Recovery*» e va dunque associata la prospettiva di genere. A delineare il quadro di riferimento normativo concorrono politiche sviluppate a vari livelli, dal globale al locale. Di particolare rilievo, nel definire l'impegno specifico dell'Italia, sono quelle dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, a cui i PAN dell'Italia fanno costante riferimento.

2. L'impegno dell'Italia

L'Italia ha pubblicato il suo primo PAN sul finire dell'anno che celebrava il decimo anniversario dall'adozione della risoluzione 1325 (23 dicembre 2010) e cinque anni dopo il primo piano nazionale adottato a livello mondiale, quello della Danimarca (2005). Il primo PAN, di durata triennale (2010-2013), ha segnato un passaggio decisivo per l'Italia che entrava a far parte dell'allora relativamente esiguo numero dei paesi con una politica specifica dedicata a «Donne, Pace e Sicurezza». Il documento, che ha carattere di «cornice strategica», richiamando ai «tre obiettivi onusiani principali» identificava sei obiettivi per l'Italia (Tabella 2) che costituiranno l'articolazione di base anche dei PAN successivi. Nel primo PAN, le operazioni di *peacekeeping* rappresentano il contesto di riferimento dei primi tre obiettivi, incentrati su partecipazione, prospettiva di genere e formazione. Lo scenario si amplia, superando l'ambito militare, nei successivi due obiettivi. Il quarto, riguardante la protezione, e il quinto che riferisce dell'impegno dell'Italia a valorizzare le esperienze promosse dalla società civile, componente fondamentale del processo che ha portato all'adozione della risoluzione 1325. Il primo PAN infine presenta, come sesto e ultimo obiettivo, ruoli e criteri per monitoraggio e *follow up*.

³ Seguono la Risoluzione 1325/2000; 1820/2008; 1888/2009; 1889 /2010; 1960/2011; 2106/2013; 2122/2013; 2242/2015; 2467/2019; 2493 /2019.

Il secondo PAN (2014-2016) conferma il carattere narrativo del precedente e si sviluppa con una insolita lunghezza (oltre 70 pagine, più annessi). Risultano ancora predominanti gli aspetti legati al ruolo dell'Italia nelle operazioni di *peacekeeping* e agli sviluppi in ambito Difesa, dove - anche in ottemperanza degli impegni internazionali in ambito NATO - si continuano a registrare evidenti progressi, sia nella struttura interna dell'Alleanza che sul terreno, nelle missioni all'estero. Una novità del secondo PAN, connessa all'evoluzione a livello internazionale dell'Agenda «Donne, Pace e Sicurezza» (Agenda DPS), è la previsione di un obiettivo (Ob.5) dedicato al «rafforzamento del ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali». Nel nuovo obiettivo non mancano riferimenti alla partecipazione delle donne nelle forze di *peacekeeping* e un maggiore impegno si profila anche nel dialogo intrapreso con l'associazionismo di settore.

Da una lettura complessiva del testo dei primi due PAN emerge come gli elementi di *reporting* (riferimenti a progetti e attività già realizzate, peraltro non sempre centrate sullo specifico DPS: mutilazioni genitali femminili, tratta, violenza domestica) risultino prevalenti su quelli programmatici.

Nonostante alcuni evidenti limiti, i primi due Piani nazionali pongono basi valide per successivi sviluppi, definendo aspetti fondamentali - obiettivi prioritari, ruolo del CIDU come *focal point* del PAN con funzioni anche di monitoraggio dell'attuazione, l'apertura verso la società civile - e testimoniando con chiarezza e continuità il ruolo di rilievo che nell'ultimo decennio l'Italia ha inteso rivestire in questo settore.

3. Il terzo Piano e le sue caratteristiche

Il terzo PAN riprende sostanzialmente la struttura dei precedenti due, ma si caratterizza per alcune importanti novità, a partire dal *format* e dalla stessa veste grafica, realizzata in un'elegante brochure che include opere della prestigiosa Collezione d'arte della Farnesina.

Il Piano si apre con una doppia Prefazione: la prima a firma dell'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, a riprova della valenza politica attribuita al PAN. Elementi innovativi si riscontrano già nel linguaggio, dove si indica che il PAN si focalizza sulla situazione delle donne «sopravvissute alla violenza e soprattutto quali agenti di cambiamento». Innovativo è anche l'approccio «*multistakeholders*, integrato e olistico», che prevede il pieno coinvolgimento di diversi attori (organizzazioni della società civile, mondo accademico, settore privato e organizzazioni sindacali) e il legame tra le diverse dimensioni di pace, diritti umani e sviluppo, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La seconda prefazione, a cura del Presidente del CIDU, Min. Plen. Fabrizio Petri (la cui azione, a partire dal 2016, ha contribuito non poco a rafforzare la collaborazione con le organizzazioni della società civile), precisa gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di maggiore rilievo per il Piano (OSS 5,16), e include un significativo riferimento al «potere trasformativo» dell'Agenda DPS, un punto particolarmente caro alle organizzazioni della società civile. Queste ultime - per la prima volta in larga parte organizzate in una piattaforma dedicata («Genere, Interventi e

Processi di Pace» - GIPP) - sono state coinvolte in maniera significativa nel processo di redazione del PAN, portando il loro contributo su aspetti metodologici e di contenuto, quali la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni della società civile e delle missioni e interventi civili, riuscendo a svolgere un ruolo anche incisivo nella redazione di diverse parti del testo (in particolare nell'ob.1.5, ob.1.6, ob.3.8, ob.6.4).

La Parte Generale contiene una dichiarazione di impegni e illustra la metodologia del Piano. La dichiarazione di impegni indica gli «obiettivi finali», che aggiornano quelli già indicati nel piano precedente come obiettivi a cui il governo mirava «dal punto di vista sostanziale» (in premessa nel secondo Piano), con una formula che rimarrà invariata anche nel successivo quarto Piano (Tabella 1).

Tabella 1

Obiettivi a cui «mira il governo»	«Obiettivi finali»	
II PAN (2014-2016)	III PAN (2016-2020)	IV PAN (2020-2024)
1. Ridurre l'impatto dei conflitti su donne e fanciulli. 2. Promuoverne l'inclusione nei processi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché la partecipazione nei processi decisionali di tutti i livelli. 3. Sensibilizzare, formare e rafforzare le strutture esistenti.	1. Ridurre l'impatto dei conflitti sulle donne e sulle minori, promuovendone la partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali, a tutti i livelli. 2. Sensibilizzare, educare e rafforzare le strutture esistenti, con riguardo all'Agenda «Donne, Pace e Sicurezza» e alle questioni ad essa connesse.	

Negli «obiettivi finali» del terzo Piano la dimensione della «Partecipazione» (che nel secondo Piano era indicata come «inclusione nei processi di prevenzione e risoluzione dei conflitti»), pur essendo ulteriormente qualificata come «efficace e trasformativa», perde la sua autonomia per essere inclusa e in qualche modo subordinata alla finalità della «Protezione» («ridurre l'impatto dei conflitti sulle donne e sulle minori»). Un impegno specifico si mantiene riservato alla sensibilizzazione e all'educazione in materia DPS, tema a cui l'Italia è da sempre particolarmente attenta e che risulta ulteriormente rafforzato nel nuovo PAN (2020-2024).

Rispetto alla metodologia, il terzo Piano si presenta come un *living document* - suscettibile di possibili revisioni nel corso del triennio di attuazione - e rafforza decisamente il suo «contenuto strategico», risultando decisamente più strutturato, programmatico e sintetico dei precedenti. Il Piano segue uno schema affermato a livello internazionale (es. il contemporaneo PAN olandese 2016-2019) articolato in Obiettivi (*Goals*), entro i quali sono indicati Impegni (*Commitments*) e Azioni, correlate a loro volta ad Attori (*concerned*) e Indicatori di riferimento.

La parte operativa del PAN delinea innanzitutto i sette obiettivi (il numero più alto tra tutti i PAN finora adottati). Gli obiettivi riprendono e integrano quelli dei PAN precedenti. Tre si confermano sostanzialmente corrispon-

denti ai pilastri dell'Agenda internazionale DPS, rispettivamente riferibili a: Partecipazione (ob.1), Prospettiva di genere (ob.2) e Protezione (ob.5). Nei tre ambiti, tuttavia, la portata si allarga considerevolmente rispetto ai Piani precedenti, aggiungendo ai tradizionali ruoli e compiti delle forze armate attività di carattere civile.

L'Obiettivo 1, dedicato a «Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali», se tra i suoi Impegni continua a riferirsi specificamente ai processi di pace, nelle sue Azioni include anche la «politica internazionale di sviluppo» (obiettivo 1 azione 1 – ob.1.1). Rimane circoscritto ai processi di pace e ricostruzione quando punta alla costruzione delle *capacities* delle donne e dei gruppi di società civile (ob.1.2), mentre collega Disarmo, Smobilitazione e Reintegrazione (*Disarmament, Demobilization and Reintegration* - DDR) a processi elettorali, giustizia e finanza (ob.1.4). Si prevede inoltre di sostenere la condivisione delle buone pratiche «dell'esperienza femminile di settore, per evidenziare il loro ruolo trasformativo» (ob.1.6). Sempre a livello di base, una previsione specifica riguarda il ruolo dei e delle giovani (ob.1.5): un punto che accoglie le indicazioni della società civile e i recenti sviluppi della agenda internazionale, in particolare la nascita dell'Agenda «Giovani Pace e Sicurezza» (risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2250/2015). Il PAN rafforza l'impegno in uno degli aspetti cardine dell'agenda DPS ovvero il ruolo delle donne nella mediazione, con la creazione di un Network di Donne Mediatrici dell'area Mediterranea (ob.1.3) che svolgerà un ruolo centrale e trainante rispetto a tutti gli impegni dell'Italia in questo ambito.

Anche l'Obiettivo 2, relativo alla «Prospettiva di genere nelle operazioni di pace», assume un orizzonte ampio, allargandosi al tema dello sviluppo (ob.2.1), oltre che a quelli del *peacebuilding* (ob.2.2), dell'*empowerment* e del *capacity building* (ob.2.3), e integrando alcuni attori civili (Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo/AICS e Tavolo Interventi Civili di Pace/ICP, citati rispettivamente nelle azioni 4 e 5 dell'obiettivo). Anche il riferimento alle figure di *Gender Advisor* e *Gender Focal Point* si riferisce all'ambito non solo militare ma anche civile (ob.2.6).

Una prospettiva ampia è adottata anche nell'Obiettivo 5 dedicato a «Proteggere i diritti umani delle donne e delle minori in aree di conflitto e post-conflitto», dove sono previste azioni relative a varie fasi e aspetti. Tra le più centrate: prevenzione e risposta alla violenza contro le donne e le minori in situazioni di emergenza e di conflitto (ob.5.1); soccorso assistenza e riabilitazione (ob.5.2); *accountability* in caso di violazioni (ob.5.3). Accanto a queste, una serie di azioni riguardanti la protezione delle donne rifugiate e richiedenti protezione internazionale (ob.5.4; 5.6; 5.7), non sempre considerate centrali nel settore.

Due degli obiettivi del Piano sono dedicati a specifici attori.

L'Obiettivo 4 è dedicato alle Forze Armate e di Polizia, il cui ruolo è preminente nelle operazioni di pace. Si conferma l'impegno dell'Italia ad incoraggiare la partecipazione attiva e significativa delle donne nelle decisioni e nel dispiegamento (ob.4.1), impegnandosi ad accrescerne il numero (ob.4.2). Specifico sostegno è stabilito a favore dell'Ufficio deputato alla formazione e alla diffusione della cultura sulla parità di genere (ob.4.4), mentre un'azione è

rivolta all'impiego di donne nelle organizzazioni internazionali, che riguarda personale sia militare sia civile (ob.4.3).

L'Obiettivo 6 è dedicato ad «Accrescere le sinergie con la società civile». Si conferma quindi la volontà di dialogare, in modo «strutturato e regolare» (ob.6.1) con tali soggetti procedendo per la prima volta in maniera fattiva, garantendo loro una effettiva partecipazione. Il PAN inoltre sostiene la loro azione a livello territoriale (ob.6.2), e prevede attività di formazione specifica in materia di DPS a favore delle ONG locali (ob.6.3) e delle stesse organizzazioni di società civile italiane (ob.6.4). Quest'ultima previsione – sollecitata dalla società civile - avrà, come vedremo, un impatto particolarmente significativo.

Il PAN prevede infine un obiettivo dedicato alla formazione (Obiettivo 3), un punto che l'Italia valorizza anche in accordo con gli «obiettivi finali» già illustrati (Tabella 1). Anche qui, nonostante il titolo si riferisca «in particolare al personale che partecipa alle missioni di pace», l'approccio risulta in realtà ampio poiché include come destinatari degli interventi formativi, accanto a Forze Armate e di Polizia e Sicurezza (ob.3.5), anche Forze locali in aree post-conflitto (ob.3.2), esperti civili e Corpi Civili di Pace (alla luce della nuova legge sulle missioni internazionali dell'Italia, l.145/2016) (ob.3.8) e personale di vari altri settori (diplomatico, sviluppo, salute, pace e difesa) (3.1). La prospettiva resta estesa anche riguardo alle tematiche oggetto della formazione, includendo non solo quelle più direttamente concernenti DPS e quelle di diritto umanitario ma anche questioni di rilievo per il diritto internazionale dei diritti umani, in particolare nella formazione diretta alle istituzioni giudiziarie, dove sono compresi anche tematiche riguardanti la non-discriminazione (ob.3.3). Un'azione specifica concerne la diffusione ed espansione del *Roster* di Esperti sulla risoluzione 1325 presente sul sito del CIDU (ob.3.4).

Rispetto ai Piani precedenti, il terzo PAN aggiunge un Obiettivo 7, dedicato alla «comunicazione strategica e *result-oriented advocacy*» (rispettivamente sub-obiettivi ob.7.1 e ob.7.2). Alla comunicazione è offerta specifica attenzione, testimoniata dalla realizzazione di uno specifico *workshop* presieduto dal Presidente del CIDU e realizzato con il coinvolgimento dei rappresentanti del settore stampa e della Direzione generale per gli affari culturali del MAECI, e del settore dei media. La comunicazione si rivolge a un pubblico molto ampio, che comprende in particolare i giovani (ob.7.1.1) – prevedendo il ricorso ai *social media* (7.1.3) – e comprendendo anche i Paesi terzi (7.1.2). Si rafforza anche l'impegno nell'azione di *advocacy* a livello internazionale - anche in relazione al ruolo che l'Italia si apprestava a svolgere nell'ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Presidenza del G7. L'*advocacy* rivolta a promuovere politiche in materia DPS si prevede nell'ambito delle missioni internazionali, così come della *Peacebuilding Commission* e dei *team* di specialisti all'interno delle operazioni di *peacekeeping* (7.2.1), nel dialogo con i Paesi terzi e nelle agenzie internazionali (7.2.2), in ambito UE e G7 (7.2.3), nell'ambito degli strumenti e iniziative preposti tutela dei diritti umani (CEDAW, Convenzione di Istanbul, Piattaforma di Pechino, *Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies*, Agenda 2030 - 7.2.2) e nell'area della «Protezione» (7.2.4).

Monitoraggio e valutazione non figurano più tra gli obiettivi del Piano, ma sono richiamati alla fine del documento. In primo luogo, si prevede la redazione di un rapporto annuale, prodotto dal CIDU in consultazione con la società civile e con il Parlamento (compreso il gruppo interparlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità - *All-Party Women's Caucus*, istituito nel 2015). Responsabile dell'attuazione del Piano e del suo monitoraggio è il gruppo di lavoro aperto (*Open-Ended Working Group 1325 - OEWG*) guidato dal CIDU – che si conferma nel ruolo di *focal point* - insieme con l'Ufficio ONU della DG Affari Politici e di Sicurezza (DGAP). Il gruppo raccoglie varie realtà istituzionali: MAECI/DG Cooperazione allo Sviluppo; AICS; Ministero dell'Interno; Ministero della Difesa; Ministero della Salute; Ministero della Giustizia; Guardia di Finanza; Dipartimento delle Pari Opportunità; ISTAT; l'Istituto Nazionale per la Salute, le Migrazioni e la Povertà; RAI-Cultura; Ufficio di Roma dell'UNHCR. Il gruppo si riunisce tre volte l'anno.

A rendere più fruibile e snella la parte operativa del PAN, contribuisce la scelta di collocare la parte di *background* in un Annesso al Piano (nei Piani precedenti era nell'Introduzione).

Nel suo complesso il Piano si presenta, dunque, senz'altro più strutturato ed efficace dei precedenti. Risulta, inoltre, più centrato sui temi attinenti al settore specifico DPS, prevedendo una prestigiosa iniziativa specifica nell'ambito del *peacemaking*, destinata a proiettare e amplificare il ruolo dell'Italia a livello internazionale, e avendo al contempo eliminato alcuni riferimenti meno centrali (es., viene espunto il riferimento alle mutilazioni genitali femminili, presente nei PAN precedenti).

L'approccio *multistakeholder* e il coinvolgimento attivo della società civile hanno inoltre prodotto preziosi riferimenti a passaggi cruciali della risoluzione 1325, ad esempio quelli che prevedono «misure per appoggiare le iniziative di pace delle donne locali e i processi autoctoni di soluzione dei conflitti e per far partecipare le donne in tutti i meccanismi di applicazione degli accordi di pace» (OP8 b). Lì risiede il cuore del «potere trasformativo» della risoluzione 1325, basato sul ruolo attivo delle donne per la promozione di una pace positiva, inclusiva e sostenibile. Il PAN prevede, infatti, la costruzione delle *capacities* delle donne e dei gruppi di donne per favorire il loro impegno nelle iniziative «di prevenzione e risposta nei processi nazionali di pace e ricostruzione» (ob.1.2), oltre che il coinvolgimento del «Tavolo Interventi Civili di Pace», la rete di organizzazioni della società civile impegnate a sostegno dello sviluppo di Interventi Civili di Pace in aree di conflitto (nata nel 2007 proprio come luogo di dialogo con il Ministero degli esteri e l'Ufficio nazionale del servizio civile). Da notare come tra gli attori coinvolti sia presente anche il settore privato, a cui il PAN dedica specifiche azioni (ob.5.5; ob.6.5) e che è del resto al centro di uno specifico Piano d'Azione Nazionale (Impresa e Diritti Umani, 2016-2021⁴).

Nel PAN rimane comunque prioritario il focus sul *peacekeeping* militare. Una scelta in parte dovuta, per il ruolo preminente delle Forze Armate nelle

⁴ <https://www.cidu.esteri.it/resource/2016/12/49118_f_PANBHRITAFINALE15122016.pdf>.

missioni internazionali. Essa rappresenta anche un riconoscimento dei risultati conseguiti dalle Forze Armate italiane nel settore DPS, al di là delle previsioni e del possibile impatto dei PAN (si veda Vinciguerra R. (a cura di), «Donne, pace e sicurezza. L'esperienza delle Forze Armate italiane», Informazioni della Difesa, 2018). Ne risulta però un sostanziale disequilibrio rispetto alla dimensione civile, che rimane decisamente più debole. Inoltre, nel *background* del PAN l'Italia sostiene di voler «fortemente sostenere» l'azione dell'UE in questo campo, ma nel testo manca in realtà un adeguato riferimento alle missioni attuate nell'ambito della Politica Comune di Sicurezza e Difesa (CSDP), che comprendono funzioni non solo di *peacekeeping* ma anche di prevenzione e di stabilizzazione post-conflitto e in cui la componente civile è particolarmente rilevante.

L'approccio integrato che il PAN adotta accoglie una tendenza generale che da qualche decennio lega tra di loro *relief, rehabilitation and development*, poi sviluppata nella più recente formula del *new way of working*, che mette in relazione sinergica i settori umanitario, sviluppo e pace. Anche in questo caso, tuttavia, nel PAN sembra esserci uno sbilanciamento: le azioni più proprie dell'ambito Protezione (umanitario/diritti umani) prevalgono, e sono diversi i riferimenti al settore «sviluppo», ma restano esigui quelli allo specifico settore «pace e sicurezza».

Questa carenza della dimensione del *peacebuilding* si traduce anche nella significativa assenza in tutti i PAN dell'Italia di un obiettivo dedicato alla «Prevenzione», che è invece da considerare uno dei pilastri fondamentali dell'Agenda internazionale DPS, come con forza sottolineato dal *Global Study* su DPS del 2015 (*A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*, The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), parte della *Peace and Security Review* del 2015, che ha investito anche le *peace operations* (HIPPO Report) e la *peacebuilding architecture* (AGE Report).

Infine, al di là dei contenuti, persiste una certa fragilità in alcuni aspetti considerati cruciali nei *framework* e nel dibattito internazionale di quegli anni: la coerenza interna alle sue previsioni con una corrispondenza talora incerta tra obiettivi - impegni - azioni; la mancanza di indicatori SMART; la carenza di un sistema di monitoraggio efficace. Si tratta di limiti che nei PAN precedenti erano anche più evidenti, ma che risultano tanto meno giustificati nel terzo, essendosi ormai affermate a livello internazionale buone pratiche a vari livelli (United Nations and International Alert, 2010, *Planning for action Women and Peace and Security. National Level Implementation of Resolution 1325*; UNWOMEN, 2011, *Women and Peace and Security: Guidelines for National Implementation*; OSCE and Inclusive Security, 2016, *Result oriented National Action Plans on Women Peace and Security*; Informal EU Taskforce on UNSCR 1325, 2016, report of the *Workshop on UNSCR National Action Plans*, promosso in cooperazione tra MOFA Olandese, EEAS, EPLO WO=MEN and the IIS, Amsterdam, 7 marzo 2016).

Questa mancata adesione ad alcuni degli standard internazionali rende inoltre più difficile valutare l'attuazione del PAN, come vedremo in seguito.

Tabella 2 - I PAN dell'Italia su «Donne, Pace e Sicurezza» - Obiettivi a confronto

Obiettivi	I PAN (2010 - 2013)	II PAN (2014 - 2016)	III PAN (2016 - 2020)	IV PAN (2020 – 2024)
Ob.1	Valorizzare la presenza delle donne nelle Forze Armate Nazionali e negli organi di polizia statale e consolidare l'inserimento delle donne nelle missioni di pace e negli organi decisionali delle missioni di pace.	Valorizzare la presenza delle donne nelle Forze Armate Nazionali e negli organi di polizia statale e consolidare l'inserimento delle donne nelle missioni di pace.	Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali.	Rafforzare – in maniera continuativa e durevole - il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali, anche accrescendo le sinergie con la società civile, per implementare efficacemente la Ris.1325 (2000) e l'Agenda DPS.
Ob.2	Promuovere l'inclusione della prospettiva di genere in tutte le Peace- Support Operations.	Promuovere l'inclusione della prospettiva di genere nelle Peace- Support Operations.	Continuare a promuovere una prospettiva di genere nelle operazioni di pace.	Continuare a promuovere la prospettiva di genere nelle operazioni di pace e valorizzare la presenza delle donne, in particolare nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, rafforzandone il ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace e nelle conferenze di pace.
Ob.3	Assicurare training specifico per il personale partecipante alle missioni di pace, in particolare sui differenti aspetti della Ris.1325 (2000).	Assicurare training specifico per il personale partecipante alle missioni di pace, in particolare sui differenti aspetti della Ris.1325 (2000).	Continuare ad assicurare formazione specifica sui vari e trasversali aspetti della Ris.1325 (2000), in particolare per le persone che prendono parte alle operazioni di pace.	Contribuire a promuovere la parità di genere, l'empowerment e la protezione di donne e bambini, in particolare delle bambine e delle ragazze, ed il rispetto dei diritti umani delle donne e dei bambini, in particolare delle bambine, in aree di conflitto e post-conflitto, accrescendo le sinergie con la società civile per implementare la Ris.1325 (2000) e l'Agenda DPS.

segue

Ob.4	Proteggere i diritti umani delle donne, dei fanciulli e delle fasce più deboli della popolazione, in fuga dai teatri di guerra e/o presenti nelle aree di post-conflitto (inclusi campi profughi e rifugiati) e rafforzare la partecipazione femminile ai processi di negoziazione degli accordi di pace.	Proteggere i diritti umani delle donne, dei fanciulli e delle fasce più deboli della popolazione, in fuga dai teatri di guerra e/o presenti nelle aree di post-conflitto.	Valorizzare ulteriormente la presenza delle donne nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace.	Rafforzare la comunicazione strategica e l'advocacy result-oriented, rafforzando la partecipazione italiana nei forum, le conferenze ed i meccanismi di settore (...) per sostenere ulteriormente l'attuazione dell'Agenda DPS continuando, al contempo, ad assicurare il rafforzamento della informazione e formazione a tutti i livelli, sui vari aspetti trasversali della Ris.1325 (2000), in particolare per il personale che partecipa alle operazioni di pace, anche accrescendo le sinergie con la società civile e l'università, per implementare efficacemente la Ris.1325 (2000) e l'Agenda DPS.
Ob.5	Partecipazione della società civile nell'attuazione della Ris.1325 (2000).	Rafforzamento del ruolo delle donne nei processi di pace e in tutti i processi decisionali.	Proteggere i diritti umani delle donne e delle minori in aree di conflitto e post-conflitto.	
Ob.6	Monitoring and follow-up activities.	Partecipazione della società civile nell'attuazione della Ris.1325 (2000).	Accrescere le sinergie con la società civile, per implementare la Ris.1325 (2000).	

segue

Ob.7		Attività di monitoraggio e seguiti operativi (follow-up).	Comunicazione strategica e result-oriented advocacy. 7.1 Impegnarsi nella comunicazione strategica. 7.2 Rafforzare la partecipazione italiana nei forum, le conferenze ed i meccanismi di settore, per sostenere ulteriormente l'attuazione dell'Agenda DPS.	
------	--	---	--	--

4. Finanziamento, bandi e progetti, rapporti periodici

Se il testo del terzo PAN risulta privo di ogni riferimento di spesa, i fondi previsti per l'attuazione hanno fornito un impulso che si è rivelato decisivo per la sua concreta implementazione.

Le risorse finanziarie sono state stanziare attraverso un emendamento alla legge di bilancio 2017, prima firmataria On. Pia Locatelli (Partito Socialista); tra le sostenitrici l'On. Lia Quartapelle (Partito Democratico), oggi Presidente dell'*Advisory Board di Women in International Security - WIIS Italy*. Essendo stato inoltre prolungato il periodo di attuazione, per l'anno 2020 è stato deciso uno stanziamento integrativo di € 500.000. I decreti per l'assegnazione ed erogazione dei contributi finanziari sono stati pubblicati con cadenza annuale (2017; 2018; 2019; 2020) comportando periodi di realizzazione limitati, ma con indicazione di requisiti soggettivi dei richiedenti e criteri di erogazione dei contributi decisamente inclusivi.

Per indicazioni utili sull'attuazione complessiva del Piano è possibile avvalersi di documenti prodotti dal CIDU nella forma di *progress report* annuali.

Prima di entrare nel merito, sembrano opportune alcune considerazioni generali.

La struttura stessa del Piano, articolata in obiettivi disomogenei (molti tematici, due incentrati su singoli attori) non facilita la definizione di un quadro chiaro ed esaustivo. I *progress report* sono basati sulle indicazioni fornite dagli stessi *stakeholders* senza criteri prestabiliti e su base volontaria, con rischio di possibili disomogeneità, lacune, limiti di verifica e ritardi (alla data di redazione di questo testo non è stato ancora pubblicato il quarto e ultimo *progress report* sul terzo PAN, anno 2020). La mancata classificazione delle attività secondo le fonti di finanziamento (in relazione ai diversi donatori o anche autofinanziate) impedisce poi una valutazione precisa rispetto all'impegno di

spesa, che del resto non è indicato nel Piano (né in maniera specifica per le singole voci né nel complesso). Infine, al di là del *reporting*, una vera e propria valutazione circa «gli sviluppi e la *performance* nell'esecuzione di detto Piano» non è stata propriamente realizzata, nonostante le azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano fossero previste nel PAN, la pressione della società civile a questo riguardo e l'esplicita indicazione del possibile impiego delle risorse finanziarie stanziata anche a questo scopo.

Ciò premesso, è possibile comunque evincere dai rapporti informazioni preziose, anche per gli stessi *stakeholders* che hanno più volte manifestato – nell'ambito delle riunioni periodiche dell'OEWG - interesse ad uno scambio interno di informazioni e buone pratiche. Alcuni progetti finanziati dal PAN hanno contribuito a rispondere a questa esigenza⁵.

Proviamo a delinearne nel prossimo paragrafo una breve panoramica organizzata per ambiti di intervento.

5. L'attuazione del III PAN 2016-2020

Peacekeeping

Come già osservato, in tutti i PAN dell'Italia risultano centrali le attività svolte nel contesto e in relazione alle operazioni di *peacekeeping*. Del resto in ambito Difesa attività DPS erano state avviate e poi sviluppate nel corso degli anni al di là delle stesse previsioni e risorse dei PAN.

In realtà le attività relative all'Obiettivo 4 dedicato alle operazioni di pace, riportate piuttosto sinteticamente nei rapporti periodici sull'attuazione del terzo PAN, appaiono oggettivamente molto significative, anche per i loro risvolti pratici e operativi. Tra le principali: il ruolo e l'intensa attività dell'articolazione organizzativa «Politiche di genere» dello Stato Maggiore della Difesa; le riunioni interforze dedicati al tema; la partecipazione al *NATO Committee on Gender Perspective*. Aspetti rilevanti riguardano anche il livello operativo, compresi sia i progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) a favore delle donne, sia l'istituzione di figure dedicate in area di operazioni (es. in Afghanistan). Accanto a questi, vanno ricordati il bilancio di genere, il ruolo svolto dalle donne nella promozione dell'immagine delle Forze Armate e di Polizia.

Anche nell'ambito degli altri obiettivi del PAN sono riportate numerose attività svolte in ambito Difesa. In particolare, nell'Obiettivo 2 (prospettiva di genere nelle operazioni di pace) figurano i corsi per *Gender Advisors* (per ufficiali) e *Gender Matter Focal Point* (per sottoufficiali). Segnalate in voci specifiche anche attività riguardanti l'Arma dei Carabinieri, in particolare iniziative di tipo *reporting* in ambito COESPU (*Center of Excellence for Stability Police Units*), istituzione di una figura dedicata, realizzazione di conferenze, partecipazione a corsi in Italia e all'estero. Nello stesso Obiettivo sono riportate anche

⁵ Si rinvia, per esempio, alla descrizione dei progetti attuati dal Centro di Ateneo per i diritti umani «A. Papisca» dell'Università di Padova: <<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Donne-Diritti-Umani-e-Processi-di-Pace-2018-2019/1166>>.

attività non militari di vario genere. In ambito UE, la partecipazione dell'Italia alla *Task Force* sulla risoluzione 1325, la presenza di donne tra il personale civile (esperti in regime di *secondment*) in missioni PESC/PSDC. Sono menzionati anche progetti di lotta alle mutilazioni genitali femminili promossi da AICS in Afghanistan e gli impegni assunti dalla Cooperazione italiana in occasione del *World Humanitarian Summit* in ambito protezione delle donne in emergenza. Vi figurano anche alcune delle azioni che sembrano aver avuto una ridotta implementazione: *information sharing* con gli uffici AICS all'estero per lo scambio di informazioni aggiornate sui progetti di settore, e il dialogo con il Tavolo ICP (rispettivamente, ob.2.4 e ob.2.5). Un importante risultato conseguito nell'ambito della cooperazione è stato l'aggiornamento delle «Linee guida per l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* di donne, ragazze e bambine (2020-2024)» che contengono riferimenti specifici all'Agenda DPS. Sempre in relazione all'Obiettivo 2 vanno ricordate le attività di formazione in materia di diritti umani e la produzione di un manuale (a cura dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo).

Infine, nell'Obiettivo 3, dedicato alla formazione del personale delle operazioni di pace, si citano l'impegno in ambito NATO (incluso il *Civil Society Advisory Panel*), la formazione di donne nell'ambito della Riforma del Settore Sicurezza (SSR) in Afghanistan, l'impiego di *Female Engagement Teams* (FET) e la trattazione dei temi dell'Agenda DPS in corsi di cooperazione Civile-Militare (CIMIC) presso la struttura di Motta di Livenza. Altri temi meno centrali sono trattati nella stessa sezione (tratta e migrazioni).

Peacemaking

Il terzo PAN apre un altro fronte prioritario di intervento, che riguarda il *peacemaking*, uno degli ambiti centrali dell'Agenda DPS dove, tuttavia, risulta ancora una sfida produrre risultati di rilievo.

La nuova iniziativa promossa dall'Italia nel campo della mediazione internazionale ovvero la creazione del Network delle Donne Mediatrici nell'area Mediterranea (*Mediterranean Women Mediators Network-MWMN*), affianca analoghe proposte in altri ambiti geografici (si veda *Global Alliance of Regional Women Mediator Network*). Il Network, promosso dal MAECI con la collaborazione dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e *Women in International Security Italy* (WIIS), è stato creato a Roma nell'ottobre del 2017 nell'ambito del mandato italiano in Consiglio di sicurezza e della Presidenza italiana del G7. Tra le varie attività, offre corsi di formazione per le mediatrici, opportunità di *networking*, ed ha aperto le prime Antenne a Cipro (17 maggio 2019) e in Turchia (29 giugno 2019). MWMN è oggi leader dell'Alleanza Globale dei *Network* Regionali di Donne Mediatrici, lanciata nel settembre 2019 a New York a margine del Dibattito Generale di apertura della 74° Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il PAN dedica una specifica attività e significative risorse al Network, tali da rafforzare in maniera notevole i risultati dell'Obiettivo 1.

Quest'ultimo comprende anche altre attività di rilievo quali la partecipazione dell'Italia alla rete dei *focal point* nazionali, e una serie di attività in diverse aree di crisi del pianeta (Palestina, Afghanistan, Libano, Colombia) svolte a vari livelli (da AICS a diverse ONG).

Va ricordato che, a seguito di un ricorso promosso da una ONG (AIDOS), il PAN dell'Italia sta ora finanziando progetti promossi dalle organizzazioni di società civile anche all'estero.

Protezione

Da sempre di grande rilievo si conferma l'impegno dell'Italia nel settore «Protezione» (Obiettivo 5). Ad esso sono ricondotte anche numerose iniziative finanziate a livello multilaterale, che vanno dall'azione umanitaria alla tutela dei diritti umani. I rapporti periodici ne riportano diffusamente (il secondo dedica alle attività svolte in relazione a questo obiettivo 24 pagine delle 57 complessive) e talora associate anche ad iniziative di sviluppo. Rientrano in questo ambito numerosi progetti umanitari con rilevanti finanziamenti, sia a favore di ONG umanitarie (Intersos, Action Aid) sia sul canale multilaterale (UNHCR, UNFPA, UNWOMEN, UNICEF) in diversi Paesi (es. Palestina, Iraq, Sudan) o anche a favore dei migranti.

Il fatto che l'Italia privilegi il settore «Protezione» si evince anche dai risultati relativi all'Obiettivo 7, in cui sono indicate le iniziative internazionali in cui l'Italia è maggiormente impegnata. Tra queste rilevano la *Call to action* contro la violenza di genere nelle situazioni di emergenza lanciata nel 2013; le iniziative assunte in ambito OSCE e G7; il sostegno alle azioni di comunicazione delle organizzazioni di società civile, con il sostegno alla campagna *Stop Rape - Italia*. La più recente azione di pressione da parte dell'Italia è stato il lancio dell'*Open Pledge* presentato in occasione della XXXIII Conferenza della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra nel 2019 dal titolo «*Protect the Rights of Children Affected by Armed Conflicts*», che persegue l'obiettivo di garantire che i bambini possano vivere in sicurezza e godere dei loro diritti fondamentali anche in situazioni di conflitto. Questa azione informerà il successivo quarto Piano (2020-2024), il primo ad avere un *focus* tematico specifico, proprio sulla protezione delle bambine (e dei bambini) nei conflitti armati.

Società civile

Discreto successo sembra riscontrarsi nell'attuazione dell'Obiettivo 6, dedicato alla società civile. Tutti i rapporti riferiscono di numerose iniziative di attuazione, molte delle quali consistono in attività di formazione - anche nella modalità *training* - in materia «Genere, Pace e Sicurezza». Alcune di queste iniziative, come indicato nella relativa voce del PAN (ob.6.4), hanno avuto come specifici destinatari le organizzazioni della società civile italiana. In particolare, un corso (Università degli Studi di Padova) analogo a quelli che formano *Gender Advisor* in ambito militare ha costruito competenze specifiche per le organizzazioni della società civile, una categoria di operatori fin ad allora rimasta esclusa dalla formazione pratico-operativa nel settore. L'iniziativa ha prodotto risultati concreti, quali l'adozione di una *gender policy* interna in organizzazioni di società civile (es. ARCI ARCS) e un maggiore *gender mainstreaming* nei progetti in aree di crisi, aspetti tanto più rilevanti se consideriamo l'ancora limitato numero di organizzazioni italiane impegnate su questi temi. Altre iniziative formative sono state promosse, sempre in ambito civile, portando all'istituzione di corsi universitari dedicati inseriti nell'offerta formativa stabile (Università Sapienza, con accesso favorito dall'offerta di

borse di studio) o orientate a specifici *target* (Università degli Studi di Perugia, con focus specifico sui migranti), accanto a iniziative sempre promosse in ambito civile ma rivolte a personale militare a diversi livelli (*workshops* dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo). La scelta di riportare tutte queste attività nell'obiettivo dedicato alla società civile piuttosto che in quello dedicato alla formazione degli operatori (Obiettivo 3) sembra riconducibile all'orientamento impresso a quest'ultimo verso il *peacekeeping* militare, oltre che alla circostanza che le Università coinvolte hanno sviluppato tali iniziative in *partnership* con organizzazioni della società civile (Università degli Studi di Padova - CSDC, Università Sapienza - ACDMAE, Università di Perugia - FIDEM). Quanto al coinvolgimento del settore privato, sembra che per il momento esso si risolva in un semplice richiamo allo sviluppo del Piano nazionale «Impresa e Diritti Umani».

Conclusioni

In conclusione può essere utile allargare lo sguardo, considerando il PAN italiano con le sue specifiche caratteristiche alla luce delle tendenze evolutive emergenti relativamente al complesso dei piani nazionali d'azione DPS.

La circostanza che l'Italia abbia rinnovato profondamente il testo del suo PAN nella forma e nella sostanza dimostra la crescente attenzione e l'impegno del Paese in questo ambito specifico. La destinazione dal 2017 di un budget dedicato conferma ulteriormente questo dato, collocando l'Italia nella percentuale, ancora invero bassa, di piani finanziati (circa 25% degli oltre 90 adottati nel mondo).

I PAN italiani tendono ad incentrarsi sul *peacekeeping*, e oggi anche sul *peacemaking*, guardando all'Italia nel ruolo di «parte esterna» alle situazioni di conflitto a cui l'Agenda DPS si riferisce prioritariamente. Questo tratto è molto comune nei Paesi europei, e tipico dei PAN di Paesi che non vivono da tempo dinamiche di conflitto aperto e generalizzato. A riprova di questo, i Paesi che tendono a privilegiare l'impegno nel *peacekeeping* assegnano un ruolo leadership nella elaborazione/attuazione dei PAN ai Ministeri degli affari esteri, come avviene in Italia.

Inoltre, nonostante la leadership nel settore rimanga in capo agli attori istituzionali (come avviene quasi senza eccezioni a livello globale), il processo di *drafting* del terzo PAN dimostra che il coinvolgimento della società civile non è affatto «cosmetico» e marginale.

Rispetto alla struttura del PAN, essa non è pienamente corrispondente ai quattro principali pilastri disegnati dalla Risoluzione 1325 e sui quali si basano la maggior parte dei PAN degli altri Paesi: «Partecipazione», «Protezione», «Prevenzione» e «*Relief and Recovery*». I PAN italiani aggiungono aspetti specifici piuttosto originali, quali ad esempio comunicazione e formazione oggi uniti nel quarto Piano in un unico obiettivo, laddove altri Paesi includono terrorismo, controllo, giustizia di transizione, disastri naturali, ecc. I PAN italiani - come quelli di altri Paesi (es. Spagna) - mancano di dedicare un obiettivo specifico alla «Prevenzione» - presente invece nei PAN di paesi

leader nel settore (Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia), un pilastro di importanza crescente nell'ambito dei Piani Nazionali, sebbene oggi spesso inteso in una accezione riduttiva, cioè come prevenzione della violenza di genere e non - come in origine concepito - come prevenzione dei conflitti armati (si veda Caitlin Hamilton, Nyibeny Naam, and Laura J. Shepherd «*30 Years of Women, Peace and Security National Action Plans: Analysis and Lessons Learned*», The University of Sydney, 2020).

Infine, la tendenza a risolvere la tensione tra i due pilastri centrali - «Partecipazione», originariamente prevalente, e «Protezione» - a favore del secondo che si riscontra oggi in Italia, risulta in linea con le linee evolutive generali della stessa Agenda DPS, sempre più orientata ad includere temi e aspetti legati al settore diritti umani.

Le tendenze di sviluppo dei PAN dell'Italia sembrano dunque seguire *trend* globali.

Sembra tuttavia evidenziarsi una sorta di contraddizione interna, un possibile difetto di aderenza alle premesse generali che gli stessi PAN stabiliscono. Le premesse generali, infatti, fanno esplicito riferimento ed intendono valorizzare il «potere trasformativo» dell'Agenda DPS, mentre proprio le voci «Prevenzione» e «Partecipazione» - dove questo prezioso potenziale risiede - hanno uno spazio molto ridotto sia nelle previsioni che nell'attuazione del PAN.

La debolezza di riferimenti nei testi dei PAN all'area del *peacebuilding* (sia non-governativo sia istituzionale) rappresentano in questo senso un'occasione mancata, che potrebbe essere recuperata sfruttando le opportunità che i recenti sviluppi nelle politiche e nell'approccio a livello nazionale e internazionale possono offrire. Ci si riferisce, per lo scenario internazionale, all'ingresso a pieno titolo della pace tra gli OSS dell'Agenda 2030 e alle elaborazioni in merito al «Triplo Nesso» (umanitario-sviluppo-pace). Per l'ambito italiano, alla nuova Legge sulla Cooperazione internazionale che include il lavoro di pace tra i suoi obiettivi e alla nuova Legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali che include i Corpi Civili di Pace (componente innovativa ma richiamata dal Terzo PAN solo nell'ambito della formazione) a pieno titolo tra le altre (militari e civili).

Sempre in un'ottica comparata si può indicare infine un'altra opportunità in un ambito cruciale, quello relativo a monitoraggio e valutazione. Esperienze maturate in altri paesi mostrano diverse possibilità di sviluppo a questo riguardo: coinvolgimento di enti esterni, finanziamento di *shadow report* di organismi di società civile, coinvolgimento di esperte/i indipendenti. La messa a punto di un sistema efficace potrebbe permettere in futuro di individuare con maggiore chiarezza i punti di forza e di debolezza dell'attuazione concreta delle politiche italiane in materia DPS e di prospettare più efficacemente le tappe future.

Queste osservazioni conclusive sono offerte con l'intento di fornire un contributo costruttivo per i prossimi sviluppi e l'attuazione del nuovo Piano, che grazie ad indubbie potenzialità e all'impegno delle istituzioni della società civile e di tutti gli *stakeholders* potrà svolgere un ruolo cruciale per la causa dei diritti umani e della pace.

PARTE I – IL RECEPIMENTO DELLE NORME
INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. La normativa internazionale sui diritti umani*

La prima parte dell'*Annuario* è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alle novità relative ai principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l'Italia ha aderito nonché a quelli che il Paese ha firmato, ma non ratificato, ed eventualmente a quelli, adottati nel corso del 2020, che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione.

Questa rassegna appare rilevante anche con riferimento all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, più del 90% della quale è ancorato al diritto internazionale dei diritti umani. Da questa prospettiva, come nelle edizioni precedenti, non ci sono novità rilevanti in relazione allo stato di accettazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani da parte dell'Italia. Nello specifico, gli impegni sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone migranti e dei membri delle loro famiglie, unico *core treaty* in materia che l'Italia non ha ancora né firmato né ratificato, riguardano una serie di traguardi dell'Agenda 2030, con particolare riferimento agli obiettivi 3 (salute e benessere), 4 (educazione di qualità), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), 10 (ridurre le disuguaglianze) e 16 (pace, giustizia e istituzioni solide).

Il quadro degli obblighi internazionali dell'Italia prende in considerazione le convenzioni di portata universale adottate dalle Nazioni Unite e quelle relative ai temi del disarmo e della non proliferazione, le convenzioni del Consiglio d'Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell'Unione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione dell'apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

La rassegna completa, aggiornata a dicembre 2020, dei 116 strumenti giuridici sui diritti umani considerati in questa pubblicazione (43 delle Nazioni Unite, 17 in materia di disarmo e non proliferazione e 56 del Consiglio d'Europa) e dello stato di accettazione (ratifica, firma, nessuna iniziativa) dell'Italia a riguardo è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

* Andrea Cofelice, Pietro de Perini, Ino Kehler

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Nel corso del 2020, l'Italia non ha depositato nuovi strumenti di ratifica.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2020, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

Nel corso del 2020, l'Italia non ha depositato nuovi strumenti di ratifica.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2020, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Il 15 dicembre 2020, l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale (Convenzione di Faro), firmata dal Paese il 27 febbraio 2013.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2020, degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.4. Normativa dell'Unione Europea

1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro giuridico dell'Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i quali fanno parte del diritto UE in quanto principi generali.

Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa (CoE) del 1961 (riveduta nel 1996). Ambedue questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

1.4.2. Normativa dell'UE nel 2020

Nel corso del 2020 Parlamento europeo e Consiglio dell'UE hanno adottato direttive, regolamenti e decisioni aventi rilevanza per i diritti umani. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato rilevanti proposte di legislazione derivata e comunicazioni.

Nel 2020 sono state adottate le direttive: per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione (2020/17 del 11 febbraio 2020); per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento che modifica la direttiva 2006/112/CE (2020/284 del 18 febbraio 2020); per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2020/367 del 4 marzo 2020); per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2020/1833 del 2 ottobre 2020); relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (2020/1828 del 25 novembre 2020); per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2020/2089 dell'11 dicembre 2020); concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (2020/2184 del 16 dicembre 2020). In materia di Covid-19 sono state adottate le direttive: per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione (2020/739 del 3 giugno 2020); per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 che modifica la direttiva 2011/16/UE (2020/876 del 24 giugno 2020); per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la Covid-19 e ai dispositivi medico/diagnostici in vitro della Covid-19, in risposta alla pandemia di Covid-19 recante modifica della direttiva 2006/112/CE (2020/2020 del 7 dicembre 2020).

Tra i regolamenti adottati nel 2020 aventi particolare rilevanza per il tema dei diritti umani si segnalano: il regolamento 2020/1783 del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove); il regolamento 2020/1784 del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»); il regolamento 2020/2223 del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta anti-frode; il regolamento 2020/2174 del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti; il regolamento 2020/621 del 18 febbraio 2020 delegato che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,

inumani o degradanti; il regolamento 2020/1998 del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani; il regolamento 2020/1041 del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; il regolamento 2020/851 del 18 giugno 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale; il regolamento 2020/461 del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica; il regolamento 2020/493 del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio; il regolamento 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Fra i vari regolamenti emanati in materia di Covid-19 si segnala: il regolamento 2020/1042 del 15 luglio 2020; che, in considerazione dell'epidemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei; il regolamento 2020/1043 del 15 luglio 2020 relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (Covid-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali; il regolamento 2020/698 del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti; il regolamento 2020/2221 del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); il regolamento 2020/2094 del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19; il regolamento 2020/2180 del 18 dicembre 2020 che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di Covid-19; il regolamento 2020/559 del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di Covid-19; il regolamento 2020/672 del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19.

Sono state, inoltre, adottate alcune decisioni particolarmente rilevanti per il tema qui considerato. Con la decisione 2020/1502 del 15 ottobre 2020 sono state stabilite le norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell'ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio; con la decisione 2020/969 del 3 luglio 2020 sono state stabilite le norme di attuazione riguardanti il responsabile della protezione dei dati, le limitazioni dei diritti degli interessati e l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2008/597/CE della Commissione; la decisione 2020/C 163/03 dell'11 maggio

2020 che istituisce la piattaforma «Fit for Future» che dovrebbe valutare l'efficienza della legislazione dell'Unione, compresa la densità legislativa, e reperire, per quanto possibile, elementi concreti sugli oneri supplementari derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione negli Stati membri; la decisione 2020/519 del 3 aprile 2020 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2020 si segnalano quelle: sulla revisione dell'Unione Europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (COM/2020/793 del 14 dicembre 2020); sul Patto europeo per il clima (COM/2020/788 del 9 dicembre 2020); la prima relazione sui progressi compiuti nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM/2020/797 del 9 dicembre 2020); sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM/2019/481 del 16 Ottobre 2019); sul piano d'azione per la democrazia europea (COM/2020/790 del 03 dicembre 2020); su un programma di lotta al terrorismo dell'UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire la diciannovesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM/2020/795 del 9 dicembre 2020); sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione Europea – Un pacchetto di opportunità (COM/2020/710 del 2 dicembre 2020); sulla strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM/2020/711 del 2 dicembre 2002); sul restare al riparo dal Covid-19 durante l'inverno (COM/2020/786 del 2 dicembre 2020); su garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 (COM/2020/713 del 2 dicembre 2020); sul Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (COM/2020/785 del 24 novembre 2020); su Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (COM/2020/698 del 12 novembre 2020); su Costruire un'Unione Europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM/2020/724 del 11 novembre 2020); su Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri (COM/2020/643 del 14 ottobre 2020); su Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (COM/2020/620 del 7 ottobre 2020); su Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale (COM/2020/624 del 30 settembre 2020); sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM/2020/625 del 30 settembre 2020); Relazione sullo Stato di diritto 2020 La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM/2020/580 del 30 settembre 2020); Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (COM/2020/609 del 23 settembre 2020); Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 (COM/2020/565 del 18 settembre 2020); sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM/2020/605 del 24 luglio 2020); Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM/2020/607 del 24 luglio 2020); Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM/2020/276 del 01 luglio 2020); Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) (COM/2020/258 del 24 giugno 2020); Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM/2020/152 del 5 marzo 2020).

Dall'adozione della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo avviene tramite due strumenti legislativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima contiene

norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione.

Il 20 aprile 2021 è stato approvato in via definitiva dal Senato la legge di delegazione europea 2019-2020, dopo essere stata approvata, con modifiche, dalla Camera dei Deputati il 31 marzo 2021 e dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio 2020. Il testo prevede il recepimento nell'ordinamento italiano di 39 direttive europee (6 in più rispetto al disegno di legge approvato dal Consiglio di Ministri) tra cui: la direttiva 2018/1673 del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; la direttiva 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; la direttiva 2019/713 del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio; la direttiva 2019/789 del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio; la direttiva 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE; la direttiva 2019/884 del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio; la direttiva 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; la direttiva 2019/1152 del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea; la direttiva 2019/1153 del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio; la direttiva 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; la direttiva 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; la direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il 1° aprile 2021 è stata approvata dalla Camera dei Deputati e trasmessa al Senato il disegno di legge n. 2670 contenente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (legge europea 2019-2020).

Il disegno di legge prevede che l'Italia affronterà 10 procedure di infrazione, 1 caso EU-Pilot (situazioni che possono precedere una infrazione), 1 caso ARES, l'attuazione di 10 regolamenti, di 5 direttive già recepite dall'ordinamento italiano, di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione Europea e la recezione della rettifica di una direttiva.

Per quanto riguarda alcune procedure di infrazione aperte in anni precedenti dalla Commissione di fronte alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ai sensi dell'art. 258 TFUE e sulle quali la CGUE ha aperto un procedimento, esse riguardano (sempre limitatamente ai temi rilevanti per questo *Annuario*): l'infrazione 2019/2100 in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca; l'infrazione 2018/2175 e 2018/2295 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; l'infrazione 2020/0211 e 2020/0212 relativamente alle specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Nel caso ARES S(2019)1602365 la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito ad alcune specifiche questioni concernenti il recepimento della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti dei lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori stessi, si intende dunque risolvere il caso mediante l'attuazione della direttiva 2014/54/UE.

Per quanto riguarda l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a regolamenti europei, risultano rilevanti ai fini della tematica dei diritti fondamentali che qui viene in considerazione: il regolamento n. 2271/96 recante misure in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti; il regolamento n. 810/2009 relativo alla proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata; il regolamento n. 2016/1953 in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per affrontare la sentenza pregiudiziale della CGUE nelle cause riunite C-297/17, C318/17 e C-319/17 si prevede di modificare l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

2. Normativa italiana*

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11).

All'enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri è interamente consacrata la Parte I della Costituzione (artt. 1-54), la quale si articola intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.

2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2020 il Parlamento e il Governo hanno adottato un totale di 183 atti normativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani

* Pietro de Perini, Ino Kehler

internazionalmente riconosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corrisponde a quella usata in questo *Annuario* per la catalogazione degli strumenti internazionali:

- a) atti legislativi in materia di diritti umani aventi portata generale;*
- b) atti legislativi che riguardano materie specifiche attinenti i diritti umani;*
- c) atti legislativi che riguardano la protezione dei diritti umani di gruppi particolari.*

a) Atti legislativi in materia di diritti umani aventi portata generale

L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale).

L. 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005).

L. 5 giugno 2020, n. 63 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019).

D.lgs. 6 febbraio 2020, n. 4 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche attinenti i diritti umani

Reati, processo penale, sistema giudiziario

D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea).

D. del Ministero dell'interno 7 agosto 2020, n. 174 (Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6).

D.l. 26 ottobre 2020, n. 152 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale).

D.l. 30 luglio 2020, n. 100 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica).

L. 25 giugno 2020, n. 70 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento

penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19).

D.l. 14 luglio 2020, n. 75 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

D. del Ministero della giustizia 3 marzo 2020, n. 61 (Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati).

Ambiente

D.l. 3 settembre 2020, n. 121 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

D.l. 3 settembre 2020, n. 118 (Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

D.l. 30 luglio 2020, n. 102 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170).

D.l. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

D.l. 30 luglio 2020, n. 99 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE).

L. 23 luglio 2020, n. 97 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

L. 17 luglio 2020, n. 91 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003).

Sport

L. 17 luglio 2020, n. 94 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016).

Ricerca scientifica

D.l. 26 ottobre 2020, n. 153 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione).

L. 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica).

Lavoro

D.l. 1 giugno 2020, n. 44 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro).

Covid-19

L. 27 novembre 2020, n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020).

D.l. 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19).

D.l. 30 novembre 2020, n. 157 (Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 13 novembre 2020, n. 155 (Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socio assistenziale e del volontariato).

D.l. 23 novembre 2020, n. 154 (Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

D.l. 9 novembre 2020, n. 149 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 25 settembre 2020, n. 124 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020).

D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

D.l. 8 settembre 2020, n. 111 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 2 luglio 2020, n. 72 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-CoV-2).

L. 14 luglio 2020, n. 74 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 22 maggio 2020, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L. 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

L. 5 marzo 2020, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione dei diritti umani di gruppi particolari

Minori d'età

L. 29 luglio 2020, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia).

D.p.c.m. - Dipartimento per le politiche della famiglia 15 aprile 2020, n. 62 (Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

Vittime di reati

D. del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71 (Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie).

Parità di genere

L. 7 agosto 2020, n. 98 (Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell'adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», originariamente contenuta nell'art. 1 della l.r. Veneto 18/1988 (oggi

aggiornata dalla l.r. Veneto 21/2018) è stata inclusa negli statuti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.

Il testo standard recita:

«Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

A tal fine il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Molti statuti di enti locali e regionali, inoltre, contengono al loro interno un richiamo specifico a norme e principi internazionali in materia di diritti umani, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (v. *Annuario 2011*, pp. 55-58).

Nel 2020 non sono state adottate modifiche agli statuti regionali con riferimento alla norma «pace diritti umani». Rimangono, quindi, 15 le Regioni italiane che contengono tale norma all'interno della propria legge statutaria nella sua formulazione standard o in formulazioni alternative: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. La maggior parte di questi statuti contiene anche riferimenti alla Dichiarazione universale dei diritti umani e ad altri strumenti internazionali sui diritti umani.

2.4. Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi adottate dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2020 aventi implicazioni dirette in materia di diritti umani, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, immigrazione, difesa civica, tutela dei diritti dei bambini e delle persone private della loro libertà, diritti delle minoranze, diritti dei lavoratori, diritti delle persone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie, educazione alla cittadinanza e alla legalità e lotta al bullismo. Essendo trasversali ai vari temi identificati nelle pagine seguenti, in particolare ai diritti dei lavoratori, e alla promozione della solidarietà e dell'assistenza alle famiglie, le numerose leggi regionali e provinciali adottate per contrastare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia da Covid-19 sono raccolte in una sezione dedicata. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. Se il tema di un atto è trasversale a più categorie, quest'ultimo è richiamato in ciascuna di esse, in forma breve.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale

L.r. Lazio 12 agosto 2020, n. 12 (Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea).

L.r. Piemonte 26 febbraio 2020, n. 4 (Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della Giornata regionale della pace).

Pari opportunità, genere

L.r. Calabria 19 novembre 2020, n. 17 (Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)).

Difensori civici, garanti dell'infanzia, garanti della persona

L.r. Liguria 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

L.r. Liguria 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato).

L.r. Marche 10 giugno 2020, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona)).

L.p. Trento 18 novembre 2020, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale sul Difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)).

Persone con disabilità

L.r. Lombardia 9 giugno 2020, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)).

L.r. Marche 3 agosto 2020, n. 37 (Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici).

L.r. Puglia 7 luglio 2020, n. 15 (Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia).

L.r. Veneto 14 febbraio 2020, n. 9 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS) e successive modificazioni).

L.r. Veneto 27 luglio 2020, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le Aziende ULSS)).

Diritti dei lavoratori

L.r. Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2020, n. 17 (Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento)).

L.r. Liguria 6 febbraio 2020, n. 2 (Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale).

L.r. Marche 3 agosto 2020, n. 38 (Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà).

L.r. Puglia 20 agosto 2020, n. 28 (Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese).

L.r. Veneto 14 febbraio 2020, n. 9 - v. sopra, *persone con disabilità*

L.r. Veneto 27 luglio 2020, n. 31 - v. sopra, *persone con disabilità*

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie

L.r. Abruzzo 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi).

L.r. Abruzzo 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).

L.r. Basilicata 17 febbraio 2020, n. 7 (Modifiche alla l.r. n. 30 del 27 ottobre 2014 recante: misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (g.a.p.)).

L.r. Basilicata 17 febbraio 2020, n. 8 (Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali).

L.r. Basilicata 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2020, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine).

L.r. Lazio 7 agosto 2020, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche).

L.r. Lombardia 21 maggio 2020, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)).

L.r. Lombardia 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche).

L.r. Marche 13 maggio 2020, n. 18 (Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile)).

L.r. Marche 3 agosto 2020, n. 38 - v. sopra, *Diritti dei lavoratori*

L.r. Marche 3 agosto 2020, n. 40 (Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare).

L.r. Molise 5 giugno 2020, n. 6 (Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia)

L.r. Molise 16 novembre 2020, n. 13 (Istituzione della Consulta regionale della famiglia).

L.r. Piemonte 17 aprile 2020, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile)).

L.r. Puglia 27 febbraio 2020, n. 3 (Norme per il sostegno del caregiver familiare).

- L.r. Puglia 7 luglio 2020, n. 14 (Misure regionali in favore degli adolescenti).
- L.r. Puglia 20 agosto 2020, n. 28 - v. sopra, *Diritti dei lavoratori*
- L.r. Toscana 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana).
- L.r. Toscana 9 giugno 2020, n. 36 (Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020).
- L.r. Toscana 3 marzo 2020, n. 17 (Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale).
- L.r. Toscana del 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività).
- L.r. Toscana 29 giugno 2020, n. 48 (Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005).
- L.r. Toscana 6 agosto 2020, n. 81 (Promozione delle politiche giovanili regionali).
- L.r. Toscana 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
- L.r. Toscana 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto).
- L.p. Trento 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà).
- L.r. Veneto 28 maggio 2020, n. 20 (Interventi a sostegno della famiglia e della natalità).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità, contrasto al bullismo

- L.r. Lazio 12 agosto 2020, n. 10 (Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e all'articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare e successive modifiche).
- L.r. Marche 10 giugno 2020, n. 23 (Interventi per la promozione dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità).
- L.r. Veneto 20 maggio 2020, n. 18 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa).

Covid-19

- L.r. Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).
- L.r. Abruzzo 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19).
- L.r. Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza

- epidemiologica da Covid-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni).
- L.r. Abruzzo 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. B), d.l. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post Covid-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni).
- L.r. Emilia-Romagna 29 maggio 2020, n. 1 (Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza covid-19. Modifiche alle leggi regionali n.3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019).
- L.r. Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico).
- L.r. Friuli-Venezia Giulia del 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19).
- L.r. Friuli-Venezia Giulia 1 aprile 202, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19).
- L.r. Friuli-Venezia Giulia 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, norme urgenti in materia di coregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio).
- L.r. Marche 7 aprile 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da Covid-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio).
- L.r. Marche 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19).
- L.r. Marche 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche).
- L.r. Marche 5 agosto 2020, n. 46 (Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla l.r. 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche)).
- L.r. Marche 24 novembre 2020, n. 47 (Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19)).
- L.r. Piemonte 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19).
- L.r. Piemonte 30 giugno 2020, n. 14 (Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).
- L.r. Piemonte 1 ottobre 2020, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) e alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)).
- L.r. Puglia 15 maggio 2020, n. 12 (Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio economiche derivanti dalla pandemia Covid-19).
- L.r. Puglia 22 dicembre 2020, n. 33 (Ratifica, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'em-

genza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 30 novembre 2020, n. 1928).

L.r. Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

L.r. Puglia 22 dicembre 2020, n. 33 (Ratifica, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 30 novembre 2020, n. 1928).

L.r. Toscana 20 aprile 2020, n. 24 (Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel servizio sanitario regionale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19).

L.r. Toscana 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria Covid-19).

L.r. Toscana 22 giugno 2020, n. 41 (Emergenza Covid-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL «Fondo Covid-19 TPL». Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015).

L.r. Toscana 4 agosto 2020, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da Covid-19).

L.r. Toscana 5 agosto 2020, n. 78 (Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da Covid-19).

L.r. Toscana 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019).

L.p. Trento 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni).

L.p. Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022).

L.r. Valle D'Aosta 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L.r. Valle D'Aosta 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L.r. Valle D'Aosta 25 maggio 2020, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19)).

L.r. Valle D'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

PARTE II - L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani*

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:

- *Organismi di natura parlamentare*: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
- *Organismi di natura governativa*: organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; organismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano in maniera specifica di diritti umani.
- *La Corte costituzionale*.
- *Autorità giudiziaria*: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.
- *Autorità indipendenti*: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

* Andrea Cofelice, Akram Ezzamouri, Fabia Mellina Bares, Giulia Rosina

L'infrastruttura nazionale per i diritti umani dell'Italia è completata dalle istituzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l'educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all'inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 2006), nella XVI (mozione 13 del 26 giugno 2008), nella XVII (mozione 7 del 26 marzo 2013) e, da ultimo, nella XVIII legislatura (mozione 3 del 10 luglio 2018). In quest'ultima mozione, il Senato ha peraltro riaffermato l'intenzione di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all'Assemblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.

La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parlamentari d'appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Nel 2020, la Commissione risulta così composta: *Presidente*: Stefania Pucciarelli; *Vicepresidenti*: Giorgio Fede, Paola Binetti; *Segretari*: Orietta Vanin, Monica Cirinnà; *membri*: Emma Bonino, Marzia Casolati, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, William De Vecchis, Elvira Lucia Evangelista (da febbraio 2020), Elena Fattori, Valeria Fedeli, Gabriella Giammanco, Barbara Guidolin, Vanna Iori, Alessandra Maiorino, Gaspare Antonio Marinello (fino a febbraio 2020), Barbara Masini, Assuntela Messina, Michela Montevicchi, Gisella Naturale (da febbraio 2020), Cesare Pianasso, Isabella Rauti, Mariarosaria Rossi, Loredana Russo, Julia Unterberger.

Nel 2020, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la Commissione ha condotto 20 audizioni:

- 28 gennaio: Paolo Bandiera, Direttore affari generali dell'*Associazione italiana sclerosi multipla*.
- 18 febbraio: Riccardo Noury, portavoce, e Giulia Groppi, responsabile relazioni istituzionali, di *Amnesty International*, sul caso Patrick Zaky.

- 25 febbraio: Ministro plenipotenziario Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, sulla procedura di Revisione periodica delle Nazioni Unite.
- 19 maggio: Antonio Caponetto, capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 26 maggio: Giusy D'Alconzo e Antonella Inverno di *Save the Children Italia*, sul tema della povertà educativa ai tempi del Coronavirus.
- 23 giugno: Rocco Berardo, coordinatore iniziative sulla disabilità; Vittorio Ceradini, membro della Giunta, e Alessandro Gerardi, consigliere, dell'*Associazione Luca Coscioni*, sulla partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e civile.
- 30 giugno: Marco Rasconi, presidente dell'*Unione italiana lotta alla distrofia muscolare*.
- 2 luglio: Alessandro Ludi, presidente della fondazione *Ha.Rea Onlus*; avv. Claudio Cipollini; Antonio Parisi, presidente del *Centro Studi Delacato*; Paolo Asti, assessore al turismo e cooperazione internazionale del Comune di La Spezia, sui diritti delle persone con disabilità.
- 7 luglio: Carlo Stasolla, presidente dell'*Associazione 21 Luglio*, sulla condizione delle comunità rom negli insediamenti formali e informali in Italia.
- 14 luglio: Michele Marone, assessore della Regione Molise e coordinatore della Commissione Politiche sociali nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e Antonio Scavone, assessore per la famiglia e le politiche sociali della Regione Sicilia, sui diritti delle persone con disabilità.
- 23 luglio: Maurizia Brugé, Sofia Donato e Orietta Mariotti, rappresentanti del gruppo *Caregiver Familiari Comma 255*, sui diritti delle persone con disabilità.
- 28 luglio: Sila Mochi e Carolina Gianardi, fondatrici, e Laura Dell'Aquila, membro del Comitato di coordinamento nazionale, di *#InclusioneDonna*, sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro.
- 24 settembre: prof. Romano Prodi, sul tema dell'accesso a internet come diritto umano.
- 15 ottobre: Roberto Romeo, presidente, e Maurizio Simone, vice presidente, di A.N.G.L.A.T., sul diritto alla mobilità delle persone con disabilità.
- 22 ottobre: Riccardo Noury, portavoce, e Giulia Groppi, responsabile relazioni istituzionali, di *Amnesty International*, sul caso Patrick Zaky.
- 29 ottobre: Antonella Napoli, presidente dell'associazione *Italians for Darfur*.
- 5 novembre: Baykar Sivazliyan, presidente dell'*Unione degli armeni d'Italia*, sulla situazione in Nagorno-Karabakh.
- 19 novembre: prefetto Michele di Bari, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sull'arrivo di migranti in Italia.

- 23 novembre: José Miguel Vivanco, direttore esecutivo per l'America, e Tamara Taraciuk Broner, vicedirettrice di *Human Rights Watch*, sulla situazione in Venezuela.
- 17 dicembre: Paola Pisano, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sul tema dell'accesso a internet come diritto umano.

Nel 2020 sono state inoltre adottate due risoluzioni a conclusione, rispettivamente, dell'esame dell'affare assegnato concernente i risvolti, sul piano della tutela dei diritti fondamentali della persona, dell'assassinio di Jamal Khashoggi (doc. XXIV-ter n. 3) e dell'esame dell'affare assegnato concernente il diritto ad una vita libera e dignitosa delle persone con disabilità, con specifico riferimento agli ausili e ai percorsi di riabilitazione personalizzati, alla luce degli atti internazionali firmati e ratificati dall'Italia a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità (doc. XXIV-ter n. 4).

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani nel mondo

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali dell'attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-1992), la Commissione ha istituito al proprio interno il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini conoscitive, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito di seguire l'iter di singoli provvedimenti in tema di diritti umani, svolgendo un lavoro di carattere istruttorio rispetto alle attività della Commissione. Nell'attuale legislatura (XVIII), il Comitato è stato istituito il 5 dicembre 2018.

Nel 2020 il Comitato risulta così composto: *Presidente*: Iolanda Di Stasio; *Vicepresidente*: Maurizio Lupi; *Segretario*: Erasmo Palazzotto; *membri*: Michaela Biancofiore, Simone Billi, Laura Boldrini, Mario Alejandro Borghese, Pino Cabras, Emilio Carelli, Maria Rosaria Carfagna, Edmondo Cirielli, Andrea Colletti, Vito Comencini, Sabrina De Carlo, Chiara Ehm Yana, Mirella Emiliozzi, Piero Fassino, Paolo Formentini, Lia Quartapelle Procopio, Valentino Valentini.

Nel 2020, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, la Commissione ha svolto le seguenti audizioni:

- 19 febbraio: Riccardo Noury, portavoce di *Amnesty International Italia*, Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, e Luigi Maccotta, capo della delegazione italiana presso la *International Holocaust Remembrance Alliance*.
- 4 giugno: Yilmaz Orkan, rappresentante della Onlus *Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia*, sulla condizione della minoranza curda in Turchia.
- 9 settembre: Francisak Viacorka e Andrej Stryzhak, rappresentanti della piattaforma civica *Gruppo di coordinamento dell'opposizione in Bielorussia*.

- 30 settembre: John Mpaliza Balagizi, Brigitte Kabu Dia Kivuila, Barthelemy Hemedi Nasibu e Filippo Ivardi Ganapini, attivisti per i diritti umani e rappresentanti del gruppo di lavoro *Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo*.
- 1 ottobre: Dolkun Isa, presidente del *World Uyghur Congress*.
- 15 ottobre: José Miguel Vivanco, direttore esecutivo per l'America di *Human Rights Watch*, e Tamara Taraciuk Broner, vicedirettrice di *Human Rights Watch*, sulla situazione in Venezuela.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. Inoltre, può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa internazionale in materia di diritti del bambino.

La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 2020, la Commissione risulta così composta: *Presidente*: Licia Ronzulli; *Vicepresidenti* Caterina Bini, Simone Pillon; *Segretari*: Grazia D'Angelo, Veronica Giannone; *membri per la Camera*: Maria Teresa Bellucci, Rossana Boldi, Fabiola Bologna, Vittoria Casa, Laura Cavandoli, Rosa Maria Di Giorgi, Claudia Gobato, Carmela Grippa, Anna Macina, Patrizia Marrocco, Ubaldo Pagano, Patrizia Prestipino, Michela Rostan, Rossano Sasso, Paolo Siani, Maria Spena, Gilda Sportiello, Giuseppina Versace, Leda Volpi; *membri per il Senato*: Luisa Angrisani, Stefano Bertacco, Paola Binetti, Paola Boldrini, Lello Ciampolillo, Barbara Florida, Francesco Maria Giro, Lucio Malan, Maria Laura Mantovani, Raffaella Fiormaria Marin, Susy Matrisciano, Raffaele Mautone, Maria Saponara, Lilia Segre, Julia Unterberger.

Nel 2020, la Commissione ha svolto tre indagini conoscitive.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, la Commissione ha svolto le seguenti audizioni:

- 16 gennaio: Eloise Longo, sociologa e antropologa, Dipartimento di neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità.
- 5 febbraio: prefetto Vittorio Zappalorto e prefetto Vittorio Rizzi.
- 12 febbraio: Lucia Ercoli, responsabile sanitario dell'Istituto di medicina solidale.
- 18 febbraio: Luciana Lamorgese, Ministro dell'interno.
- 19 febbraio: Maria Monteleone, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

- 26 febbraio: Sergio Vincenzo Attilio Cutrona, Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia, e Maria De Luzenberger Milnernsheim, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.
- 24 giugno: Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'*Associazione Meter Onlus*, e Massimo Gandolfini, direttore del dipartimento di neuroscienze dell'Ospedale Poliambulanza di Brescia.
- 8 luglio: Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
- 15 luglio: Maria Rita Parsi, psicologa, psicopedagogista e psicoterapeuta.
- 16 luglio: Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata, e Bartolomeo Romano, docente presso l'Università degli Studi di Palermo.
- 21 luglio: Nunzia Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 7 ottobre: Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
- 14 ottobre: Roberto Speranza, Ministro della salute.

Il 18 novembre, la Commissione ha approvato all'unanimità il documento conclusivo relativo all'indagine sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti (doc. XVII-bis, n. 4), incentrato, in particolare, sui seguenti fenomeni: il fenomeno delle baby gange il rapporto tra minori e criminalità organizzata; il maltrattamento e l'abuso; la violenza di carattere sessuale e la pedopornografia; la prostituzione minorile e il turismo sessuale; la violenza sui minori con disabilità. La Commissione avanza precise proposte di intervento per contrastare tali fenomeni, proponendo un osservatorio che sia in grado di fornire dati epidemiologici precisi e tempestivi programmi di intervento precoci, possibilmente nei primi mille giorni di vita del bambino rivolti in particolar modo alle famiglie fragili, e una nuova governance che riunifichi i vari osservatori e rimoduli le competenze in materia di minori vittime di violenza. Inoltre la Commissione chiede che:

- siano sviluppati programmi specifici di formazione per educatori, insegnanti, medici, pediatri e che nei pronto soccorso vengano adottati protocolli sanitari specifici per individuare i segni clinici caratteristici dell'abuso e del maltrattamento;
- siano sviluppati programmi di educazione per un corretto uso del web e che sia garantita la sicurezza in rete;
- si istituisca la figura dello psicologo scolastico;
- si contrasti con programmi specifici il fenomeno dell'abbandono scolastico;
- si prevedano, nel nostro ordinamento, specifiche misure per contrastare la violenza sui minori con disabilità e si intervenga sulla disciplina dei reati sessuali ai danni dei minori.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani, la Commissione ha svolto le seguenti audizioni:

- 3 novembre: Luciano Squillaci, Presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche; Biagio Sciortino, Presidente del Coordinamento

nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze; Guido Faillace, Presidente della Federazione servizi dipendenze.

- 25 novembre: Antonio Boschini, responsabile terapeutico della *Comunità di San Patrignano*; Giampaolo Nicolasi, responsabile della *Comunità Incontro*; Franco Taverna, segretario generale della *Comunità Exodus*.
- 9 dicembre: Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta; Leonardo Marini, medico tossicologo del Dipartimento per le politiche antidroga di Pistoia; Giuseppe Giuntoli, medico psichiatra e psicoterapeuta.

Infine, nel 2020 la Commissione ha avviato l'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19, svolgendo, a tal fine, l'audizione di Matteo Villanova, responsabile dell'*Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale età evolutiva* presso l'Università degli Studi Roma Tre; Bruno Spinetoli, direttore UOC *Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva* della ASL Roma 1; e Gianni Fulvi, presidente del *Coordinamento nazionale delle comunità per minori* (2 dicembre).

1.1.4. Disegni di legge in materia diritti umani

I progetti di legge in materia di diritti umani presentati in Parlamento sono organizzati in 12 categorie che fanno riferimento ai principali strumenti giuridici adottati dalle Nazioni Unite in ambito diritti umani, disarmo e diritto internazionale umanitario e penale (v. Parte I, 1.1 e 1.2; Parte III, 1.5 e 5), nonché agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), adottati dalle Nazioni Unite nel 2015. Per il lavoro di codifica degli atti sono utilizzati 52 descrittori contenuti nel sistema di classificazione dei documenti parlamentari TESEO (TEsauro SENato per l'Organizzazione dei documenti parlamentari), secondo lo schema riportato nella tabella sottostante.

Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l'atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l'atto è stato presentato al Senato), l'intestazione, la data di presentazione e dell'ultimo aggiornamento.

Categorie	Strumento internazionale di riferimento	SDGs	Descrittori (TESEO)
1) Razzismo	Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	-	Razzismo
2) Diritti civili e politici	Patto internazionale sui diritti civili e politici	16 – Pace, giustizia e istituzioni solide	<p>Diritti civili e politici</p> <p>Libertà di corrispondenza</p> <p>Libertà di domicilio</p> <p>Libertà di stampa</p> <p>Libertà religiosa</p> <p>Tutela della riservatezza (dati sensibili e personali, privacy, sistemi informativi personali)</p> <p>Libertà di associazione</p> <p>Libertà di pensiero</p> <p>Libertà di riunione</p> <p>Libertà della persona</p>
3) Diritti economici, sociali e culturali (inclusi bioetica e diritto all'ambiente)	Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	<p>1 – Sconfiggere la povertà</p> <p>3 – Salute e benessere</p> <p>4 – Istruzione di qualità</p> <p>6 – Acqua pulita e servizi igienico-sanitari</p> <p>8 – Lavoro dignitoso e crescita economica</p> <p>10 – Ridurre le disuguaglianze</p> <p>13 – Lotta contro il cambiamento climatico</p> <p>15 – Vita sulla terra</p> <p>17 – Partnership per gli obiettivi</p>	<p>Sicurezza sociale</p> <p>Tutela dei lavoratori</p> <p>Libertà di insegnamento</p> <p>Tutela della salute</p> <p>Vita umana</p>


segue

4) Diritti delle donne	Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne	5 – Parità di genere	Donne Eguaglianza (discriminazione, parità uguaglianza ed equilibrio) Relazioni di genere Parità tra sessi (pari opportunità) Reati sessuali (molestie sessuali, abuso familiare, violenza sessuale) Violenza e minacce (violenza domestica e familiare)
5) Tortura, condizioni carcerarie e diritti delle persone detenute	Convenzione internazionale contro la tortura	-	Sistemi carcerari Detenuti (detenute madri) Lavoro dei detenuti Maltrattamenti e sevizie (tortura, pratiche di mutilazione)
6) Diritti del bambino	Convenzione sui diritti del bambino	-	Minori Reati sessuali (molestie sessuali, abuso familiare, violenza sessuale, corruzione di minorenni, sfruttamento e abuso sessuale, pedofilia)
7) Migranti, rifugiati, richiedenti asilo, minoranze	Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie	-	Diritti degli stranieri Lavoratori immigrati Immigrazione Minoranze etniche e religiose Cittadinanza
8) Persone con disabilità	Convenzione sui diritti delle persone con disabilità	-	Soggetti disabili
9) Sparizioni forzate	Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	-	Perseguitati politici e razziali

segue

10) Istituzioni nazionali per i diritti umani e	A/RES/48/134 (Principi di Parigi)	16 – Pace, giustizia e istituzioni solide	Autorità indipendenti di controllo e garanzia
11) Ratifica di strumenti internazionali	v. Parte I, 1.1 e Parte III, 1.5	-	Diritti e doveri della persona Diritti fondamentali non tradizionali Diritti fondamentali tradizionali Diritti dell'uomo Reati contro i diritti fondamentali Organizzazioni non governative (Ong) Diritto di autodeterminazione dei popoli Ratifica dei trattati
12) Disarmo, diritto internazionale umanitario e penale	v. Parte I, 1.2 e Parte III, 5	-	Disarmo Crimini internazionali Guerra (guerra elettronica e cibernetica) Crimini di guerra, contro l'umanità e genocidio Pace Prigionieri di guerra Zone di guerra e di operazioni militari Tribunali internazionali Missioni internazionali di pace

In totale, nel 2020 sono stati presentati in Parlamento 144 disegni di legge in materia di diritti umani (rispetto ai 217 del 2019). Più della metà dei progetti ha attinenza con due categorie principali: diritti economici sociali e culturali (48) e diritti delle donne (26). Circa un terzo è distribuito tra altre tre categorie: diritti del bambino (14), ratifica di strumenti internazionali (14), diritti civili e politici (14). Le restanti categorie coprono poco meno del 20% dei disegni presentati: diritti delle persone con disabilità (8); diritti di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e minoranze (7); tortura e condizioni carcerarie (6); razzismo (3); disarmo e diritto internazionale umanitario e penale (2); istituzioni nazionali per i diritti umani (2). Non sono invece stati presentati disegni di legge attinenti alle sparizioni forzate.



Circa il 70% dei progetti è di iniziativa parlamentare (rispetto al 90% del 2019): si è registrato, infatti, un sostanzioso aumento delle proposte di iniziativa governativa, passate dalle 19 del 2019 alle 38 del 2020, in particolare per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Una proposta è di iniziativa regionale, relativa alla disciplina delle relazioni affettive intime delle persone detenute, presentata dal Consiglio regionale della Toscana (atto S.1876). Infine, due proposte sono state presentate dal CNEL per la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura (atti C.2666 e S. 1937).

Tra i 144 progetti presentati, 15 sono stati approvati da un ramo del Parlamento e 20 sono stati approvati in maniera definitiva, divenendo legge: nella maggior parte dei casi si tratta di progetti governativi di conversione in legge di precedenti decreti adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, oppure di autorizzazioni alla ratifica e ordini di esecuzione di strumenti internazionali. Solo due progetti divenuti legge sono di iniziativa parlamentare: «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale» (l. 1 aprile 2020, n. 46); «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro» (l. 15 gennaio 2021, n. 4).

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2020, dei disegni di legge in materia di diritti umani presentati in Parlamento nel corso dell'anno è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

Razzismo

Sebbene l'invito a contrastare ogni forma di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e discorsi d'odio e di intolleranza ricorra frequentemente tra le raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia da parte degli organismi internazionali (v. Parte III, 1.2.2), soltanto il 2% circa dei disegni di legge presentati in Parlamento nel 2020 affrontano tale argomento, come di seguito riportati.

1. **C.2400** - *On. Maria Rosaria Carfagna (FI) e altri*
Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i reati commessi per motivi di discriminazione
21 febbraio 2020: Presentato alla Camera
8 aprile 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
2. **C.2532** - *On. Mario Alejandro Borghese (Misto, MAIE-Movimento associativo italiani all'estero)*
Principi per favorire l'integrazione degli studenti stranieri mediante la conoscenza della tradizione culturale europea attraverso l'insegnamento delle discipline storiche e letterarie nelle scuole di ogni ordine e grado
8 giugno 2020: Presentato alla Camera
Da assegnare
3. **C.2634** - *On. Alessandro Fusacchia (Misto) e altri*
Disposizioni per la promozione della diversità e dell'inclusione nei libri scolastici nonché istituzione di un osservatorio nazionale
6 agosto 2020: Presentato alla Camera
28 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Diritti civili e politici

Dei 14 disegni di legge relativi ai diritti civili e politici, la cui promozione rientra tra i *targets* dell'Obiettivo 16 («promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli»), circa un terzo riguarda libertà e segretezza delle comunicazioni (4); tre progetti riguardano le misure di contenimento del contagio da Covid-19; due le forme di coercizione e violenza psicologica; due la libertà religiosa infine un ddl riguarda ciascuna delle seguenti categorie: diritto di voto; libertà di informazione; garanzie processuali.

1. **S.1659** - *Governo Conte-II*
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
7 gennaio 2020: Presentato al Senato
20 febbraio 2020: Approvato
2. **S.1725** - *Sen. Achille Totaro (FdI)*
Introduzione dell'articolo 600.1 del codice penale in materia di atti di condizionamento della personalità
19 febbraio 2020: Presentato al Senato
9 giugno 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
3. **C.2394** - *Governo Conte-II*
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
20 febbraio 2020: Trasmesso dal Senato
27 febbraio 2020: Approvato definitivamente. Legge
4. **C.2477** - *On. Cosimo Maria Ferri (IV)*
Misure per il contenimento del contagio da Covid-19 mediante utilizzazione di

un'applicazione per i dispositivi mobili, nonché disposizioni per la garanzia della riservatezza e degli altri diritti fondamentali nella gestione e nell'impiego di essa
23 aprile 2020: Presentato alla Camera
Da assegnare

5. **S.1786** - *Governo Conte-II*
 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19
30 aprile 2020: Presentato al Senato
17 giugno 2020: Approvato
6. **S.1845** - *Governo Conte-II*
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
15 giugno 2020: Trasmesso dalla Camera
19 giugno 2020: Approvato definitivamente. Legge
7. **S.1849** - *Sen. Elio Lannutti (M5S) e altri*
 Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, concernenti la libertà d'informazione, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona
16 giugno 2020: Presentato al Senato
8 aprile 2021: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
8. **C.2547** - *Governo Conte-II*
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19
17 giugno 2020: Trasmesso dal Senato
25 giugno 2020: Approvato definitivamente. Legge
9. **C.2592** - *On. Jessica Costanzo (M5S) e altri*
 Introduzione dell'articolo 613-quater del codice penale, concernente il reato di isolamento sociale o affettivo
15 luglio 2020: Presentato alla Camera
28 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
10. **S.1970** - *Governo Conte-II*
 Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
7 ottobre 2020: Presentato al Senato
11 novembre 2020: Approvato
11. **S.1998** - *Sen. Marinella Pacifico (Misto) e altri*
 Norme in materia di pubblicazione di dati delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato

2 novembre 2020: Presentato al Senato

25 febbraio 2021: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

12. **S.2015** - *Sen. Paolo Tosato (L-SP-PSd'Az) e altri*

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati all'odio anticristiano

9 novembre 2020: Presentato al Senato

9 marzo 2021: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

13. **C.2779** - *Governo Conte-II*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

12 novembre 2020: Trasmesso dal Senato


25 novembre 2020: Approvato definitivamente. Legge

Diritti economici, sociali e culturali (inclusi bioetica e diritto all'ambiente)

La categoria dei diritti economici, sociali e culturali, oltre a essere quella più ricorrente per numero di disegni di legge presentati nel 2020 (48), è anche quella che mostra maggiore attinenza con il perseguimento degli SDGs. Più della metà delle proposte legislative in quest'area fa riferimento alla dimensione salute e bioetica (Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età), soprattutto per l'incidenza del numero di misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (in tutto 16).

Le rimanenti dimensioni riguardano, in ordine decrescente:

- *diritti connessi all'ambito lavorativo*: diritto al lavoro, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, disciplina del lavoro agile, assunzioni e licenziamenti, libertà sindacali, istituzione del marchio etico del lavoro di qualità, interposizione illecita e somministrazione irregolare di lavoro, formazione dei lavoratori (Obiettivo 8: incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti);
- *sicurezza alimentare* (Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l'alimentazione e promuovere l'agricoltura sostenibile)
- *sicurezza sociale*, intesa soprattutto sotto forma di fondi, agevolazioni fiscali, assegni e trattamenti pensionistici (Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà; Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni);
- *educazione*, con particolare riferimento alla parità scolastica (Obiettivo 4: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti);
- *diritto allo sport* (Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età).




Diritti delle donne

Il tema principale affrontato dal legislatore nell'ambito dei disegni di legge relativi alla tutela dei diritti delle donne riguarda il contrasto ad ogni forma di violenza (istigazione all'odio, *stalking*, violenza domestica, linguaggio sessista nei media ecc.).

In sintonia con l'Obiettivo 5 (raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'*empowerment* di tutte le donne e le ragazze), circa un terzo dei progetti di legge attiene alla promozione della parità di genere e delle pari opportunità tra donna e uomo, con particolare riferimento al superamento del divario retributivo e all'equa rappresentanza nei seguenti ambiti: organi di società a controllo pubblico, organismi costituzionali, autorità indipendenti, assemblee rappresentative degli enti locali e regionali, ordini professionali, sport professionistico.

Cinque progetti fanno riferimento a misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro; infine un progetto riguarda la promozione della libertà di associazione delle donne.



Tortura, condizioni carcerarie e diritti delle persone detenute

1. **S.1697** - *Sen. Franco Mirabelli (PD) e altri*
Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute
5 febbraio 2020: Presentato al Senato
3 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
2. **S.1754** - *Sen. Grazia D'Angelo (M5S) e altri*
Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
4 marzo 2020: Presentato al Senato
17 novembre 2020: In corso di esame in commissione
3. **C.2488** - *On. Maria Rosaria Carfagna (FI) e altri*
Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare e di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione ai sensi dell'articolo 41-bis della medesima legge
8 maggio 2020: Presentato alla Camera
15 giugno 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
4. **S.1876** - *Consiglio regionale Toscana*
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute
10 luglio 2020: Presentato al Senato
17 novembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
5. **S.1897** - *Sen. Cinzia Leone (M5S)*
Misure per disciplinare il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte dei detenuti
23 luglio 2020: Presentato al Senato
23 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
6. **C.2735** - *On. Wanda Ferro (FDI) e altri*
Modifiche agli articoli 391-bis e 583-quater del codice penale, in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti o internati in violazione dell'ordinamento penitenziario e di percosse e lesioni in danno del personale
22 ottobre 2020: Presentato alla Camera
17 novembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Diritti del bambino

Le due tematiche più ricorrenti in tale ambito sono di gran lunga il contrasto di ogni forma di violenza contro i bambini (incluso bullismo, cyberbullismo e pedopornografia) e la tutela dei diritti del bambino nelle procedure di affidamento e adozione.

I rimanenti disegni di legge riguardano: diritti civili (con particolare riferimento all'ordinamento della giustizia minorile); diritto alla salute; istituzione della giornata nazionale dell'ascolto dei minori.

1. **S.1668** - *Sen. Gianfranco Rufa (L-SP-PSd'Az)*
 Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo di paraschiena, pettorina e inserti protettivi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard per i minori di quattordici anni
15 gennaio 2020: Presentato al Senato
2 novembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
2. **C.2337** - *On. Mara Lapia (M5S) e altri*
 Disposizioni sui percorsi assistenziali scolastici di carattere sanitario per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie croniche dei minori in età scolare
15 gennaio 2020: Presentato alla Camera
3 marzo 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
3. **C.2348** - *On. Roberto Novelli (FI) e altri*
 Disposizioni in materia di partecipazione dei minori a concorsi di bellezza
24 gennaio 2020: Presentato alla Camera
11 marzo 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
4. **S.1690** - *On. Devis Dori (M5S) e altri*
 Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori
31 gennaio 2020: Trasmesso dalla Camera
3 giugno 2020: In corso di esame in commissione
5. **S.1692** - *Sen. Simone Pillon (L-SP-PSd'Az) e altri*
 Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori
3 febbraio 2020: Presentato al Senato
3 giugno 2020: In corso di esame in commissione
6. **S.1743** - *Sen. Licia Ronzulli (FIBP-UDC)*
 Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
27 febbraio 2020: Presentato al Senato
3 giugno 2020: In corso di esame in commissione
7. **S.1747** - *Sen. Alessandrina Lonardo (FIBP-UDC)*
 Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
3 marzo 2020: Presentato al Senato
3 giugno 2020: In corso di esame in commissione
8. **C.2449** - *On. Devis Dori (M5S) e altri*
 Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile
26 marzo 2020: Presentato alla Camera
24 giugno 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
9. **S.1843** - *Sen. Alessandra Maiorino (M5S) e altri*
 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori da parte di cittadini singoli
10 giugno 2020: Presentato al Senato
23 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

10. **S.1877** - *Sen. Elvira Lucia Evangelista (M5S) e altri*
Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori
9 luglio 2020: *Presentato al Senato*
11 novembre 2020: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
11. **S.1979** - *Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri*
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche
15 ottobre 2020: *Presentato al Senato*
25 maggio 2021: *In corso di esame in commissione*
12. **C.2788** - *On. Maria Teresa Bellucci (FDI) e altri*
Istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori
18 novembre 2020: *Presentato alla Camera*
18 dicembre 2020: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
13. **C.2796** - *On. Maria Teresa Bellucci (FDI) e altri*
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di protezione dei minori e di diritto del minore ad una famiglia, nonché deleghe al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia e di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti di appello
20 novembre 2020: *Presentato alla Camera*
6 maggio 2021: *In corso di esame in commissione*
14. **C.2801** - *On. Paolo Siani (PD) e altri*
Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei minori
26 novembre 2020: *Presentato alla Camera*
14 gennaio 2021: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo, minoranze

Si segnala, in particolare, l'entrata in vigore della l. 18 dicembre 2020, n. 173 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare», con cui si procede ad una sostanziale revisione dei precedenti decreti sicurezza emanati durante il Governo Conte I (il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 e il d.l. 14 giugno 2019, n. 53). In particolare, sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni gli artt. 1 (Permesso di soggiorno e controlli di frontiera), 2 (Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale), 3 (Trattenimento amministrativo e modifiche al d.lgs. 142/2015), 4 (Accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale), 5 (Integrazione) e 13 (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale).

1. **C.2397** - *On. Jessica Costanzo (M5S)*
Delega al Governo per il riconoscimento della professione di mediatore interculturale
20 febbraio 2020: *Presentato alla Camera*
15 luglio 2020: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
2. **S.1851** - *Sen. Francesco Giacobbe (PD)*
Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo
17 giugno 2020: *Presentato al Senato*

16 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

3. **C.2570** - *On. Paolo Formentini (Lega) e altri*
Istituzione della Commissione parlamentare per la protezione e la valorizzazione geoeconomica dell'emigrazione italiana nel mondo
6 luglio 2020: Presentato alla Camera
28 ottobre 2020: Concluso l'esame da parte della commissione
4. **C.2636** - *On. Giorgia Meloni (FDI) e altri*
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in materia di immigrazione
6 agosto 2020: Presentato alla Camera
7 ottobre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
5. **C.2682** - *On. Massimiliano Panizzut (Lega) e altri*
Modifiche all'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di identificazione e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati
29 settembre 2020: Presentato alla Camera
3 novembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
6. **C.2727** - *Governo Conte-II*
Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
21 ottobre 2020: Presentato alla Camera
9 dicembre 2020: Approvato
7. **S.2040** - *Governo Conte-II*
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
9 dicembre 2020: Trasmesso dalla Camera
18 dicembre 2020: Approvato definitivamente. Legge

Diritti delle persone con disabilità

I disegni di legge presentati in tale ambito riguardano la sicurezza sociale (sotto forma di congedi parentali, benefici fiscali, assegni); il diritto alla salute (con particolare riferimento all'assistenza sanitaria domiciliare); la promozione della vita indipendente delle persone con disabilità (con particolare riferimento alla rimozione delle barriere materiali e immateriali); il diritto all'educazione.

1. **S.1717** - 18^a Legislatura
Sen. Andrea Cangini (FIBP-UDC) e altri

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

13 febbraio 2020: Presentato al Senato

28 luglio 2020: In corso di esame in commissione

2. **C.2486** - *On. Lisa Noja (IV)*

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per carichi di famiglia relativi a figli il cui reddito sia costituito da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

5 maggio 2020: Presentato alla Camera

3 giugno 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

3. **C.2506** - *On. Elena Maccanti (Lega) e altri*

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone con disabilità, delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni e di altre categorie

20 maggio 2020: Presentato alla Camera

28 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

4. **C.2509** - *On. Michele Nitti (Misto, Popolo Protagonista-Alternativa Popolare) e altri*

Delega al Governo in materia di regolamentazione delle attività formative degli studenti con disabilità nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

22 maggio 2020: Presentato alla Camera

9 giugno 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

5. **C.2596** - *On. Daniela Ruffino (FI)*

Disposizioni per garantire alle persone non autosufficienti l'erogazione delle prestazioni sanitarie domiciliari da parte del Servizio sanitario nazionale

17 luglio 2020: Presentato alla Camera

8 settembre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

6. **C.2612** - *On. Guia Termini (M5S) e altri*

Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione

28 luglio 2020: Presentato alla Camera

28 ottobre 2020: In corso di esame in commissione

7. **C.2661** - *On. Alberto Ribolla (Lega) e altri*

Disposizioni concernenti l'esclusione delle somme derivanti da risarcimenti e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti in ragione della condizione di disabilità, dal patrimonio mobiliare determinato ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

14 settembre 2020: Presentato alla Camera

15 ottobre 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

8. **S.1990** - *Sen. Elisa Pirro (M5S) e altri*

Misure dirette alla incentivazione delle cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti

28 ottobre 2020: Presentato al Senato

25 febbraio 2021: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Sparizioni forzate

Come nel 2019, anche nel 2020 non sono stati presentati progetti di legge in tale ambito.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Nel 2020 sono stati presentati due disegni di legge sulla creazione di istituzioni nazionali per i diritti umani (Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli), con particolare riferimento al Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti (S.1758) e al Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria (C.2587).

Complessivamente, dunque, dall'inizio della XVIII legislatura (23 marzo 2018) sono stati presentati 16 disegni di legge in tale materia, di cui:

- quattro sulla Commissione / Autorità nazionale per i diritti umani (S.1065, C.855, S.593 e S.654);
- tre sull'Autorità garante dei diritti della famiglia (S.183, S.108, S.129)
- due sul Difensore civico nazionale (C.1415, C.145)
- due sull'Autorità garante delle persone con disabilità (S.1035, C.1884)
- due sul Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti (C.500 e S.1758)
- uno sull'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni (C.1794)
- uno sul Garante dei detenuti (S.1550)
- uno sul Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria (C.2587).

Di tali progetti, tuttavia, soltanto due sono attualmente in fase di discussione in commissione: il disegno C.855 «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali» e il disegno C.1794 «Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni».

1. **S.1550** - 18^a Legislatura
Sen. Franco Mirabelli (PD) e altri
Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti
11 ottobre 2019: Presentato al Senato
12 febbraio 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
2. **C.1884** - 18^a Legislatura
On. Andrea De Maria (PD)
Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile
3 giugno 2019: Presentato alla Camera
28 novembre 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
3. **C.1794** - 18^a Legislatura
On. Giuseppe Brescia (M5S) e altri

Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

18 aprile 2019: Presentato alla Camera

11 dicembre 2019: In corso di esame in commissione

4. **S.1065** - 18^a Legislatura

Sen. Mauro Antonio Donato Laus (PD)

Istituzione dell'Autorità nazionale per i diritti umani

13 febbraio 2019: Presentato al Senato

9 dicembre 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

5. **S.1035** - 18^a Legislatura

Sen. Maria Rizzotti (FI-BP)

Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile

31 gennaio 2019: Presentato al Senato

5 marzo 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

6. **C.1415** - 18^a Legislatura

On. Francesco Silvestri (M5S)

Istituzione del Difensore civico nazionale

5 dicembre 2018: Presentato alla Camera

Da assegnare

7. **S.654** - 18^a Legislatura

Sen. Valeria Fedeli (PD) e altri

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

12 luglio 2018: Presentato al Senato

4 ottobre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

8. **S.593** - 18^a Legislatura

Sen. Nicola Morra (M5S)

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

5 luglio 2018: Presentato al Senato

Da assegnare

9. **C.855** - 18^a Legislatura

On. Lia Quartapelle Procopio (PD) e altri

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

3 luglio 2018: Presentato alla Camera

11 dicembre 2019: In corso di esame in commissione

10. **C.500** - 18^a Legislatura

On. Walter Rizzetto (FDI) e altri

Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti

11 aprile 2018: Presentato alla Camera

25 luglio 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

11. **S.183** - 18^a Legislatura

Sen. Maria Rizzotti (FI-BP) e altri

Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, della materni-

tà, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell'Autorità nazionale per le politiche familiari

28 marzo 2018: Presentato al Senato

26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

12. C.145 - 18^a Legislatura

On. Paolo Russo (FI)

Istituzione del Difensore civico nazionale

23 marzo 2018: Presentato alla Camera

26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

13. S.108 - 18^a Legislatura

Sen. Antonio De Poli (FI-BP) e altri

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia

23 marzo 2018: Presentato al Senato

21 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

14. S.129 - 18^a Legislatura

Sen. Antonio De Poli (FI-BP)

Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia

23 marzo 2018: Presentato al Senato

21 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

15. S.1758 - *Sen. Isabella Rauti (FdI) e altri*

Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti

5 marzo 2020: Presentato al Senato

21 luglio 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

16. C.2587 - *On. Andrea Delmastro Delle Vedove (FDI) e altri*

Disposizioni e delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria nonché istituzione del Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria

13 luglio 2020: Presentato alla Camera

3 agosto 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Ratifica di strumenti internazionali

Quattordici disegni di legge promuovono la ratifica ed esecuzione dei seguenti strumenti internazionali:

- Emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (C.2332)
- Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (S.1702)
- Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (S.1728)
- Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di

razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (S.1764)

- Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (C.2522)
- Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (C.2579)
- Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (C.2655)
- Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (S.1935)
- Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (C.2666 e S.1937) –
- Convenzione dell'OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 (S.1944)
- Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 (S.1958)
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (C.2785)
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C.2806)

Disarmo, diritto internazionale umanitario e penale

1. **C.2344** - 18^a Legislatura
On. Walter Rizzetto (FDI) e altri
Modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe, nonché alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e altre disposizioni per promuovere la conoscenza e la memoria di tali eventi
21 gennaio 2020: Presentato alla Camera
26 febbraio 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
2. **C.2391** - *On. Benedetta Fiorini (FI) e altri*
Introduzione dell'articolo 4-*bis* della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a persone colpevoli di crimini di guerra o contro l'umanità
18 febbraio 2020: Presentato alla Camera
21 aprile 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per la bioetica.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari opportunità. Nel settembre 2019 Elena Bonetti è stata nominata Ministra per le pari opportunità e la famiglia.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente modificato numerosi decreti (da ultimo il d.m. dell'8 aprile 2019). È articolato in tre uffici: Ufficio per le politiche delle pari opportunità; Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali; Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

L'UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Nel 2020 l'UNAR ha presentato la propria *Relazione al Parlamento sull'attività svolta nel corso del 2019*. Secondo i dati contenuti nella relazione, nell'ambito della sua attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni razziali, l'UNAR ha ricevuto, nel 2019, 3.394 segnalazioni di discriminazione: il 73% circa del totale fa riferimento a motivazioni etnico-razziali; seguono le discriminazioni per religione o convinzioni personali (326 casi pari al 9,6% del totale, di cui 212 riguardano l'antisemitismo e 69 l'antisemitismo); per orientamento sessuale e identità di genere (219 casi); disabilità (188 casi) ed età (108 casi). Le comunicazioni relative a discriminazioni multiple risultano in tutto 53.

In aggiunta all'UNAR, afferiscono al Dipartimento per le pari opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; Commis-

sione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell'Osservatorio, figura, in particolare, la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un'autorità centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L'Italia, con legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (da settembre 2019: Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia), da un Vicepresidente (dall'ottobre 2020 Vincenzo Starita) e dai seguenti membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'economia; quattro rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; esperti.

Secondo i dati forniti dalla Commissione, nel 2020 sono state concluse 526 procedure di adozione internazionale (-46% rispetto all'anno precedente, che concludeva con 969 adozioni). I decrementi maggiori si sono verificati in Cina (5 adozioni nel 2020 rispetto alle 46 del 2019), Federazione Russa (23 adozioni nel 2020 rispetto alle 126 del 2019), Bielorussia (35 adozioni nel 2020 rispetto alle 75 del 2019) e Bulgaria (19 adozioni nel 2020 rispetto alle 50 del 2019).

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: *Presidente* (Lorenzo d'Avack, Ordina-

rio di filosofia del diritto); *Vicepresidenti* (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto; Mariapia Garavaglia, già Ministro della salute); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.

Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: *pareri* (approvati in Assemblea sulla base dell'approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); *mozioni* (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea); *risposte* (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2020 sono stati approvati due mozioni (Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di vita, 30 gennaio; Sperimentazione animale con riferimento ai divieti posti dal d.l. 26/2014 in merito agli xenotrapianti e alle sostanze di abuso, 27 marzo) e cinque pareri, tutti relativi ad aspetti legati alla pandemia da Covid-19:

- Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del «triage in emergenza pandemica» (8 aprile);
- Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale (28 maggio);
- La sperimentazione biomedica per la ricerca di nuovi trattamenti terapeutici nell'ambito della pandemia Covid-19: aspetti etici (22 ottobre);
- Covid-19 e bambini: dalla nascita all'età scolare (23 ottobre);
- vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione (27 novembre).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operano diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Nel 2020, la delega ai temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite è stata affidata al Sottosegretario Manlio Di Stefano.

Si segnala, in particolare, l'ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa» all'interno della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. All'interno della stessa Direzione operano l'ufficio I «Sistema delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia preventiva»; l'ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche»; l'ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, di protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla

Direzione generale per l'Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione Europea»), e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII «Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità»).

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 2007. Tra il 2012 ed il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un processo di ristrutturazione: inizialmente soppresso ai sensi della *spending review*, è stato ricostituito il 5 settembre 2013, preservandone le competenze funzionali, perché ritenuto organismo indispensabile nell'indirizzo e guida strategica in materia di promozione e tutela dei diritti umani e di corretto espletamento degli obblighi assunti dall'Italia a seguito della sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali in tale ambito.

Il CIDU è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri: nel 2020 è il Min. Plen. Fabrizio Petri. Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.

Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali dell'Italia; favorire l'attuazione in Italia delle convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Il 30 novembre 2020 il CIDU ha approvato il *IV Piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza, 2020 – 2024*. Il Piano persegue quattro obiettivi volti a promuovere e rafforzare: il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali; la prospettiva di genere nelle operazioni di pace; l'empowerment delle donne, la parità di genere e la protezione dei diritti umani di donne e bambine/i in aree di conflitto e post-conflitto; attività di comunicazione, advocacy e formazione, a tutti i livelli, sull'Agenda donne, pace e sicurezza, accrescendo al contempo le sinergie con la società civile per implementare efficacemente la risoluzione 1325(2000).

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall'art. 7 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione).

Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.

La Commissione ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei programmi UNESCO in Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'Organizzazione e divulgare informazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l'azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell'ambito dei suoi rapporti con l'UNESCO.

Nel 2020, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Franco Bernabè; l'incarico di Segretario generale è ricoperto da Enrico Vicenti.

Nel corso del 2020 la Commissione nazionale ha realizzato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto d'autore (23 aprile) del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Si segnalano, in particolare:

- *Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.* Funzioni: promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Nazioni Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
- *Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.* Funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa.
- *Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.* Funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e

delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Dal 2012 la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stranieri, soppresso ai sensi del decreto sulla cosiddetta *spending review* (art. 12 (20), del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). Pertanto, la Direzione generale è attualmente competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori accolti.

Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a dare il via agli interventi volti all'integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità d'accoglienza.

Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.

Al 31 dicembre 2020, il numero di minori stranieri non accompagnati segnalati alla Direzione generale è di 7.080, circa mille in più rispetto alle presenze registrate al 31 dicembre 2019. La componente maschile si conferma prevalente, pari al 96,4% del totale. I principali paesi di provenienza sono il Bangladesh (22%), la Tunisia (15,3%) e l'Albania (13,7%): considerate congiuntamente, queste tre cittadinanze rappresentano poco più della metà dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia (51%). La Sicilia si conferma come la regione che ospita il maggior numero di minori (28,9% del totale) all'interno delle proprie strutture di accoglienza, in linea con un trend ormai consolidatosi da molti anni, seguita da Friuli Venezia Giulia (11%) e Lombardia (9,9%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, asso-

ciazioni e ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre tre documenti relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:

- Il *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. L'ultimo Piano nazionale adottato dall'Osservatorio (il IV) fa riferimento al biennio 2016/2017.
- La *Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. L'ultima relazione, pubblicata dall'Osservatorio nel 2017, fa riferimento al periodo 2012-2015.
- Lo *Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989*, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione. L'ultimo rapporto (V e VI congiunto) è stato discusso dall'Italia nel 2019.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio nazionale si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:

- raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione Europea e internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
- realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti da altri Paesi;
- predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino;
- formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All'interno dell'Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'organismo: nel 2020, coordinatore del Comitato è Giampiero Griffo.

L'Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il CIDU; predispose un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Nel 2020 il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio ha svolto due riunioni, deliberando, nel mese di novembre, l'avvio di quattro progetti di ricerca relativi ai seguenti ambiti: condizione delle persone con disturbo dello spettro autistico; impatti materiali e psicologici dell'emergenza da Covid-19 nelle famiglie delle persone con disabilità; tema della segregazione e creazione di un'anagrafe delle realtà più emarginate; mobilità su treni e aerei delle persone con disabilità.

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

- *Ufficio II* (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici e legali): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani. Inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali in tema di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai comitati del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite
- *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*: si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L'Autorità giudiziaria, ovvero l'insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge.

Le corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L'accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l'equo processo.

Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell'Unione Europea. L'interazione tra organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.

In questo *Annuario*, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 2020 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'UE che ha direttamente interessato l'Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l'intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

In questa sezione verranno trattate le cinque Autorità indipendenti che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L'AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

La composizione dell'Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel settembre 2020 la composizione dell'Autorità è stata così rinnovata: *Presidente* è Giacomo Lasorella; *commissari*: Laura Aria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi, Enrico Mandelli.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2020 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2019 - aprile 2020), l'Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela dei minori, comunicazione promozionale concernente il gioco a pagamento, contrasto ai discorsi d'odio.

In tema di tutela dei minori, l'Autorità ha condotto la consueta attività sanzionatoria per la violazione degli obblighi in materia di programmazione radiotelevisiva. I procedimenti sanzionatori (nel settore delle comunicazioni commerciali audiovisive e a seguito di violazione della normativa a tutela dei minori) conclusi sono stati 77: di questi, 71 si sono conclusi con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, 6 con un provvedimento di archiviazione.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale collegio è composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2020, il Garante ha adottato 215 *provvedimenti* a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati personali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: libertà di stampa, diritto all'istruzione, lavoro, sanità e ricerca scientifica, diritti dei minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; è composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2020 ricoprono la carica di Commissari Giuseppe Santoro Passarelli (Presidente), Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Franco Carinci.

La Commissione ha tra l'altro il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall'art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Nel 2020, l'emergenza epidemiologica ha comportato un'importante diminuzione degli scioperi nel settore dei servizi, il quale, tuttavia, rimane interessato da un'elevata conflittualità rispetto a quello industriale. Secondo i dati riportati nella *Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2020*, infatti, nel settore dei servizi pubblici essenziali sono stati proclamati 1.473 scioperi (erano stati 2.346 nel 2019). A seguito di interventi dell'Autorità, o revoche spontanee, quelli effettuati scendono, complessivamente, a 895 (rispetto ai 1.463 del 2019).

La maggior parte degli scioperi sono effettuati nel rispetto delle norme di legge, degli accordi e dei regolamenti. La Commissione, infatti, a fronte delle 1.473 proclamazioni, è intervenuta con il proprio potere di segnalazione preventiva solo su circa 300 di esse, perché ritenute illegittime. Interventi che, peraltro, hanno avuto un tasso di adeguamento di circa il 90%, tanto che sono stati solo 17 i procedimenti di valutazione del comportamento aperti dalla Commissione e conclusi con l'irrogazione di sanzioni.

In particolare, la conflittualità si è mantenuta sostenuta nei seguenti settori: trasporto pubblico locale (259 proclamazioni), igiene ambientale (202), trasporto aereo (149), servizio sanitario nazionale (112), pulizie e multiservizi (111).

Nel 2020 sono stati proclamati 4 scioperi generali nazionali (rispetto ai 14 nel 2019), tutti ad opera di sindacati di base e con livelli di adesione non significativi.

1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) è stata istituita, con legge 12 luglio 2011 n. 112, al fine di assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in accordo a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), ratificata nel nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176. Rappresenta un'istituzione nazionale di promozione e coordinamento delle misure di

attuazione della Convenzione, con l'obiettivo di assicurare la piena esplicazione dei diritti in essa contenuti.

È un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. È dotato di poteri autonomi, di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. La legge istitutiva affida numerosi compiti all'Autorità garante, i quali possono essere ricondotti a due principali linee di azione: la promozione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la verifica della loro piena attuazione, sia con riguardo ai diritti previsti dagli strumenti internazionali che a quelli enunciati dalla normativa nazionale ed europea. L'Autorità rappresenta, infatti, un punto di snodo e coordinamento tra il piano internazionale, da cui proviene, e il piano interno, nel quale esplica le proprie funzioni. A tal fine, è chiamata ad esprimere il proprio parere indipendente sul rapporto che il Governo italiano è tenuto a presentare periodicamente al Comitato di monitoraggio della CRC; il rapporto, elaborato ogni cinque anni, ha ad oggetto i provvedimenti che lo Stato ha adottato per dare attuazione ai diritti riconosciuti dalla Convenzione, nonché i progressi realizzati per il godimento dei medesimi.

A maggio 2021, l'Autorità garante ha pubblicato sul proprio sito la relazione annuale presentata al Parlamento, relativa alle attività svolte durante l'anno precedente. Il 2020 è stato un anno complesso per l'Autorità: la situazione pandemica ha avuto, fin da subito, profonde ripercussioni sul mondo dell'infanzia. L'anno 2020, inoltre, è stato quello di cessazione del mandato della garante Filomena Albano (aprile 2020) e della nomina, intervenuta a novembre 2020, della nuova titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: Carla Garlatti.

L'avvento della pandemia da Covid-19 ha reso necessario orientare l'attività dell'anno 2020 su temi inerenti alla tutela delle persone di minore età con riguardo agli effetti e alle conseguenze dell'emergenza. L'improvvisa esplosione del virus, il dilagare di paura e incertezza, la chiusura della scuola e la recisione di ogni occasione di incontro, ha impattato in maniera significativa sulle persone di minore età.

Sotto il claim «*I diritti non si fermano*», l'Autorità garante ha continuato a portare avanti le sue attività, sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Ha inoltre assicurato, in continuità con gli anni precedenti, la piena attuazione del diritto all'ascolto e alla partecipazione previsto dall'articolo 12 della Convenzione, coltivando il dialogo con bambini e ragazzi in ordine alle tematiche di loro interesse. La Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità garante ha avviato le proprie attività il 4 febbraio 2020, con una prima seduta nella sede dell'Agia. Il gruppo si è ampliato accogliendo nuovi componenti fino a raggiungere il numero di 24 ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni. Chiamata ad esprimersi già prima dell'esplosione della pandemia, la Consulta non ha interrotto la sua attività durante il periodo di emergenza sanitaria, continuando a fornire il suo prezioso punto di vista all'Autorità garante. Nel mese di marzo 2020, uno dei più difficili dell'emergenza, i ragazzi e le ragazze della Consulta hanno promosso una campagna di comunicazione mettendosi in gioco in prima persona, mediando il messaggio attraverso i loro ritratti e i loro concept. Con lo slogan «*Questa volta siamo noi a proteggere i più grandi*» e

con gli hashtag *#iorestoacasa* e *#andràtuttobene*, hanno dato il via all'iniziativa social finalizzata a sensibilizzare i coetanei sui rischi legati alla diffusione del virus e sulle cautele da adottare per limitarli.

Sempre con riguardo alla piena esplicazione del diritto di partecipazione e ascolto, l'Agia ha continuato a lavorare sull'iniziativa dei Gruppi di parola (Gdp). Si tratta di interventi brevi, destinati a bambini (6-11 anni) e adolescenti (12-15) che vivono l'esperienza della separazione dei genitori. L'Autorità garante ha auspicato che i Gruppi di parola possano divenire una misura strutturale dei piani per l'infanzia e la famiglia. In continuità con le attività progettuali degli anni precedenti, l'Autorità garante ha sottoscritto, a gennaio 2020, una nuova convenzione con l'Università Cattolica e l'Istituto Toniolo per aggiornare la mappatura dei Gdp, ampliare il network nazionale, consolidare lo scambio delle esperienze e diffondere un video di presentazione.

Con riguardo ai rapporti con Parlamento e Governo, già nella prima fase dell'emergenza, l'Agia ha inviato note istituzionali al Presidente del Consiglio dei Ministri, segnalando l'opportunità di individuare misure specifiche per i minorenni in condizioni di vulnerabilità, con specifico riguardo a quelli affetti da disabilità, ai fuori famiglia, alle persone di minore età ristrette negli istituti penali, nonché per consentire ai bambini di poter esercitare momenti di socialità nel rispetto della loro sicurezza e di quella della collettività. Altre note sono state inviate ad altri soggetti istituzionali con raccomandazioni. Gli argomenti trattati sono stati, fra gli altri, le modalità di svolgimento del colloquio del minore straniero non accompagnato al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, la situazione di bambini e ragazzi nel nostro Paese a seguito delle misure di contenimento per contrastare il diffondersi della Covid-19, la regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e lo svolgimento degli esami di Stato. L'Agia ha inoltre espresso il proprio parere con riguardo a tre proposte di legge (A.C. 1794; A.C. 1323; A.C. 855) aventi ad oggetto l'istituzione di un organismo per la protezione dei diritti umani e per il contrasto alle discriminazioni. In tale occasione ha riconosciuto l'importanza della nascita di una Commissione o Autorità indipendente a tutela dei diritti umani, evidenziando tuttavia la necessità di introdurre una norma che escluda espressamente, dagli ambiti di competenza dell'istituendo organismo, quelli specialistici inerenti alla tutela delle persone di minore età già riconosciuti all'Agia, prevedendo inoltre idonee forme di collaborazione e concertazione. L'Agia ha, inoltre espresso il proprio parere sulle proposte di legge n. 105, 920 e 717 recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza.

Sempre in un'ottica di massima attenzione verso le nuove esigenze riconducibili agli effetti dell'emergenza sanitaria, l'Agia ha affrontato il tema della salute mentale. È ormai noto che la pandemia abbia avuto effetti sulla salute mentale delle persone di minore età a causa della compressione di diritti fondamentali quali la socialità, l'apprendimento a scuola, il gioco allo sport, il diritto a vivere in un ambiente capace di restituire serenità ed equilibrio. A tal proposito ha realizzato un contributo per l'elaborazione del Rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 43/2020 (indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia Covid-19) pubblicato nel giugno del 2020, che ha sottolineato l'importanza dell'adozio-

ne di strategie per garantire continuità e supporto allo sviluppo neuropsichico di bambini ragazzi.

Una delle principali tematiche affrontate nel 2020, alla luce dell'impatto che la pandemia ha avuto sulla medesima, è stata la scuola.

L'Agia è stata chiamata a esprimere il proprio parere, in fase di conversione, sul decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 recante «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*». Ha inoltre indirizzato proposte e suggerimenti al Comitato di esperti istituito presso il Ministero dell'istruzione in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico e dello svolgimento degli esami di maturità.

Fra le attività di promozione nel contesto scolastico, l'Agia ha messo a punto, di concerto con il Ministero dell'istruzione, una mini guida per docenti intitolata: «*Didattica distanza e diritti degli studenti*». L'obiettivo è stato quello di offrire gli insegnanti, nel momento di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenza da coronavirus, uno strumento metodologico-pratico per proseguire l'azione educativa nel rispetto dei diritti delle persone di minore età.

Numerose sono state le azioni che l'Agia ha intrapreso per tutelare la peculiare condizione dei minori stranieri non accompagnati. Al 31 dicembre 2020, secondo quanto risulta dai dati raccolti dal Ministero del lavoro delle politiche sociali, erano presenti in Italia 7.080 minori stranieri non accompagnati. L'art. 11 della legge n. 47 del 2017 recante «*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*», attribuisce all'Agia il compito di monitorare il sistema della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. Con tale finalità è stato presentato il progetto «*Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati*», finanziato con le risorse del FAMI 2014-2020. Tale progetto fa riferimento all'obiettivo OS2 (interventi di integrazione) del programma nazionale FAMI, atteso che il miglioramento e la diffusione del sistema di tutela volontaria sono strettamente funzionali all'azione di qualificazione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e all'accesso ai servizi del territorio, in un contesto di sviluppo della cittadinanza attiva e di promozione di una rispettosa integrazione.

Il 20 e 21 febbraio 2020 il progetto è stato presentato dall'Agia all'Intergruppo del Parlamento europeo, ai rappresentanti della Commissione europea, al Délégué général aux droit de l'enfant de la communauté française de Belgique (Garante infanzia per la comunità francofona belga) Bernard De Vos e ai rappresentanti di organizzazioni nazionali e locali. In tale occasione sono state illustrate due delle sette pubblicazioni elaborate: «*Agire il presente e pensare il futuro*» e il «*Rapporto di monitoraggio sul sistema di tutela volontaria*». Il primo volume contiene alcune prassi di lavoro a supporto del sistema di tutela volontaria, mentre il secondo restituisce i dati quantitativi del primo report di monitoraggio finanziato con le risorse europee del fondo FAMI. Nel 2020 l'Agia ha condotto la seconda rilevazione statistica del monitoraggio nazionale relativo allo stato di attuazione del sistema di tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Nell'azione di rete con le istituzioni e il sistema di accoglienza sono stati istituiti 281 tavoli integrati per favorire la sinergia e la conoscenza tra soggetti coinvolti nel sistema di tutela volontaria.

L'Agia ha partecipato, in qualità di invitato permanente, a numerosi Osservatori nell'arco del 2020: l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, l'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ha inoltre partecipato al Tavolo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e al Comitato di indirizzo strategico contro la povertà educativa. In seno all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro con il compito di elaborare azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della promozione dei diritti di bambini e ragazzi nell'ambito del contrasto alla pandemia da Covid-19 e nella gestione delle conseguenze.

In continuità con il lavoro avviato nel 2018, anche nel 2020 è proseguita l'attività di diffusione della Convenzione attraverso iniziative di formazione rivolte a professionisti che a vario titolo entrano in contatto con persone di minore età. Sono stati portati avanti progetti di formazione per le Forze di Polizia, nonché per tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

L'Agia ha curato diverse pubblicazioni inerenti alla tutela delle persone di minore età. Nell'aprile 2020 è stato pubblicato il documento «*Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale*», all'esito di un'indagine volta a comprendere le modalità di attuazione del diritto all'ascolto all'interno dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, nonché delle rispettive procure, in ambito civile. È stato inoltre pubblicato il documento di studio e proposta «*La tutela degli orfani per crimini domestici*»; il volume è stato realizzato da un gruppo di lavoro della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni presieduta dall'Autorità, con il supporto tecnico dell'Istituto degli innocenti.

L'Agia si è dedicata anche ad altre categorie di soggetti vulnerabili: le persone di minore età vittime di maltrattamenti e quelle sottoposte a ospedalizzazione. Con riguardo alla prima categoria, l'Agia ha fatto parte del Comitato scientifico per l'Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia e ha partecipato attivamente alle riunioni del Comitato. L'indagine, elaborata da Cesvi, stima la vulnerabilità dei bambini rispetto al fenomeno del maltrattamento, nei diversi territori italiani. Con riguardo, invece, alla delicata condizione dell'ospedalizzazione di bambini e ragazzi, sono stati sottoscritti tre protocolli d'intesa, rispettivamente tra Agia e Miur, tra Agia e Associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) e tra Miur e Aopi, per mezzo dei quali sono state assunte iniziative per affrontare la gestione della Covid-19 nel delicato momento di ricovero e degenza del piccolo paziente.

Per quanto attiene all'attività internazionale, anche nel 2020 l'Agia, in qualità di *full member* della rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza (ENOC – European Network of Ombudspersons for Children), ha partecipato alle iniziative che la Rete europea ha dedicato al tema annuale: il Child Rights Impact Assessment, che consiste nella valutazione dell'impatto che

leggi e scelte politiche producono sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In questo ambito, il 21 settembre 2020, l'Agia ha preso parte all'edizione online dell'Autumn Seminar, nel corso del quale è stata illustrata la bozza di position statement, poi approvata dall'Assemblea generale a novembre. L'Agia ha, inoltre, seguito i lavori del 13° Forum europeo sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dedicato al tema «*Servizi per l'infanzia: verso una strategia europea sui diritti dell'infanzia*», tenutosi in modalità online nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2020.

Infine, per diffondere in Italia gli strumenti internazionali e le campagne di sensibilizzazione su specifici temi riguardanti i diritti delle persone di minore età, l'Agia ha curato la traduzione in lingua italiana di atti e documenti inerenti alla tutela dell'infanzia, come la *Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in tema di contrasto alla povertà infantile*, la *Dichiarazione sulla protezione dei minorenni dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali nel periodo Covid-19* adottata il 15 maggio 2020 dal Comitato di Lanzarote e la traduzione, e diffusione, della lettera dell'ENOC sulla situazione dei migranti al confine greco-turco.

1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Garante nazionale è stato istituito dall'art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. È costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra personalità indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. I membri del collegio sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari, per un mandato di cinque anni, non prorogabili.

Dal 2016 il collegio è composto da Mauro Palma che ne è il Presidente, e dai due membri, Daniela De Robert ed Emilia Rossi.

Il Garante ha la funzione di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. Si tratta di un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata ad accogliere le persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale (luoghi di polizia, centri per gli immigrati, residenze per le misure di sicurezza, recentemente istituite dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ed i reparti dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori). Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità competenti, trovare soluzioni per risolverle. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all'autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l'intervento del magistrato di sorveglianza. Dopo ogni visita il Garante redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e le inoltra alle autorità competenti. Infine, il Garante monitora le procedure relative

ai rimpatri forzati ai sensi del sistema previsto dall'art. 8 comma 6 della Direttiva UE n.115 del 2008.

La l. 18 dicembre 2020, n. 173 (di conversione del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130) ha introdotto alcuni cambiamenti considerevoli, primo fra tutti l'estensione della durata del mandato del Garante, prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.

La legge n. 173, nell'ambito delle possibilità di rimedio non giurisdizionale per le persone private della libertà, ha previsto che lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti, al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali, sulla base dei quali il Garante formula specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, qualora accerti la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle relative strutture, al fine di porre rimedio alla violazione.

La stessa legge è intervenuta sia sulla nuova denominazione del Garante, espungendo la dicitura «detenute o» dalla formulazione iniziale della l. 21 febbraio 2014, n. 10, istitutiva del Garante, sia confermando in norma primaria la designazione del Garante nazionale come Meccanismo di prevenzione italiano cui si applica il Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale contro la tortura (OPCAT). La stessa novella ha stabilito che il Garante nazionale può delegare i Garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di trattenimento di persone migranti e relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori. La delega ha una durata massima di sei mesi.

Nel 2020, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei diritti delle persone private della libertà personale nei contesti penali, della custodia delle forze di polizia, della tutela della salute e dei processi migratori, il Garante nazionale ha condotto 106 visite.

Per quel che riguarda il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato, nello stesso arco temporale sono state monitorate 9 operazioni, verso la Tunisia (4), l'Egitto (2), la Nigeria (1), l'Albania (1) e la Georgia (1).

Nel corso dell'anno 2020, in linea con i poteri attribuiti dall'art. 19 lett. c dell'OPCAT ai Meccanismi nazionali di prevenzione, il Garante è stato più volte sentito in incontri ed audizioni relativi a provvedimenti in corso d'esame nelle competenti Commissioni parlamentari. È stato audito dalla Commissione giustizia del Senato sulla conversione in legge del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 in materia di detenzione e arresti domiciliari, e modalità di accesso alle sezioni a regime detentivo speciale ex 41-*bis* della legge penitenziaria dei Garanti nazionale e territoriali. Inoltre, è stato ascoltato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera sull'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

A novembre, il Garante ha pubblicato il terzo volume della Collana «Da dove» dal titolo *In Gabbia*. Il testo riguarda il rapporto fra spazio e libertà negata e raccoglie le considerazioni di autorevoli voci sullo spazio ristretto come luogo deformato, nuovamente e diversamente configurato.

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.

Al 31 dicembre 2020 risultano 119 organizzazioni non-governative italiane con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, di cui 5 con status generale, 96 con status speciale e 18 con status *roster*. Sono 215 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inoltre, hanno un'apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza frontiere, Action Aid.

Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di monitoraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2020 sono stati pubblicati i seguenti rapporti di monitoraggio.

- Associazione Antigone: *XVII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione – Oltre il virus*. In base ai dati contenuti nel rapporto, i detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 dicembre 2020 sono 53.364: circa 3.000 in più dei 50.438 posti letto ufficialmente disponibili. Tra febbraio e maggio 2020 si registra, tuttavia, un significativo calo della popolazione carceraria (circa 8.500 persone in meno). L'alleggerimento più significativo delle presenze in carcere, e dunque del sovraffollamento, è dovuto in gran parte alle misure deflattive contenute nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto «Cura Italia»). Nei primi giorni di marzo, il sistema carcerario italiano è però attraversato da un'ondata di proteste e di rivolte senza precedenti, che causano la morte di 13 detenuti. Secondo il rapporto, le cause di tali rivolte possono individuarsi nel combinato disposto di: paura del contagio; blocco dei colloqui; carenza di telefonate e videochiamate (che solo in seguito sarebbero state aumentate, a parziale compensazione dell'impossibilità di poter vedere e toccare i propri cari); la carenza di volontari, insegnanti e operatori socio-educativi, non più ammessi nelle carceri; mancanza di gel idroalcolici, disinfettanti, guanti e mascherine.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC): *XI Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*. Oltre ad offrire una retrospettiva sugli ultimi due decenni rispetto ai passi avanti che sono stati fatti e ai ritardi che ancora permangono in materia, il rapporto analizza l'impatto della pandemia in corso che ha portato alla luce, aggravandole e dilatandole, le criticità monitorate nel corso degli anni.

- Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS): *Rapporto 2020*. Il Rapporto analizza l'evoluzione dell'Italia rispetto al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Gli aggiornamenti al 2019 degli indicatori compositi relativi agli SDGs e la stima delle tendenze per il 2020 contenuti nel rapporto confermano che l'Italia non si trovava neanche prima della pandemia su un sentiero di sviluppo sostenibile. Infatti, tra il 2018 e il 2019 si osservano segni di miglioramento per quattro obiettivi (povertà, condizione economica e occupazionale, economia circolare, istituzioni efficienti), una sostanziale stabilità per dieci (alimentazione, salute, istruzione, disuguaglianze, compresa quella di genere, sistemi igienico-sanitari, energia, cambiamento climatico, ecosistemi terrestri, partnership) e un peggioramento per due (innovazione e città).

Al fine di invertire la rotta, l'ASviS invita il Governo, in particolare, a: definire le nuove procedure che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) adotterà per valutare i progetti d'investimento, ivi compresi quelli finanziati dalle risorse europee, adottando un «controllo di sostenibilità»; creare un ente pubblico di ricerca per gli studi sul futuro e la programmazione strategica, per effettuare ricerche sulle prevedibili evoluzioni dei fenomeni sociali, ambientali ed economici e valutare le loro implicazioni per le politiche pubbliche; adeguare la normativa che prevede la relazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile nell'ambito del ciclo di bilancio, per allinearla agli SDGs utilizzati nel Semestre europeo; affidare all'Ufficio Parlamentare di Bilancio il compito di effettuare valutazioni quantitative sull'impatto sugli SDGs dei principali documenti di programmazione e di bilancio, in linea con l'orientamento del Semestre europeo; istituire una piattaforma di consultazione permanente della società civile per la valutazione trasversale dell'impatto dei provvedimenti legislativi sull'Agenda 2030; proporre una revisione della struttura delle Commissioni parlamentari, resa indispensabile dalla riduzione del numero dei deputati e dei senatori, per favorire un'analisi più integrata dei provvedimenti legislativi riguardanti le diverse dimensioni dell'Agenda 2030.

- FOCSIV – Volontari nel mondo: *I padroni della Terra. Il Rapporto sull'accaparramento della terra 2020: conseguenze su diritti umani, ambiente e migrazioni*. Il fenomeno del *land grabbing* si concretizza attraverso l'acquisto, l'affitto sottocosto o l'espropriazione dei terreni alle popolazioni locali per grandi coltivazioni, spesso a monocultura, e per lo sfruttamento di risorse naturali. Il rapporto contiene una serie di informazioni e dati sul tema e riporta alcuni casi di sopraffazione subite dalle comunità più povere, che perdono il loro diritto alla terra (e alla sopravvivenza).

Il Rapporto approfondisce dei casi studio relativi ad alcuni paesi, analizzando i meccanismi che provocano conflitti e le tensioni tra imprese, finanza e Stati con le comunità locali. In tal senso, sono proposti alcuni percorsi di regolamentazione del comportamento delle imprese, di accesso alla giustizia, di sostegno ai difensori dei diritti umani, di affiancamento alle lotte dei popoli indigeni e delle comunità locali.

- Campagna Sbilanciamoci!: *Rapporto 2020 - Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente*. Il Rapporto, partendo dall'analisi della qualità della spesa pubblica in Italia, contiene 101 proposte dettagliate, elaborate dalle 47 organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella giusta dall'altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione pace e disarmo, altraeconomia.

1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei *curricula* di numerosi corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivati nel 2020 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell'uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell'ambito accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli studi di Padova	Centro di Ateneo per i diritti umani	1982
Università del Salento	Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani	1992
Oltre 100 università partner, di cui 74 membri a pieno titolo	Global Campus of human rights (già Inter-University Centre for human rights and democratisation - EIUC)	2002
Università Ca' Foscari di Venezia	Centro studi sui diritti umani (CESTUDIR)	2012
Università di Nuoro	Centro studi sui diritti della persona e dei popoli	2016

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2021*

Corsi di laurea

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Padova	Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani	L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Università degli studi di Bari «Aldo Moro»	Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità	L-14: Scienze dei servizi giuridici

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2021*

Corsi di laurea magistrale

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli Studi di Bergamo	Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Bologna	International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli studi di Padova	Human rights and multi-level governance	LM-52: Relazioni internazionali
Università degli studi di Perugia	Integrazione giuridica europea e diritti umani	LM-90: Studi europei

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2021*

Insegnamenti

Nel 2020 sono attivati 204 insegnamenti in materia di diritti umani in 56 università. Circa il 55% di tali insegnamenti sono impartiti in corsi di laurea afferenti all'area delle scienze politiche e sociali (112 insegnamenti), mentre poco meno del 30% fa riferimento all'area delle scienze giuridiche (74 insegnamenti); 6 insegnamenti pertengono all'area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, 5 all'area delle scienze economiche e statistiche, 3 all'area delle scienze umanistiche e sociali, 2 all'area degli studi linguistici, 2 all'area delle scienze della comunicazione.

Così come negli anni tra il 2010 e il 2019, anche nel 2020 l'Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (16 insegnamenti), seguita dalle Università di Torino (13), Roma Tre (11), Bologna (11) e Milano (11). Dei 204 insegnamenti censiti, 61 sono in lingua inglese: 10 presso l'Università di Padova, 6 presso l'Università di Milano, 5 presso l'Università di Bologna, 4 presso l'Università di Firenze, 3 presso le università di Palermo, Roma-La Sapienza, Roma 3 e Torino; 2 presso gli atenei di Catania, Genova, LUISS, Macerata, Milano-Bocconi, Modena e Reggio Emilia, Trento e 1 presso ciascuna delle seguenti università: Bari, Ferrara, Link Campus University, Milano-Bicocca Pavia, Perugia, Roma Tor Vergata, Siena, Università della Campania e Università del Salento.

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità	Tutela internazionale dei diritti umani	Giuseppina Pizzolante
			La fiscalità nei processi di integrazione e di tutela dei diritti fondamentali	Nicola Fortunato
	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei	Tutela internazionale dei diritti umani	Egeria Nalin
			Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei	Egeria Nalin
			Diritti umani e geopolitica delle religioni	Roberta Santoro
			Migrations, borders and Human rights	Giuseppe Campesi
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Scienze filosofiche	Storia della filosofia dei diritti umani	Francesca Romana Recchia Luciani	
LUM «Giuseppe Degennaro»	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Diritto ed Economia per l'Impresa e la Cooperazione internazionale	Diritto Internazionale con modulo sui diritti umani (in inglese)	Rita Ciccone
Università degli Studi di Bergamo	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale	Tutela internazionale dei diritti umani	Federica Persano
Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in sviluppo locale e globale	Diritti umani e istituzioni politiche	Raffaella Gherardi
		Masters' Degree in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage	Political Power Beyond State Boundaries: Migration, Development and Human Rights	Annalisa Furia

segue

Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Masters' Degree in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage	Public Law and Protection of Fundamental Rights	Caterina Drigo	
			Human rights and Children's rights	Annalisa Furia	
			Justice, multiculturalism and human rights	Gustavo Gozzi	
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza	Sociologia dei diritti umani	Paulus Albertus Blokker	
			I diritti fondamentali nella società dell'informazione	Daniela Memmo	
			Diritti umani, storia e culture comparate	Marco Cavina, Luca Mezzetti	
			Diritti fondamentali	Caterina Drigo, Luca Mezzetti	
		Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza	Diritti fondamentali	Edoardo Carlo Raffiotta	
			Laurea Magistrale in Legal studies	Fundamental rights	Luca Mezzetti
			Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali	Falanga Mario	
Libera Università di Bolzano	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Servizio Sociale	Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali	Falanga Mario	
Università degli Studi di Brescia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Scienze giuridiche dell'innovazione	Metodo giuridico e innovazione - Regolazione per principi e tutela dei diritti fondamentali	Adriana Apostoli	
Università degli Studi di Cagliari	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale Scienze delle pubbliche amministrazioni	Diritti fondamentali come politiche	Silvia Niccolai	
		Laurea Magistrale in Relazioni internazionali	Storie, idee e politiche dei diritti umani	Federica Falchi	

segue

Università della Calabria	Scienze politiche e sociali	Laurea magistrale in Scienze Politiche	Storia dei diritti umani e culture della pace	Antonella Salomoni
	Scienze giuridiche	Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria dei diritti umani	Helzel Paola Barbara
Università degli Studi di Camerino	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale	Tutela internazionale dei diritti umani	Agostina Latino
	Scienze economiche e statistiche	Laurea Magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea	Storia dei diritti umani	Carlotta Latini
			Diritti della persona e protezione dei dati personali	Antonio Magni
			Tutela costituzionale dei diritti dei migranti	Tatiana Guarnier
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti fondamentali	Marco Plutino
Università degli studi di Catania	Scienze politiche e sociali	Laurea magistrale in Global Politics and Euro-Mediterranean Relations	Human rights: a historical approach	Giorgia Agata Costanzo
			Human rights: a philosophical approach	Luigi Caranti
Università «Magna Graecia» di Catanzaro	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani	Massimo La Torre, Andrea Romeo
Università degli studi di Enna «Kore»	Scienze giuridiche	Laurea triennale in Scienze strategiche e della sicurezza	Diritti umani e questioni di genere	Lucia Corso
			Cittadinanza e diritti dei migranti	Daniele Anselmo
	Studi linguistici	Laurea Magistrale in Lingue per la comunicazione interculturale	Diritto internazionale e diritti umani	Paolo Bargiacchi

segue

Università degli Studi di Ferrara	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati	Francesco Salerno
			International Human Rights	Alessandra Annoni
			La question islamique et le Comité des droits de l'homme [The Islamic Question and the Human Rights Committee]	Yadh Ben Achour
Università degli Studi di Firenze	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Corti e diritti fondamentali in Europa: percorsi di tutela	Silvia Sassi
			History and politics of globalisation and human rights	Lucia Re
	Scienze politiche e sociali	Laurea triennale in Scienze politiche	Organizzazioni internazionali e diritti umani	Luisa Vierucci
			Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei	Paola Pannia
		International Human Rights Law	Luisa Vierucci	
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione	Pedagogia interculturale e dei diritti umani	Emiliano Macinai
	Scienze economiche e statistiche	Laurea Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale Socio- Sanitaria e Gestione dei Conflitti	Human Rights and Armed Conflicts	Antonio Bultrini
Laurea Magistrale in Economics and Development - Economia Politica e Sviluppo Economico			Politics of globalization and human rights	Lucia Re

segue

Università di Foggia	Scienze giuridiche	Laurea triennale in Scienze investigative	Diritto Costituzionale - Diritti Fondamentali	Davide Paris	
			Diritto Pubblico Comparato - Diritti Fondamentali	Francesca Rosa	
Università degli Studi di Genova	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Diritto ed economia delle imprese	Ordinamento costituzionale e diritti fondamentali	Lara Trucco, Pasquale Costanzo	
		Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti di libertà e diritti sociali	Enrico Albanesi	
			Giustizia tributaria e diritti fondamentali	Alberto Marcheselli	
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria	Diritti e libertà fondamentali	Edmondo Mostacci	
		Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Diritti umani e tutela dell'ambiente	Pierangelo Celle, Lorenzo Cuocolo	
			New technologies and protection of fundamental rights	Edmondo Mostacci	
		Laurea magistrale in Scienze internazionali e della cooperazione	Tutela internazionale ed europea dei diritti umani	Pierangelo Celle	
	International and interamerican human rights law		Mattia Costa		
	Università degli Studi dell'Insubria	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani, religioni ed Agenda NU 20-30	Alessandro Ferrari, Giovanni Camilleri
	Università degli Studi dell'Aquila	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Operatore giuridico d'impresa	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali	Francesca Caroccia
Scienze politiche e sociali		Laurea Triennale Scienze della formazione e del servizio civile	Protezione diritti fondamentali	Marilena De Ciantis	

segue

Università degli Studi Link Campus University	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Studi strategici e scienze diplomatiche	International Organizations and Human Rights	Antonio Stango
		Laurea triennale in Scienze della politica e dei rapporti internazionali	Diritti umani in teoria e pratica	
Università degli Studi di Macerata	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali	Filosofia dei diritti umani	Nataschia Mattucci
		Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Studi politici internazionali	Diritti umani e delle differenze
	Laurea Magistrale in Global Politics and International Relations		International Human Rights	Laura Salvadego
		Courts and human rights	Benedetta Barbisan	
Università degli Studi di Messina	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Organizzazione internazionale e diritti umani	Francesca Perrini
		Laurea Magistrale in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani	Anna Pitrone
Università Cattolica del Sacro Cuore	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Monica Spatti
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Pasquale De Sena, Francesca De Vittor
Università degli Studi di Milano	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee	Tutela internazionale dei diritti umani	Ilaria Viarengo
		Laurea Triennale in Scienze politiche e di governo	Teorie dei diritti fondamentali	Alessandra Facchi

segue

Università degli Studi di Milano	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici	Tutela dei diritti umani	Stefania Leone, Benedetta Maria Cosetta Liberali
		Laurea Triennale in Scienze sociali per la globalizzazione	Diritti fondamentali (corso Jean Monnet)	Davide Galliani
		Laurea Magistrale in Relazioni internazionali	International human rights law	Cesare Pitea
			Theories of Justice and Human Rights	Nicola Riva
			International human rights law	Federica Favuzza
	Laurea Magistrale in Global Politics and Society	Globalization, social justice and human rights	Enzo Colombo	
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e Laurea Magistrale in Sustainable Development	Storia dei diritti umani	Filippo Maria Rossi
			EU law on business and human rights	Angelica Bonfanti
			Sociology of Human Rights and the Ombudsman	Marco Alberto Quiroz Vitale
	Università degli Studi di Milano-Bicocca	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani
Sociologia dei diritti fondamentali				Massimiliano Verga
Diritto costituzionale europeo (i diritti fondamentali)				Stefania Ninatti, Paolo Zicchittu
Philosophy of Human Rights and Pluralism				Michele Saporiti
Università Commerciale «Luigi Bocconi» Milano	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Civil liberties and human rights	Graziella Romeo
			Human rights	Giunia Valeria Gatta

segue

Libera Università «Vita Salute S.Raffaele» Milano	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Filosofia	Antropologia, culture e diritti umani	Francesca Pongiglione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria e prassi dei diritti umani	Thomas Casadei
			Comparative Human Rights Law	Silvia Angela Sonelli
	Studi linguistici	Laurea Magistrale in Languages for communication in international enterprises and organizations	(Digital) communication and human rights	Vincenzo Pacillo
Università degli Studi del Molise	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze della politica e della amministrazione	Diritti fondamentali e diritto pubblico	Hilde Caroli Casavola
Università degli Studi della Campania	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici	Diritto Costituzionale e tutela dei diritti fondamentali	Maria Pia Iadicco
			Diritti umani e Corti Internazionali	Antonella Silvia Angioi
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni e organizzazioni internazionali	Diritti della persona	Pasquale Femia
			Global justice and human rights	Federica Liveriero
	Laurea Magistrale in Scienza della Politica	Tutela internazionale ed europea dei diritti umani	Antonella Silvia Angioi	
Università degli Studi di Napoli «Federico II»	Scienze politiche e sociali	Laurea triennale in Scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani	Rita Mazza
		Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Procedure di tutela internazionale dei diritti umani	Francesco De Santis
			Tutela internazionale dei diritti umani	Massimo Iovane

segue

Università degli Studi di Napoli «L'Orientale»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Giuseppe Cataldi
		Laurea Magistrale in Studi internazionali	Tutela dei diritti umani nell'unione europea	Giuseppe Cataldi
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani	Diritti umani	Elena Pariotti
			Politiche pubbliche e diritti umani	Paola Degani
			Società, religioni e diritti umani	Andrea Maria Maccarini
			Sviluppo economico e diritti umani	Mario Pomini
			Tutela internazionale dei diritti umani	Paolo De Stefani
		Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche	Cittadinanza e diritti fondamentali	Costanza Margiotta Broglio Massucci
		Master's Degree in Human Rights and Multi-Level Governance	European Union Law and Human Rights	Paolo Piva
			Human Rights and International Justice	Costanza Margiotta Broglio Massucci
			International Law of Human Rights	Paolo De Stefani
			Women's Human Rights	Paola Degani
			Culture, Society and Human Rights	Andrea Maria Maccarini
			Economic Globalization and Human Rights	Roberto Antonietti
			Human Rights Governance	Pietro de Perini / Petra Roter
			Human Rights Practice	Sara Pennicino
Refugee Human Rights Protection	Antoine Pierre Georges Meyer			

segue

Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Master's Degree in Human Rights and Multi-Level Governance	Religions and Human Rights	Giuseppe Giordan
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Scienze psicologiche sociali e del lavoro	Diritti umani e inclusione	Laura Nota
Università degli Studi di Palermo	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Human Rights	Bruno Celano
			Diritti Umani	Giorgio Maniaci
			Tutela internazionale dei diritti umani	Alfredo Terrasi
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali	Human Rights	Giorgio Maniaci
			Laurea Magistrale in Cooperazione, sviluppo e migrazioni	Diritto internazionale: diritti fondamentali e diritto umanitario
		Human Rights: Theory and Policies	Serena Marcenò	
Università degli Studi di Parma	Scienze politiche e sociali	Laurea magistrale in Relazioni internazionali ed Europee	Tutela internazionale dei diritti fondamentali	Laura Pineschi
Università degli Studi di Pavia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Giustizia costituzionale e diritti fondamentali	Francesco Rigano, Giuditta Matucci
			Clinica legale in diritti umani ed inclusione sociale	Giuditta Matucci
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in sviluppo economico e relazioni internazionali	Human rights and international justice	Carola Ricci
Università degli Studi di Perugia	Scienze politiche e sociali	Laurea in Servizio sociale	Istituzioni di diritto pubblico e diritti fondamentali	Alessandra Valastro
		Laurea Triennale in Scienze per l'investigazione e la sicurezza	Sociologia dei diritti umani e fondamentali	Laura Guercio

segue

Università degli Studi di Perugia	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Sustainable development, global trade and social rights	Stefano Giubboni
		Laurea Magistrale in Integrazione giuridica europea e diritti umani	Tutela dei diritti umani nello spazio giuridico europeo	Simone Vezzani
			Culture giuridiche, diritti fondamentali e processi migratori	Maria Chiara Locchi
			Diritti fondamentali dell'uomo e processo civile	Chiara Cariglia
			Filosofia e sociologia dei diritti umani	Roberto Paradisi
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni	Religione e diritti umani	Silvia Angeletti
Università per Stranieri di Perugia	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Studi Internazionali per la Sostenibilità e la Sicurezza Sociale	Tutela multilivello dei diritti fondamentali (laboratorio)	Francesco Duranti
	Scienze della comunicazione	Laurea Triennale in Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria	Teorie dei diritti umani	Alessandro Simoncini
			Laboratorio di Diritti Umani e comunicazione interculturale	Alessandro Simoncini
Università degli Studi di Pisa	Scienze politiche e sociali	Laurea in Scienze del Servizio Sociale	Ordinamento costituzionale e diritti della persona	Saulle Panizza
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» - LUISS	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Pietro Pustorino
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	International Organization and Human Rights (A)	Cherubini Francesco
			International Organization and Human Rights (B)	Andrea Saccucci, Johannes Antonius Maria Klabbers, Elena Sciso

segue

Libera Università degli Studi «Maria SS.Assunta» - LUMSA	Scienze politiche e sociali	Laurea in scienze politiche e internazionali	Diritti e libertà fondamentali	Marco Olivetti	
		Laurea magistrale in relazioni internazionali	Diritto internazionale e tutela dei diritti umani	Roberta Greco	
Università degli Studi Roma Tre	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani	Cristiana Carletti	
		Laurea Triennale in Scienze storiche, del Territorio e per la Cooperazione internazionale	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani	Cristiana Carletti	
		Laurea Magistrale in International Studies	Theory of human rights	Francesco Maiolo	
			Global economy and labour rights	Maria Giovannone	
		Laurea Magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni	Libertà e diritti costituzionali	Michela Manetti	
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza		Costituzioni europee e diritti umani	Mauro Palma
				Diritti e libertà costituzionali	Elisabetta Frontoni
				International Human Rights Law	Giuseppe Palmisano
				Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali - Clinica legale privacy	Carlo Colapietro
				Welfare, diritti sociali e territorio	Carlo Colapietro
			Diritti dei detenuti e costituzione - Sportello legale nelle carceri	Silvia Talini	

segue

Università di Roma «La Sapienza»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della cooperazione internazionale	Diritti Umani e Bioetica	Luca Marini
		Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	European Union Law and Human Rights	Alessandra Mignolli
			Diritto internazionale dei diritti umani	Luigino Manca
		Scienze umanistiche e sociali	Laurea Triennale in Global Humanities	Costituzionalismo europeo e diritti fondamentali
	Law Bioethics and Human Rights			Ettore William Di Mauro
	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Global Governance	International Law of Human Rights	Beatrice Ilaria Bonafè
Fundamental rights			Andrea Buratti	
Università del Salento	Scienze giuridiche	Giurisprudenza	International and European Human Rights Law	Claudia Morini
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in studi geopolitici e internazionali	Teoria e pratica dei diritti umani	Attilio Pisanò
Università degli Studi di Salerno	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Alfredo d'Attorre
			Diritti fondamentali e biodiritto	Anna Malomo, Francesca Naddeo
			Diritti della persona	Anna Malomo, Federica Lazzarelli
			Tutela internazionale dei diritti umani	Michele Nino
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Global Studies and EU	Diritti fondamentali e delle migrazioni	Antonio Martone
Università degli Studi di Sassari	Scienze umanistiche e sociali	Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali	Diritti internazionale umanitario e tutela dei diritti umani	Maria Cristina Carta
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela dei diritti umani nello spazio giuridico europeo	Maria Cristina Carta

segue

Università degli Studi di Siena	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Federico Lenzerini			
		Laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy	Rule of law and human rights	Federico Lenzerini			
Università degli Studi di Teramo	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Servizi Giuridici	Diritti dell'Uomo	Gianluca Sadun Bordoni			
			Diritti Umani e Giustizia Penale	Nicola Pisani			
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze Politiche Internazionali	Sistemi giuridici comparati e tutela dei diritti fondamentali	Anna Ciammariconi			
			Diritti umani e diritto internazionale umanitario	Pietro Gargiulo			
Università degli Studi di Torino	Scienze storiche, geografiche e filosofiche	Laurea Magistrale in antropologia e etnologia	Storia dei diritti dell'uomo	Franco Motta			
			Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Teorie dei diritti umani	Valentina Pazé	
					Cittadinanza, diritti sociali, giustizia	Franco Prina, Valeria Ferraris	
	Culture dell'infanzia e diritti dei bambini	Roberta Bosisio					
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Area & global studies for international cooperation	Fundamental rights in Latin America	Mia Caielli			
					Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Diritti universali e immigrazione	Alessandra Algostino
						Storia dei diritti dell'uomo	Franco Motta
		Fundamental rights in Europe	Joerg Luther				
		Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali	Cittadinanza, diritti sociali, giustizia	Franco Prina, Valeria Ferraris			
					Soggetti deboli e tutela dei diritti	Maurizio Riverditi, Joelle Long	

segue

Università degli Studi di Torino	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa	Diritti internazionale umanitario a tutela dei diritti umani	Edoardo Greppi, Andrea Spagnolo
			La Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Ludovica Poli
		Laurea Magistrale in studi giuridici europei	Strategic litigation: Human Rights legal clinic	Andrea Spagnolo, Ludovica Poli
Università degli Studi di Trento	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Studi Internazionali	Relazioni internazionali e diritti umani	Alessia Donà
		Laurea Magistrale in European and International Studies	Human rights and natural resources under international law	Marco Pertile, Lamberto Zannier
	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Comparative, European and International Legal Studies	International and Supranational Protection of Fundamental Rights	Roberto Toniatti, Marta Tomasi
Università degli Studi di Trieste	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in giurisprudenza	Tutela costituzionale dei diritti fondamentali	Gian Paolo Dolso
Università degli Studi di Udine	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria dei diritti umani	Giovanni Turco
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e multiculturalità	Diritti fondamentali: storia, teoria e politiche	Domenico Scalzo
			Diritti delle pari opportunità	Luciano Angelini
Università degli Studi di Venezia «Ca' Foscari»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità	Diritti fondamentali e privacy	Roberto Senigaglia
			Immigrazione e diritti umani	Giuseppe Pascale
Università degli Studi di Verona	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in servizio sociale in ambiti complessi	Diritti sociali e di cittadinanza	Alberto Mattei, Giorgia Anna Parini
			Tutela dei diritti fondamentali	Stefano Catalano

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2021 su dati relativi all'offerta formativa di ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2020-2021)

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università di Camerino, School of Advanced Studies	Legal and Social Sciences- Curriculum Fundamental rights in the global society	M-STO/02; M-STO/04; M-DEA/01; M-FIL/03; M-FIL/06; IUS/04; IUS/08; IUS/09; IUS/13 - IUS/21 SECS-P/01; SECS P/02; SECS-P/04; SPS/01; SPS/02; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/11; SPS/12
Università degli Studi di Firenze	Scienze Giuridiche: Teoria e storia del diritto- Teorie dei Diritti Umani Diritto e Società, Genealogia e Prospettive del Pensiero Giuridico	IUS/18, IUS/19, IUS/20
Università degli Studi di Padova, Western Sydney University (Australia), Università di Zagabria (Croazia), Università di Niosia (Cipro)	Joint Ph.D Degree in Human Rights, Society, and Multi-level Governance	IUS/13; IUS/20; IUS/21; SPS/04; SPS/08; SECS-P/01
Università degli Studi di Palermo	Dottorato internazionale in diritti umani: evoluzione, tutela e limiti	IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, SPS/09, SECS-P/01, IUS/08
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Human Rights and Global Politics: Legal, Philosophical and Economic Challenges	SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Diritto pubblico, comparato e internazionale: curriculum ordine internazionale e diritti umani	IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, IUS/01
Università di Macerata	Global studies: justice, rights, politics	IUS/21, M-FIL/03, SPS/01, SPS/04, SPS/09, IUS/13, SPS/03, IUS/03, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli Studi di Napoli «Federico II»	Diritti umani. Teoria, storia e prassi	IUS/08, IUS/09, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»	Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali	IUS/03, IUS/04, IUS/07, IUS/15, IUS/01, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/21, IUS/13, IUS/14, IUS/17
Università degli Studi della Campania	Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali	IUS/01, IUS/07, IUS/04, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/20, IUS/21

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2021

Master

Università	Denominazione	Livello
Università di Bologna	Diritti umani, migrazioni, percorsi di inclusione interculturale	I
	Giustizia costituzionale e diritti umani	I
	Democracy and Human Rights for South East Europe	I
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	Progettazione e gestione integrata di interventi per la tutela dei diritti dei minori e il contrasto della povertà educativa	I
Università degli Studi di Ferrara	Tutela, diritti e protezione dei minori	I
Global Campus of Human Rights (41 università europee partner)	European Master's programme in human rights and democratisation E.MA - Master europeo in diritti umani e democratizzazione	I
Università degli Studi di Milano-Bicocca	Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Master interdisciplinare)	I
Università degli Studi di Pisa	Internet Ecosystem: Governance e Diritti	II
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita Saulle»	II
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Human rights and conflict management - Diritti umani e gestione dei conflitti	I
Università degli Studi di Bari - Aldo Moro	Etica della Pace, Educazione ai Diritti Sanitari e ai Diritti Universali. Tutela della Persona e dell'ambiente nel Villaggio Globale	I
Società italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI	Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani	-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2021*

Tra le reti di istituti universitari che si occupano di temi connessi ai diritti umani e alla pace si ricordano: a livello internazionale, il *Global Campus of Human Rights* (oltre cento università partner, di cui 74 membri a pieno titolo, 3 sono italiane: Padova, Venezia-Ca' Foscari, Bologna), la *Association of Human Rights Institutes* (AHRI, 55 istituti membri, 4 italiani); e a livello nazionale, la Rete italiana della Cattedre UNESCO (con cattedre istituite presso 33 università), e la neonata Rete delle Università per la Pace (RUNIPACE, 57 atenei aderenti).

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale*

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell'inserimento della norma «pace diritti umani» in migliaia di statuti comunali, provinciali e regionali (v. Parte I, 2.3), nonché dell'adozione di apposite leggi regionali in materia, esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri che svolgono sul territorio attività di promozione dei diritti umani, della pace, delle pari opportunità, della cooperazione allo sviluppo, del commercio equo e solidale e della solidarietà internazionale. In una prospettiva di sussidiarietà queste strutture contribuiscono con la loro azione ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento agli Obiettivi 5 (parità di genere), 11 (città e comunità sostenibili) e 16 (pace, giustizia e istituzioni solide). Non risultano nuove strutture istituite nel corso del 2020.

2.2. La Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Il Difensore civico si qualifica come organismo di garanzia, dotato di penetranti poteri di indagine e del potere di divulgare le proprie conclusioni, con il compito di tutelare il cittadino di fronte ad inefficienze della Pubblica Amministrazione, di contribuire al miglioramento di quest'ultima, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.

A differenza di quasi tutti i Paesi europei, in Italia non si è mai giunti all'approvazione di una legge istitutiva del Difensore civico nazionale. Lo stesso trova una configurazione esclusivamente a livello regionale o delle province autonome, connotata da una certa disomogeneità (v., in questa Parte, 2.3).

Nel 2020 risultano essere 18 i Difensori civici regionali o delle Province autonome (o Garanti che riuniscono in sé anche le attribuzioni del Difensore civico) in carica: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. In Calabria il Difensore civico non è mai stato

* Pietro de Perini, Fabia Mellina Bares

nominato e in Puglia manca la legge istitutiva. La figura del Difensore civico non è prevista dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori).

Il ruolo del Difensore civico è stato rafforzato con l'approvazione del d.lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), del cosiddetto F.O.I.A. italiano (Freedom of Information Act), in materia di accesso civico generalizzato, nonché dalla l. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) laddove l'art. 2 attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale.

I Difensori civici regionali, assieme alle altre figure di garanzia che si occupano a livello territoriale di diritti dell'infanzia e diritti dei detenuti, contribuiscono all'impegno dell'Italia per costruire globalmente istituzioni solide per la pace la giustizia e i diritti umani, come previsto dall'Obiettivo 16 dell'Agenda 2030, e in particolare dal traguardo 16.10 (Garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali).

2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della Difesa civica in Italia, ponendo in essere un'attività di confronto e condivisione delle *best practices*, nonché promuovendo iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, volte alla divulgazione delle sue competenze, con riferimento a temi specifici.

Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province autonome ed è retto da un Ufficio di Presidenza, formato da un Presidente, e da due Vice-presidenti. Nel 2020 l'incarico di Presidente del Coordinamento è stato ricoperto da Andrea Nobili, Difensore civico della Regione Marche, coadiuvato dai vice Enrico Formento Dojot, Difensore civico della Valle d'Aosta, e Sandro Vannini, Difensore civico della Toscana.

Il Coordinamento ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente. Alcune sedute sono state tenute in altre città, per valorizzare le esperienze sui territori.

In assenza della figura del Difensore civico nazionale, il Coordinamento partecipa alla Rete europea degli *Ombudsmen*, dove vengono affrontati gli argomenti di interesse comune. Il Coordinamento rappresenta la Difesa civica italiana, anche attraverso un funzionario di collegamento, e può intervenire su mandato del Mediatore europeo presso le Amministrazioni centrali dello Stato.

Si ricorda che, nell'ambito del *workshop* dell'*International Ombudsman Institute* svoltosi nei giorni 28 e 29 marzo 2019 ad Aosta, è stata approvata la *Déclaration d'Aoste* (Dichiarazione di Aosta), volta ad interessare le Autorità nazionali riguardo all'istituzione del Difensore civico nazionale.

L'attività dell'anno 2020 è stata pesantemente condizionata dagli effetti della pandemia da Covid-19. Le sedute del Coordinamento si sono tenute prevalentemente attraverso piattaforme telematiche. Particolare attenzione è stata riservata alla problematica relativa all'assenza della figura del Difensore civico in tre Regioni. A tale proposito, il consesso ha adottato la *Raccomandazione di Ancona*, siglata in data 14 ottobre 2020, volta a sensibilizzare le Istituzioni competenti.

Nel corso del 2020 è continuato il monitoraggio in ordine alla figura del Garante della salute. A norma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, le Regioni e le Province autonome, infatti, possono attribuire le relative funzioni al Difensore civico. A tale scopo, già dal 2019 era stato istituito un tavolo di lavoro comprendente rappresentanti del Coordinamento e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; il tavolo aveva esitato una bozza condivisa di *Linee guida* la cui *ratio* risiedeva nella necessità di dotare le singole Regioni e Province autonome di una sorta di livelli essenziali di prestazioni, affinché la definizione di un minimo comune denominatore garantisse tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro realtà territoriale, riguardo al bene primario della salute. La citata *Raccomandazione di Ancona* invitava, altresì, le Regioni ad affidare le funzioni del Garante della salute al Difensore civico.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

A partire dagli anni '80 Regioni, Province autonome e Comuni hanno istituito Tutori Pubblici dei minori, successivamente nominati Garanti, allo scopo di monitorare l'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino e di altre norme internazionali e dell'ordinamento interno in materia di diritti delle persone di età minore e di promuoverne la loro applicazione. Nel 2020 risultano essere 19 i Garanti dei diritti dell'infanzia regionali o delle Province autonome; alcuni hanno una funzione esclusiva a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Province autonome di Trento e di Bolzano); altri invece hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa civica e/o la garanzia dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Valle d'Aosta e Veneto); in Calabria e Sardegna si attende la nuova nomina dopo la scadenza del mandato del precedente Garante.

Con l'approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale (v., in questa Parte, 1.7.4.) ed è stata formalmente prevista e costituita la *Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, composta dai Garanti

regionali e delle Province autonome (o figure analoghe) (art. 3). La legge istitutiva si è limitata a prevedere che l'Autorità garante «assicuri idonee forme di collaborazione» con i garanti territoriali in possesso dei «medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante» e a tal fine ha istituito la Conferenza. A tale organismo, presieduto dall'Autorità garante, è affidato esclusivamente il compito di promuovere «linee comuni di azione dei garanti regionali», da adottarsi all'unanimità, nonché di individuare forme per «lo scambio di dati e informazioni sulla condizione delle persone di minore età» (art. 3, (6) e (7), della legge istitutiva). La Conferenza si è dotata di un regolamento interno che ne sancisce il funzionamento e ribadisce l'importante ruolo svolto dalle figure di garanzia regionali e provinciali, sottolineando che non si tratta di articolazioni periferiche dell'Autorità garante nazionale, ma di organismi istituiti da apposite leggi regionali o provinciali, diversi tra loro per quanto riguarda requisiti di nomina, poteri e competenze. La Conferenza di garanzia si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali e delle Province autonome (art. 7 del d.p.c.m. 20 luglio 2012, n. 168). L'Autorità garante ha espresso la necessità di definire in modo chiaro i compiti dei garanti territoriali creando un raccordo con quelli dell'autorità nazionale, per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi, come indicato nella Relazione 2019 dell'Autorità garante nazionale al Parlamento.

La legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha assegnato ai Garanti delle Regioni e delle Province autonome specifici compiti (art. 11), prevedendo la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con i Presidenti dei Tribunali per i minorenni, al fine di iscrivere all'interno di un elenco appositamente istituito, privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati. Tale compito è stato oggetto di riflessioni e confronto in sede di Conferenza già da prima dell'entrata in vigore della legge.

Nel corso del 2020 la Conferenza non si è riunita.

2.5. Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà

A partire dal 2003, Regioni, Province e Comuni sedi di istituti penitenziari, ovvero di altri luoghi di privazione della libertà per motivi di giustizia, amministrativi o di salute, hanno istituito garanti delle persone che vi sono costrette. Nella maggior parte dei casi si tratta di figure ad hoc, in altri la competenza è stata attribuita ai Difensori civici o ad altre figure a competenza mista (Garante dei diritti della persona o simili).

Attualmente, sono in carica 16 Autorità di garanzia regionali, più quella della Provincia autonoma di Trento, di 4 Province, un'Area metropolitana e 49 Comuni.

Salvo le diverse competenze riconosciute a livello territoriale dalle leggi regionali o dalle delibere istitutive, la legislazione nazionale riconosce la facoltà di accesso dei Garanti territoriali agli istituti di prevenzione e pena e agli istituti penali per minori (art. 67(1)-lett. 1-*bis*, l. 26 luglio 1975, n. 354), alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 67-*bis*) ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di titolo di soggiorno nei confini nazionali (art. 19(3), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46). I garanti dei detenuti comunque denominati possono svolgere colloqui con i detenuti che lo richiedano (art. 18(2)). Da tempo in ambito penitenziario, i Garanti territoriali sono riconosciuti quali destinatari di reclami da parte delle persone detenute (art. 35, l. 26 luglio 1975, n. 354) e a tal fine ne è tutelata la riservatezza della corrispondenza (art. 18-*ter* (2)).

Con il d.l. n. 130 del 21 ottobre 2020 tale diritto è stato esteso anche all'ambito dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Nello specifico l'art. 3 del decreto 130 contiene alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Ai trattenuti nei CPR è riconosciuto il diritto di reclamo sia al Garante nazionale, sia ai Garanti regionali o locali.

Dal 2008 le diverse Autorità di garanzia delle persone private della libertà nominate dagli enti territoriali della Repubblica si sono riuniti in un coordinamento nazionale (dal 2018: Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, con sede presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome), alle cui riunioni è invitato, da quando è nominato, il Garante nazionale (v., in questa Parte, 1.75). Ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 7, il Garante nazionale delle persone private della libertà promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali.

Con nota verbale 1105 del 25 aprile 2014 indirizzata al Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni unite, la Rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite, ha indicato quale Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT, in vigore per l'Italia dal 3 maggio 2013), il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e i Garanti regionali e locali a tal fine da esso coordinati.

Nel 2020, contrassegnato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre al lavoro di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà e di difesa civica delle persone che vi sono costrette, i Garanti territoriali, d'intesa e in unità d'azione con il Garante nazionale, hanno operato costantemente per la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà e per l'efficacia dell'azione delle Amministrazioni interessate alla loro cura e custodia.

L'attività è stata caratterizzata da diverse azioni, dal monitoraggio continuo e capillare di ciascuno nel proprio territorio di competenza all'appello al Parlamento sottoscritto dalla Conferenza dei Garanti all'inizio dell'esame degli emendamenti al decreto legge 137/2020 (cosiddetto «decreto ristori»), affinché il parlamento adottasse tutte le misure opportune, per poter giungere ad una significativa riduzione del numero delle presenze dei detenuti negli istituti di pena, a partire da quelle già indicate dal Garante nazionale, applicando in modo estensivo e razionale le stesse previsioni previste dal decreto, senza

sacrificio della sicurezza sociale, nell'auspicio che le stesse possano andare a beneficio anche dei soggetti più deboli.

Oltre al sovraffollamento l'attenzione dei Garanti si è rivolta verso il diritto ai colloqui, il maggiore utilizzo delle videochiamate e di Internet, la didattica a distanza e i vaccini con il documento «Il carcere tra interno ed esterno. Esigenza di tutela tra diminuzione delle presenze e priorità vaccinale» divulgato nel dicembre 2020.

2.6. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

Fondato il 12 ottobre 1986, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani è la più vasta rete italiana di Comuni, Province e Regioni impegnate nella costruzione della pace e nell'affermazione dei diritti umani. Il Coordinamento è presieduto da Andrea Ferrari e diretto da Flavio Lotti.

Tra le numerose attività sviluppate nel corso del 2020 si segnalano le seguenti, sviluppate, per lo più, nel quadro dell'impegno del Coordinamento a supporto della diffusione dell'educazione ai diritti umani, alla cittadinanza e alla pace, e in collaborazione con la Tavola della Pace e la rete nazionale delle Scuole per la Pace:

- l'organizzazione dalla «Catena Umana per la pace e la fraternità», tenutasi domenica 11 ottobre 2020 lungo la strada che unisce Perugia ad Assisi, al fine di simboleggiare l'impegno dei partecipanti a ricostruire il tessuto lacerato della società e a ricostruire una comunità nuova della cura e della fraternità a seguito della pandemia da Covid-19. L'iniziativa è stata realizzata al termine di tre giorni di eventi e incontri denominati: «Time for Peace - Time to Care. È tempo di fare pace. È tempo di prenderci cura» (Perugia 9-11 ottobre 2020). In quest'occasione si è tenuta anche l'Assemblea nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani (10 ottobre).
- il lancio, il 13 ottobre 2020, del programma nazionale per le scuole denominato «Facciamo un Patto: non sprechiamo giovani energie positive». Il programma ha il fine di a) raccogliere l'invito di Papa Francesco a ricostruire il «Patto Educativo Globale» avviando la costruzione di veri e propri «Patti educativi territoriali» con una partecipazione solidale della scuola, dei Comuni, delle famiglie e delle organizzazioni sociali e culturali del territorio; b) promuovere l'insegnamento dell'educazione civica a scuola, facendo in modo che ogni bambino e bambina possa sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e divenire un cittadino consapevole, libero e responsabile; c) offrire agli alunni/studenti nuove opportunità educative centrate sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze digitali e sull'assunzione della cultura dei diritti umani e delle responsabilità; d) affrontare assieme le sfide educative del prossimo decennio (2020-2030) collaborando alla realizzazione del percorso decennale di formazione, ricerca, educazione civica e costruzione del futuro denominato «Cittadinanza 2030», promosso nell'ambito delle iniziative della Rete

nazionale delle scuole per la pace nella prospettiva dell'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Nel corso dell'anno in esame il Coordinamento ha altresì curato:

- l'appello, rivolto ai Sindaci e ai Presidenti di Province e Regioni, per approvare un ordine del giorno a sostegno dell'ONU nel 75° anniversario dalla sua istituzione.
- l'organizzazione in modalità telematica, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre 2020), dell'Assemblea grande «Diritti e Responsabilità». L'iniziativa ha compreso una lezione sui diritti umani interamente realizzata da alunni e studenti di diverse scuole italiane, dalla primaria alla secondaria di II grado. L'Assemblea grande è stata realizzata in collaborazione con la Tavola della Pace e con il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova.
- la promozione e diffusione del documento «Verso l'economia di Francesco», realizzato attraverso un percorso promosso e coordinato dal Coordinamento stesso, dai Francescani del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi, dalla Fondazione Finanza Etica (Banca Etica) e dalla Tavola della Pace in collaborazione con la Task Force dell'Onu per l'Economia Sociale e Solidale e l'OIL.

2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani

Oltre all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights», istituito con l.r. Veneto 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (v., in questa Parte, 3.10), sono attivi in Italia progetti analoghi in seguito istituiti da Regioni e Province autonome allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.

Il progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale ed il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto, gestito dal 2013 dal Centro *Europe Direct* dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. L'impegno dell'Assemblea legislativa è raccontato nella pagina «Pace e diritti» del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, che mette a disposizione dei cittadini anche repository di documenti e video sul tema (sito web: www.assemblea.emr.it/europedirect/pace-e-diritti).

Nell'anno in esame è proseguito l'impegno dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per la difesa e la promozione dei diritti umani attraverso il sostegno e l'organizzazione di attività e iniziative attraverso il Centro Europe Direct. Si segnalano in particolare, la prosecuzione del proget-

to formativo «Diritti si nasce» e di #PACEeDIRITTI, una rubrica finalizzata a diffondere attraverso i social network le principali notizie riguardanti i temi della pace e dei diritti umani nel territorio dell'Emilia-Romagna, e la XVII edizione del premio di laurea «René Cassin» (2019/2020) in materia di diritti fondamentali e sviluppo umano, promosso in collaborazione con il KIP International School Committee.

Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). (Sito web: <http://www.forumpace.it/>).

Il tema annuale approvato dall'assemblea del Forum il 19 febbraio 2020 è: «Ricomincio da P - obiettivo Pace». Questo tema, concepito in relazione con le priorità dell'Agenda 2030, è proposto come filo rosso di un grande piano di ricostruzione della cultura della pace in un contesto segnato da gravissime crisi internazionali e vecchie e nuove forme di conflittualità e di violenza. Sulla base di questo tema, il Forum ha indetto una call destinata alle associazioni di società civile con l'obiettivo di favorire la creazione di un calendario condiviso di azioni e interventi interconnessi per rafforzare e creare sinergie positive tra i diversi attori del territorio trentino.

3. Regione del Veneto*

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, anno in cui il Consiglio regionale ha adottato la prima legge regionale in Italia su queste materie (l.r. 30 marzo 1988, n. 18), ora sostituita dalla l.r. 21 giugno 2018, n. 21 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile).

Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito la figura di *Garante regionale per i diritti della persona* che riunisce in sé le attribuzioni del Difensore civico e del Pubblico tutore dei minori (entrambi creati nel 1988 e operativi fino all'attuazione della suddetta l.r. 37/2013), nonché le funzioni di promozione e protezione dei diritti delle persone private della loro libertà personale.

Nell'ambito della nuova Giunta regionale, nominata a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020, le competenze in materia di diritti umani sono passate dall'Assessorato a sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale, all'Assessorato a territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca di cui è titolare Cristiano Corazzari. Nulla è variato con riferimento agli interventi e alle attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo, che continuano a rispondere direttamente al Presidente della Regione, Luca Zaia.

L'art. 2 della l.r. 21/2018 impegna la Regione del Veneto a promuovere e sostenere all'interno del territorio regionale:

- a) le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di libertà fondamentali dell'uomo e di cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;
- b) la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- c) la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;

* Pietro de Perini, Fabia Mellina Bares

- d) la partecipazione [...] a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo [...] ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione Europea.

La legge istituisce a tale fine il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile (art. 5) con compiti consultivi sulla programmazione regionale e di consulenza nei confronti degli organi regionali nelle materie previste: promuove e sostiene la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 8) e i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (*Venice Commission*) del Consiglio d'Europa (art. 7). L'infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (istituita con l.r. 62/1987), l'Osservatorio regionale sull'immigrazione, il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (istituito con l.r. 5/2013) e l'Archivio Pace Diritti Umani/Peace Human Rights (istituito con l.r. 18/1988).

In attuazione della l.r. 28 dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede al Lido di Venezia. Ai sensi della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, infine, la Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e s'impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore.

3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e SSTAR

La Direzione si occupa, tra le altre funzioni, dell'attuazione della l.r. 21/2018. Ruolo centrale nella gestione delle attività in materia di diritti umani all'interno di questa Direzione è svolto dall'Unità organizzativa «Cooperazione internazionale», diretta da Luigi Zanin.

La Direzione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la partecipazione al Gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio Senza Confini», la programmazione e/o gestione degli interventi regionali in materia di solidarietà internazionale, commercio equo e solidale e diritti umani, cultura di pace, promozione delle pari opportunità e tutela delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l'UNICEF.

Nel corso del 2020 conseguentemente all'interruzione delle attività scolastiche dovuta alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Giunta regionale ha concesso una serie di proroghe per la realizzazione dei percorsi educativi in materia di diritti umani e cultura di pace nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto per l'anno scolastico 2019-2020 per i quali erano stati stanziati euro 70.000 per un totale di 100 voucher (v. *Annuario 2020*, pp. 90-91). L'Unità organizzativa «Cooperazione internazionale» ha predisposto un questionario per valutare il gradimento e raccogliere opinioni e suggerimenti nell'ambito di tali voucher educativi, con particolare riferimento alla possibilità offerta dalla

Direzione di svolgere gli incontri previsti con il gruppo classe utilizzando la modalità a distanza tramite collegamenti da remoto.

3.2. Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile

Il Tavolo, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/2018, ha compiti consultivi sulla programmazione regionale e di consulenza nei confronti degli organi regionali nelle materie relative ai diritti umani, alla cooperazione allo sviluppo e al commercio equo e solidale.

Con decreto del Direttore della Unità organizzativa «Cooperazione internazionale» n. 121 del 9 settembre 2020 è stato dato avvio alla procedura per la costituzione del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile per il prossimo triennio.

Al momento della redazione di questo Annuario, il Piano annuale 2020 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile non risulta adottato (v. *Annuario 2020*, p. 91) per le iniziative sostenute con il Piano 2019).

3.3. Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne

Con l.r. 23 aprile 2013, n. 5 (Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne), è stato istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. In attuazione di questa legge per l'anno 2020 la Regione ha finanziato specifici progetti di autonomia per le donne prese in carico dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, i cosiddetti «percorsi di uscita dalla violenza», ossia specifici progetti individuali di autonomia a favore delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, prese in carico dalle stesse strutture. Lo stanziamento regionale complessivo è stato ripartito tra i 25 centri antiviolenza e le 23 case rifugio mappate.

Per quanto concerne le risorse statali relative al «Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» assegnate alla Regione del Veneto, nel 2020 sono stati destinati a: sostenere le attività dei centri antiviolenza, degli sportelli e delle case rifugio già esistenti; attivare voucher educativi per percorsi in materia di pari dignità, riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne nel territorio regionale; finanziare le rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza da destinare ai Comuni, per il tramite dei Comitati dei Sindaci; e finanziare le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza.

3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

La Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata prima con l.r. 55/1999 e successivamente con l.r. 21/2018. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace.

Nel corso del 2020, la Fondazione, oltre a continuare a promuovere il progetto *Blind Spots* (v. *Annuario 2016*, p. 85), ha curato l'organizzazione dell'11° Simposio annuale del *Research Network on the History of the Idea of Europe* (tenutosi dal 24 giugno al 3 luglio 2020) e la pubblicazione del quinto «Quaderno» della sua Collana dal titolo «L'Europa a cent'anni dalla prima guerra mondiale. Storia, politica, diritto» (a cura di Rolf Petri e Maria Laura Picchio Forlati).

3.5. Garante regionale dei diritti della persona

Il Garante dei diritti della persona del Veneto è stato istituito con legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37. La prima e attuale Garante regionale è Mirella Gallinaro, nominata nel 2015 e confermata per il secondo triennio nel 2018.

Il Garante esercita, in ambito regionale, le funzioni di garanzia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione; inoltre, esercita funzioni di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e delle persone private della libertà personale.

Per quanto riguarda la funzione di difesa civica, il Garante riceve le istanze di soggetti singoli o associati che lamentano disfunzioni/abusi da parte di una pubblica amministrazione avente sede nel territorio regionale, sempreché risulti che i soggetti si siano già rivolti alla pubblica amministrazione senza esito o con esito ritenuto non soddisfacente, svolgendo un'attività di orientamento, di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata; inoltre, si pronuncia sulle istanze di riesame del diniego (espreso o tacito) o di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 24 della l. 241/1990 nonché sulle istanze di riesame del diniego di accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016. Tutte le istanze si chiudono con una risposta motivata.

Nel corso del 2020 le istanze presentate sono state 441 di cui 168 istanze di riesame (1 accesso ambientale e 11 accessi civici). Le rimanenti istanze hanno riguardato ambiti quali edilizia, previdenza, sanzioni amministrative, servizi alla persona, tasse e tributi, territorio e ambiente, urbanistica, più una richiesta di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 30(10) della l.r. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. Va precisato che in Veneto, a differenza di altre regioni, il legislatore regionale non ha ritenuto di attribuire al Difensore civico anche la funzione di «garante per il diritto alla salute» ai sensi dell'art. 2(1) della l. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

L'attività di ascolto relativa alle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età ha nel 2020 visto l'apertura di 230 richieste che hanno riguardato sia i soggetti privati che quelli appartenenti a istituzioni e servizi pubblici.

Il Garante ha proseguito, anche per il 2020, l'attività di consulenza e supporto ai tutori nell'esercizio delle loro funzioni, così come ha fornito alle autorità giudiziarie il nominativo dei volontari disponibili ad assumere le funzioni di tutela. Nel corso del 2020 l'Ufficio del Garante regionale del Veneto ha ricevuto 327 richieste di indicazione di volontario da parte delle Autorità giudiziarie preposte alla nomina del tutore (Tribunali ordinari e Tribunale per i minorenni). Nel corso del 2020, a causa della pandemia di Covid-19 non è stato possibile realizzare il corso di formazione dedicato agli aspiranti tutori volontari.

Nella gestione dell'emergenza sanitaria, preziosa è stata la sinergia attivata tra i Garanti regionali e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che ha permesso anche l'elaborazione di documenti comuni posti all'attenzione del Governo e di alcuni comunicati stampa congiunti.

L'anno 2020 registra la prosecuzione dell'attività di progetti partecipati dal Garante dei diritti della persona del Veneto già in essere nell'anno precedente, nonché l'avvio di progetti nuovi. In alcuni casi si tratta di partenariati in iniziative a valenza esclusivamente locale, in altri casi si tratta di sviluppi/ implementazioni a livello locale/regionale di progetti di ampio respiro (nazionale; internazionale/nazionale). In particolare:

- *Fondo FAMI*: progetto nazionale per il monitoraggio della tutela legale volontaria per i minori stranieri non accompagnati. Tra settembre e novembre sono stati realizzati un ciclo di incontri di aggiornamento riservati agli operatori dei servizi delle aziende socio sanitarie, dei comuni e del privato sociale del Veneto dal titolo: «Minori e tutela tra norme, prassi e risorse nel territorio». L'iniziativa si colloca all'interno del progetto nazionale per il monitoraggio della tutela legale volontaria per i minori stranieri non accompagnati, gestito dall'Autorità garante in attuazione dell'art. 11 della l. 47/2017 e finanziato attraverso il fondo FAMI (Fondo Asilo, Integrazione, Migrazione 2014 - 2020) gestito dal Ministero dell'interno. Partners del progetto a livello nazionale sono il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), l'Associazione Avvocato di strada, l'Istituto Don Calabria. Il Garante dei diritti della persona del Veneto è stato punto di progettazione e coordinamento interistituzionale per l'attuazione delle attività di interesse territoriale
- *Progetto Terreferme*: il 2020 rappresenta il terzo anno di attività del progetto sperimentale «Terreferme», promosso dal CNCA e Unicef Italia, volto a favorire l'affido familiare di minorenni migranti soli - provenienti dalle strutture emergenziali per l'immigrazione di Palermo - da parte di famiglie affidatarie che vivono nelle regioni Veneto e Lombardia e afferenti alla rete di famiglie per l'accoglienza del CNCA.

Con riferimento al territorio veneto, nel 2020 si è svolto un nuovo percorso formativo (da remoto a causa dell'emergenza sanitaria) rivolto a famiglie disponibili nel sostegno e nell'accoglienza di minori migranti soli e ad opera-

tori pubblici e del privato sociale che si occupano del sistema di welfare e accoglienza. L'iniziativa formativa si è svolta in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona e con il patrocinio dell'Ordine degli assistenti sociali del Veneto.

Nell'esercizio delle funzioni a tutela dei diritti delle persone detenute negli istituti penitenziari, nelle strutture gestite dai Centri per la giustizia minorile (istituto penale minorile e centri di prima accoglienza), nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale, il Garante svolge funzioni non giurisdizionali ed opera con strumenti di mediazione, di persuasione, di facilitazione, di orientamento, di sollecitazione, e di raccomandazione, assumendo ogni iniziativa volta ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo

Nel 2020, pesantemente segnato dalla pandemia da Covid-19, le richieste dei detenuti ed i relativi fascicoli aperti sono stati 105: 39 relativi alla Casa circondariale di Rovigo; 24 alla Casa di reclusione di Padova; 11 alla Casa circondariale di Vicenza; 8 alla Casa circondariale di Padova; 8 alla Casa circondariale di Treviso; 3 alla Casa circondariale di Belluno; 2 alla Casa circondariale di Venezia; 2 alla Casa Circondariale di Verona; 1 alla Casa di reclusione di Venezia e 7 fascicoli relativi a persone ristrette in istituti fuori regione, in misure alternative, o in situazioni di generale ristrettezza di libertà personale.

Nel corso dell'anno particolarmente attivo ed efficace è risultato l'Osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere, che ha come scopo di favorire l'adozione, da parte dei diversi soggetti istituzionali competenti, di risposte il più possibile adeguate ai bisogni di salute che si presentano all'interno degli istituti penitenziari, alla luce degli standard assistenziali in vigore. L'Osservatorio è composto da rappresentanti delle Direzioni delle Aziende Ulss capoluogo di provincia, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal Centro giustizia minorile, dalla Magistratura di cognizione, dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, dal Presidente del Tribunale di sorveglianza e dal Garante regionale dei diritti della persona.

Vista la drammaticità e la complessità della situazione venutasi a creare a causa della pandemia da Covid-19, l'Osservatorio si è riunito con cadenza settimanale ed ha elaborato delle specifiche Linee di indirizzo «Gestione Covid-19 all'interno degli Istituti Penitenziari» approvate nell'aprile 2020 e validate dal Dipartimento regionale di prevenzione, inviate a tutte le aziende sanitarie regionali ed a tutti gli istituti penitenziari. Le linee guida sono state successivamente aggiornate in luglio ed in novembre.

Infine, va ricordato che il Garante è membro del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

3.6. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Costituzione e dallo statuto regionale. La Commissione è istituita presso la Giunta regionale del Veneto ed è presieduta da Elena Traverso.

La funzione principale della Commissione è svolgere indagini e ricerche sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere le pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica del Veneto. Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi e su disegni di legge, nonché elaborare proprie proposte. La Commissione pari opportunità del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio.

Non risultano attività e iniziative di sensibilizzazione promosse dalla Commissione nel corso del 2020.

3.7. Osservatorio regionale immigrazione

L'Osservatorio è un servizio della Regione del Veneto, sezione «flussi migratori» ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell'immigrazione e confermata con l'adozione delle successive programmazioni triennali, come previsto dall'art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell'immigrazione).

L'Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il funzionamento e l'alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche immigratorie, l'approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la corretta applicazione.

Il più recente rapporto annuale dell'Osservatorio sull'immigrazione straniera in Veneto è il quindicesimo pubblicato nell'ottobre del 2019 con dati relativi al 2018 (v. *Annuario 2020*, pp. 97-98).

In attesa della pubblicazione della prossima edizione del rapporto, i dati statistici relativi agli aspetti cruciali per il territorio nazionale e veneto in relazione al fenomeno migratorio e alla presenza straniera sono stati resi disponibili attraverso una collana di approfondimento di più agile realizzazione curata

dall'Osservatorio e denominata «*Frecce*». Secondo le quattro *Frecce* pubblicate nel dicembre 2020 gli stranieri residenti in Veneto al 31 dicembre 2019 risultano essere 485.972, pari al 10% della popolazione. Si registra un lieve incremento di circa 4.000 unità rispetto alla rilevazione dell'anno precedente. Rispetto al contesto nazionale, il Veneto si conferma la quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna). L'incidenza della popolazione straniera su quella regionale complessiva si attesta attorno al 10% mantenendo il Veneto al sesto posto dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Toscana e Umbria. Le Province con maggiore incidenza di stranieri sulla popolazione totale al 31 dicembre 2019 sono Verona (106.692, incidenza sulla popolazione dell'11,5%), Padova (93.372, incidenza del 10%) e Treviso (90.293; incidenza del 10,2%). Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera non comunitaria sono risultate 14.753, pari all'87% del numero complessivo delle acquisizioni di cittadinanza registrate nell'anno in Veneto (16.960, equivalente al 7,5% del totale delle concessioni rilasciate a livello nazionale - circa 127.000). I principali Paesi di provenienza per la popolazione straniera non comunitaria residente in Veneto a fine 2019 sono Marocco (13,4%), Cina (10,4%), Albania (8,9%) e Repubblica di Moldavia (8,7%). Un dato particolarmente interessante presentato nelle *Frecce* riguarda il numero e la tipologia di domande di emersione del lavoro irregolare di cittadini stranieri impiegati in agricoltura, nel lavoro domestico e nella cura della persona secondo la procedura prevista dal d.l. 34/2020 (c.d. decreto «Rilancio»). In Veneto, nel corso del 2020 sono state presentate 12.570 domande, pari al 7,1% del totale registrato in Italia (176.848 domande complessive). Le Province di Verona, Venezia e Treviso sono le prime tre per numero di domande presentate.

3.8. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»

L'Archivio è stato istituito con l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova. Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione del Veneto ha sviluppato concretamente nel tempo il proprio impegno a promuovere la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Veneto, in Italia e all'estero.

L'Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati e risorse informative sulle tematiche dei diritti umani, in particolare mediante l'aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» ospitato presso il sito del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (<http://unipd-centrodirittiumani.it>) in italiano e in inglese, e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e *social network*. Oltre a ciò, l'Archivio cura la pubblicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura della pace, in particolare insegnanti, educatori e istituti scolastici e organizzazioni di società civile, studenti universitari. Nel 2020, l'Archivio ha provveduto a pubblicare e diffondere ad un ampio indirizzario qualificato 16 edizioni della newsletter «pace diritti umani» in italiano e in inglese.

Nel corso del 2020, l'Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito web; ha pubblicato una raccolta dei principali documenti adottati da istituzioni internazionali e nazionali sulle conseguenze sul godimento dei diritti umani in risposta alla pandemia di Covid-19 (periodo di riferimento: marzo-luglio 2020). Ha inoltre contribuito al progetto «Comunicare esperienze e buone pratiche dell'Agenda DPS: il contributo della società civile italiana», in particolare nella realizzazione di video divulgativi sul tema. Ha inoltre svolto la funzione di «media partner» a supporto della terza edizione del «Padova Model UPR», simulazione del meccanismo ONU promossa e coordinata dagli studenti della laurea magistrale in Human rights and multi-level governance dell'Università di Padova.

Nell'anno in esame, inoltre, l'Archivio ha contribuito a dare diffusione e visibilità alla rivista scientifica del Centro Diritti Umani *Peace Human Rights Governance* (PHRG). Ha inoltre dato supporto alla pubblicazione e alla promozione dell'edizione 2020 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* e alla presentazione annuale di questa pubblicazione, avvenuta nel corso dell'evento «Parlare di diritti umani in Italia» nell'ambito della terza edizione del Festival Solidaria-La città della solidarietà promosso dal Centro servizio volontariato provinciale di Padova (24 settembre).

Nel corso del 2020, l'Archivio ha collaborato altresì all'organizzazione di una serie di iniziative di natura seminariale e convegnistica presso l'Università di Padova in collaborazione con organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare per quanto concerne gli aspetti documentali e multimediali.

Si segnalano in particolare le attività di promozione del *General course* «Diritti umani e inclusione» dell'Università di Padova per l'a.a. 2020/2021; il supporto tecnico e multimediale alla realizzazione: del seminario online di approfondimento e riflessione critica «Sulla violenza degli uomini contro le donne: il Primo Rapporto del GREVIO sull'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia» (25 maggio); del seminario formativo «Città in Difesa di: per un piano pilota nazionale di sostegno, accompagnamento e protezione di difensori/e dei diritti umani» (24 giugno); dell'evento di «Presentazione delle Linee Guida su protezione internazionale e violenza contro le donne» (24 settembre); della Conferenza internazionale «Data-driven human rights research» (9-10 novembre), della Conferenza nazionale «L'impatto del Covid-19 sui diritti umani, realizzato online nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti umani» (10 dicembre) e, nella medesima occasione, della Assemblea Grande delle scuole italiane sui diritti e le responsabilità, organizzato dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani (v., in questa Parte, 2.6). L'Archivio ha inoltre fornito supporto tecnico a due eventi realizzati in occasione delle commemorazioni del 75° anniversario dell'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: la manifestazione online «Celebriamo la Carta dell'ONU. Difendiamo i valori che ci sono più cari» organizzata anch'essa in collaborazione con il già menzionato Coordinamento nazionale degli enti locali (26 giugno) e il seminario «Insieme per l'ONU. Una Convenzione Universale per il potenziamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite» (21 settembre).

PARTE III – L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite*

1.1. Assemblea generale

L'Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all'interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all'autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2020, la 75^a sessione dell'AG ha adottato 48 risoluzioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre, su un'ampia gamma di tematiche, dai diritti dei migranti al diritto alla privacy digitale, dal divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere alle specifiche situazioni per Paese.

Nel 2020 la Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York è l'Amb. Mariangela Zappia; il Vice Rappresentante permanente è l'Amb. Stefano Stefanile; la Prima Consigliera Simona De Martino e il Primo Segretario Tommaso Giarrizzo seguono i lavori del Terzo Comitato.

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia

Come in passato, anche nel corso del 2020 l'azione italiana a sostegno dei diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all'intolleranza religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.

* Andrea Cofelice

Nel 2020 l'Italia non ha presentato risoluzioni; ha sponsorizzato 32 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 18 risoluzioni (10 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni), il cui esito è di seguito riportato.

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/75/151 Attuazione degli esiti del Summit Mondiale per lo Sviluppo Sociale e della 24a Sessione speciale dell'AG	Guyana	Voto favorevole	183 a favore, 2 contrari, nessuna astensione
	A/RES/75/152 Seguiti della Seconda Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento	Guyana	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/154 Sviluppo inclusivo per e con le persone con disabilità	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/155 Alfabetizzazione per la vita: disegnare le agende future	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Avanzamento delle donne	A/RES/75/158 Tratta di donne e bambine	Bangladesh et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/159 Intensificare gli sforzi per porre fine alla fistola ostetrica	Canada et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/160 Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione della mutilazione genitale femminile	Burkina Faso	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/161 Intensificare gli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro donne e bambine	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	175 a favore, nessun contrario, 11 astensioni

segue

Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati; questioni relative a rifugiati, sfollati e questioni umanitarie	A/RES/75/163 Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati	Andorra et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	181 a favore, nessun contrario, 7 astensioni
	A/RES/75/164 Assistenza ai rifugiati, rimpatriati e persone sfollate in Africa	Antigua e Barbuda et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Rapporto del Consiglio diritti umani	A/RES/75/165 Rapporto del Consiglio diritti umani	Camerun	Astensione	119 a favore, 3 contrari, 60 astensioni
Promozione e protezione dei diritti dei bambini	A/RES/75/166 Proteggere i bambini dal bullismo	Andorra et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/167 Matrimoni infantili, precoci e forzati	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/75/169 Contrastare la glorificazione del Nazismo, Neo-Nazismo ed altre pratiche che contribuiscono ad alimentare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Angola	Astensione	130 a favore, 2 contrari, 51 astensioni
	A/RES/75/237 Invito globale per azioni concrete a favore della totale eliminazione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, nonché implementazione e seguito della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Guyana	Astensione	106 a favore, 14 contrari, 44 astensioni

segue

Diritto dei popoli alla autodeterminazione	A/RES/75/171 Uso dei mercenari come strumento per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Angola et al.	Voto contrario	126 a favore, 54 contrari, 6 astensioni
	A/RES/75/172 Il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Angola et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	168 a favore, 5 contrari, 10 astensioni
Implementazione degli strumenti sui diritti umani	A/RES/75/174 Il sistema degli organi convenzionali sui diritti umani	Austria et al	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/75/175 Diritti umani e povertà estrema	Australia et al	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/176 Il diritto alla privacy nell'era digitale	Austria et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/177 Promozione della pace come requisito vitale per il pieno godimento di tutti i diritti umani per tutti	Angola et al.	Voto contrario	130 a favore, 55 contrari, 1 astensione
	A/RES/75/178 Promozione di un ordine internazionale equo e democratico	Angola et al.	Voto contrario	125 a favore, 55 contrari, 8 astensioni
	A/RES/75/179 Diritto al cibo	Angola et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	187 a favore, 2 contrari, nessuna astensione
	A/RES/75/181 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cina, Cuba, Federazione Russa	Voto contrario	131 a favore, 56 contrari, nessuna astensione
	A/RES/75/182 Diritto allo sviluppo	Cina, Cuba	Astensione	135 a favore, 24 contrari, 29 astensioni

segue

Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/75/183 Moratoria sull'uso della pena di morte	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	123 a favore, 38 contrari, 24 astensioni
	A/RES/75/184 Persone scomparse	Azerbaijan et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/185 Diritti umani nell'amministrazione della giustizia	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/186 Il ruolo del difensore civico e delle istituzioni di mediazione nella promozione e protezione di diritti umani, buona governance e stato di diritto	Austria et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/188 Libertà di religione o credo	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/189 Esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	132 a favore, nessun contrario, 53 astensioni
Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/75/190 Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/191 Situazione dei diritti umani in Iran	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	82 a favore, 30 contrari, 64 astensioni
	A/RES/75/192 Situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	64 a favore, 23 contrari, 86 astensioni

segue

Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/75/238 Situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar	Austria et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	130 a favore, 9 contrari, 26 astensioni
	A/RES/75/193 Situazione dei diritti umani in Siria	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	101 a favore, 13 contrari, 62 astensioni
Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/75/194 Prevenzione e contrasto delle pratiche corruttive e del trasferimento dei proventi della corruzione, facilitazione del recupero dei beni e restituzione di tali beni ai legittimi proprietari, in particolare ai Paesi di origine, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione	Antigua e Barbuda et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/195 Rafforzare e promuovere misure efficaci e la cooperazione internazionale in materia di donazione e trapianto di organi per prevenire e combattere la tratta di persone a scopo di prelievo e traffico di organi umani	Austria et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/75/196 Rafforzare il programma delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, in particolare la sua capacità di cooperazione tecnica	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/75/197 Istituto africano delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento della delinquenza	Uganda	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Controllo internazionale della droga	A/RES/75/198 Cooperazione internazionale per affrontare e contrastare il problema mondiale della droga	Antigua e Barbuda et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l'organo sussidiario dell'Assemblea generale con il mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna.

Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative beneficianti di status consultivo presso l'ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l'Esame periodico universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Nel corso del 2020, il Consiglio ha svolto:

- tre sessioni ordinarie: 43^a (24 febbraio – 23 marzo); 44^a (30 giugno – 17 luglio); 45^a (14 settembre – 7 ottobre);
- nessuna sessione speciale;
- due sessioni di UPR: 35^a (20-31 gennaio); 36^a (2-13 novembre).

Nel 2020, l'Italia è rappresentata in Consiglio diritti umani dall'Amb. Gian Lorenzo Cornado, Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni Internazionali in Ginevra, dal Consigliere Daniele Borrelli e dal Primo Segretario Angela Zanca.

1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2020


Nel 2020, l'Italia ha partecipato alle sessioni del Consiglio diritti umani in qualità di Stato membro (dunque con diritto di voto per il triennio 2019-2021).

Complessivamente, nel 2020 il Consiglio diritti umani ha adottato 97 risoluzioni (+5 rispetto al 2019), così distribuite: 39 risoluzioni nel corso della 43^a sessione; 23 nel corso della 44^a sessione; 35 nel corso della 45^a sessione. Di queste risoluzioni, 66 sono state adottate per consenso da parte di tutti gli Stati membri, mentre per 31 di esse è stato necessario un voto a maggioranza dei membri del Consiglio, rivelando dunque un livello di conflittualità leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza erano pari al 38% del totale.

In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell'Italia presso il Consiglio diritti umani nel 2020, con particolare riferimento a due specifiche dimensioni: l'impegno diplomatico dell'Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni, e il suo comportamento di voto.

In relazione alla prima dimensione, è possibile rilevare che il 65% delle risoluzioni adottate dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (sponsor) o il sostegno diplomatico (co-sponsor) dell'Italia. Delle 97 risoluzioni adottate, infatti, l'Italia ne ha sponsorizzate 10 (rispetto alle 12 del 2019) e co-sponsorizzate 53 (rispetto alle 46 del 2019).

Due delle 10 risoluzioni direttamente promosse dall'Italia sono di natura tematica e fanno riferimento ai diritti di bambini e adolescenti (SDGs 2.2, 3.2, 4, 5, 8.7, 16.2) e alla libertà religiosa e di credo. Le altre sei risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Repubblica Democratica Popolare di Corea, Myanmar, Siria, Bielorussia e Burundi.



Per quel che riguarda il comportamento di voto dell'Italia, quest'ultima è risultata «vincitrice» in 19 delle 31 votazioni effettuate; 9 risoluzioni sono invece state adottate a maggioranza dal Consiglio nonostante il voto contrario dell'Italia; in 3 votazioni l'Italia si è astenuta.

In particolare, l'Italia ha appoggiato risoluzioni promosse da Paesi appartenenti, di fatto, a tutti i gruppi regionali presenti in Consiglio: dei 19 voti favorevoli espressi, 8 hanno infatti riguardato risoluzioni presentate da Paesi del Gruppo occidentale (Regno Unito, Germania, Svezia, Paesi Bassi), 3 del Gruppo asiatico (Pakistan), 2 del Gruppo America Latina (Perù e Costa Rica), 1 del Gruppo Europa orientale (Georgia), 1 del Gruppo Africano (Marocco), e 4 voti sono stati espressi a favore di risoluzioni promosse trasversalmente da Paesi appartenenti a due o più gruppi regionali.

I voti contrari sono stati espressi nei confronti di risoluzioni presentate da Cuba (4 su 9), Azerbaigian (3), Pakistan (1) e Cina (1). Infine, le astensioni sono state distribuite tra Gruppo asiatico (Pakistan e Iran) e Gruppo africano (Sudafrica).

La tabella seguente sintetizza i dati relativi ad entrambe le dimensioni sin qui considerate e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate dall'Italia, il 75% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 25% con voto a maggioranza.

Quadro sintetico del comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2020

	Adottate per consenso dal Consiglio	Adottate dal Consiglio con voto a maggioranza	Tot.		
		Italia: voto favorevole	Italia: voto contrario	Italia: astensione	
Risoluzioni sponsorizzate dall'Italia	3	7	-	-	10
Risoluzioni co-sponsorizzate dall'Italia	44	9	-	-	53
Risoluzioni non sponsorizzate dall'Italia	19	3	9	3	34
Tot.	66	19	9	3	97

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall'Italia nel 2020

Risoluzione	Altri sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/43/12 Libertà di religione o credo	Croazia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/22 Mandato del Relatore speciale sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini, compresa la prostituzione infantile, la pornografia infantile e altro materiale pedopornografico	Croazia e Uruguay	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/25 Situazione dei diritti umani nella Repubblica Popolare Democratica di Corea	Croazia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/26 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Croazia	37 a favore, 2 contrari, 8 astensioni
A/HRC/RES/43/28 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito e Qatar	27 a favore, 2 contrari, 18 astensioni
A/HRC/RES/44/19 Situazione dei diritti umani in Bielorussia	Germania	22 a favore, 5 contrari e 20 astensioni
A/HRC/RES/44/21 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito	28 a favore, 2 contrari, 17 astensioni
A/HRC/RES/45/1 Situazione dei diritti umani in Bielorussia alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2020 e nelle fasi successive	Germania	23 a favore, 2 contrari e 22 astensioni
A/HRC/RES/45/19 Situazione dei diritti umani in Burundi	Germania	24 a favore, 6 contrari, 17 astensioni
A/HRC/RES/45/21 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito	27 a favore, 1 contrario, 19 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall'Italia nel 2020

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
43 ^a (24 febbraio – 23 marzo)		
A/HRC/RES/43/2 Promozione e protezione dei diritti umani in Nicaragua	Costa Rica	24 a favore, 4 contrari, 19 astensioni
A/HRC/RES/43/4 Libertà di opinione e di espressione: mandato del Relatore Speciale per la promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione	Paesi Bassi e Canada	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/5 Registrazione della nascita e diritto di tutti al riconoscimento ovunque come persona davanti alla legge	Messico e Turchia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/7 Diritto al lavoro	Egitto e Grecia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/8 Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche: mandato del Relatore Speciale sulle questioni relative alle minoranze	Austria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/9 Promozione del godimento dei diritti culturali di tutti e del rispetto della diversità culturale	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/13 Salute mentale e diritti umani	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/14 Alloggio adeguato come componente del diritto a un tenore di vita adeguato e diritto alla non-discriminazione in questo contesto	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/16 Mandato del Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani	Norvegia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/17 Accordi regionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Belgio	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/18 Promuovere i diritti umani attraverso lo sport e l'ideale olimpico	Grecia	Approvata per consenso

segue

A/HRC/RES/43/19 Promozione e tutela dei diritti umani e attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Danimarca	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/20 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: mandato del Relatore Speciale	Danimarca	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/23 Sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità, abilitazione e riabilitazione	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/24 Situazione dei diritti umani in Iran	Svezia	22 a favore, 8 contrari, 15 astensioni
A/HRC/RES/43/27 Situazione dei diritti umani in Sud Sudan	Regno Unito	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/29 Prevenzione del genocidio	Armenia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/36 Mandato del Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Burkina Faso	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/37 Cooperazione con la Georgia	Georgia	20 a favore, 2 contrari, 24 astensioni
A/HRC/RES/43/38 Assistenza tecnica e capacity building per rafforzare i diritti umani in Mali	Burkina Faso	Approvata per consenso
A/HRC/RES/43/39 Assistenza tecnica e capacity building per rafforzare i diritti umani in Libia	Burkina Faso	Approvata per consenso
44ª (30 giugno – 17 luglio)		
A/HRC/RES/44/1 Situazione dei diritti umani in Eritrea	Paesi Bassi	24 a favore, 10 contrari, 13 astensioni
A/HRC/RES/44/3 Diritto all'educazione: seguiti della risoluzione 8/4 del Consiglio diritti umani	Portogallo	Approvata per consenso

segue

A/HRC/RES/44/4 Tratta di persone, in particolare donne e bambini: rafforzare i diritti umani attraverso una maggiore protezione, sostegno e responsabilizzazione delle vittime della tratta, in particolare donne e bambini	Germania	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/5 Mandato del Relatore Speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie	Svezia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/8 Mandato del Relatore Speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati	Australia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/9 Indipendenza e imparzialità di magistratura, giurati e periti, e indipendenza degli avvocati	Australia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/10 Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/12 Libertà di opinione ed espressione	Canada	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/13 Povertà estrema e diritti umani	Francia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/14 Quindicesimo anniversario della responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità, come sancito dal World Summit Outcome del 2005	Marocco	32 a favore, 1 contrario, 14 astensioni
A/HRC/RES/44/15 Imprese e diritti umani: gruppo di lavoro sulla questione dei diritti umani e delle società transnazionali e di altre imprese commerciali e sul miglioramento della responsabilità e dell'accesso ai rimedi	Norvegia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/16 Eliminazione delle mutilazioni genitali femminili	Burkina Faso	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/17 Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e bambine	Messico	Approvata per consenso

segue

A/HRC/RES/44/20 La promozione e la tutela dei diritti umani nel contesto delle proteste pacifiche	Svizzera	Approvata per consenso
A/HRC/RES/44/23 Contributo del rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali al raggiungimento degli scopi e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite	Australia e Togo	41 a favore, nessun contrario, 6 astensioni
45ª (14 settembre – 7 ottobre)		
A/HRC/RES/45/3 Sparizioni forzate o involontarie	Francia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/7 Governi locali e diritti umani	Repubblica di Corea	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/8 I diritti umani ad acqua potabile e servizi igienico-sanitari sicuri	Spagna e Germania	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/9 Il ruolo della buona governance nella promozione e tutela dei diritti umani	Polonia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/10 Relatore speciale sulla promozione di verità, giustizia, riparazione e garanzie di non reiterazione	Svizzera	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/12 Diritti umani e popolazioni indigene	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/15 Situazione dei diritti umani in Yemen	Paesi Bassi	22 a favore, 12 contrari, 12 astensioni
A/HRC/RES/45/18 Sicurezza dei giornalisti	Austria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/20 Situazione dei diritti umani in Venezuela	Perù	22 a favore, 3 contrari, 22 astensioni
A/HRC/RES/45/22 Istituzioni nazionali per i diritti umani	Australia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/25 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare ulteriormente la situazione dei diritti umani in Sudan	Burkina Faso	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/27 Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani	Regno Unito e Somalia	Approvata per consenso

segue

A/HRC/RES/45/28 Promuovere e proteggere i diritti umani di donne e bambine in situazioni di conflitto e post-conflitto in occasione del ventesimo anniversario della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza	Spagna	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/29 Promuovere, proteggere e rispettare il pieno godimento dei diritti umani da parte di donne e bambine nelle situazioni umanitarie	Fiji	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/30 Diritti del bambino: realizzare i diritti del bambino attraverso un ambiente sano	Germania e Uruguay	Approvata per consenso
A/HRC/RES/45/31 Il contributo del Consiglio dei diritti umani alla prevenzione delle violazioni dei diritti umani	Sierra Leone e Svizzera	32 a favore, 3 contrari, 11 astensioni
A/HRC/RES/45/33 Assistenza tecnica e capacity building per la promozione protezione dei diritti umani nelle Filippine	Islanda e Filippine	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall'Italia nel 2020

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione	Informazioni relative all'Italia
43ª (24 febbraio – 23 marzo)			
A/HRC/RES/43/1 Promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle persone di origine africana contro l'uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine	Burkina Faso	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/43/3 Assicurare responsabilità e giustizia per tutte le violazioni del diritto internazionale nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est	Pakistan	22 a favore, 8 contrari, 17 astensioni	Astensione

segue

A/HRC/RES/43/6 Diritti umani dei migranti: mandato del Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti	Messico	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/43/10 Mandato dell'Esperto Indipendente sugli effetti del debito estero e altri relativi obblighi finanziari internazionali degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Cuba	26 a favore, 15 contrari, 6 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/43/11 Diritto al cibo	Cuba	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/43/15 Impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani	Azerbaijan	25 a favore, 16 contrari, 6 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/43/21 Promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo dei diritti umani	Cina	23 a favore, 16 contrari, 8 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/43/30 Diritti umani nel Golan siriano occupato	Pakistan	26 a favore, 17 contrari, 4 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/43/31 Insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, e nelle alture del Golan occupate	Pakistan	36 a favore, 2 contrari, 9 astensioni	Voto favorevole
A/HRC/RES/43/32 Situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est	Pakistan	42 a favore, 2 contrari, 3 astensioni	Voto favorevole
A/HRC/RES/43/33 Diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Pakistan	43 a favore, 2 contrari, 2 astensioni	Voto favorevole
A/HRC/RES/43/34 Combattere l'intolleranza, gli stereotipi negativi e la stigmatizzazione e la discriminazione, l'incitamento alla violenza e la violenza contro le persone basate sulla religione o sul credo	Pakistan	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/43/35 Mandato del gruppo di lavoro intergovernativo sull'attuazione efficace della dichiarazione e del programma d'azione di Durban	Burkina Faso	Approvata per consenso	-

segue

44ª (30 giugno – 17 luglio)			
A/HRC/RES/44/2 Il ruolo centrale dello Stato nella risposta alle pandemie e ad altre emergenze sanitarie e le sue conseguenze socioeconomiche nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la realizzazione di tutti i diritti umani	Sudafrica	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/44/6 Eliminazione della discriminazione nei confronti delle persone colpite dalla lebbra e dei loro familiari	Giappone	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/44/7 Diritti umani e cambiamento climatico	Filippine	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/44/11 Mandato dell'Esperto Indipendente in materia di diritti umani e solidarietà internazionale	Cuba	31 a favore, 15 contrari, 1 astensione	Voto contrario
A/HRC/RES/44/18 Rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani	Azerbaigian	30 a favore, 15 contrari, 2 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/44/22 Forum sociale	Cuba	Approvata per consenso	-
45ª (14 settembre – 7 ottobre)			
A/HRC/RES/45/2 Rafforzare la cooperazione e l'assistenza tecnica nel campo dei diritti umani in Venezuela	Iran	14 a favore, 7 contrari, 26 astensioni	Astensione
A/HRC/RES/45/4 Mandato dell'Esperto Indipendente per la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	22 a favore, 15 contrari, 10 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/45/5 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cuba	27 a favore, 15 contrari, 5 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/45/6 Diritto allo sviluppo	Azerbaigian	27 a favore, 13 contrari, 7 astensioni	Voto contrario
A/HRC/RES/45/11 Terrorismo e diritti umani	Egitto e Messico	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/13 Diritti umani e regolamentazione dell'acquisizione, del possesso e dell'uso di armi da fuoco da parte di civili	Ecuador	Approvata per consenso	-

segue

A/HRC/RES/45/14 Eliminare le disuguaglianze all'interno e tra gli Stati per la realizzazione dei diritti umani	Sudafrica	25 a favore, 8 contrari, 14 astensioni	Astenzione
A/HRC/RES/45/16 Mandato del gruppo di lavoro intergovernativo per elaborare i contenuti di un quadro normativo internazionale sulla regolamentazione, il monitoraggio e la supervisione delle attività delle società private militari e di sicurezza	Burkina Faso	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/17 Mandato del relatore speciale sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecologicamente corretti di sostanze e rifiuti pericolosi	Burkina Faso	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/23 Commemorazione del ventesimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Burkina Faso	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/24 Mandato del gruppo di lavoro di esperti sulle persone di origine africana	Burkina Faso	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/26 Assistenza tecnica e di capacity building allo Yemen nel campo dei diritti umani	Bahrein	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/32 Potenziamento della cooperazione tecnica e sviluppo delle capacità nel campo dei diritti umani	Tailandia	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/35 Assistenza tecnica e di capacity building alla Repubblica Centrafricana nel campo dei diritti umani	Burkina Faso	Approvata per consenso	-
A/HRC/RES/45/34 Assistenza tecnica e di capacity building alla Repubblica democratica del Congo nel campo dei diritti umani	Burkina Faso	Approvata per consenso	-

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

1.2.2. Esame periodico universale

L'Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale nel 2010 (7^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni dettagliate sull'esito del primo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2011 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 147-150).

Nel 2014, l'Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamente 176 e respingendone 10. Le informazioni dettagliate sull'esito del secondo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2015 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 116-119).

Nel 2019, l'Italia è stata sottoposta al terzo ciclo di UPR (34^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 306 raccomandazioni, accettandone pienamente 292, parzialmente 2 e respingendone 11. Le informazioni dettagliate sull'esito del terzo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2020 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 119-124).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2020, il Consiglio diritti umani non ha attivato nuove procedure speciali: in totale, dunque, hanno operato presso il Consiglio 44 procedure speciali tematiche e 10 per Paese.

Si segnala, in particolare, che nel 2020 Maria Grazia Giammarinaro ha ricoperto l'incarico di Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini.

Nel 2020 l'Italia è stata interessata dal rapporto della Relatrice speciale sul diritto al cibo, Hilal Elver, in seguito alla sua visita effettuata nel gennaio 2020 (doc. A/HRC/43/44/Add.5).

Nel suo rapporto la Relatrice speciale riconosce che l'Italia ha una preziosa esperienza e diversi programmi di successo in materia di diritto al cibo, che potrebbero essere utilizzati come modello per altri paesi, come ad esempio i programmi sull'agricoltura biologica, l'accesso alla terra per i giovani agricoltori, la gestione degli sprechi alimentari. Altrettanto degni di nota sono le leggi e i regolamenti sulla prevenzione e l'eradicazione del caporalato, sulla lotta alle attività fraudolente e sui crimini agroalimentari.

Tuttavia, la Relatrice speciale esorta il Governo e tutte le parti interessate a dare priorità alle seguenti raccomandazioni, al fine di sviluppare ulteriormente un approccio alla sicurezza alimentare basato sui diritti umani:

- adottare una legge quadro globale che abbia un focus interdisciplinare e un approccio basato sui diritti umani in materia di sicurezza alimentare e sovranità alimentare, e promuovere un sistema agricolo sostenibile;
- passare da un approccio basato sulla beneficenza alla piena attuazione del diritto al cibo per eliminare la fame e l'insicurezza alimentare;

- adottare una legge quadro nazionale per i programmi di alimentazione scolastica che includa finanziamenti per combattere le disparità tra i comuni e garantire che tutti gli studenti abbiano accesso alle mense scolastiche;
- adottare le necessarie misure normative e di bilancio per garantire che le donne impiegate nel settore agricolo, comprese le lavoratrici migranti, godano pienamente dei loro diritti umani e abbiano accesso a standard di lavoro dignitoso;
- integrare gli studi sulla povertà con specifiche statistiche sulla povertà alimentare;
- istituire stringenti meccanismi di controllo dei sussidi provenienti dalla politica agricola comune, per garantire che i fondi siano effettivamente forniti agli agricoltori;
- approvare la legge sulla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e sul divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti, attualmente pendente in Parlamento;
- sostenere il reddito dei piccoli agricoltori attraverso il pagamento diretto del primo pilastro della Politica Agricola Comune, al fine di ridurre i loro costi di produzione;
- adottare misure per sostenere i lavoratori migranti che affrontano condizioni di vita difficili e regolarizzare il loro status, ad esempio fornendo permessi di lavoro, ripristinando la protezione umanitaria e creando meccanismi nazionali per fornire loro accesso ai servizi di base;
- rivedere la l. 199/2016 sul caporalato per includere la responsabilità penale e/o civile di terzi, e valutare la creazione di un coordinamento nazionale per monitorarne l'impatto sui sistemi di caporalati su tutto il territorio nazionale;
- abrogare il «decreto Salvini», che nei fatti ha favorito realtà fuori legge a vantaggio delle organizzazioni criminali, e promuovere un corretto trattamento dei lavoratori migranti;
- rafforzare il monitoraggio sull'uso di pesticidi vietati e stabilire incentivi e sostegni per l'agricoltura biologica;
- promuovere i prodotti locali e i mercati degli agricoltori urbani per garantire che i consumatori possano accedere a prodotti alimentari di migliore qualità;
- rafforzare la normativa sui crimini ambientali;
- fornire sostegno e aiuti allo sviluppo ai principali paesi di origine dei lavoratori migranti per garantire che possano scegliere di rimanere nei propri paesi.

Visite delle Procedure speciali in Italia (2002-2020)

Data	Mandato delle Procedure speciali	Rapporto
20-31 gennaio 2020	Diritto al cibo	A/HRC/43/44/Add.5
3-12 ottobre 2018	Forme moderne di schiavitù, incluse le sue cause e conseguenze	A/HRC/42/44/ADD.1
10-16 maggio 2017	Esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie	A/72/335
1-5 giugno 2015	Popolazione di discendenza africana	A/HRC/33/61/Add.1
2-5 dicembre 2014	Diritti umani dei migranti	A/HRC/29/36/Add.2
7-9 luglio 2014	Detenzione arbitraria	A/HRC/30/36/Add.3
11-18 novembre 2013	Libertà di opinione ed espressione	A/HRC/26/30/Add.3
12-20 settembre 2013	Tratta di esseri umani	A/HRC/26/37/Add.4
30 settembre-8 ottobre 2012	Diritti dei migranti	A/HRC/23/46/Add.3
15-26 gennaio 2012	Violenza contro le donne	A/HRC/20/16/Add.2
3-14 novembre 2008	Detenzione arbitraria	A/HRC/10/21/Add.5
9-13 ottobre 2006	Forme contemporanee di razzismo	A/HRC/4/19/Add.4
20-29 ottobre 2004	Libertà di opinione ed espressione	E/CN.4/2005/64/Add.1
7-18 giugno 2004	Diritti umani dei migranti	E/CN.4/2005/85/Add.3
11-14 marzo 2002	Indipendenza di giudici e avvocati	E/CN.4/2002/72/Add.3

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)


È stato istituito nel dicembre 1993 dall'Assemblea generale con risoluzione 48/141.

Il mandato dell'Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l'Ufficio dell'Alto Commissario è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per realizzare tale mandato, l'Ufficio dell'Alto Commissario ha consolidato la propria presenza «sul terreno», istituendo 13 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti di *fact finding*, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'UNDP).

Nel 2020, il mandato di Alto Commissario per i diritti umani è svolto da Michelle Bachelet (Cile).

L'Ufficio dell'Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati cittadini.

Nel 2020 l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario stanziando circa 918.000 dollari (pari circa allo 0,4% dei contributi volontari complessivi ricevuti dall'Ufficio nel 2020, 23° posto tra i donatori: v. grafico seguente).



Fonte: OHCHR, Voluntary contributions to OHCHR

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V).

L'Agenzia ha il mandato di coordinare l'attività internazionale finalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l'opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell'UNHCR include anche l'assistenza agli apolidi.

Il 1° gennaio 2016, Filippo Grandi (Italia) è stato nominato Alto Commissario per i rifugiati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per un mandato di cinque anni.


L'UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. L'ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, forma-

zione, diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l'Ufficio italiano dell'UNHCR ha assunto la funzione di *Rappresentanza regionale*, responsabile, oltre che per l'Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede. Nel 2020, Carlotta Sami è Portavoce dell'UNHCR in Italia.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, nel 2020, 34.154 persone sono arrivate in Italia via mare, circa tre volte il numero di persone arrivate nel 2019 (11.500), mentre oltre 4.100 sono arrivate via terra attraverso il confine italo-sloveno, dopo aver attraversato il Sud-Est Europa. La maggior parte di queste persone è rappresentato da uomini (75%), seguiti da minori non accompagnati (14%), donne (6%) e minori accompagnati (5%).

In una nota pubblicata il 20 gennaio 2021, L'UNHCR ha espresso soddisfazione per l'adozione, nel dicembre 2020, della l. 173/2020. Secondo l'Agenzia, la legge rimedia a molte delle criticità dei decreti sicurezza introdotti dal precedente Governo e restituisce diritti a rifugiati e richiedenti asilo per facilitarne l'integrazione in Italia. In particolare, nuove disposizioni garantiscono la vita privata, l'unità familiare, la salute fisica e mentale, nonché misure ad hoc per persone con bisogni specifici nei centri di prima accoglienza. La nuova legge garantisce inoltre che le persone vulnerabili siano esentate dalle procedure di asilo accelerate e ripristina la legislazione precedente che garantiva l'accesso alla registrazione della residenza per i richiedenti asilo.

Nel 2020, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'UNHCR stanziando circa 37 milioni di dollari (pari circa allo 0,8% dei contributi volontari complessivi ricevuti dall'Ufficio nel 2020, 19° posto tra i donatori), con una diminuzione di circa 10 milioni di dollari rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).



Fonte: UNHCR

1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice universale dei diritti umani (*International Bill of Human Rights*), il cui asse portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006).

L'Italia ha ratificato otto convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Non ha ancora firmato l'ICRMW.

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
ICERD	l. 13 ottobre 1975, n. 654	Sì (art. 4)	Comunicazioni individuali (art. 14): Sì
ICESCR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	No	-
OP	l. 3 ottobre 2014, n. 52	No	-
ICCPR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Sì (artt. 15.1 e 19.3)	Comunicazioni interstatali (art. 41): Sì
OP - 1	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Sì (art. 5.2)	-
OP - 2	l. 9 dicembre 1994, n. 734	No	-
CEDAW	l. 14 marzo 1985, n. 132	Sì (generale)	-
OP	Deposito ratifica: 22/09/2000	No	Procedura di inchiesta (artt. 8 e 9): Sì
CAT	l. 3 novembre 1988, n. 498	No	Comunicazioni individuali (art. 22): Sì Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì Procedura di inchiesta (art. 20): Sì
OP	l. 9 novembre 2012, n. 195	No	Visite da parte del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura (art. 11) Sì
CRC	l. 27 maggio 1991, n. 176	No	-
OP - AC	l. 11 marzo 2002, n. 46	Dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 3: 17 anni	-
OP - SC	l. 11 marzo 2002, n. 46	No	-

segue

OP - IC	l. 16 novembre 2015, n. 199	No	Comunicazioni individuali: Sì Procedura di inchiesta (art. 13): Sì
CRPD	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	-
OP	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	Procedura di inchiesta (artt. 6 e 7): Sì
CPED	l. 29 luglio 2015, n. 131	No	Procedura di inchiesta (art. 33): Sì

Legenda:

OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia a infantile

OP – IC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione

Insieme all'enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi convenzionali (*Treaty Bodies*), composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati hanno l'obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati, infine, pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti *General comments* (per un'analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all'*Annuario 2011*, p. 158).

L'Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di otto Comitati, così come indicato nella seguente tabella. Nel 2020 l'Italia non ha presentato rapporti né ha ricevuto osservazioni conclusive da parte dei Comitati.

Cooperazione dell'Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato	Totale rapporti presentati	Ultimo rapporto presentato	Ultime osservazioni conclusive	Reporting status
CERD	21	Febbraio 2019	-	XXI rapporto: presentato e in attesa di discussione
CESCR	5	Agosto 2012	Ottobre 2015	In ritardo (2020)
CCPR	6	Ottobre 2015	Marzo 2017	VII rapporto: da presentare nel 2022
CEDAW	7	Ottobre 2015	Luglio 2017	VIII rapporto: da presentare nel 2021
CAT	6	Ottobre 2015	Novembre 2017	VII rapporto: da presentare nel 2021
CRC	6	Luglio 2017	Febbraio 2019	VII rapporto: da presentare nel 2023
CRPD	1	Novembre 2012	Settembre 2016	II, III e IV rapporto congiunto: da presentare nel 2023
CED	1	Aprile 2018	Maggio 2019	Il rapporto: da presentare nel 2025

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2020 il Comitato ha svolto due sessioni: 67^a (17 febbraio – 6 marzo) e 68^a (28 settembre – 16 ottobre). Nella 67^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Belgio, Benin, Guinea, Norvegia, Ucraina; nella 68^a le comunicazioni individuali relative a Spagna e Argentina. Nel corso dell'anno è stato adottato il *General comment* n. 25 su scienza e diritti economici, sociali e culturali (articolo 15 (1) (b), (2), (3) e (4) del Patto)

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel settembre 2015, nel corso della sua 56^a sessione (v. *Annuario 2016*, pp. 120-122). L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nel 2020.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2020 il Comitato ha svolto tre sessioni: 128^a (2-27 marzo), 129^a (29 giugno – 24 luglio) e 130^a (12 ottobre – 6 novembre). Nel corso della 128^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Repubblica Centrafricana, Portogallo, Tunisia, Uzbekistan; la 129^a e 130^a sessione hanno invece avuto carattere preparatorio. Nel corso dell'anno è stato adottato il *General comment* n. 37 sul diritto di riunione pacifica (art. 21 del Patto).

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel marzo 2017, nel corso della sua 119^a sessione (v. *Annuario 2018*, pp. 119-124). L'Italia è tenuta a presentare il suo settimo rapporto nel 2022.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2020 il Comitato ha svolto un'unica sessione (n. 69) dal 13 al 30 luglio, nel corso della quale non sono stati analizzati rapporti da parte degli Stati. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel novembre 2017, nel corso della sua 62^a sessione (v. *Annuario 2018*, pp. 124-128). L'Italia è tenuta a presentare il suo settimo rapporto nel 2021.

1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2020 il Comitato ha svolto due sessioni: 101^a (20 aprile – 8 maggio e 4-7 agosto) e 102^a (16-24 novembre), nel corso delle quali sono stati analizzati i rapporti di Bahrein, Belgio, Bolivia, Danimarca, Francia, Niger, Singapore, Thailandia, Azerbaigian, Camerun, Estonia, Kazakistan, Libano, Paesi Bassi, Nicaragua, Senegal, Svizzera. Nel corso dell'anno, non sono state adottate *General recommendations*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel febbraio 2019.

1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2020 il Comitato ha svolto tre sessioni: 75^a (18 febbraio – 8 marzo), 76^a (1-19 luglio) e 77^a (21 ottobre – 8 novembre). Nel corso della 75^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Afghanistan, Bulgaria, Eritrea, Kiribati, Lettonia, Pakistan, Repubblica di Moldova, Zimbabwe; nella 76^a e 77^a non sono stati analizzati rapporti degli stati. Nel corso dell'anno non sono state adottate *General recommendations*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel luglio 2017, nel corso della sua 67^a sessione (v. *Annuario 2018*, pp. 128-134). L'Italia è tenuta a presentare il suo ottavo rapporto nel 2021.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2020 il Comitato ha svolto tre sessioni: 83^a (20 gennaio – 7 febbraio), 84^a (2-6 marzo) e 85^a (14 settembre – 1° ottobre). Nel corso della 83^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Austria, Bielorussia, Costa Rica, Ungheria, Ruanda, Palestina; nella 84^a i rapporti di Isole Cook, Micronesia, Tuvalu; nella 85^a non sono stati analizzati rapporti di stati. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel gennaio 2019, nel corso della sua 80^a sessione (v. *Annuario 2020*, pp. 136-141). L'Italia è tenuta a presentare il suo settimo rapporto nel 2023.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2020 il Comitato ha svolto la 23^a sessione (17 agosto – 4 settembre), nel corso della quale sono state analizzate le comunicazioni individuali relative a Brasile, Germania, Sudafrica, Spagna, Svezia. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nell'agosto 2016, nel corso della sua 16^a sessione (v. *Annuario 2017*, pp. 131-135). L'Italia è tenuta a presentare congiuntamente il secondo, terzo e quarto rapporto periodico nel maggio 2023.

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2020 il Comitato ha svolto due sessioni, la 18^a (8-18 aprile) e la 19^a (30 settembre – 11 ottobre), nel corso delle quali è stato analizzato il rapporto dell'Iraq.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nell'aprile 2019, nel corso della sua 16^a sessione (v. *Annuario 2020*, pp. 142-143). L'Italia è tenuta a presentare il suo secondo rapporto nel 2025.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2020 il Comitato ha svolto una sessione organizzativa, nel corso della quale non sono state adottate osservazioni conclusive. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l'OIL è la prima agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L'OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'OIL, inoltre, è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche e i programmi dell'Organizzazione. Fanno parte dell'OIL 185 Stati.

Dalla sua istituzione, l'OIL ha adottato 190 convenzioni. Tra di esse, l'OIL ha individuato 8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull'uguaglianza di retri-

buzione e di benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di *governance*»: n. 81 sull'ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964; n. 129 sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).

L'Italia è membro dell'OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira dall'Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 1945. L'OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.

L'Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall'OIL (di cui 75 in vigore e 33 denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 101 delle 178 convenzioni tecniche.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2020, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianoideidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

Per monitorare l'applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l'OIL ha istituito nel 1926 il *Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni*, un organo costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuridico e nella prassi, per l'applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è tenuto ad inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di documenti: *osservazioni* e *richieste dirette*. Le osservazioni contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall'applicazione di una particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.

Il Comitato, al termine dell'esame, sottopone alla *Conferenza internazionale del lavoro*, l'organo maggiormente rappresentativo dell'OIL, presso cui siedono tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni, che viene attentamente esaminato dal *Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme*, organo tripartito composto da rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio ad un problema, invitare l'OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2020, l'Italia è stata interessata da:

- due *osservazioni* relative alle seguenti convenzioni: n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione), 1958; e n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975;
- quattro *richieste dirette* relative alle seguenti convenzioni: n. 97 sui lavoratori migranti (riveduta), 1949; n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione, 1951; n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione), 1958; n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975.

Nel 2020 l'Italia ha contribuito al 3.75% del budget ordinario dell'OIL, con una somma pari a circa 17 milioni di franchi svizzeri.

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

I diritti umani che rientrano nella competenza dell'UNESCO sono il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea e di associazione il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione.

L'Italia è Stato membro dell'UNESCO dal 1948. Nel 2020, il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO è l'Amb. Massimo Riccardo. Dalla sua istituzione, l'UNESCO ha adottato 31 convenzioni; l'Italia ne ha ratificate 20.

L'elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2020, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26^a Conferenza generale dell'UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (*IUC - International University Cooperation*). Il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell'UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale. Sono oltre 800 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2020 in Italia sono presenti 33 Cattedre (+ 4 rispetto al 2019), di cui 4 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l'Università degli studi di Padova; Cattedra «Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l'Università degli studi di Bergamo; Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso l'Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum»,

Università Europea di Roma; Cattedra «Uguaglianza di genere e diritti delle donne», istituita nel 2019 presso l'Università dell'Insubria.

In tema di bioetica, presso l'UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L'IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all'impegno dell'allora Direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all'anno su convocazione del Direttore generale dell'UNESCO.

L'IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'IBC. È composto da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell'UNESCO, i cui rappresentanti si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni dell'IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri dell'UNESCO.

Nel 2020 l'Italia ha contribuito al 4,3% circa del budget ordinario dell'UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali dell'Organizzazione), con una somma pari a circa 11,2 milioni di dollari.

Machinery dell'UNESCO

Nel corso del 2020, l'Italia non è stata interessata dai meccanismi di monitoraggio da parte dell'Organizzazione.

1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° agosto 2019, Direttore generale dell'Organizzazione è Qu Dongyu (Cina).

Nel 2020 l'Italia risulta essere il settimo maggiore contribuente della FAO con circa nove milioni di dollari di contributo. L'Italia collabora con la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui componenti principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il Programma tradizionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimentare e il programma di cooperazione decentrata.

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell'Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

In Italia è presente un ufficio dell'OMS (a Venezia) dedicato all'investimento per la salute e lo sviluppo, mentre sono attualmente accreditati 28 centri collaboratori (per numero di queste strutture, l'Italia si pone al secondo posto in Europa e al nono posto nel mondo). Questi centri, istituzioni specializzate a cui l'OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell'OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all'organizzazione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Istituito dall'Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite.

L'azione dell'UNDP persegue l'obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull'eguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il Rapporto annuale sullo sviluppo umano e quelli relativi allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel 2020 l'Italia ha contribuito al budget ordinario dell'UNDP con circa 5,9 milioni di dollari, collocandosi alla 17ª posizione tra i Paesi maggiori contribuenti. Nell'anno in esame, il Paese ha inoltre stanziato 74,9 milioni di dollari per programmi e progetti specifici coordinati da UNDP.

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN-Environment)

UN-Environment è la principale autorità che definisce l'agenda ambientale globale e promuove l'attuazione coerente della dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile all'interno del sistema delle Nazioni. La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell'ambiente affinché le nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

Dal febbraio 2019, Direttrice esecutiva del Programma è Inger Andersen (Danimarca). Rappresentante presso UN-Environment e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è, da settembre 2018, l'Amb. Alberto Pieri.

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT è investito della missione di favorire un'urbanizzazione sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad un'abitazione dignitosa.

L'attuale Direttrice generale è Maimunah Mohd Sharif (Malesia). Rappresentante permanente dell'Italia presso UN-Habitat è, da settembre 2018, l'Amb. Alberto Pieri.

UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest'ultimo è costituito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro competenza e impegno nell'attuare l'agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani.

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

L'UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° gennaio 2018 la Direttrice esecutiva è l'americana Henrietta H. Fore.

In Italia, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca dell'UNICEF. Dal 1974 opera in Italia il Comitato italiano per l'UNICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con l'UNICEF internazionale. Dal dicembre 2020 ne è Presidente Carmela Pace.

L'UNICEF ha avviato in Italia un vasto programma in favore dei minori migranti e rifugiati, in particolare quelli non accompagnati da familiari adulti, con l'obiettivo di fornire misure di assistenza che vanno dalla primissima accoglienza al trasferimento in strutture più piccole e stabili, dal monitoraggio degli standard sui diritti umani all'inclusione scolastica e culturale nelle comunità locali.

1.6.9. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo essa collabora con i Governi e la società civile. Da giugno 2018 il Direttore generale dell'Organizzazione è il portoghese António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino.

A Roma ha sede il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell'area mediterranea. Le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: assistenza a gruppi vulnerabili e minori; migrazione e lavoro; migrazione e salute; migrazione, clima e sviluppo; ricongiungimenti familiari; ritorni volontari assistiti; relocation e resettlement.

Nel 2020 l'OIM non ha pubblicato *briefings* concernenti l'Italia.

2. Consiglio d'Europa*

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d'Europa (CoE, 47 Stati membri) costituisce il primo e più avanzato sistema regionale di promozione e protezione dei diritti umani.

Dal 1° febbraio 2019, il Rappresentante permanente dell'Italia al CoE è l'Amb. Michele Giacomelli. La funzionaria italiana Gabriella Battaini-Dragoni ha ricoperto la carica di Vicesegretario generale dell'Organizzazione fino al 28 febbraio 2021. Dal 2011 l'Italia ospita nella città di Venezia un ufficio esterno del CoE. Le attività di questo Ufficio, diretto anche nel 2020 da Luisella Pavan-Woolfe, si concentrano sull'integrazione delle minoranze, l'uguaglianza di genere, la partecipazione dei cittadini nei processi democratici, il ruolo delle donne nel contesto euro-mediterraneo, l'integrazione dei rom e la Giornata della Memoria. L'Ufficio partecipa a numerosi progetti con le istituzioni accademiche locali, tra cui la Venice International University, lo European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation – EIUC/ Global Campus for Human Rights e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ospita corsi di formazione sui diritti umani e la democrazia, con speciale riferimento ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Nel 2020 l'Italia ha contribuito complessivamente alle attività del CoE per un totale di euro 36.610.055 di cui euro 28.532.193 per il bilancio ordinario (nel 2019 il contributo complessivo era stato di euro 35.873.440 di cui euro 28.532.193 per il bilancio ordinario).

Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all'Italia, le attività dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di sette organismi istituiti in virtù di trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Comitato di Lanzarote sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo di Stati contro la corruzione.

* Pietro de Perini

Coerentemente con il calendario pluriennale delle attività delle istituzioni e dei vari organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa, solo alcuni di essi hanno avuto modo di considerare aspetti relativi alla situazione dei diritti umani in Italia nel corso del 2020. I principali temi affrontati, dai quali sono emerse rilevanti osservazioni e raccomandazioni, riguardano la questione della violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e altre forme di discriminazione nei loro confronti (Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul; Comitato europeo dei diritti sociali), la situazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo, con particolare riferimento alla questione dei respingimenti e alla situazione del sistema di accoglienza in Italia (Commissario per i diritti umani, Comitato dei Ministri), i diritti sociali di bambini, famiglie e migranti (Comitato europeo dei diritti sociali), la discriminazione nei confronti degli appartenenti alle comunità rom e sinti (Comitato europeo dei diritti sociali); il diritto alla salute (Comitato dei Ministri, Comitato europeo dei diritti sociali). Da una prospettiva che tiene conto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile tali questioni riguardano primariamente l'Obiettivo 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età), l'Obiettivo 5 (raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze), in particolare il traguardo 5.2 (eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo), l'Obiettivo 10 (ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni), in particolare i traguardi 10.2 (potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro) e 10.7 (Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l'attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite) e l'Obiettivo 16 (pace, giustizia e istituzioni forti).

2.1. Assemblea parlamentare

All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l'Italia 18 membri del Senato e della Camera dei Deputati; altrettanti sono i membri supplenti.

La PACE è un forum di discussione sulle principali questioni rientranti nel mandato dell'Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale del CoE e il suo vice.

Questi i membri e membri supplenti (s) italiani presso la PACE nel corso del 2020: Simone Billi, Roberto Rampi, Marina Berlinghieri, Anna Maria Bernini, Francesco Berti (s), Maria Elena Boschi, Maurizio Buccarella, Pino Cabras (s), Sabrina De Carlo, Fabio Di Micco, Piero Fassino (s), Claudio Fazzone (s), Gianluca Ferrara (s), Roberto Paolo Ferrari (s), Emilio Floris, Marta Grande, Paolo Grimoldi, Barbara Guidolin (s), Francesco Laforgia (s), Francesco Lollobrigida (s), Gianni Marilotti (s), Gaspare Antonio Marinello, Augusta

Montaruli, Gianluca Perilli, Daisy Pirovano, Catia Polidori, Alberto Ribolla (s), Maria Rizzotti (s), Tatjana Rojc (s), Gianfranco Rufa (s), Rosellina Sbrana (s), Filippo Scerra, Francesco Scoma (s), Simona Suriano (s), Manuel Vescovi.

Con riferimento al ruolo dei rappresentanti italiani nelle varie commissioni parlamentari nel corso del 2020, Piero Fassino ha svolto il ruolo di Vicepresidente della Commissione affari politici e democrazia, Roberto Rampi di Vicepresidente della Commissione su cultura, scienza, educazione e media, e Manuel Vescovi, che svolge anche l'incarico di Vice-presidente della delegazione italiana, di Vicepresidente della Commissione su migrazioni, rifugiati e persone sfollate.

Nel corso del 2020 la PACE non ha adottato risoluzioni o raccomandazioni che fanno richiamo esplicito alla situazione dei diritti umani in Italia.

2.2. Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di *standard setting* e *follow-up*.

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità all'art. 29 della Carta sociale europea – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Il CM ha la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro.

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM ha la funzione di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte, garantendo che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. La risoluzione conclusiva del CM pone termine a ciascun caso. Infine, il CM può adire la Corte affinché si pronunci su questioni relative all'interpretazione delle sentenze e, se ritiene che uno Stato non si conformi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2020, il CM ha adottato 11 risoluzioni conclusive sullo stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell'Italia che hanno riguardato, in totale, 46 casi: CM/ResDH(2020)9 sul caso *Mele* e 7 altri casi; CM/ResDH(2020)188 sul caso *Masciovecchio* e 7 altri casi; CM/ResDH(2020)201 sul caso *Sharifi e altri* (c. Italia e Grecia) e 3 altri casi; CM/ResDH(2020)229 sul caso *Savino e altri*; CM/ResDH(2020)263 sul caso *Alberti* e un altro caso; CM/ResDH(2020)264 sul caso *Elia Srl* e 2 altri casi, CM/ResDH(2020)265 sul caso *Nicolao e Lazzarotti* e 3 altri casi CM/ResDH(2020)130 sul caso *Alonzi e altri* e 9 altri casi, CM/ResDH(2020)131 sul caso *S.V.*; CM/ResDH(2020)320 sul caso *Varanini e De Salvatore* e un altro caso; CM/ResDH(2020)365 sul caso *Ge.Pa.F. S.R.L. e altri* e 2 altri casi.

Con riferimento alle attività di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla CtEDU nei confronti dell'Italia e ancora aperte, il Comitato dei Ministri ha adottato 7 decisioni nel corso del 2020.

Il giorno 5 marzo 2020, durante la sua 1369^a sessione, il CM ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2020)1369/H46-14) sul caso *Sharifi e altri*, relativo al rinvio automatico dall'Italia alla Grecia di migranti irregolari intercettati come passeggeri clandestini sui traghetti in arrivo al porto italiano di Ancona, e la conseguente impossibilità per i ricorrenti di avere accesso alle procedure per l'asilo in Italia (v. *Annuario 2015*, pp. 237-238; *Annuario 2020*, p. 156). Nella decisione, per quanto riguarda le misure individuali, il CM prende atto degli sforzi delle autorità italiane per raccogliere informazioni sul luogo in cui si trovano tre dei quattro querelanti a cui non è stata concessa la protezione internazionale in Italia, nonché delle recenti informazioni che mostrano come una annotazione *ad hoc* sullo status giuridico dei ricorrenti sia stata inserita in una specifica banca dati nazionale a disposizione delle forze dell'ordine. Invita quindi le autorità a impegnarsi, qualora ricevessero informazioni sull'eventuale rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o di un ritorno illegale dei ricorrenti, ad adottare tutte le misure possibili per garantire i loro diritti. Con riferimento alle misure generali, il CM prende atto delle informazioni addizionali fornite dalle autorità italiane sull'attuale organizzazione e sul funzionamento del sistema di accoglienza nei porti dell'Adriatico e sulla procedura seguita all'arrivo dei migranti. Rileva, tuttavia, che alcune carenze nei servizi di accoglienza sembrano persistere, in particolare nel porto di Bari, e invita pertanto le autorità a fornire al Comitato informazioni complete e aggiornate. Inoltre, rilevando con preoccupazione le informazioni fornite da una ONG ai sensi della regola 9(2) sugli episodi di espulsioni collettive in Grecia dai porti italiani alla fine del 2019, invita le autorità a garantire in modo fermo che i migranti intercettati sulle navi in arrivo nei porti italiani siano sistematicamente forniti di informazioni adeguate sui loro diritti e che sia loro garantito l'accesso ai servizi di accoglienza e alle procedure di asilo, anche laddove i servizi di accoglienza si trovino al di fuori delle zone di transito dei porti. Il CM invita le autorità a fornire entro il 15 giugno 2020 un piano d'azione completo e consolidato o una relazione d'azione che affronti le questioni in sospeso.

Lo stesso giorno, il CM ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2020)1369/H46-13) sul caso *Cordella e altri* (v. *Annuario 2020*, p. 276), relativo alla mancata adozione da parte delle autorità delle misure necessarie per garantire la protezione dei ricorrenti dall'inquinamento ambientale provocato dall'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, e la mancanza di strumenti di ricorso efficaci che consentano ai denunzianti di ottenere misure per il disinquinamento delle aree interessate. Con riferimento alle misure individuali, il CM rileva che queste sono legate all'adozione di misure generali e invita quindi le autorità a confermare il pagamento dell'equa soddisfazione decisa dalla Corte di Strasburgo per costi e spese. Per quanto riguarda le misure generali, il Comitato sottolinea la responsabilità delle autorità nazionali ai sensi della CEDU di porre fine alle violazioni dei diritti dei ricorrenti e di prevenire violazioni simili, compreso il loro obbligo positivo, ai sensi dell'art. 8 CEDU, di regolamentare le attività industriali in modo da garantire una protezione efficace di persone la cui vita

può essere messa in pericolo dai rischi inerenti a queste attività. Sottolinea, inoltre, l'importanza sia di un impegno sostenuto al più alto livello politico per garantire che l'attuale e il futuro funzionamento dell'ex-impianto siderurgico ILVA non metta più in pericolo la salute pubblica e l'ambiente, sia di attuare pienamente e il più rapidamente possibile un piano ambientale che definisca le misure e le azioni necessarie per garantire la protezione dell'ambiente e della salute. Il CM prende atto delle informazioni fornite dalle autorità italiane sui progressi compiuti nell'attuazione del piano e sui meccanismi di monitoraggio messi in atto ed esorta le autorità a garantire l'effettiva attuazione del piano indipendentemente dall'esito delle discussioni in corso sul futuro dell'acciaiera, invitandole a fornire aggiornamenti sui risultati raggiunti e sulla tempistica per l'attuazione delle restanti misure. In tale contesto, il CM invita le autorità a chiarire se i responsabili dell'attuazione del piano ambientale godano ancora dell'immunità penale e amministrativa. Rilevando, inoltre, le informazioni divergenti fornite dalle autorità e dal rappresentante dei ricorrenti in merito alla qualità dell'aria a Taranto, il Comitato invita le autorità a presentare informazioni aggiornate in merito e sull'impatto del proseguimento dell'operatività dell'impianto siderurgico sull'ambiente e la salute della popolazione locale. Le autorità sono quindi invitate ad informare tempestivamente il Comitato in merito alle misure previste per far fronte al problema della mancanza di strumenti di ricorso efficaci, siano essi di natura civile, amministrativa, penale o costituzionale, atti a sanare le violazioni accertate e a fornire tutte le informazioni richieste entro il 30 giugno 2020.

Il giorno 4 luglio, durante la 1377^a sessione, il CM ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2020)1377/H46-18) sul caso *Nasr e Ghali*, relativo alle gravi violazioni da parte dell'Italia riscontrate nell'ambito di un'operazione di *extraordinary rendition* in cui il primo ricorrente è stato rapito sul territorio italiano, consegnato ad agenti della CIA e portato illegalmente in Egitto dove è stato detenuto segretamente e sottoposto a violenti interrogatori, mentre la seconda ricorrente è stata lasciata per mesi senza informazioni sulla sorte del marito. In via generale, il CM rileva che mentre le indagini condotte dalle autorità investigative e giudiziarie italiane hanno portato alla condanna di 26 cittadini statunitensi e sei cittadini italiani, la mancanza di misure adeguate da parte del Governo italiano per eseguire le pene detentive inflitte ai primi, e l'annullamento delle condanne ai cittadini italiani per motivi legati al «segreto di Stato», ha eventualmente portato alla loro impunità. Per quanto riguarda le misure individuali, il CM osserva che l'equa soddisfazione accordata dalla CtEDU è stata corrisposta ai ricorrenti, che il sig. Nasri è stato rilasciato dalla detenzione quando la Corte ha emesso la sentenza e che sua moglie è libera di raggiungerlo in Egitto, se lo desidera. Tuttavia, il Comitato deplora profondamente che l'impunità derivante dagli atti dell'esecutivo non possa essere sanata. Infatti, l'aver accordato la grazia e la riduzione della pena ai perpetratori statunitensi implica l'inutilità di perseguire la loro estradizione. È, inoltre, impossibile per la legge italiana riaprire il procedimento una volta che una persona è stata prosciolta in via definitiva. Il CM conclude che non sono quindi necessarie o possibili ulteriori misure individuali. Per quanto riguarda le misure generali, dopo aver fatto riferimento alla positiva introduzione, anche come misura di prevenzione e deterrenza, del reato di tortura nell'ordinamento italiano, il CM invita le autorità al più alto livello

a trasmettere un messaggio inequivocabile ai servizi di intelligence in merito all'assoluta inaccettabilità e alla tolleranza zero nei confronti delle detenzioni arbitrarie, della tortura e delle «*extraordinary rendition*». Accoglie con favore l'impegno del Governo a intraprendere ogni sforzo necessario per garantire che il reato di tortura sia escluso da qualsiasi futura legislazione che conceda riduzioni collettive o remissioni della pena e insiste sul fatto che l'obbligo di prevenire l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani sia tenuto in debita considerazione in qualsiasi decisione futura sulla grazia individuale. Con riferimento all'invocazione del «segreto di Stato» e alle conseguenze di questo vincolo sull'impunità dei perpetratori, il Comitato invita le autorità italiane a fare in modo che non vi si faccia ricorso in futuro per indebolire l'efficacia dei procedimenti penali per gravi violazioni dei diritti umani. Un suggerimento è aggiungere il reato di tortura a quelli in relazione ai quali il «segreto di Stato» non può essere invocato. Le informazioni su tutte le questioni in sospeso dovranno pervenire al CM entro il 15 dicembre 2020.

Nel medesimo giorno il CM ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2020)1377/H46-17), anche sul caso *M.C. e altri (v. Annuario 2014, pp. 240-241; Annuario 2015, p. 147; Annuario 2016, p. 134)* relativo ad un problema sistemico derivante dall'impossibilità per le persone contaminate accidentalmente a seguito di trasfusioni di sangue o dalla somministrazione di derivati del sangue di ottenere la rivalutazione annuale della parte complementare di un'indennità loro accordata - l'indennità integrativa speciale (IIS). Per quanto riguarda le misure individuali, il CM nota che le autorità hanno risarcito le parti ricorrenti per il danno morale subito e i costi e le spese sostenute e hanno inoltre garantito loro il pieno beneficio dell'adeguamento annuale dell'IIS retroattivamente e per il futuro. Conclude quindi che in questo caso non sono necessarie ulteriori misure individuali. In relazione alle misure generali, il Comitato ricorda che secondo la sentenza della CtEDU, le autorità a livello centrale o regionale dovevano pagare alle persone accidentalmente contaminate (o ai loro eredi) gli arretrati corrispondenti all'adeguamento dell'IIS dalla data di concessione dell'indennità di compensazione, e garantire che l'IIS sia d'ora in poi sottoposta ad un adeguamento annuale. L'Italia ha pienamente risolto queste questioni per i beneficiari che rientrano nelle competenze delle autorità centrali. Rilevando che, a livello regionale, l'IIS è ora sottoposto ad un adeguamento annuale basato sul tasso di inflazione e regolarmente pagato ai beneficiari, il CM considera che non sono necessarie ulteriori misure generali in tal senso. Invita, tuttavia, le autorità italiane ad informare il Comitato se, a seguito dell'attribuzione di fondi statali a tal fine, gli arretrati a carico delle autorità regionali sono stati liquidati secondo il calendario comunicato nel 2018, e di chiarire se le somme così pagate ai beneficiari hanno coperto periodi per i quali il termine di prescrizione nazionale potesse essere scaduto, come richiesto dalla sentenza, e in caso contrario, di fornire al Comitato informazioni su come il Governo intende risolvere questo problema.

In data 1° ottobre 2020, nel corso della sua 1383^a sessione, il CM ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2020)1383/H46-12) sul caso *Talpis*, riguardante la risposta inefficace e ritardata delle autorità italiane alle denunce da parte della ricorrente relative alla violenza domestica inflitta dal marito e l'aspetto discriminatorio di tali carenze nella protezione delle donne contro la violenza

domestica. Riferendosi alle informazioni fornite sul pagamento della equa soddisfazione alla ricorrente e sulla conclusione del procedimento penale a carico dell'aggressore, il CM ritiene che non siano necessarie ulteriori misure individuali. Con riferimento alle misure generali, il Comitato esprime innanzitutto soddisfazione per i continui sforzi delle autorità italiane che attestano il loro impegno a prevenire e combattere la violenza domestica e la discriminazione di genere, in particolare la l. 69/2019 (cosiddetto «Codice Rosso»), che consolida ulteriormente il quadro giuridico globale stabilito dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul nel 2013. Il CM sottolinea l'importanza cruciale di una risposta adeguata, efficace e rapida da parte delle forze dell'ordine e della magistratura agli atti di violenza domestica denunciati per garantire la protezione delle vittime e, al tempo stesso, per garantire che le vittime abbiano accesso effettivo a sostegno e assistenza adeguati. Il Comitato prende atto dei dati parziali forniti dalle autorità in risposta alle richieste dello stesso e esprime preoccupazione per l'alto tasso di procedimenti interrotti in fase istruttoria. Invita quindi le autorità italiane a esaminare la questione e ad informare il CM dei loro risultati e conclusioni, nonché a presentare tutte le informazioni precedentemente richieste insieme a dati aggiornati sul numero di procedimenti giudiziari pertinenti e sul loro esito. A questo proposito il Comitato invita le autorità a sviluppare rapidamente un sistema completo di raccolta dati circa gli ordini di protezione e a fornire una serie di informazioni statistiche, supportate da pertinenti decisioni amministrative e giudiziarie, e informazioni sulle misure adottate o previste per garantire un'adeguata ed efficace valutazione e gestione del rischio da parte delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la ripetizione e l'escalation della violenza domestica e le corrispondenti esigenze di protezione delle vittime. Il Comitato apprende con interesse che le Forze dell'ordine sono ora tenute per legge a fornire una formazione obbligatoria sulla violenza di genere per i loro agenti, e incoraggia le autorità a proseguire i loro sforzi per garantire che gli agenti ricevano una formazione sistematica e completa in questo campo per tutta la loro carriera, attingendo anche alle competenze e ai corsi di formazione del CoE e invita loro a fornire informazioni anche sul rafforzamento delle capacità pertinenti per giudici e pubblici ministeri. Inoltre, il CM richiede alle autorità di tenerlo informato sugli sviluppi relativi alla rete esistente di centri antiviolenza e rifugi femminili e ai finanziamenti recentemente stanziati per rafforzarla, chiedendo di assicurare un'adeguata distribuzione geografica di queste strutture. Infine, rilevando con preoccupazione che, nonostante l'ampia gamma di misure già adottate, gli stereotipi di genere continuano a essere presenti nella società italiana, il CM incoraggia le autorità a intensificare i loro sforzi per sradicare tali stereotipi e ottenere cambiamenti nei comportamenti culturali, anche traendo ispirazione dalla Raccomandazione sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo (CM/Rec (2019) 1). Le informazioni sulle misure adottate e sui progressi compiuti in questi ambiti dovranno pervenire al Comitato entro il 31 marzo 2021.

Nella stessa data, il CM ha adottato una decisione anche sul caso *De Tommaso* (CM/Del/Dec(2020)1383/H46-11), che riguarda, in primo luogo, la qualità di alcune disposizioni della legislazione italiana che autorizzano i tribunali a imporre misure preventive che comportano, in particolare, restrizioni alla libertà di circolazione nei confronti di individui considerati un pericolo per

la società e, in secondo luogo, la mancanza di udienze pubbliche nei procedimenti giudiziari pertinenti. Il CM ritiene che non sia necessaria alcuna ulteriore misura individuale in quanto è stata corrisposta l'equa soddisfazione accordata dalla CtEDU e sono state revocate le misure di prevenzione. Per quanto riguarda le misure generali, il Comitato mostra apprezzamento circa il fatto che dal 2011 le persone interessate abbiano la possibilità di chiedere ai tribunali di tenere un'udienza pubblica e ritiene che non siano necessari ulteriori provvedimenti in risposta alla violazione dell'art. 6(1) CEDU, riscontrata nella sentenza in questione. Tuttavia, il CM deplora l'assenza di informazioni esaurienti da parte delle autorità italiane sulle misure adottate e previste per portare le disposizioni che definiscono alcune categorie di persone che potrebbero essere sottoposte a misure di prevenzione e il contenuto di alcune di queste misure in linea con i requisiti dell'art. 2 Prot. IV CEDU. Il CM esprime soddisfazione per il fatto che il Governo italiano ha recentemente fatto chiarezza in merito a due delle tre di categorie di soggetti a cui potrebbero essere applicate misure preventive da parte del legislatore, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, e chiede di fornire una valutazione circa lo stato attuale del diritto interno e della giurisprudenza per quanto riguarda la possibilità di imporre tali misure alla terza categoria di individui (quelli che, sulla base di prove fattuali, «vivono abitualmente, anche in parte, sui proventi di reato») e di fornire informazioni sulle eventuali misure previste. Infine, il Comitato invita le autorità a porre rimedio alle carenze che la Corte di Strasburgo ha identificato per quanto riguarda la possibilità di imporre alcune delle misure preventive, ivi compreso il divieto di partecipare a riunioni pubbliche. Tutte le informazioni richieste sono attese entro il 31 marzo 2021.

In data 3 dicembre 2020, nel corso della sua 1390^a sessione, il CM ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2020)1390/H46-14) sul gruppo di casi *Olivieri e altri* che riguarda diverse carenze che incidono sul rimedio compensativo «Pinto» alle vittime di procedimenti giudiziari eccessivamente lunghi (v. *Annuario 2017*, p. 247). In essa il CM rileva che la questione delle misure individuali è stata risolta in tre casi ripetitivi di questo gruppo e decide quindi di chiudere la supervisione dell'esecuzione di queste sentenze con la risoluzione finale CM / ResDH (2020) 365. Chiede alle autorità italiane di fornire senza ulteriori ritardi informazioni complete sul pagamento dell'equa soddisfazione nel caso *Gaglione e altri* e sullo stato dei procedimenti interni nel caso *Scervino e Scaglioni*. Per quanto riguarda le misure generali, il CM prende atto delle informazioni fornite nei casi *Arnoldi e Olivieri e altri* e degli sforzi delle autorità italiane per garantire una durata ragionevole delle indagini preliminari e dei procedimenti amministrativi, ma rileva che tali informazioni non affrontano le questioni sollevate da tali sentenze relative al funzionamento del rimedio «Pinto». A questo proposito, il CM rileva con profondo rammarico che, nonostante gli intensi sforzi profusi dal Segretariato del Consiglio d'Europa, le autorità italiane non hanno fornito informazioni pertinenti e complete sulle questioni evidenziate nella precedente decisione di settembre 2019 (v. *Annuario 2020*, p. 158). Il Comitato, dunque, sottolinea l'importanza di garantire l'efficace funzionamento del rimedio «Pinto» e di impedire un nuovo flusso di ricorsi ripetitivi alla CtEDU derivanti da carenze di questo rimedio. Invita, ancora una volta, le autorità ad affrontare

rapidamente le questioni in sospeso in questo gruppo di casi e a fornire le informazioni richieste entro il 31 marzo 2021.

Nel corso del 2020 il CM ha adottato due risoluzioni relative a decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali adottate nel quadro della procedura di reclamo collettivo prevista dal Protocollo del 1995. In data 22 gennaio, il CM ha adottato la risoluzione CM/ResChS(2020)1 sulla decisione sul reclamo presentato dall'Unione Generale Lavoratori - Federazione Nazionale Corpo forestale dello Stato (UGL-CFS) e dal Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF) (143/2017, v. *Annuario 2018*, p. 166) che sancisce la violazione da parte dell'Italia degli artt. 5 ESC-R e 6(2) ESC-R. La seconda risoluzione, adottata l'11 marzo 2020 (CM/ResChS(2020)2), ha riguardato la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo presentato dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) (158/2017, v. *Annuario 2018*, p. 166), che sancisce che le autorità italiane hanno agito in violazione dell'art. 24 ESC-R. Nelle risoluzioni, il CM prende atto delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali e delle informazioni aggiuntive fornite dal Governo italiano, rinviando ai prossimi rapporti nazionali relativi alle misure rilevanti sull'attuazione della Carta sociale europea (riveduta) riguardo ad ogni eventuale misura adottate per portare la situazione in Italia in conformità con quanto sancito nella Carta.

Il 25 novembre 2020 il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2020)10 sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (in relazione al periodo 1 luglio 2018-30 giugno 2019) con riferimento alle seguenti parti del Codice: V (prestazioni di anzianità), VI (indennità per infortuni sul lavoro), VII (prestazioni familiari), VIII (prestazioni di maternità). Sulla base della relazione predisposta dal Governo italiano e dell'esame effettuato a riguardo dal Comitato di esperti dell'OIL sull'attuazione delle convenzioni e delle raccomandazioni, il CM rileva che la legge e la prassi in Italia continuano a dare pieno effetto alle Parti VI, VII e VIII del Codice e che assicurano anche l'applicazione della Parte V, fermo restando il ripristino del diritto a una pensione di vecchiaia ridotta dopo i 15 anni di contributi. Il Comitato decide di invitare il Governo italiano a fornire le seguenti informazioni: dimostrare nella sua prossima relazione, con dati statistici appropriati, che il numero di residenti che hanno raggiunto l'età di 67 non è inferiore al 10% del numero totale di residenti al di sotto di tale età, ma al di sopra dei 15 anni; fornire nella sua prossima relazione calcoli più dettagliati circa la pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto un beneficiario standard e calcolare il tasso di sostituzione sulla base di un periodo di contribuzione non superiore a 30 anni per una persona che percepisce la pensione all'età ordinaria di pensionamento; ristabilire il diritto di tutte le persone tutelate dalla Parte V del Codice a una pensione di assicurazione sociale ridotta dopo 15 anni di contributi, garantire la conformità con l'art. 29(2), lett. a, del Codice; confermare, nella prossima relazione del Governo italiano, che le prestazioni mediche fornite dall'INAIL o dal Sistema sanitario nazionale alle vittime di un infortunio sul lavoro comprendono tutte le prestazioni mediche elencate nell'articolo 34 (2) del Codice, senza partecipazione ai costi.

Infine, nel corso del 2020, il CM ha adottato tre risoluzioni relativamente al conferimento o al rinnovo del Diploma europeo per le aree protette per

le seguenti località italiane: la Riserva integrale di Sasso Fratino (FC) (CM/ResDip(2020)15, rinnovo); il Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (PI) (CM/ResDip(2020)7, rinnovo); e il Parco regionale Gallipoli Cognato (MT) (CM/ResDip(2020)1, conferimento).

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU) assicura il rispetto degli impegni previsti dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.

Il 5 maggio 2019, Raffaele Sabato è stato eletto giudice italiano presso la CtEDU e ha preso il posto di Guido Raimondi che da settembre 2015 aveva ricoperto anche il ruolo di Presidente della Corte.

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2020 riportano che i ricorsi in sospenso contro l'Italia ammontano a 3.450, corrispondenti a circa il 5,6% del totale. In una situazione peggiore si trovano la Federazione Russa (13.650, 22%), la Turchia (11.750, 19%), l'Ucraina (10.400, 16,8%) e la Romania con 7.550 ricorsi pendenti pari al 12,2% del totale.

Nel corso del 2020, la Corte ha ricevuto 1.497 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti sanciti nella CEDU da parte dell'Italia (erano 1.454 nel 2019 e 1.692 nel 2017). Nel medesimo periodo, 1.080 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o cancellati dal ruolo; 17 sono state le sentenze di merito, 14 delle quali hanno riscontrato almeno una violazione della Convenzione. Complessivamente la Corte ha riscontrato le seguenti violazioni: 1 in merito al diritto alla vita *ex art. 2 CEDU*; 4 in materia di diritto a un processo equo *ex art. 6 CEDU*; 5 per la durata eccessiva del procedimento *ex art. 6 CEDU*; 2 in materia di vita privata e familiare *ex art. 8 CEDU*; 1 relativo alla libertà di espressione *ex art. 10 CEDU*; 1 in merito al divieto di discriminazioni *ex art. 14 CEDU*; 1 in materia di protezione della proprietà *ex art. 1, Protocollo 1 CEDU*.

452 ricorsi sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre pervenute alla CtEDU 96 richieste di misure urgenti ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, riguardanti principalmente la sospensione del procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 4 sono state recepite dalla CtEDU.

Un'analisi delle sentenze della Corte in relazione all'Italia nell'anno 2020 è presentata nella Parte IV, 2.

2.4. Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall'omonima Convenzione del 1987, concepita come complementare alla norma dell'art. 3 CEDU che sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto di esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della

Convenzione per la prevenzione della tortura (tutti gli Stati membri del CoE ne sono parte). I componenti del CPT sono eletti dal Comitato dei Ministri. L'attuale membro italiano del CPT è Gaia Pergolo, nominata dal CM con risoluzione CM/ResCPT(2019)3. Ricoprirà questo incarico fino al 19 dicembre 2023.

La funzione principale del Comitato è di verificare per mezzo di sopralluoghi il trattamento riservato alle persone private della libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L'azione del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. I suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e alle osservazioni fornite dalle autorità nazionali.

Nel corso del 2020 il CPT ha svolto 14 visite nei seguenti Paesi: Azerbaigian, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord, Malta, Monaco, Repubblica di Moldova, Spagna e Ucraina. Nell'anno in esame il CPT ha pubblicato 15 rapporti relativi a visite precedentemente effettuate nei seguenti Stati membri del CoE: Bulgaria, Danimarca, Grecia (2 rapporti), Irlanda, Islanda, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di Moldova, Turchia, Ucraina (2), Ungheria.

In tutto, il CPT ha condotto 14 visite in Italia (sette visite periodiche e sette visite *ad hoc*). L'ultima è avvenuta tra il 12 e il 22 giugno 2019 allo scopo di esaminare la situazione delle persone detenute poste in regime di alta o massima sicurezza (cosiddetto «regime 41-*bis*») e altre misure di isolamento e segregazione, come il cosiddetto «isolamento diurno». Su richiesta del Governo italiano, il rapporto del Comitato (CPT/Inf(2020)2) e la risposta delle autorità in merito (CPT/Inf(2020)3) sono stati pubblicati congiuntamente il 20 gennaio 2020 (v. *Annuario 2020*, pp. 162-165).

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle disposizioni della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) (ESC-R). Il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. L'esperto italiano Giuseppe Palmisano è stato rinnovato per il periodo 2016-2022 e, dal 2017, riveste le funzioni di Presidente.

L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea (riveduta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Il CM ha deciso nel 2002 che gli Stati devono informare ogni cinque anni il Comitato europeo dei diritti sociali anche sullo stato di protezione dei diritti tutelati dalle disposizioni non accettate. La più recente comunicazione dell'Italia in merito è avvenuta nel 2019 (v. *Annuario 2020*, p.

165). Nel caso l'Italia non accetti a breve termine, come indicato in tale comunicazione, l'art 25 ESC-R, il prossimo dialogo tra Italia e Comitato su questo aspetto è previsto nel 2024.

Con riferimento all'analisi delle disposizioni accettate, tra il 1967 e il 2020 il Governo italiano ha presentato 20 rapporti annuali sull'applicazione della Carta del 1961 e 17 sull'applicazione della Carta riveduta, sulla base dei quali il Comitato ha adottato annualmente le proprie conclusioni circa lo stato di protezione dei diritti sociali nel Paese. Le più recenti *conclusioni* sull'Italia sono state pubblicate nel marzo del 2020 e fanno riferimento al diciassettesimo rapporto, la cui presentazione è avvenuta (in ritardo) il 10 maggio 2019 (v. *Annuario 2020*, pp. 165-171). Per l'anno 2020, non sono state adottate *conclusioni* su uno specifico gruppo tematico di articoli della Carta. Come previsto, il Governo Italiano ha presentato un rapporto semplificato relativo ai *follow-up* delle decisioni nel merito relative ai reclami collettivi in cui il Comitato ha riscontrato una violazione da parte dell'Italia. Il rapporto del Governo italiano è stato analizzato assieme a quello di altri 7 Paesi (Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Portogallo).

La relazione di follow-up del Comitato su queste decisioni - adottata nel gennaio del 2021 e denominata *Findings 2020* - ha riguardato, per l'Italia, 6 decisioni nel merito.

European Roma Rights Centre (ERRC) (reclamo n. 27/2004), decisione del 7 dicembre 2005 (v. *Annuario 2011*, 192-193). In questa terza valutazione di follow-up, dopo aver sintetizzato la propria decisione nel merito e riportato le comunicazioni più recenti del Governo italiano, il Comitato adotta le seguenti decisioni. Con riferimento alla violazione dell'art. E ESC-R (non-discriminazione) letto in combinato disposto con l'art. 31(1) ESC-R (effettivo accesso ad un'abitazione di livello sufficiente), in attesa di informazioni aggiornate, in particolare circa l'attuazione della Strategia di inclusione di rom, sinti e caminanti del 2010 in relazione al tema dell'alloggio, il Comitato ritiene che la situazione in Italia non sia stata portata in conformità con le menzionate disposizioni della Carta. In relazione alla violazione dell'art. E ESC-R letto in combinato disposto con l'art. 31(2) ESC-R (ridurre lo status di «senza tetto»), il Comitato, facendo riferimento alla mancanza di chiarezza sulla situazione degli sgomberi di rom, sinti e caminanti dagli insediamenti e dei rimedi previsti in queste situazioni raggiunge la medesima conclusione. Con riferimento alla violazione dell'art. E ESC-R letto in combinato disposto con gli artt. 31(1) e 31(3) ESC-R (costo dell'abitazione accessibile), il Comitato, anche alla luce dei precedenti *findings* e della persistenza di alloggi segregati per questi gruppi, mantiene la propria valutazione di non conformità.

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) (58/2009), decisione del 25 giugno 2010 (v. *Annuario 2011*, p. 186; 192-193). In questa terza valutazione di follow-up, il Comitato considera le proprie decisioni in relazione alle informazioni fornite dalle autorità italiane. Con riferimento alla riscontrata violazione dell'art. E ESC-R, letto in combinato disposto rispettivamente con gli artt. 31(1), 31(2) e 31(3) ESC-R, violazioni relative a problematiche simili a quelle emerse nel caso ERRC, le decisioni del Comitato ribadiscono quanto presentato nella valutazione di follow-up relativamente a quel caso. Con riferimento alla violazione dell'art. E ESC-R letto in combinato con l'art. 30 (ESC-R) (diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale), il Comitato ritiene che, alla luce delle informazioni disponibili, e considerando quando

valutato con riferimento al diritto all'alloggio, la situazione non è stata portata in conformità con la Carta. Una simile valutazione è effettuata dal Comitato con riferimento alla violazione riscontrata in relazione all'art. E letto in combinato disposto, rispettivamente, con l'art. 16 ESC-R (Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica) e con l'art. 19(4) lett. C ESC-R (trattamento equo per i migranti - abitazione). In relazione alla violazione riscontrata relativamente all'art. E ESC-R letto in combinato disposto con l'art. 19(1) ESC-R (adeguati servizi gratuiti per migranti), il Comitato ritiene che non siano state fornite informazioni sufficientemente dettagliate e aggiornate circa le misure adottate dalle autorità italiane sui temi della propaganda fuorviante in materia di emigrazione, in particolare per prevenire il razzismo e la xenofobia nella politica e, più specificatamente, della propaganda fuorviante contro migranti appartenenti alle comunità rom e sinti. Ritiene quindi che la situazione continui a non essere conforme con quanto sancito nella Carta.

International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) (87/2012), decisione del 10 settembre 2013 (v. *Annuario 2015*, pp. 148-149). Nella seconda valutazione di follow-up di questa decisione, il Comitato, come da prassi, presenta in modo sintetico le decisioni prese e gli aggiornamenti forniti in materia dal Governo italiano. Sulla base di queste informazioni, il Comitato esprime le seguenti valutazioni. Con riferimento all'art. 11(1) ESC-R (eliminare le cause di una salute deficitaria), chiede alle autorità italiane una serie di informazioni mancanti su aspetti cruciali per il caso in questione, in particolare in relazione a se e in che misura le Regioni italiane stanno regolamentando efficacemente i loro servizi sanitari in modo tale da garantire che tutte le donne possano avere accesso all'interruzione volontaria della gravidanza nella loro Regione in condizioni sicure ed efficienti, ai dati sugli aborti clandestini, al numero di «obiettore» tra i farmacisti e il personale dei centri per la pianificazione familiare, e all'impato che questi numeri possono avere sull'accesso effettivo all'interruzione volontaria di gravidanza. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ritiene che la situazione italiana non è stata ancora portata in conformità con la Carta. In relazione all'altra violazione riscontrata nella decisione del 2013 - relativa all'art. E ESC-R letto in combinato disposto con l'art. 11 ESC-R (diritto alla protezione della salute) - il Comitato sulla base di quanto già considerato conferma la propria conclusione anche con riferimento alla discriminazione nei confronti delle donne che desiderano terminare la loro gravidanza e al diritto alla salute dovute ai problemi all'accesso ai servizi per l'aborto.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) (91/2013), decisione del 12 ottobre 2015) v. *Annuario 2017*, p. 147). In questa seconda valutazione di follow up, il Comitato analizza la situazione aggiornata rispetto alle violazioni riscontrate nella decisione del 2013. In relazione all'art.11(1) ESC-R, il Comitato, seguendo il medesimo ragionamento avanzato per il caso IPPF EN (sopra) ritiene che, in attesa delle necessarie informazioni, la situazione non può essere considerata conforme con quanto previsto dalla Carta per quanto riguarda il diritto delle donne di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza in conformità con le norme applicabili in tutti i casi, anche quando il numero di medici e di altro personale sanitario che si oppongono è elevato. Seguendo un ragionamento simile, il Comitato conclude che la situazione

continua a violare l'art. E ESC-R letto in combinato disposto con l'art. 11(1) ESC-R. In relazione all'art. 1(2) ESC-R (diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso), il Comitato ritiene che la situazione non è stata portata in conformità per quanto riguarda la discriminazione nei confronti dei medici non obiettori. A questo proposito, il Comitato richiede alle autorità italiane informazioni circa il modo in cui le misure previste per la protezione contro le discriminazioni e le molestie in ambito lavorativo (d.lgs. 216/2003) sono applicate concretamente per quanto riguarda la discriminazione per obiezione di coscienza e circa le misure previste per aumentare la consapevolezza circa la discriminazione sulla base delle credenze personali, specialmente con riferimento all'obiezione di coscienza, e circa il monitoraggio delle carriere di medici obiettori e non obiettori. Queste e altre informazioni serviranno al Comitato per valutare se in pratica vi sia o meno una discriminazione diretta o indiretta nel carico di lavoro e nelle prospettive di carriera del personale sanitario non-obietto rispetto al personale sanitario che si oppone all'interruzione volontaria di gravidanza. Sulla base di quanto concluso sopra, il Comitato ritiene che la situazione continui a identificare una violazione della Carta anche in relazione all'art. 26(2) ESC-R (molestie sul luogo di lavoro) con specifico riferimento alla protezione dei professionisti sanitari non-obiettori da molestie morali.

Associazione Nazionale Giudici di Pace (102/2013), decisione del 5 luglio 2016 (v. *Annuario 2017*, p. 158). In questa valutazione di follow-up, la seconda su questo caso, il Comitato ritiene che la situazione relativa alla riscontrata violazione dell'art. E ESC-R letto in combinato disposto con l'art. 12(1) ESC-R (regime di sicurezza sociale) sia stata portata in conformità con quanto previsto dalla Carta e pertanto decide di concludere il monitoraggio periodico di questa decisione.

La Voce dei Giusti (105/2014), decisione del 18 ottobre 2016 (v. *Annuario 2015*, p. 155). In questa seconda valutazione di follow-up, il Comitato riscontra che la situazione evidenziata con riferimento alla violazione dell'art. E ESC-R letto in combinato disposto con l'art. 10(3) ESC-R (provvedimenti per garantire il diritto alla formazione professionale) sia stata portata in conformità con la Carta e decide di concludere il monitoraggio del caso.

Nel corso del 2020, il Comitato ha adottato due decisioni nel merito nell'ambito della procedura di reclamo collettivo prevista dal Protocollo facoltativo del 1995 (entrambe le decisioni sono state rese pubbliche ad inizio 2021).

Le decisioni riguardano i reclami 144/2017 e 146/2017, presentati rispettivamente dalla Confederazione Generale Sindacale (CGS) e dall'Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF), e riguardano la presunta violazione degli artt. 1 (diritto al lavoro), 4 (diritto ad un'equa retribuzione), 5 (diritti sindacali), 6 (diritto di negoziazione collettiva), 24 (diritto ad una tutela in caso di licenziamento) e E (non-discriminazione) ESC-R. In base a quanto sostenuto dalle organizzazioni ricorrenti, la normativa italiana in materia di contratti a tempo determinato nel settore pubblico, in particolare nel comparto scuola, autorizza impropriamente il rinnovo di tali contratti, compromettendo la possibilità per i lavoratori del settore di godere delle tutele sopramenzionate. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati ammissibili il 12 settembre 2017.

Nella prima delle due decisioni (adottata il 9 settembre 2020), dopo aver presentato in modo breve le istanze del ricorrente e le informazioni fornite dal Governo italiano, e dopo aver passato in rassegna la rilevante normativa nazionale e internazionale, il Comitato nota che mentre l'organizzazione sindacale GCS sostiene che la situazione occupazionale precaria del personale che lavora con contratti a tempo determinato nel settore pubblico, e in particolare nel settore dell'istruzione pubblica, implichi la violazione di diverse disposizioni della Carta (articoli 1(1), 1(2), 4(1), 4(4), 5, 6(4) e 24 ed E ESC-R letto da solo e congiuntamente a ciascuna delle disposizioni elencate), le doglianze espresse dal ricorrente rispetto a tutte le diverse disposizioni della Carta invocate non sono sufficientemente motivate per consentire una valutazione distinta in ciascuna di queste disposizioni. Decide pertanto di valutare questo reclamo solamente ai sensi dell'art. 1(2) ESC-R, che riguarda l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sul lavoro e il divieto di qualsiasi altra pratica che possa interferire con il diritto dei lavoratori di guadagnarsi da vivere in una professione liberamente esercitata, e respinge nel contempo le accuse sollevate in base alle altre disposizioni in quanto prive di fondamento.

Con riferimento alla valutazione della disposizione della Carta in questione, il Comitato rileva che, sebbene il settore dell'istruzione pubblica sia soggetto a legislazione e deroghe specifiche, la situazione del personale dell'istruzione pubblica iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, può essere assimilata, in una certa misura, a quella degli altri lavoratori del settore pubblico per quanto riguarda l'accesso a tempo indeterminato contratti di durata e rimedi. Decide quindi di esaminare, da un lato, la situazione del personale del settore pubblico, compreso il personale dell'istruzione pubblica iscritto nelle graduatorie rispetto al personale del settore privato e, dall'altro, la situazione del personale della pubblica istruzione non iscritto nelle graduatorie rispetto al personale iscritto nelle graduatorie e ad altro personale del settore pubblico.

L'esame degli elementi disponibili porta il Comitato a ritenere che la situazione del personale del settore pubblico e del personale della pubblica istruzione iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e assunti con contratto annuale non costituisca un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori del settore privato, che sarebbe incompatibile con l'art. 1(2) della Carta. Di conseguenza, ritiene che la situazione del personale del settore pubblico e del personale dell'istruzione pubblica iscritto nelle graduatorie sia conforme alla richiamata disposizione della Carta. Il Comitato rileva anche che la situazione è diversa per il personale della pubblica istruzione che non è iscritto in tali graduatorie e non ha, pertanto, diritto a contratti annuali ma può essere assunto con contratti a tempo determinato per periodi inferiori all'anno solare, coprendo di fatto i posti vacanti durante l'anno scolastico da settembre a fine giugno, o periodi più brevi. Facendo, in particolare, riferimento alla situazione del personale dell'istruzione pubblica non iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e assunto con contratti successivi, con interruzioni, per una durata complessiva superiore a 36 mesi, il Comitato ritiene che vi sia un'ingerenza sproporzionata nel loro diritto al sostentamento in una professione liberamente esercitata, a causa dell'assenza di efficaci presidi preventivi e riparativi contro gli abusi derivanti dall'indebito ricorso a contratti a tempo determinato, combinati con l'incertezza giuridica, derivante dalle ripetute modifiche legislative e giuri-

sprudenziali e le limitate possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato indipendentemente dalle effettive competenze ed esperienze lavorative. Di conseguenza, il Comitato ritiene che tale situazione violi l'art. 1(2) della Carta.

Il Comitato procede in modo simile in relazione alla seconda decisione adottata nel corso del 2020 (presentata da ANIEF) che lamentava la violazione da parte dell'Italia delle medesime disposizioni della Carta sociale europea (riveduta). In relazione alle disposizioni richiamate dall'organizzazione sindacale ricorrente, considerando le informazioni complessive disponibili, il Comitato decide di valutare questo reclamo solamente ai sensi dell'art. 1(2) ESC-R e dell'art. E ESC-R (Non-discriminazione) letto in combinato disposto con l'art. 24 ESC-R (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento), respingendo le accuse fatte ai sensi delle altre disposizioni in quanto prive di fondamento. Con riferimento alla prima disposizione richiamata, similmente alla decisione nel reclamo presentato dalla CGS, il Comitato ritiene che la situazione del personale dell'istruzione pubblica iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e assunto con contratto annuale non costituisca un trattamento discriminatorio, rispetto ai lavoratori del settore privato. Di conseguenza, la situazione con riferimento a questo gruppo di lavoratori è valutata come conforme ai dettami della Carta. Anche in questo caso, tuttavia, il Comitato considera la situazione del personale dell'istruzione pubblica non iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e assunto con contratti successivi, con interruzioni, per una durata complessiva superiore a 36 mesi, in violazione all'art. 1(2) ESC-R. Con riferimento a questa tipologia di lavoratori, il Comitato ritiene che vi sia stata un'ingerenza sproporzionata con il loro diritto di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso, a causa dell'assenza di efficaci presidi preventivi e riparativi contro gli abusi derivanti dall'indebito ricorso a contratti a tempo determinato, unitamente all'incertezza giuridica, derivante dalle ripetute modifiche normative e giurisprudenziali e alle limitate possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato indipendentemente dalle effettive competenze ed esperienze lavorative. Con riferimento alla seconda situazione analizzata, il Comitato ritiene che il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato o il fatto che tali contratti non siano convertiti in contratti a tempo indeterminato, non possano essere considerati licenziamenti contrari all'art. 24 ESC-R. Inoltre, secondo l'analisi del Comitato, le argomentazioni delle parti non rivelano alcuna violazione dell'art. E ESC-R in combinato disposto con l'art. 24 ESC-R.

Durante il periodo in esame, il Comitato ha dichiarato ammissibili due reclami collettivi. Il primo, presentato dal Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. (187/2019) era stato registrato il 3 dicembre 2019 e riguarda gli articoli 4(1) (diritto a un'equa remunerazione), 12(1) (diritto alla sicurezza sociale), 16 (diritto a un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica famiglia), 20 (diritto alle pari opportunità e trattamento nel lavoro e nell'occupazione senza discriminazione sessuale) e 23 (diritto delle persone anziane alla protezione sociale) ESC-R in relazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 1(41) della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modifiche, che disciplinano il sistema pensionistico per superstiti del coniuge superstite o a loro carico. Il Comitato ha

dichiarato il reclamo ammissibile il 20 ottobre 2020. Il secondo, presentato congiuntamente dalla Confederazione Generale Sindacale CGS, Federazione GILDA-UNAMS e Sindacato Nazionale Insegnanti di Religione Cattolica (192/2020) è stato registrato il 6 marzo 2020 e riguarda gli articoli 1(1) e (2) (diritto al lavoro), 4(1) e (4) (diritto a un'equa remunerazione), 5 (diritto di organizzazione), 6(4) (diritto di contrattare collettivamente), 24 (diritto alla protezione in caso di licenziamento) ed E ESC-R (non-discriminazione) letto da solo o in combinato disposto con ciascuna di queste disposizioni. I sindacati denunzianti affermano che gli insegnanti di educazione religiosa (cattolica) che hanno lavorato con contratti a tempo determinato per più di 36 mesi sono discriminati rispetto ad altre categorie di insegnanti, con un'anzianità di servizio equivalente con contratti a tempo determinato, per quanto riguarda l'accesso a contratti a tempo indeterminato mediante procedura di concorso di assunzione prevista dal d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in l. 20 dicembre 2019, n. 159, in violazione delle predette disposizioni della ESC-R. La decisione sull'ammissibilità è stata adottata il 9 dicembre 2020.

2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un'istituzione indipendente creata in virtù della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Il 1° aprile 2018 la PACE ha eletto Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina), già Rappresentante speciale dell'OSCE sulla libertà dei media (v., in questa Parte, 4.3). Ricoprirà l'incarico fino ad aprile 2024.

Le funzioni della Commissaria e del suo ufficio includono la promozione dell'effettivo rispetto dei diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell'attuazione degli standard del CoE in materia e la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, la Commissaria redige un rapporto che include sia un'analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, la Commissaria può condurre visite di *follow-up* per valutare i progressi compiuti nell'implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di *follow-up* sono successivamente resi pubblici.

Nell'anno in esame, inoltre, l'ufficio della Commissaria ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite condotte (nel 2019) in Bulgaria e Turchia e (nel 2020) in Repubblica di Moldova. La corrispondenza con rappresentanti istituzionali di diversi Paesi membri del CoE e dell'Unione Europea è stata particolarmente intensa. Nello specifico, la Commissaria ha inviato lettere contenenti richieste di informazioni su specifici aspetti relativi alla situazione dei diritti umani in: Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Francia, Italia, Malta, Polonia, Regno Unito, Repubblica Slovacca, San Marino, Slovenia, Spagna e Svizzera.

Dalla sua creazione ad oggi, questa istituzione ha condotto complessivamente cinque visite in Italia. L'ultima risale al periodo 3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni critiche con particolare riferimento all'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari e alla protezione dei diritti

ti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) (v. *Annuario 2013*, pp. 188-193). Sebbene l'ultima visita e, di conseguenza, l'ultimo rapporto risalgano ormai a diversi anni fa, la Commissaria e i suoi predecessori hanno continuato il dialogo pubblico con le autorità italiane attraverso lo scambio di informazioni per via epistolare, con particolare riferimento alle politiche relative a minoranze rom, e alla gestione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo (v., ad esempio, *Annuario 2017*, pp. 159-160; *Annuario 2018*, pp. 167-168; *Annuario 2020*, pp. 174-176). Nel corso del 2020 l'Italia è stato oggetto di due dichiarazioni e di una lettera da parte della Commissaria, tutte aventi riferimento al tema della migrazione e alla cooperazione con la Guardia costiera libica.

Nel primo di questi documenti, una dichiarazione del 31 gennaio 2020 dopo avere notato l'approssimarsi, in data 2 febbraio, del rinnovo automatico e senza modifiche del Memorandum di intesa tra Italia e autorità libiche del 2017, la Commissaria chiede al Governo italiano di sospendere con urgenza le attività di cooperazione in atto con la Guardia costiera libica che impattano sul rimpatrio in Libia delle persone intercettate in mare fino a quando non saranno poste in essere chiare garanzie di rispetto dei diritti umani nel Paese di ritorno. Secondo la Commissaria, inoltre, qualsiasi supporto addizionale alla Guardia costiera libica dovrebbe essere posticipato a quando quest'ultima sarà in grado di garantire il rispetto dei diritti umani. Nel frattempo, l'Italia, così come altri Stati membri del CoE, dovrebbe sostenere gli sforzi delle organizzazioni internazionali per garantire il rilascio di rifugiati, richiedenti asilo e migranti dai luoghi di detenzione in Libia e facilitare la creazione di corridoi umanitari sicuri. Per prevenire ulteriori morti in mare, le autorità italiane dovrebbero anche assicurare che un numero sufficiente di navi specificamente dedicate alla ricerca e al soccorso siano dispiegate nel Mediterraneo.

La questione è ripresa nella lettera, inviata il 13 febbraio 2020 e indirizzata al Ministro degli affari esteri Di Maio (CommHR/DM/sf 006-2020). In essa, la Commissaria ribadisce la propria preoccupazione per alcuni tipi di assistenza fornita alla Libia e in particolare alla Guardia costiera libica per le ragioni sopra descritte, e per il rinnovo automatico del Memorandum. In questo contesto, la Commissaria prende atto dell'annuncio da parte delle autorità italiane, il 9 febbraio 2020, circa la presentazione alle autorità libiche di una proposta che modificherebbe questo Memorandum con l'obiettivo di garantire una migliore protezione ai migranti e promuovere una gestione della migrazione che sia nel pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e delle altre norme internazionali sui diritti umani. In attesa degli esiti di queste importanti discussioni, e alla luce dell'attuale situazione di sicurezza nella Libia dilaniata dal conflitto e della grande quantità di prove che indicano gravi violazioni dei diritti umani subite dai migranti e dai richiedenti asilo rimpatriati, la Commissaria chiede al Governo italiano di sospendere la attività di cooperazione in essere con la Guardia costiera libica che impattano sul rimpatrio in Libia delle persone intercettate in mare.

Nello specifico contesto delle discussioni con le autorità libiche in merito alla modifica del Memorandum, la Commissaria invita le autorità italiane a considerare attentamente le raccomandazioni dettagliate contenute nella Raccomandazione «*Lives saved Rights protected Bridging the protection gap for refugees*

and migrants in the Mediterranean», pubblicata a giugno 2019 in particolare il punto in cui si afferma che qualsiasi attività prevista nell'ambito migratorio dovrebbe essere preceduta da valutazioni approfondite del rischio in materia di diritti umani, che dovrebbero considerare, tra l'altro, l'impatto che le attività di cooperazione possono avere sul diritto alla vita dei migranti e dei richiedenti asilo, la libertà dalla tortura o da trattamenti inumani o degradanti, la protezione dal respingimento e il diritto alla libertà e alla vita privata e familiare. La Commissaria richiama l'attenzione del Governo anche sulla necessità di sviluppare strategie di mitigazione del rischio, definendo le misure che verranno adottate per garantire che le effettive affermazioni sui diritti umani non si materializzino, integrandole con meccanismi di monitoraggio, composti da attori indipendenti e imparziali, che valutano continuamente l'impatto di qualsiasi attività implementata sui diritti umani degli interessati. Infine, secondo la Commissaria dovrebbe essere istituito un efficace sistema di ricorso, pubblico e trasparente, per coloro che ritengono che i loro diritti siano stati violati dalle attività di cooperazione. Oltre a richiedere aggiornamenti sulle misure richieste, la Commissaria garantisce il proprio impegno per ottenere una maggiore solidarietà da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa nei confronti di quei Paesi che, come l'Italia, sono in prima linea nella gestione dei movimenti migratori verso l'Europa. L'impegno promesso dalla Commissaria nella lettera va anche nella direzione di migliorare la cooperazione per garantire un'effettiva conservazione della vita e della protezione dei diritti umani delle persone in mare, anche attraverso la condivisione delle responsabilità per un'adeguata capacità di salvataggio e lo sbarco tempestivo delle persone soccorse, e di imprimere a tutti gli Stati membri la necessità di sostenere gli sforzi delle organizzazioni internazionali per fornire protezione a rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Libia e di contribuire a corridoi umanitari sicuri, programmi di evacuazione e reinsediamento.

Nella risposta a questa lettera, inviata il 22 febbraio a firma del Rappresentante permanente presso il CoE, il Governo italiano difende l'efficacia del Memorandum nel contrastare il traffico illegale di esseri umani lungo la rotta del Mediterraneo centrale e nel ridurre il numero di tentativi di attraversamento del mare e di persone decedute, pur riconoscendo che ci sono margini di miglioramento nella cooperazione stabilita nel 2017 con la Libia. Sulla base dei dati raccolti da quando questa forma di cooperazione è in piedi, l'obiettivo generale dell'Italia è garantire una migliore protezione ai migranti e ai richiedenti asilo in Libia e sostituire progressivamente l'attuale sistema basato sui centri di detenzione con nuove formule, aderendo ai principi dello stato di diritto, centrate sulla vittima e orientate ai diritti umani. La lettera di risposta mette in evidenza l'impegno dell'Italia a questo proposito anche rafforzando la propria cooperazione con le iniziative della comunità internazionale (Nazioni Unite, UNCHR e OIM in particolare). A questo proposito, la lettera rivendica che ad oggi l'Italia rimane l'unico Paese europeo che effettua l'evacuazione umanitaria diretta di centinaia di rifugiati dalla Libia direttamente nel proprio territorio, assicurandone l'integrazione e il benessere nella società.

La lettera di risposta presenta poi brevemente alcuni degli emendamenti proposti dall'Italia circa gli accordi di cooperazione tra autorità italiane e libi-

che, attualmente in via di discussione, tra cui: l'inclusione di riferimenti espliciti all'accettazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e l'inserimento di una serie di azioni per migliorare le condizioni dei migranti detenuti nei centri ufficiali, mentre quelli in una situazione di vulnerabilità (cioè donne e bambini) dovrebbero essere immediatamente rilasciati. Quando le condizioni lo consentono, dovrebbe essere istituito un nuovo sistema, posto sotto la responsabilità del Ministero della giustizia libico, basato sullo stato di diritto, su procedure giudiziarie appropriate e sui principi del giusto processo. La parte finale della lettera si concentra sull'apprezzamento dell'Italia per il supporto della comunità internazionale, inclusi gli sforzi a sostegno di una stabilizzazione sostanziale e duratura della Libia, che sarebbe determinante per creare un contesto politico, di sicurezza e di stato di diritto favorevole a una gestione più efficace di tutti gli aspetti della complessa e delicata questione migratoria nel Paese.

Nel terzo documento, una dichiarazione pubblicata il 16 aprile 2020, la Commissaria, afferma che nonostante le sfide senza precedenti che i Paesi europei si trovano a affrontare a causa del Covid-19, il salvataggio di vite in mare e lo sbarco delle persone sopravvissute in un porto sicuro devono continuare ad essere garantite. La richiesta è indirizzata a tutti gli Stati membri. Tuttavia, particolare preoccupazione è rivolta alle diverse misure e iniziative adottate in Italia e a Malta in risposta all'emergenza Covid-19 che nei giorni precedenti alla dichiarazione, avevano portato alla chiusura dei porti alle navi delle ONG che trasportavano migranti soccorsi, e all'interruzione delle attività di coordinamento delle operazioni di soccorso e sbarco delle persone in difficoltà. Ciò ha ulteriormente aggravato le lacune esistenti nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Consapevole delle difficoltà affrontate dai due Paesi, la Commissaria invita tutti gli Stati membri del CoE, compresi gli Stati di bandiera, a fornire supporto e assistenza efficaci nella ricerca di soluzioni rapide e ad assicurare che gli Stati costieri non siano lasciati ad affrontare questa situazione critica da soli. La Commissaria ribadisce quindi che la crisi provocata dalla diffusione del Covid-19 non può giustificare azioni che comportano l'abbandonare consapevolmente persone che stanno per annegare, o lasciare i migranti soccorsi in mare per giorni o vederli effettivamente rimpatriati in Libia, dove, come già ribadito in altri *statement*, questi sono esposti a gravi violazioni dei diritti umani

Tra le altre attività portate avanti dall'ufficio del Commissario nel corso del 2020 si segnala la pubblicazione online di diversi *Human Rights Comment*, brevi *post* di blog in cui la Commissaria analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti ed attuali relativi alla situazione dei diritti umani nel continente europeo. Nell'anno in esame sono stati pubblicati 6 *comments* (7 nel 2019, 7 nel 2018, 10 nel 2017). Due di questi contengono riferimenti espliciti alla situazione dei diritti umani in Italia.

Un'educazione sessuale completa protegge i bambini e contribuisce a rendere la società più sicura e inclusiva (21 luglio 2020). In questo *comment*, la Commissaria fa il punto sullo stato di attuazione di programmi per l'educazione sessuale nelle scuole nei vari Paesi membri del CoE. La situazione italiana viene menzionata con riferimento all'iniziativa governativa lanciata nel 2015 per l'elaborazione di «Linee guida nazionali per l'educazione affettiva, sessuale

e in materia di salute riproduttiva nelle scuole», che è stata, tuttavia, interrotta a causa di un crescente movimento di resistenza all'educazione sessuale e della stigmatizzazione dei partecipanti, spesso rafforzata da campagne di disinformazione sul contenuto di tali corsi.

Time to take action against SLAPPs (27 ottobre 2020). In questo post, la Commissaria, tratta il problema di lunga data delle cosiddette «cause legali strategiche per contrastare la partecipazione pubblica» (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*, SLAPP), vale a dire azioni legali pretestuose utilizzate da persone ricche e potenti in alcuni Paesi del CoE per censurare, molestare e infine sopprimere i critici, in particolare giornalisti, attivisti e gruppi di difesa. Due esempi sono tratti direttamente dal contesto italiano, dove la diffamazione rimane ancora un reato: quello di Federica Angeli, giornalista nota per le sue indagini approfondite sulla mafia che ha dovuto combattere oltre 120 cause legali, e quello dell'assessore provinciale responsabile all'agricoltura e dei coltivatori di mele della Provincia di Bolzano, che hanno avviato un procedimento penale contro attivisti ambientali e l'editore di un libro che denuncia gli alti livelli di pesticidi usati nella regione.

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La Commissione (ECRI), istituita nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa specializzato nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un'ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell'ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All'interno della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun Paese del CoE. Per l'Italia, nel 2020 l'esperto indipendente è stato Vitaliano Esposito, mentre Costanza Hermanin ha svolto la funzione di membro supplente. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d'Europa.

Il mandato dell'ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un'analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all'intolleranza in ciascuno degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del rapporto avviene sulla base dell'analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L'ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili.

Nel corso del 2020, l'ECRI ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monitoraggio relativi a Albania, Austria, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Svizzera, e ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prioritarie indiriz-

zate ai seguenti Paesi nell'ambito dei rapporti del quinto ciclo già pubblicati: Andorra, Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Serbia, Svezia e Ucraina. Non sono state adottate nuove Raccomandazioni di politica generale.

Il quinto ciclo di monitoraggio relativo all'Italia, cominciato con la visita nel Paese di una delegazione della Commissione nel settembre del 2015 (rapporto CRI(2019)24, adottato il 3 aprile e reso pubblico il 6 giugno 2019) si è concluso con l'adozione da parte dell'ECRI delle conclusioni relative alle due raccomandazioni prioritarie precedentemente identificate - dotare di piena autonomia e ampliare il mandato all'UNAR e fornire a tutti gli alunni e gli studenti le informazioni, la protezione e il sostegno necessari per vivere in armonia con il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere - adottate e pubblicate nel corso del 2019 (v. *Annuario 2020*, pp. 178-179).

Non si riscontrano attività dell'ECRI con riferimento all'Italia nel corso del 2020.

2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali, che siedono al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni. Dal 2020 ne fa parte anche l'esperta italiana Emma Lantschner.

La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l'implementazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso l'analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un *parere* dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di *follow-up* sono generalmente organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governativi – interessati all'implementazione della Convenzione e a mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio. Il CM chiude ciascun ciclo di monitoraggio della Convenzione-quadro adottando una risoluzione.

Nel corso del 2020, nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato consultivo della Convenzione-quadro ha effettuato una visita in Repubblica Ceca e ha reso pubblici i *pareri* sulla situazione delle minoranze nazionali in Bulgaria, Cipro, Danimarca, Polonia, Portogallo, Ungheria. Ha tenuto, infine, incontri di *follow-up* con i rappresentanti e stakeholders di Lituania e Portogallo.

L'8 aprile 2019, il Governo italiano ha presentato il nuovo rapporto sulla situazione delle minoranze nazionali nel Paese (ACFC/SR/V(2019)009) dando quindi inizio al quinto ciclo di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione-quadro, attualmente in corso (v. *Annuario 2020*, p. 180).

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come *Venice Commission*, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e sostenuta finanziariamente anche dalla Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell'ambito delle istituzioni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del CoE, includono Algeria, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Israele, Kazakistan, Kirgizistan, Kosovo, Marocco, Messico, Perù, Stati Uniti e Tunisia. La Bielorussia figura come membro associato, mentre Argentina, Giappone, Santa Sede e Uruguay partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la partecipazione dell'Unione Europea, del Sudafrica, dell'Autorità nazionale palestinese, dell'OSCE/ODIHR e dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS).

Dal 2009 il Presidente della *Venice Commission* è Gianni Buquicchio. Partecipano all'attività della Commissione, come membri supplenti, due esperti italiani: Marta Cartabia e Cesare Pinelli.

Tra le sue attività, la Commissione produce studi e pareri su temi oggetto della sua competenza, anche su richiesta di altri organismi come l'Assemblea Parlamentare del CoE, e promuove seminari di approfondimento. Nel corso del 2020, la Venice Commission ha adottato 33 pareri con riferimento all'adozione di leggi o disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Albania (4), Armenia (2), Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Federazione Russa (3), Georgia (2), Islanda, Kirgizistan (2), Kosovo (3), Lettonia, Malta (2), Montenegro, Polonia, Repubblica di Moldova (3), Turchia, Ucraina (3), Uzbekistan. Non sono stati adottati pareri o altri documenti aventi oggetto l'Italia nel corso del 2020. Tra i vari studi e relazioni predisposti dalla Commissione nell'anno in esame si segnala il rapporto sulle misure prese dai Paesi membri dell'UE in risposta alla crisi causata dal Covid-19 e il loro impatto su democrazia, stato di diritto e diritti fondamentali (CDL-AD(2020)018).

2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani («Convenzione di Varsavia») e ha la funzione di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione. Analoga funzione è attribuita al Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione presso il CM del CoE.

Il GRETA è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professionale nelle aree coperte dalla Convenzione. Ne fa parte, fino al 31 dicembre 2022, l'esperto italiano Francesco Curcio.

La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni ciascuno. Il GRETA avvia il dialogo con i Paesi che hanno ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione alle autorità nazionali di un questionario, integrato da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario, il GRETA può richiedere ulteriori informazioni a organizzazioni di società civile oppure acquisirle direttamente attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto predisposta dal GRETA sul Paese oggetto del monitoraggio è inviata al Governo per commenti. Una volta ricevuti i commenti, il GRETA prepara un rapporto finale con le proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti presso il CM del CoE. Il Comitato delle Parti può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento del GRETA. Ciascun Paese nomina una *contact person* che coopera con il GRETA.

Nel corso 2020, il Gruppo di esperti ha pubblicato i rapporti di valutazione sullo stato di implementazione della Convenzione nei seguenti Paesi: Albania, Austria, Cipro, Croazia, Lettonia, Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova e Repubblica Slovacca. Ha condotto visite di approfondimento, o organizzato incontri online a tale fine, in relazione ai seguenti Paesi: Kosovo, Malta, Montenegro, Regno Unito e Romania.

Non si registrano attività del GRETA o del Comitato delle Parti in relazione all'Italia. L'11 luglio 2020, tuttavia, è stata ricevuta e resa pubblica la risposta del Governo italiano alle raccomandazioni ricevute del Comitato delle Parti (CP(2020)04) (v. *Annuario 2020*, pp. 182-184). In essa, vengono presentate informazioni sulle misure adottate a livello nazionale dall'aprile 2019 al momento di presentazione del documento per contrastare la tratta alla tratta con riferimento sia al quadro istituzionale, sia alle iniziative relative alla raccolta dati, alla prevenzione della tratta con finalità di sfruttamento lavorativo, della tratta dei minori, all'identificazione delle vittime, all'accesso alla compensazione e alle indagini nei confronti dei perpetratori. Menzione particolare è rivolta alle iniziative portate avanti a seguito della della pandemia di Covid-19, in particolare gli sforzi profusi dal Dipartimento per le pari opportunità per rinsaldare i suoi rapporti con gli attori del sistema nazionale antitratta (amministrazioni locali e ONG), esaminare le questioni derivanti dalle misure di contenimento del Covid-19 e mitigare l'impatto della pandemia sulla protezione delle vittime e sulle attività di risposta alle emergenze. Tra gli sviluppi più recenti presentati nella risposta viene menzionato l'incontro della «cabina di regia» per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, convocata dalla Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, il 2 marzo 2020, che ha confermato l'impegno del Governo ad adottare il nuovo Piano d'azione nazionale anti-tratta (2020-2022) entro la fine dell'anno 2020, ha ricostituito il tavolo tecnico e ha portato all'approvazione dell'istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per rafforzare la collaborazione in materia di dati tra le rilevanti amministrazioni.

L'inizio del prossimo ciclo di monitoraggio del GRETA dell'Italia - il terzo - è previsto per il 2022, con la somministrazione del questionario alle autorità italiane.

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli

standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali standard sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corruzione e il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione – nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri (in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro la corruzione).

Il Gruppo conta 50 Stati (i 47 Paesi membri del CoE, Bielorussia, Kazakistan e Stati Uniti). L'obiettivo principale del GRECO è migliorare la capacità degli Stati parte di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra pari». Il GRECO contribuisce infatti a identificare le lacune esistenti nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie a superarle. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione. Il sistema di monitoraggio del GRECO si articola in cicli periodici tematici e prevede sia una procedura di valutazione «orizzontale», che coinvolge tutti gli Stati parte e termina con l'elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; sia una procedura «di conformità», il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dai singoli Stati per dare attuazione alle raccomandazioni.

L'Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a quattro cicli di monitoraggio. I primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e si sono conclusi nel 2013 con l'adozione da parte del GRECO di una relazione supplementare (v. *Annuario 2014*, p. 182). Nel 2014 il GRECO ha adottato, sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Governo, il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 9E) relativo alle misure adottate dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni ricevute nell'ambito del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) incriminazioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti (v. *Annuario 2015*, pp.168-169). Nel corso del 2016, il GRECO ha adottato il secondo rapporto di conformità relativo al terzo ciclo di monitoraggio e il rapporto di valutazione del quarto ciclo di monitoraggio (GrecoEval4Rep(2016)2) (v. *Annuario 2017*, pp. 174-176). Nel dicembre del 2018 il GRECO ha adottato il rapporto di conformità relativo a quest'ultimo ciclo (GrecoRC4(2018)13) che si concentra sul tema della corruzione rispetto ai membri del Parlamento, ai giudici e ai pubblici ministeri (v. *Annuario 2019*, pp. 168-169) e, nel dicembre del 2019, il secondo addendum al secondo rapporto di conformità nel quale sono valutate le misure addizionali adottate dalle autorità italiane, dall'adozione del primo addendum nel 2018 per attuare le raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati nell'ambito del terzo rapporto di valutazione sul Paese in relazione ai temi: I) incriminazioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai parti (v. *Annuario 2020*, pp.185-186).

2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti (GREVIO) è l'organismo responsabile per il monitoraggio dell'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica («Convenzione di Istanbul») da parte degli Stati che la hanno ratificata.

La funzione principale del GREVIO è di elaborare e rendere pubblici i rapporti di valutazione sulle misure legislative e di altra natura adottate dalle parti per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione. Se necessario, in caso di violazioni gravi e persistenti, il GREVIO può avviare una procedura speciale di indagine. Può adottare anche raccomandazioni generali sui temi e sui principi della Convenzione. Oltre ad eleggere i membri del GREVIO, il Comitato delle Parti completa la procedura di monitoraggio della Convenzione di Istanbul dando seguito ai rapporti e alle conclusioni del GREVIO e adottando raccomandazioni nei confronti dei Paesi interessati.

Il GREVIO è attualmente composto da 15 esperti con competenza multidisciplinare in materia di diritti umani, parità di genere, violenza contro le donne, violenza domestica, assistenza e protezione delle vittime. Tra questi, figura l'esperta italiana Simona Lanzoni.

Nel corso del 2020, dopo aver ricevuto i rispettivi rapporti nazionali sullo stato di attuazione della Convenzione di Istanbul e i contributi delle organizzazioni della società civile, il GREVIO ha pubblicato i rapporti di valutazione relativi ai seguenti Paesi: Andorra, Belgio, Italia, Malta, Paesi Bassi, Serbia e Spagna. Ha condotto visite di valutazione in Andorra, Malta, Polonia, San Marino e Slovenia.

Sebbene reso pubblico il 13 gennaio 2020, il primo rapporto di valutazione di base del GREVIO sull'Italia è stato adottato assieme ai commenti del Governo nel merito il 15 novembre 2019 e pertanto analizzato nella precedente edizione (v. *Annuario 2020*, pp. 187-191). In occasione della visita, Paola Degani dell'Università di Padova ha svolto il ruolo di esperta nazionale ed è stata membra della delegazione GREVIO. Richiamando le principali osservazioni contenute nel summenzionato rapporto, il 30 gennaio 2020, il Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul ha adottato una raccomandazione (IC-CP/Inf(2020)2), nella quale ribadisce le principali raccomandazioni avanzate dal GREVIO e ne richiede l'attuazione entro il 30 gennaio 2023. Tra i punti messi in evidenza il Comitato delle Parti raccomanda alle autorità italiane di impegnarsi nelle seguenti azioni:

- assicurare che l'applicazione delle disposizioni di legge sul reato di maltrattamenti in famiglia sia sensibile alla natura di genere della violenza domestica contro le donne e non sia ostacolata dagli stereotipi sulle donne e sulla loro esperienza di violenza;
- rafforzare le misure volte a prevenire e combattere la violenza contro quelle donne che sono o potrebbero essere esposte a forme di discriminazione intersezionale, assicurando che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione sia garantita senza discriminazione;
- utilizzare lo stesso livello di impegno in relazione a prevenzione, protezione, indagine, punizione e fornitura di rimedi per la violenza contro le donne, in conformità con gli standard di *due diligence* sanciti dall'articolo 5 della Convenzione di Istanbul;
- proseguire gli sforzi per a) ideare e attuare efficacemente politiche per l'uguaglianza tra le donne e uomini e l'emancipazione delle donne; b) integrare in modo coerente la violenza di genere nelle aree politiche pertinenti, e c) esaminare sistematicamente le bozze pertinenti di legislazione e di misure legislative con riferimento al loro potenziale impatto sulle relazioni di genere e sulla violenza di genere;

- perseguire gli sforzi volti a ideare e attuare politiche globali e olistiche per affrontare tutte le forme di violenza contro le donne, armonizzare e monitorare l'attuazione di queste politiche a livello regionale e locale, pur continuando a condurre analisi comparate indipendenti circa la legislazione e le politiche regionali esistenti in materia di violenza contro le donne e a migliorare il coordinamento tra il Governo nazionale e regionale/locale in attuazione di queste *policies*;
- adottare ulteriori iniziative volte a garantire livelli di finanziamento adeguati delle misure per prevenire e combattere la violenza contro le donne, come sviluppare ulteriori indicatori di genere, *budgeting*, compilazione di dati centralizzati sui finanziamenti da parte della governance territoriale multilivello, promuovere il sostegno finanziario a lungo termine per le ONG e i servizi specializzati per le donne, e aumentare la trasparenza e la responsabilità nell'uso dei fondi pubblici;
- aumentare il sostegno alle organizzazioni femminili indipendenti, rafforzando nel contempo il quadro istituzionale nazionale e locale per la cooperazione con queste organizzazioni durante la progettazione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione delle misure e delle politiche pertinenti;
- fornire agli organi incaricati di assicurare l'attuazione e il coordinamento delle misure volte a combattere la violenza contro le donne una base istituzionale forte e adeguata, risorse umane e finanziarie dedicate, pur perseguendo gli sforzi per consentire un'efficace valutazione delle politiche e un miglioramento del coordinamento tra le strutture governative nazionali e decentrate;
- adottare misure per migliorare ed espandere la raccolta da parte di tutte le agenzie statutarie competenti di dati armonizzati e disaggregati su tutte le forme di violenza contro le donne, garantendo nel contempo che i processi di raccolta dei dati siano conformi agli standard internazionali sulla protezione dei dati personali;
- sviluppare ulteriori soluzioni che offrano una risposta multi-agenzia coordinata a tutte le forme di violenza contro le donne e sostenere la loro attuazione sviluppando appropriate linee guida e formazione del personale interessato, attraverso il forte coinvolgimento delle realtà locali delle e di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non-governative specializzate;
- adottare misure per a) espandere la copertura e la capacità dei servizi specialistici in tutto il Paese in relazione a tutte le forme di violenza contro le donne, b) garantire la sostenibilità finanziaria e la continuità della fornitura di servizi, c) assicurare la parità di accesso alle vittime di servizi su tutto il territorio nazionale e d) armonizzare la fornitura di servizi specialistici in linea con gli standard definiti dalla Convenzione di Istanbul;
- garantire la disponibilità di centri di riferimento per casi di stupro e/o violenza sessuale che forniscano una risposta sensibile alla violenza sessuale da parte di personale formato e specializzato e sostengano il principio del consenso informato della vittima e il controllo sulle decisioni relative alla medicina legale (esami, referti, cure, deferimento e cartelle cliniche);

- garantire livelli più ampi di consapevolezza tra i professionisti interessati degli effetti dannosi sui bambini di assistere alla violenza domestica e fornire accesso ai bambini testimoni a servizi di sostegno adeguati e specifici per l'età;
- adottare misure, incluse modifiche legislative, per consentire una risposta efficace della legge, degli organi di contrasto e della magistratura alla violenza contro le donne;
- sostenere il proprio obbligo di rispettare il principio di *non-refoulement* nei confronti delle vittime di violenza contro donne, anche assicurando che i diritti umani delle vittime soccorse in mare non vengano mai messi a rischio a causa di disaccordi sullo sbarco.

2.13. Comitato di Lanzarote

Il Comitato delle parti della Convenzione sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (conosciuto anche come «Comitato di Lanzarote») è l'organismo istituito dal Consiglio d'Europa per monitorare l'attuazione di tale Convenzione.

Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati parte della Convenzione attuali e potenziali e ha la funzione di valutare la protezione dei bambini contro la violenza sessuale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali in risposta a due questionari periodici (un questionario generale e un questionario tematico) e di altre fonti. Il membro italiano del Comitato è Tiziana Zannini, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato ha anche la funzione di facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche per aumentare la capacità di prevenire e combattere l'abuso e la violenza sessuale nei confronti dei minori. In questo ambito, il Comitato organizza attività di *capacity building* finalizzate allo scambio di informazioni e alla realizzazione di udienze su sfide specifiche sollevate dall'attuazione della Convenzione. A partire dalla fine del 2017 è in corso la raccolta di informazioni e dati nell'ambito del secondo ciclo di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione, che si concentra sul tema della protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale facilitato dalle tecnologie informatiche e della comunicazione. A partire dalle risposte fornite ad un questionario da parte delle autorità dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione (tra cui l'Italia), degli input delle organizzazioni della società civile e di bambini, sarà presentato un rapporto tematico.

Non si riscontrano nel corso del 2020, attività del Comitato con riferimento all'Italia. Si segnalano, tuttavia, tra i documenti adottati dal Bureau del Comitato di Lanzarote nell'anno in esame, un parere in risposta alla call per commenti sull'imminente Strategia dell'Unione Europea per un contrasto più efficace all'abuso sessuale dei bambini (T-ES-BU(2020)03, 3 luglio 2020) e uno statement, adottato il 3 aprile, sulla necessità di alzare il liello di protezione dei bambini dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale durante la pandemia da Covid-19.

3. Unione Europea*

3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel complessivo quadro di attività dell'UE.

Dal 2019 il Presidente dell'assemblea è il parlamentare italiano David Sassuoli. Tra le Commissioni permanenti del Parlamento europeo rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala la Sottocommissione per i diritti umani all'interno della Commissione per gli affari esteri (membri italiani: Andrea Cozzolino; membri italiani supplenti: Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Silvia Sardone) e la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (membri italiani: Isabella Adinolfi; Simona Baldassarre, Pina Picierno, Isabella Tovaglieri, Marzo Zullo; membri italiani supplenti: Alessandra Moretti).

Altre commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Vicepresidente: Pietro Bartalo; altri membri italiani: Caterina Chinnici, Laura Ferrara, Nicola Procaccini, Annalisa Tardino; membri italiani supplenti: Mara Bizzotto, Fulvio Martusciello, Sabrina Pignedoli, Giuliano Pisapia, Franco Roberti, Silvia Sardone); la Commissione per gli affari costituzionali (Presidente: Antonio Tajani; Vicepresidente: Giuliano Pisapia; altri membri italiani: Fabio Massimo Castaldo, Antonio Maria Rinaldi; membro italiano supplente: Brando Benifei); la Commissione per gli affari giuridici (Vicepresidente: Raffaele Stancanelli; altro membro italiano: Franco Roberti; membri italiani supplenti: Brando Benifei, Caterina Chinnici, Sabrina Pignedoli, Luisa Regimenti); la Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Elisabetta Gualmini, Elena Lizzi, Daniela Rondinelli, Stefania Zambelli; membri italiani supplenti: Simona Baldassarre, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Chiara Gemma, Pierfrancesco Majorino, Antonio Maria Rinaldi); la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri italiani: Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Simona Bonafé, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Pietro Fiocchi, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Luisa Regimenti, Silvia Sardone; membri italiani supplenti: Carlo Calenda, Gianantonio Da Re, Salvatore De Meo, Danilo Oscar Lancini, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Vincenzo Sofo, Annalisa Tardino, Lucia Vuolo); la Commissione sviluppo (membri italiani: Gianna Gancia, Pierfrancesco Majorino; membri italiani supplenti: Alessandra Basso, Valentino Grant, Patrizia Toia) e la Commissione petizioni, di cui si dirà in seguito.

* Pietro de Perini

Nel 2020, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato all'opposizione democratica in Bielorussia, per il coraggio, la resilienza e la determinazione con cui sta resistendo alla repressione brutale esercitata dal regime autoritario del Presidente Alexander Lukashenko a seguito delle estese proteste che hanno seguito l'esito contestato delle elezioni del 9 agosto 2020.

Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2020 portanti su temi attinenti ai diritti umani e contenenti, al contempo, specifici riferimenti ad iniziative portate avanti dall'Italia o alla situazione italiana si ricordano: la risoluzione del 10 luglio 2020 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2018 (P9_TA(2020)0192); la risoluzione del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (P9_TA(2020)0224); la risoluzione del 17 dicembre 2020 sui risultati delle deliberazioni della Commissione per le petizioni nel corso del 2019 (P9_TA(2020)0383); la risoluzione del 13 febbraio 2020 sul lavoro minorile nelle miniere del Madagascar (P9_TA(2020)0037); la risoluzione del 14 maggio 2020 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2018 (P9_TA(2020)0117); la risoluzione del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione Europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (P9_TA(2020)0144); la risoluzione del 14 maggio 2020 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2018 (P9_TA(2020)0083); del 17 dicembre 2020 sull'attuazione del regolamento Dublino III (P9_TA(2020)0361); la risoluzione del 18 dicembre 2020 sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Egitto, segnatamente il caso degli attivisti dell'organizzazione Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (P9_TA(2020)0384).

Commissione per le petizioni

Compito della Commissione è esaminare le petizioni presentate dai cittadini (diritto sancito dalla CDFUE all'art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE) adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione. Membri italiani della Commissione sono Eleonora Evi, Mario Furore, Gianna Gancia, Massimiliano Smeriglio, Stefania Zambelli; i membri italiani supplenti sono Mara Bizzotto, Rosa D'Amato e Pina Picierno.

Secondo la relazione sui risultati delle deliberazioni della Commissione per le petizioni nel corso del 2019 (A9-0230/2020), presentata in data 23 novembre 2020 (relatrice: Kosma Złotowski), il numero di petizioni che nel corso del 2019 hanno interessato l'Italia è sceso del 3,5%, dalle 147 del 2018 (9,4% del totale delle petizioni ricevute in quell'anno) alle 103 (5,9%). L'italiano risulta la quarta lingua più utilizzata complessivamente (dopo tedesco, inglese e spagnolo) per redigere le petizioni (123 nel 2019, pari al 9,1%). Il numero di petizioni in cui la nazionalità principale del firmatario è l'Italia è 139 (10,2%), diminuito rispetto al 2018 del 4,3%.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2020.

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera delle politiche dell'Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 27 componenti della nuova Commissione per il quinquennio 2020-2024, assumono particolare rilevanza: Věra Jourová, Vicepresidentessa incaricata della promozione dei valori e della trasparenza (con responsabilità relative alla protezione dello stato di diritto, alla promozione della democrazia e al monitoraggio della CDFUE), Dubravka Šuica, Vicepresidentessa incaricata delle questioni relative a democrazia e demografia, Mariya Gabriel, Commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'educazione e i giovani, Nicolas Schmit, Commissario per l'occupazione e i diritti sociali, Helena Dalli, Commissaria per l'eguaglianza, Margaritis Schinas, Vicepresidente esecutivo incaricato della promozione del modo di vita europeo (responsabilità relative alla gestione del fenomeno migratorio, alla lotta al discorso d'odio e alla promozione del dialogo interreligioso); Didier Reynders, Commissario per la Giustizia; Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo, incaricato dell'attuazione del nuovo *Green Deal*.

Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell'Unione Europea in materia di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l'altro, sostiene le attività del Global Campus of Human Rights.

Il 2 dicembre 2020, la Commissione ha presentato alle istituzioni europee una nuova Strategia per rafforzare e garantire l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per tutti e definire la direzione della sua attuazione per il prossimo decennio. La strategia si sviluppa su quattro pilastri principali: garantire un'applicazione efficace da parte degli Stati membri, rafforzare le organizzazioni di società civile, i difensori dei diritti umani e gli operatori della giustizia, fare da bussola per orientare l'azione delle istituzioni europee e rafforzare la consapevolezza circa l'esistenza di questo strumento tra gli europei.

Nell'ambito del Meccanismo sullo stato di diritto di recente istituzione, la Commissione europea ha pubblicato la sua prima relazione annuale di monitoraggio, con 27 capitoli, uno per ciascun Stato membro. La relazione passa in rassegna quattro pilastri: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri. Nella prospettiva dell'Agenda 2030, i rilievi che emergono da questo monitoraggio riguardano principalmente l'Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti) con particolare riferimento ai traguardi 16.3, 16.5 e 16.10.

Nel capitolo dedicato alla situazione dell'Italia (SWD(2020) 311 final, 29 settembre 2020), con riferimento al sistema giudiziario, la Commissione considera le dimensioni di indipendenza, qualità ed efficienza. Nel complesso viene riconosciuto che nel 2019 in Italia è in vigore un solido quadro legislativo a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura, sia per i giudici, sia per i pubblici ministeri, ma il livello di indipendenza della magistratura percepito nel Paese è basso. Segnala che il Governo ha proposto una riforma del Consiglio superiore della magistratura e di altri componenti del sistema giudiziario. La relazione, inoltre, riporta che sono state stanziare nuove risorse per le assunzioni di magistrati e personale amministrativo e che sono in

corso una serie di riforme destinate ad aumentare la digitalizzazione del sistema giudiziario, sebbene le soluzioni digitali già esistenti e il quadro giuridico vigente hanno consentito di proseguire alcune delle attività degli organi giurisdizionali durante la pandemia da Covid-19. Anche l'accesso online alle sentenze è in fase di miglioramento e sono stati istituiti uffici di prossimità per rendere più accessibili gli organi giurisdizionali. La relazione sottolinea inoltre l'introduzione di nuove norme per migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie, risultato della cooperazione tra la magistratura e gli avvocati, con il sostegno del Ministero della giustizia. Rimangono significative, inecce, le difficoltà legate alla durata dei procedimenti che il sistema giudiziario italiano continua a sperimentare, e sulle quali il Parlamento sta discutendo delle riforme intese a colmare le note carenze.

In relazione al secondo pilastro del monitoraggio, emerge che nel 2019 l'Italia ha continuato a rafforzare il quadro istituzionale e legislativo per la lotta alla corruzione, sebbene la percezione generale sia quella di un'ampia diffusione del fenomeno nel Paese. Facendo seguito a precedenti iniziative, la nuova legge anticorruzione (l. 3/2019, cosiddetta «spazza corrotti») ha ulteriormente inasprito le sanzioni per i reati di corruzione e sospeso i termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. È stata inoltre estesa ai reati di corruzione l'applicabilità degli strumenti di indagine per la lotta contro la criminalità organizzata. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha potenziato la sua sfera di intervento a favore di una cultura di prevenzione della corruzione, mantenendo parallelamente la sua funzione di vigilanza e regolamentazione dei contratti pubblici. È stato adottato un quadro per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità. L'Italia non ha ancora adottato una legge generale che disciplini l'attività di lobbying e le norme sul conflitto di interessi sono frammentate. La capacità di accertare, indagare e perseguire i reati di corruzione è molto efficace e beneficia delle competenze acquisite dalle autorità di contrasto nella lotta contro la criminalità organizzata. L'efficacia delle misure repressive è, tuttavia, ostacolata dall'eccessiva durata dei procedimenti penali (v. sopra). Il Parlamento sta discutendo una riforma globale intesa a razionalizzare la procedura penale.

Sul terzo pilastro, pluralismo dei media, la relazione nota che la Costituzione italiana sancisce la libertà di espressione e di informazione così come il principio della trasparenza della proprietà dei media. L'AGCOM è considerata indipendente ed efficace. Sussistono preoccupazioni in merito all'indipendenza politica dei media italiani poiché mancano disposizioni efficaci per la prevenzione dei conflitti di interesse, specialmente nel settore dei media audiovisivi. L'Italia ha istituito un Centro di coordinamento contro le intimidazioni ai giornalisti che definisce le misure di protezione necessarie per rispondere ai problemi relativi alla loro sicurezza. Alcune sentenze di condanna a pene detentive per il reato di diffamazione sono state impugnate sulla base della Costituzione e della giurisprudenza della CtEDU in materia di libertà di espressione. La questione è attualmente al vaglio del Parlamento.

Per quanto riguarda il bilanciamento dei poteri, la Corte costituzionale continua a svolgere un ruolo importante e recentemente ha incoraggiato una maggiore partecipazione della società civile e del pubblico ai suoi lavori. Le valutazioni dell'impatto normativo e le consultazioni dei portatori d'interessi

sono migliorate, ma potrebbero essere ulteriormente incrementate. La relazione nota che sono all'esame del Parlamento riforme volte a creare un'istituzione nazionale per i diritti umani indipendente. La società civile è molto attiva, anche se alcune ONG sono oggetto di campagne denigratorie, specialmente su questioni relative alla migrazione.

Ulteriori dettagli sull'azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla normativa dell'UE nel 2020 (v. Parte I, 1.3.2).

3.3. Consiglio dell'Unione Europea

Al suo interno sono attivi i Gruppi di lavoro «Diritti umani» (COHOM), «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP), «Asilo» e «Diritto internazionale pubblico»; all'interno di quest'ultimo opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale.

L'8 maggio 2020, il Consiglio, assieme al Parlamento europeo ha adottato la decisione (7769/20) relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria a seguito dei fenomeni meteorologici estremi verificatisi in diverse regioni di questi Paesi nell'autunno del 2019.

3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha attribuito valore vincolante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più centrale in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell'UE.

Nel 2020 fanno parte della Corte Lucia Serena Rossi in qualità di giudice, e Giovanni Pitruzzella, in qualità di avvocato generale.

Secondo i dati forniti dalla CGUE, nel 2020 l'Italia si posiziona al terzo posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti dinanzi alla Corte (44 su 556), preceduta solo dalla Germania (139 ricorsi) e dell'Austria (50 ricorsi).

Per una selezione della giurisprudenza della CGUE riguardante l'Italia nell'anno 2020, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna è il servizio diplomatico dell'UE. Assiste l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/PESD e nell'assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nella sua funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione. L'attuale Alto Rappresentante è Josep Borrell (Spagna).

Non si registrano per il 2020 atti o iniziative specifiche del Servizio europeo contenenti specifici riferimenti all'Italia sul tema dei diritti umani.

3.6. Rappresentante Speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell'UE con decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per i diritti umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori coinvolti e rilevanti per la politica dell'UE sui diritti umani, tra cui naturalmente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni della società civile. L'incarico di Rappresentante speciale è ricoperto da Eamon Gilmore (Irlanda).

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2020.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento tecnico a disposizione dell'UE con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Dal 16 dicembre 2015 è direttore dell'Agenzia Michael O'Flaherty (Irlanda). Nell'anno in esame Filippo di Robilant è stato membro del Management Board della FRA per l'Italia (dal 2015, vicepresidente dal 2017) e dell'Executive Board dell'Agenzia; il membro supplente è stata Laura Guercio. Fa parte del Comitato scientifico della FRA il docente italiano Francesco Palermo, già membro del Comitato consultivo della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l'analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei diversi Stati membri dell'UE, tra cui anche l'Italia. L'Agenzia può anche adottare pareri su aspetti che riguardano la protezione dei diritti fondamentali nell'UE.

Tra le attività condotte dalla FRA nel corso del 2020, ha assunto particolare rilevanza la pubblicazione di un bollettino periodico bimestrale (sei bollettini nel corso dell'anno) sulle implicazioni della pandemia di Covid-19 sul godimento dei diritti fondamentali nell'area dell'UE. Oltre a offrire un quadro generale a livello europeo, ciascuna edizione del bollettino ha fornito anche un capitolo di approfondimento per ciascun Paese membro. Questi bollettini hanno quindi permesso di monitorare, da una prospettiva diritti umani, le varie misure di contrasto alla diffusione del virus adottate dal Governo italiano nel corso dell'anno appena trascorso, con particolare riferimento alle implicazioni sui diritti sociali. Il quinto bollettino è stato dedicato alla situazione dei diritti fondamentali degli appartenenti alla comunità rom e sinti. Altro tema che ha assunto particolare rilevanza nel lavoro della FRA riguarda la situazione dei diritti fondamentali di migranti, rifugiati e richiedenti asilo alla luce delle conseguenze della pandemia, tema a cui l'Agenzia ha dedicato la pubblicazione di un bollettino trimestrale, che contiene numerosi riferimenti

alle misure adottate dal Governo italiano nel corso dell'anno su sviluppi giuridici e di policy, la situazione al confine, le procedure di asilo, l'accoglienza, la protezione dei minori, la detenzione dei migranti, i rimpatri e lo sviluppo del discorso di odio e del crimine violento ad esso associati.

L'Italia è stata considerata nella relazione «Strong and effective national human rights institutions – challenges, promising practices and opportunities», pubblicata il 1° settembre 2020, al fine di contribuire al rafforzamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani ove presenti, e contribuire alla loro creazione, in linea con i Principi di Parigi, nei Paesi che, come l'Italia, non hanno ancora previsto tale istituzione. La relazione offre un'analisi comparata della situazione nei 27 Paesi membri dell'UE, nonché in Macedonia del Nord, Regno Unito e Serbia), delineando i diversi fattori che influenzano l'indipendenza, l'efficacia e l'impatto delle Istituzioni nazionali e esamina le opportunità per loro di affrontare le sfide. Evidenzia il ruolo delle Istituzioni nazionali nell'UE. Indica anche pratiche promettenti e per aumentare il ruolo di queste nel sostenere il monitoraggio dello stato di diritto e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Nel 2020 la FRA ha pubblicato i risultati di un sondaggio sul tema «Che significato hanno i diritti fondamentali per le persone nell'UE?», basato sull'opinione di 32.537 intervistati, 1.013 dei quali italiani. Tra i pochi dati disaggregati per Paese presentati e discussi nel report emerge che il 60% degli italiani intervistati concorda con la frase «Alcune persone sfruttano ingiustamente i diritti umani»; inoltre, risulta che, diversamente alla media europea, in Italia i giovani più degli altri gruppi anagrafici considerano importante che i partiti di opposizione siano liberi di criticare il Governo.

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e menzionato dagli artt. 24 e 228 TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Eletto dal Parlamento europeo, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Nel 2020, ricopre tale carica Emily O'Reilly, già Difensore civico nazionale della Repubblica d'Irlanda.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2020 nell'arco temporale considerato l'Ufficio ha trattato 2.107 denunce, di cui 78 provenienti dall'Italia; ha avviato 365 indagini (di cui 19 per denunce provenienti dall'Italia), e ne ha concluso nel complesso 394. Nello stesso anno, 5 sono state le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE, così come previsto anche dagli articoli 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indi-

pendente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, dal 5 dicembre 2019 il Garante è Wojciech Wiewiórowski (Polonia).

Il 3 dicembre 2020 il Garante ha partecipato con un contributo sulla relazione tra la tecnologia 5G e la protezione dei dati personali alla Conferenza internazionale «5G Italy - and the Recovery Fund» organizzato dal CNIT.

4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)*

Attraverso un approccio multidimensionale alla sicurezza, l'OSCE (57 Stati partecipanti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi si segnalano l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR); l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali; il Rappresentante sulla libertà dei media; il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Da dicembre 2020, a conclusione del mandato triennale di Thomas Greminger (Svizzera), la Segretaria generale dell'Organizzazione è Helga Maria Schmid (Germania).

Il Capo della missione italiana presso l'OSCE nel corso del 2020 è stato l'Amb. Alessandro Azzoni; dal 4 gennaio 2021, l'incarico è invece ricoperto dall'Amb. Stefano Baldi. All'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con sede a Varsavia, siedono 13 membri della Camera e del Senato. A seguito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Capo della delegazione parlamentare è Paolo Grimoldi. Gli altri 12 parlamentari italiani sono: Luigi Augussori, Alex Bazzaro, Mauro Del Barba Gianluca Ferrara, Niccolò Invidia, Massimo Mallegni, Francesco Mollame, Emanuele Scagliusi, Paola Taverna, Achille Totaro, Valentino Valentini, Vito Vattuone. Il funzionario italiano Roberto Montella ricopre dal 2016 l'incarico di Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

L'Italia è fra i principali contribuenti dell'OSCE. Nel 2020, il contributo italiano al bilancio è stato di circa 14,3 milioni di euro (10,3% circa del bilancio complessivo), inferiore solo a quello degli Stati Uniti d'America (12,9%), della Germania (10,9%). L'Italia ha anche contribuito alle spese extra bilancio, con un impegno pari a circa 570.000 euro, posizionandosi al decimo posto. Nel 2020 L'Italia è al secondo posto per il numero di funzionari impegnati nel Segretariato, nelle istituzioni OSCE e nelle missioni sul campo (87).

Le attività delle istituzioni OSCE che nel 2020 hanno riguardato la situazione dei diritti umani in Italia sono state piuttosto circoscritte e si sono sviluppate per lo più attorno all'iniziativa del Rappresentante sulla libertà dei media. In una prospettiva che tiene conto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le raccomandazioni indirizzate in quest'ambito alle autorità italiane, volte

* Pietro de Perini

a migliorare l'accesso all'informazione, il pluralismo e l'indipendenza dei media e la protezione dei giornalisti da minacce e violenze costituiscono un contributo all'attuazione dell'Obiettivo 16 (pace, giustizia e istituzioni forti), con particolare riferimento ai traguardi 16.3 (promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti) e 16.10 (garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali).

4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

L'ODIHR è la principale istituzione dell'OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri nell'attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Il 3 dicembre 2020 il funzionario italiano Matteo Mecacci è stato nominato nuovo Direttore dell'ODIHR; avvicenda nell'incarico Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Islanda).

Non si riscontrano particolari attività o missioni dell'Ufficio aventi riferimento all'Italia nel corso del 2020.

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L'Ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali si occupa di individuare tempestivamente e, per quanto possibile, di scongiurare situazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione dei conflitti, l'Alto Commissario può promuovere soluzioni rapide atte a interrompere processi di escalation di violenza. L'ambasciatore Kairat Abdrakhmanov (Kazakistan) è stato nominato il 4 dicembre 2020 nuovo Alto Commissario. Succede nell'incarico a Lamberto Zannier, già Segretario generale dell'OSCE dal 2011 al 2017.

Non si sono registrate attività dell'Alto Commissario aventi rilevanza specifica per l'Italia nel corso del 2020.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Stati parte dell'OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media svolge anche la funzione di prevenire casi di violazione della libertà di espressione, prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti all'attività dei giornalisti. A conclusione del mandato di Harlem Désir (Francia), Teresa Ribeiro (Portogallo) è dal 4 dicembre 2020 la nuova Rappresentante OSCE sulla libertà dei media.

Nel corso del 2020, il Rappresentante OSCE si è trovato in più situazioni ad esprimere osservazioni circa la situazione della libertà stampa in Italia, principalmente attraverso dichiarazioni e commenti diffusi attraverso i canali

social ufficiali, così come riportato nei rapporti periodici al Consiglio permanente dell'OSCE. Tra le attività presentate: l'11 marzo 2020 ha condannato le minacce effettuate da un membro del gruppo mafioso camorristico contro il direttore di *Cronaca Flegrea*, Gennaro Del Giudice, mentre faceva un servizio su una sparatoria a Napoli. In quell'occasione il rappresentante OSCE ha esortato le autorità a garantire la sicurezza del giornalista, quella della sua famiglia e dei suoi colleghi e ha sottolineato che le autorità locali hanno condannato le minacce. Il 18 marzo, il Rappresentante ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per le ripetute minacce di morte effettuate da gruppi neonazisti contro il direttore de *La Repubblica* Carlo Verdelli; ha elogiato le autorità per aver garantito la sicurezza del giornalista, che ora vive sotto la protezione della polizia, e le ha esortate a consegnare alla giustizia i responsabili delle minacce. Il 25 marzo, il Rappresentante ha espresso la sua preoccupazione per le minacce e i furti nei confronti di un fotografo che lavora per il quotidiano *La Stampa*, il 24 marzo, mentre stava lavorando su un mercato a Torino. Ha accolto con favore l'inchiesta avviata dalle forze dell'ordine della DIGOS. Il 21 aprile, ha condannato l'attacco incendiario alla casa del giornalista Valentino Sucato, del *Giornale di Sicilia*, mostrando apprezzamento per il fatto che le autorità avessero avviato un'indagine. Il 22 aprile, ha condannato l'attacco incendiario all'auto del giornalista Fabio Buonofiglio, direttore del quotidiano online *Altre Pagine* a Corigliano-Rossano, notando le indagini in corso. Il 4 maggio, il Rappresentante ha condannato la sparatoria nella casa del giornalista Mario De Michele, direttore del sito di notizie *Campania Notizie*, a Caserta, esortando le autorità a trovare i responsabili.

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d'azione del 2003, fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il fenomeno della tratta. Dal 2019, il ruolo di Rappresentante speciale e coordinatore è ricoperto da Valiant Richey (Stati Uniti d'America).

Non si riscontrano attività sostenute da questo Ufficio aventi rilevanza per l'Italia nel corso dell'anno in esame. Nel rapporto annuale al Consiglio permanente, il Rappresentante sottolinea il proprio dispiacere per aver dovuto partecipare, a causa della pandemia, la tradizionale simulazione annuale presso il Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità dell'Arma dei Carabinieri (CoESPU) a Vicenza e ringrazia la delegazione italiana per il personale distaccato presso l'Ufficio.

5. Diritto umanitario e penale*

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L'Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. A seguito dell'adozione della legge 4 dicembre 2017, n. 200 con cui il Presidente della Repubblica, l'Italia in data 13 Aprile 2018 ha ratificato l'emendamento dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, adottato nel 2015, relativo all'eliminazione dell'art. 124 dello Statuto stesso. Quest'ultima disposizione, meglio conosciuta come «*opting out clause*», prevedeva in via transitoria che ciascuno Stato potesse dichiarare di non accettare, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, la giurisdizione della Corte rispetto a crimini di guerra commessi da propri cittadini o sul proprio territorio. Lo Statuto di Roma ha compiuto venti anni nel 2018 essendo stato concluso nel 1998. Il 2018 è però anche l'anno in cui le Filippine hanno comunicato la propria volontà di recedere dalla Corte penale internazionale. Volontà che è stata resa effettiva il 17 marzo 2019. Le Filippine rappresentano dunque il secondo Stato parte (dopo il Burundi nel 2017) a recedere dallo Statuto di Roma *ex art.* 127.

L'Italia non ha invece ancora ratificato gli emendamenti allo Statuto di Roma adottati nel 2010 nel corso della Conferenza di Revisione di Kampala (Uganda) e relativi alle disposizioni statutarie in materia di crimini di guerra e di crimine di aggressione.

L'8 dicembre 2017 l'Assemblea degli Stati parte ha eletto giudice della Corte penale internazionale l'italiano Rosario Salvatore Aitala mentre il 10 marzo 2018 è terminato il mandato dell'italiano Cuno Tarfusser iniziato nel marzo 2009.

In connessione al settore armamenti, rilievo particolare assume l'obbligo di presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle diverse convenzioni. Nel corso del 2020 l'Italia ha presentato il rapporto annuale previsto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale previsto dall'art. 7 della Convenzione contro le mine anti-persona; il rapporto richiesto ai sensi del Protocollo su mine e trappole esplosive e quello riguardante il Protocollo sui residui bellici previsto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione

* Ino Kehrer

dell'impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

Il 7 luglio 2017 è stato adottato il Trattato sulla messa al bando delle armi nucleari. Aperto alla firma il 20 settembre 2017, al dicembre 2020 risulta firmato da 87 Paesi e ratificato da 51. L'Italia, espressasi con voto contrario alla risoluzione con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di convocare la Conferenza di elaborazione del Trattato, non ha partecipato ai lavori di stesura dello stesso e non risulta tra i paesi firmatari.

5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali

Con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145 in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, i procedimenti di autorizzazione e finanziamento delle missioni seguono due procedure distinte: la procedura per l'avvio di nuove missioni di cui all'art. 2 (deliberazione del Consiglio dei ministri, trasmissione alle Camere, autorizzazione parlamentare mediante atti di indirizzo) e la procedura per la proroga per l'anno successivo di quelle già in corso, applicata nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare dedicata all'andamento delle missioni autorizzate (artt. 3 e 4). L'art. 3 della legge prevede inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni, una relazione analitica sulle missioni in corso.

In data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato sulla relazione analitica concernente le missioni internazionali svolte nel 2019 (Doc. XXVI, n. 3). Tale deliberazione aveva come ulteriore fine quello di autorizzare la prosecuzione di tali missioni anche nel 2020, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, e la partecipazione dell'Italia cinque nuove ulteriori missioni internazionali [periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020] (Doc. XXV, n. 3). Si tratta di: European Union Military Operation in the Mediterranean - EUNAVFOR MED Irini in Europa; European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq - EUAM in Iraq; Task Force TAKUBA di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel; impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea e di NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South. Entrambe le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sono poi state approvate in data 16 luglio 2020 dalla Camera dei Deputati. Mentre non sono state prorogate due missioni nel 2020, si tratta della missione multilaterale TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron), Cisgiordania e del dispositivo NATO Support to Turkey - Active Fence, a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

Le risoluzioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, del 31 marzo 2021 e il 20 aprile 2021, hanno definitivamente approvato la legge di delegazione europea 2019-2020 autorizzando la prosecuzione nell'anno 2020 delle missioni internazionali in corso e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione e la partecipazione alle cinque nuove missioni internazionali.

Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l'Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2020. La consistenza media annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi nell'anno 2020 è pari a 7.488 unità per le missioni prorogate e 1.125 unità per le nuove missioni. In base allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4(1) della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020 (219), le risorse del Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4(1) della legge n. 145 del 2016 per le missioni del periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2020 sono 1.185.611.680 euro per l'anno 2020 e 850.000.000 euro per l'anno 2021.

Paese/area geografica di intervento	Missione
Asia	Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh
Afghanistan	NATO Resolute Support Mission (RSM)
Africa	United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara-MINURSO
	European Union Training Mission Repubblica Centrafricana-EUTM RCA
Albania	Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
Bosnia-Erzegovina	Missione dell'Unione Europea denominata ALTHEA
Cipro	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
Egitto	Multinational Force and Observers in Egitto (MFO)
Emirati Arabi Uniti/Bahrein/Qatar/Tampa, USA	Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia
Golfo di Guinea	Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea
Kosovo/Balcani	European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) personale militare e polizia di stato
	United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
	Operazione Joint Enterprise (NATO)
India	United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)
Iraq	NATO in Iraq
	Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Advisory Mission in Support of Security sector reform in Iraq (EUAM Iraq)

segue

Libia	United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)
	European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libia)
	Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica
Libano	Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi (MIBIL)
	United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
Mali	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
	EUCAP Sahel Mali
	European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)
Mediterraneo	EUNAVFOR MED operazione SOPHIA che si è conclusa il 31 marzo 2020
	European Union Military Operation in the Mediterranean - EUNAVFOR MED Irini
	NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (ex Active Endeavour)
	Mare Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica
Niger	Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger
	EUCAP Sahel Niger
	Partecipazione di personale militare alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel (Task Force TAKUBA)
Palestina	Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (MIADIT 9)
	European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)
	European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)
Palestina/Egitto	EUNAVFOR operazione Atalanta
Somalia/Corno d’Africa	European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia)
	EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)
	Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane
	Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell’area del Corno d’Africa e zone limitrofe
Tunisia	Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia

segue

Potenziamento dispositivi nazionali e della Nato	NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza
	NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.
	NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence)
	NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza
	NATO: Partecipazione di personale militare all'iniziativa della NATO denominata Implementation of the Enhancement of the Framework for the South

PARTE IV – GIURISPRUDENZA NAZIONALE
E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana*

Anche quest'anno il gruppo di ricerca (rinnovato con il coinvolgimento di alcuni giovani master) ha condotto una analisi trasversale della giurisprudenza italiana elaborata nell'anno in questione – il 2020 – allo scopo per identificare tendenze generali e specifiche pronunce che hanno contribuito al dibattito sui diritti umani internazionalmente riconosciuti in Italia.

Il sistema della giustizia è stato fortemente colpito dall'emergenza coronavirus, in tutti i suoi elementi, a partire dalla gestione della convivenza nelle carceri, fino alla organizzazione delle udienze e altre attività necessarie all'amministrazione della giustizia. Il tema della risposta all'emergenza è presente soprattutto in alcune pronunce della Corte costituzionale (precedute naturalmente da decisioni dei giudici di merito e di legittimità che sono stati più direttamente investiti dalle impugnazioni dei diretti interessati) che si sono confrontate su alcune conseguenze del blocco delle attività giudiziarie imposte nella primavera del 2020 dalle misure restrittive decise dal governo. Al blocco è succeduta una fase, ancora in corso, di ampio ricorso al telelavoro, con un sistematico uso dei software per la teleconferenza. Il rischio di infezione si è fatto particolarmente sentire nel circuito penitenziario, portando in alcune carceri a tensioni e vere e proprie rivolte, represses (come si è presto venuti a sapere) in modi talvolta del tutto inaccettabili. La reazione del legislatore è stata l'ampliamento delle possibilità di accedere alla custodia fuori dal carcere, misura che si è dimostrata di applicazione problematica per tutta una serie di condannati a regimi rafforzati di detenzione.

Indipendentemente dall'emergenza pandemica, e in relazione a una delle pronunce più interessanti della Corte costituzionale emesse nel 2020, il tema dell'esecuzione della pena è tornato al centro delle considerazioni di politica del diritto. La Consulta, con la sentenza 32/2020, ha segnalato l'importanza di considerare con attenzione le conseguenze «umane» delle scelte politiche che, da alcuni anni a questa parte, sistematicamente tendono a rispondere al disagio che si manifesta a livello sociale, economico e istituzionale, rendendo più aspra la reazione sul piano del trattamento penale, con l'estensione del regime di «carcere duro» a nuove categorie di rei. Si tratta di misure che sembrano tradire una visione semplicistica e anacronistica del carcere e della pena. La Corte costituzionale ricorda come le norme che di fatto inaspriscono la pena generalizzando il ricorso alla custodia in carcere (senza peraltro prevedere

* Paolo De Stefani, Akram Ezzamouri, Giulia Rosina

riforme che la rendano davvero funzionale al reinserimento del condannato), non possano essere considerate meramente «procedurali» e quindi sottratte al principio di irretroattività. Si tratta di un invito a considerare le concrete ricadute dell'«ingegneria normativa» in cui spesso si addentra il legislatore che è da salutare con favore.

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea

Con alcune pronunce (per es. sez. unite, sent. 6 marzo 2020, n. 6460), la Corte di Cassazione ha aperto un dialogo con la Corte costituzionale e la CGUE in merito ad una questione di significativo rilievo, ovvero fino a che punto la Cassazione stessa, quale vertice dell'ordine giudiziario nazionale, possa essere adita in caso di sentenze del Consiglio di Stato che applichino la legge in modo contrastante con il diritto dell'UE. Il recente orientamento della Consulta è stato nel senso di limitare alle sole questioni di riparto della giurisdizione tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa le impugnazioni davanti alla Cassazione di sentenze del Consiglio di Stato (v. Corte Costituzionale, sent. 6/2018; lo stesso orientamento è prescritto anche in relazione alla giustizia contabile della Corte dei Conti). Le Sezioni unite della Cassazione, però, osservano che in questo modo si rischia di creare un contrasto tra la regola giuridica valida in Italia avallata dalle decisioni del giudice amministrativo e il diritto dell'UE. La Cassazione, pur rilevando il contrasto, non è legittimata a sanarlo, poiché non può essere oggetto di impugnazione. Il problema si è posto in relazione ad alcune sentenze in materia di appalti pubblici, su cui l'orientamento del giudice amministrativo italiano appare in contrasto con le norme dell'UE, un contrasto che il Consiglio di Stato non ha mai ritenuto di sciogliere sollevando un ricorso pregiudiziale alla CGUE. È evidente che non è interesse dell'Italia consolidare il divario tra il diritto vivente italiano e il dettato del diritto dell'UE, ma la Cassazione si trova con le «mani legate» in ragione della interpretazione dell'art. 111(8) Cost. operata dalla Corte costituzionale e dalla rigida separazione da essa imposta tra il giudice dei diritti (giustizia ordinaria) e quello degli interessi legittimi (giustizia amministrativa). Con una ordinanza interlocutoria, le Sezioni unite della Cassazione (ord. 18 settembre 2020, n. 19598) propongono quindi un ricorso pregiudiziale alla CGUE per valutare se l'attuale assetto normativo italiano, che rende possibile il consolidarsi di una interpretazione della legge nazionale difforme da quella prevista dai Trattati dell'UE, sia a sua volta conforme al diritto dell'UE.

La Cassazione riprende e approfondisce la giurisprudenza delle CtEDU e della CGUE per sostenere la tesi che il principio della certezza del diritto, in base al quale, tra le altre cose, una norma svantaggiosa per il cittadino deve essere chiara, precisa e prevedibile, si applica in modo limitato nel campo del diritto tributario. Quest'ultimo rientra in effetti nel «nucleo duro» delle prerogative statali. Il caso in questione riguarda l'imposizione, decisa dalla legge di stabilità del 2012, di un sovracanone per le concessioni per l'esercizio di impianti idroelettrici. Le aziende titolari della concessione ritenevano che il sovracanone deciso per legge violasse la loro legittima aspettativa che le imposte sulla loro attività in concessione non sarebbero aumentate per tutta la durata della concessione stessa. Le Sezioni unite (Sezioni unite, sent. 29 luglio 2020, n. 16261) risponde che la nuova imposta non viola il principio della certezza di diritto ricavabile

dall'art. 6 CEDU, affermato dall'art. 17 CDFUE e presente in altre disposizioni del diritto dell'UE. Il contribuente non può pretendere che l'imposizione tributaria resti invariata per tutto il periodo di una concessione, purché gli aumenti siano ragionevoli e operati tenendo conto degli interessi in gioco. A maggior ragione, non crea una legittima aspettativa l'esistenza di una prassi interpretativa illegittima. D'altro canto, però, osserva la Corte, non sarebbe legittima una interpretazione della norma tributaria svantaggiosa per il contribuente motivata da mero formalismo, adottata «a sorpresa» o non chiara.

1.2. Dignità della persona, diritto all'identità

1.2.1. Ruolo dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare

La Cassazione civile a Sezione unite (sent. 24 gennaio 2020, n. 1606) si è espressa circa il provvedimento disciplinare nei confronti di un giudice del Tribunale di Palermo, accusato di aver violato i doveri di diligenza e vigilanza nell'esercizio delle funzioni di giudice tutelare nella procedura di amministrazione di sostegno. L'amministratore di sostegno da lui nominato aveva infatti autorizzato alcuni esborsi non coerenti con le esigenze della beneficiaria, alla beneficiaria, una donna affetta da depressione recidivante, compreso la stipula di un vitalizio a vantaggio della «badante» della donna. La Cassazione ricorda che la legge non prevede che il giudice tutelare dia la sua approvazione ai rendiconti dell'amministratore di sostegno (argomentando in base agli ex articoli 385 e 386 codice civile) né che la rendicontazione di quest'ultimo sia analitica. Tuttavia, è compito del giudice tutelare vigilare sulla sfera patrimoniale dell'amministrato e valutare la corrispondenza al suo interesse degli atti compiuti con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, non con interventi di tipo «notarile», ma garantendo l'effettiva tutela della persona (v. anche Corte Cost., sent. 144/2019, in *Annuario 2020*, p. 215).

Non è possibile ignorare la volontà contraria all'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno se espressa da una persona con facoltà di autodeterminazione, specie se quest'ultimo già gode di una rete familiare organizzata e funzionale. Nel caso, una donna anziana con qualche deficit legato all'età ma con piena capacità di autodeterminazione, aveva espresso un chiaro rifiuto alla nomina della figlia quale sua amministratrice di sostegno. La Cassazione afferma che il decreto di nomina della figlia, fatto senza tenere in conto il parere dell'anziana, deve essere annullato (Cassazione civile, sez. I, sent. 31 dicembre 2020, n. 29981).

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, per individuare il giudice territorialmente competente si deve considerare la residenza effettiva o domicilio e non quella anagrafica dell'amministrando. Il ricovero in una casa di cura o di riposo, avente carattere transitorio, non implica il trasferimento del domicilio. In particolare, non è da considerarsi come motivo valido per la modifica del domicilio il fatto che il soggetto con disturbo della personalità fosse temporaneamente domiciliato in un dormitorio notturno in provincia di Imperia, ma avesse domicilio in provincia di Savona (Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 settembre 2020, n. 19431). Sulla rilevanza della dimora abituale del beneficiario si veda anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 settembre 2020, n. 18682. In caso di persone detenute, si deve considerare il luogo in cui l'uomo risiedeva - anagraficamente o effettivamente - prima dell'inizio della detenzione. Solo nel caso in cui il detenuto non abbia più rapporti o interessi con il luogo della precedente residenza

abituale o anagrafica, si può considerare il luogo di detenzione (Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 settembre 2020, n. 18943).

1.2.2. Maternità surrogata: diritto a conoscere le proprie origini

In Italia, il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità continua ad essere vietato e sanzionato dall'ordinamento, a differenza di quanto avviene in altri Paesi. La Cassazione penale ha affrontato il problema di dove collocare la condotta illecita costituita dal ricorso a tale tipo di procreazione assistita. Il caso riguarda una coppia italiana aveva concluso un accordo con una clinica in Ucraina avente ad oggetto una surrogazione di maternità (ovodonazione, fecondazione eterologa, gestazione da parte di una persona individuata dalla clinica e parto in Ucraina). La procedura si era conclusa con la nascita di due gemelli, registrati presso l'ufficio di stato civile della città ucraina come figli della coppia committente. Il Comune italiano di residenza della coppia respingeva la successiva richiesta di trascrizione nel registro di stato civile dell'atto formato in Ucraina. Investita della controversia, la giustizia di merito italiana aveva ritenuto che, poiché la procreazione medicalmente assistita era da collocarsi in Ucraina, il reato di surrogazione di maternità non risultava procedibile in Italia (art. 6 codice penale). Nel ricorso in Cassazione, il Pubblico Ministero deduce erronea applicazione della l. 40/2004, poiché a suo avviso la condotta illecita ha avuto inizio in Italia, con la richiesta di informazioni alla clinica ucraina avvenuta mezzo di e-mail. Prima di analizzare i fatti, la Cassazione penale analizza la portata della disciplina sanzionatoria per surrogazione di maternità e commercializzazione dei gameti ((v. *Annuario 2015*, pp.189-190, Corte costituzionale sent. 162/2014). Ricorda anche il parere consultivo adottato il 10 aprile 2019 dalla Grande Camera della CtEDU, che riconosce la legittimità delle politiche con cui gli Stati cercano di scoraggiare i propri cittadini dal recarsi all'estero per sottoporsi a pratiche procreative proibite nel proprio paese. Ciò premesso, la Cassazione non accoglie l'idea che la condotta illecita si possa intendere realizzata in Italia. Essa sottolinea il principio della prevedibilità della legge e ribadisce che il verbo «realizzare» utilizzato per descrivere la condotta sanzionabile include gli atti antecedenti alla nascita, ma solo se ad essa strettamente collegati e funzionali. La pratica proibita si è pertanto integralmente realizzata in Ucraina. Non hanno rilievo i contatti iniziali avuti con la clinica a mezzo di e-mail, in quanto essi non raggiungono la soglia di rilevanza penale e non sono da considerarsi dimostrativi della decisione di ricorrere alla pratica (Cassazione penale sez. III, sent. 28 ottobre 2020, n. 5198). Le conclusioni raggiunte dal giudice territoriale circa la non procedibilità dell'azione penale sono dunque confermate.

Il Tribunale di Roma (sez. I, sent. 11 febbraio 2020, n. 3017) rigetta l'impugnazione del riconoscimento di filiazione di due bambine nate da procreazione medicalmente assistita e regolarmente inserite nei registri dello stato civile italiano, presentata dal curatore delle minori. Quest'ultimo chiedeva che venisse accertato e dichiarato che queste non erano figlie biologiche della coppia omosessuale (due uomini), con conseguente rimozione dello stato di filiazione. Il curatore sosteneva che la rettifica era necessaria per tutelare l'interesse delle minori, la loro identità e il loro diritto alle origini. In precedenza, i componenti della coppia di genitori erano stati assolti nel procedimento

penale per il reato di alterazione di stato per aver fatto ricorso a PMA eterologa con ovodonazione, avendo essi agito nel rispetto della legge in vigore nel Paese dove la pratica era stata realizzata. Nel respingere la domanda del curatore, il Tribunale accerta uno dei membri della coppia è il padre genetico delle minori e che l'atto di nascita è veritiero secondo le leggi dello stato dove è stata eseguita la pratica. In aggiunta, l'impugnazione è avvenuta oltre il termine di cinque anni dall'annotazione del riconoscimento stabilito dalla riforma della materia intervenuta nel 2012/2013. Inoltre, si contesta che quanto richiesto dal curatore sia nell'interesse delle minori. La loro condizione di figlie della coppia si è infatti nel frattempo consolidata in modo positivo, come rilevato dalle relazioni dei servizi socio-assistenziali. Nel ribadire la centralità dell'interesse del minore, il Tribunale cita, *inter alia*, l'art. 3 CRC, l'art. 4 CDFUE, l'art. 8 CEDU, e la decisione della Corte costituzionale n. 272/2017 (v. *Annuario 2018*, p. 202). Quest'ultima sentenza, riguardante un caso di maternità surrogata, esclude in linea di massima qualsiasi automatismo normativo su questioni inerenti i diritti dell'infanzia. Infine, il Tribunale di Roma rileva come il curatore non avesse garantito il diritto delle minori ad essere ascoltate in merito all'impugnazione (diritto da rispettare anche se, come nel caso in questione, le bambine avevano meno di 12 anni, ricercando se del caso il supporto dei servizi socio-assistenziali). Quanto al diritto alle origini, questo secondo il Tribunale sarebbe tutelato consentendo l'accesso a informazioni relative alla madre donatrice di gameti e alla madre partoriente, nel rispetto delle normative in vigore nel Paese cui è stata realizzata la PMA. In merito, il Tribunale precisa tuttavia che nemmeno in Italia la legge riconosce un diritto incondizionato all'accesso al nominativo del donatore di gameti.

Il diritto all'anonimato della madre non può essere sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre, salvo questa manifesti nei fatti la volontà di revocare la propria decisione. Il diritto all'anonimato non si esaurisce con la morte della madre; successivamente alla morte, tuttavia, esso può essere bilanciato con l'esigenza di preservare altri valori di rango costituzionale, come la tutela dei diritti degli eredi. La Cassazione ricorda gli articoli 2, 30 e 24 Cost. e l'art. 8 CEDU. Nel caso di specie, la madre che aveva chiesto di restare anonima aveva successivamente accolto nella propria casa il bambino come un figlio, dunque mostrando nei fatti la volontà di rinunciare all'anonimato. Non ci sono pertanto elementi ostativi all'accertamento postumo della maternità (Cassazione civile, sez. I, sent. 22 settembre 2020, n. 19824).

La Corte costituzionale (sent. 127/2020 del 25 giugno 2020) è investita dalla Corte di Appello di Torino della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 codice civile, nella parte in cui non esclude che chi ha riconosciuto il proprio figlio possa poi impugnare (entro un anno) tale atto per difetto di veridicità. Questa norma contrasterebbe con l'art. 2 Cost., in quanto sarebbe contraria al principio di responsabilità che si associa all'affermazione dei diritti individuali, e violerebbe l'art. 3 Cost, perché introdurrebbe una disparità di trattamento tra chi, pur avendo consapevolmente riconosciuto come proprio un figlio non suo, può tuttavia successivamente disconoscerlo, e chi, avendo dato il consenso ad una fecondazione eterologa, non può farlo, perché espressamente proibito dall'art. 9 della l. 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita. La Corte dichiara la questione non fondata. Essa in particolare rileva che, in caso di ricorso a procreazione assistita, il divieto di impugnare il riconoscimento del figlio per difetto di veridicità si associa a una situazione

del tutto eccezionale ed è finalizzato a tutelare la stabilità della condizione giuridica e l'identità personale del bambino. La Consulta ribadisce la necessità per il giudice investito di una domanda fondata sull'art. 263 codice civile di valutare caso per caso la complessità degli interessi in gioco e la situazione dei soggetti coinvolti.

1.2.3. Maternità surrogata: trascrizione di atti stranieri; adozione «in casi particolari»

Nel 2019, le Sezioni Unite della Cassazione avevano affrontato il tema della trascrivibilità in Italia degli atti di filiazione di bambini nati con surrogazione di maternità (sent. 12193, v. *Annuario 2020*, p. 220), riconoscendo che la maternità surrogata «pura» (quella in cui nessuno dei due genitori di intenzione ha alcun legame biologico o genetico con il bambino) non è compatibile con l'ordinamento italiano e quindi che la trascrizione dei dati del bambino negli archivi dello stato civile come figlio della coppia di genitori nel modo in cui risulta nell'atto di nascita del paese estero in cui la surrogazione è stata legittimamente realizzata non può avere luogo. La Corte costituzionale (sent. 221/2019, v. *Annuario 2020*, p. 232) ha inoltre riconosciuto che non sussiste un diritto assoluto alla genitorialità, per cui la limitazione dell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, eccezionalmente anche eterologa, alle coppie formate da persone di sesso opposto non è discriminatoria nei riguardi delle coppie omosessuali, dal momento che per queste ultime non si può parlare di infertilità «patologica», ma «strutturale». Nel 2020, la Cassazione civile (sez. I, ord. 29 aprile 2020, n. 8325) solleva la questione di legittimità della normativa italiana (in particolare dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40), in quanto non consente, per contrasto con l'ordine pubblico, di rendere esecutivo in Italia il provvedimento giudiziario straniero (canadese) con cui nell'atto di stato civile di un minore procreato con maternità surrogata è inserito il cosiddetto genitore d'intenzione non biologico. La Corte costituzionale deciderà nel 2021. Con Ordinanza 271/2020 del 18 dicembre 2020, la Consulta si è preliminarmente pronunciata su una questione procedurale, escludendo la legittimazione a intervenire nel procedimento della madre gestazionale (cittadina canadese). Quest'ultima, infatti, non essendo mai designata come genitore né negli atti dell'autorità canadese né in quelli prodotti in Italia, non ha da temere alcun effetto giuridico dall'esito della procedura di legittimità costituzionale e non ha quindi interesse a intervenire.

La Cassazione civile, alcuni giudici territoriali e infine la Corte costituzionale si sono pronunciati sulla connessa questione della trascrizione di atti stranieri in cui entrambe le componenti di una coppia omosessuale (due donne) risultavano genitori del bambino partorito da una di esse (due madri). La Cassazione (Cass. civile, sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 7668), intervenendo su una controversia trattata dal tribunale di Treviso e dalla Corte d'appello di Venezia, conclude che la legge 40/2004, e in particolare il suo art. 5 («... possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi») non rende possibile l'iscrizione nei registri di stato civile dei Comuni italiani del nome della «seconda madre» come genitore del bambino nato in Italia a seguito di fecondazione eterologa praticata all'estero.

In pratica, quindi, una coppia omosessuale femminile può iscrivere il bambino partorito, a seguito di fecondazione eterologa, da una delle due donne, come figlio di quest'ultima, ma non come figlio di entrambe. Alla compagna della madre è tuttavia accessibile l'adozione non legittimante del bambino («adozione in casi particolari», regolata dall'art. 44 lett. d, legge 184/1983).

Di «adozione in casi particolari» tratta il Tribunale per i Minorenni di Bologna (sent. 25 giugno 2020). La norma consente al partner di una coppia omosessuale di assumere uno status giuridico di genitore nei confronti del figlio dell'altro partner. Nel caso di specie, il tribunale riconosce che il minore ha il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica e di assumere, accanto al proprio, anche il cognome di quest'ultima, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi tra i due. Il Tribunale conferma pertanto l'impianto della legge 76/2016 che ha riconosciuto alle coppie omosessuali lo statuto di «famiglia» aprendole, sia pure attraverso la misura dell'adozione non legittimante, alla filiazione, in quanto idonee a fornire al minore un substrato relazionale solido, sicuro e giuridicamente tutelato. La sentenza richiama l'interpretazione dinamica e evolutiva data alla nozione di vita familiare dalla CtEDU sulla base degli articoli 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) e 14 CEDU (divieto di discriminazioni nell'accesso ai diritti garantiti, comprese quelle basate sull'orientamento sessuale). Quanto alla richiesta di aggiungere il cognome della madre non biologica a quello della madre biologica, il tribunale non segnala ostacoli all'applicazione delle regola, salvo nei casi di adozione di persone di maggiore età.

In parziale contrasto con la decisione della Cassazione richiamata poco sopra si colloca il Tribunale di Cagliari (sez. I, sent. 28 aprile 2020, n. 1146). Il procedimento riguarda il caso di un bambino nato in Germania a seguito di procreazione medicalmente assistita effettuata nello stesso Paese da una donna con il consenso della compagna. L'ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari ha trascritto l'atto di nascita formato nello Stato estero, iscrivendo come genitori del bambino la donna che lo aveva partorito e la sua compagna. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cagliari chiedevano di rettificare l'atto e di indicare come genitori del bambino la madre partoriente e il padre biologico (donatore). Il tribunale, chiamato a dirimere la controversia, osserva che nell'ordinamento giuridico italiano la filiazione non è esclusivamente fondata sul legame biologico: essa include il legame da procreazione naturale, quello da adozione legittimante e quello, appunto, da procreazione medicalmente assistita - PMA (l. 40/2004). Il primo modello si fonda sul rapporto biologico-genetico, gli altri due su forme di genitorialità sociale e affettiva. Il nato da PMA ha dunque lo stato di figlio della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a queste tecniche (cosiddetta genitorialità di intenzione). Nell'ordinamento italiano, l'accesso a PMA è consentito alle «coppie» - non ulteriormente qualificate - coniugate o conviventi. Dunque, il legame di filiazione da PMA può interessare anche coppie dello stesso sesso. Deve ritenersi infatti assodato che nell'ordinamento italiano le unioni omosessuali rientrano nella nozione di coppia. È pur vero che l'art. 5 della legge 40/2004 vieta l'accesso alle PMA per le coppie omosessuali, ma tale norma, così come il divieto di fecondazione eterologa, deve cedere di fronte all'importanza prioritaria della salvaguardia dei diritti del concepito e futuro nato. A riguardo, il giudice cita l'art. 23 del Regolamento CE 2201/2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 e l'art. 24 della CDFUE. Il giudice richiama anche la sentenza Cass. 19599/2016 (v. *Annuario 2017*, p. 198), che sancisce il diritto al riconoscimento e trascrizione nei registri dello stato civile in Italia

di un atto di nascita da PMA validamente formato in un altro Paese dell'UE, anche se si è fatto ricorso a fecondazione eterologa, purché ciò non comporti surrogazione di maternità (pratica riconosciuta contraria all'ordine pubblico internazionale) e risponda al miglior interesse del bambino.

Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sul tema (sent. 230/2020, 4 novembre 2020), confermando l'interpretazione fornita dalla Cassazione. La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Venezia in riferimento al rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile comunale di indicare un minore come figlio di due donne anziché come figlio della sola partoriente. Le donne in questione si erano unite con rito civile e avevano fatto ricorso a PMA eterologa in uno Stato estero dove tale pratica è ammessa. La Consulta è chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell'articolo 1, comma 20, della legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze - cosiddetta «legge Cirinnà») e dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (ordinamento dello stato civile), come modificato dal d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26. Secondo il giudice *a quo*, la combinazione di queste norme non rende possibile indicare come genitore del figlio partorito da una donna la partner di quest'ultima, benché legittimamente unita alla prima secondo il regime della legge Cirinnà. Ciò violerebbe l'art 2 Cost., mancando di riconoscere il diritto alla genitorialità intenzionale, l'art. 3 Cost., introducendo una disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale, l'art. 30 Cost., non fornendo una completa tutela della filiazione, e l'art. 117(1) Cost., in relazione all'art. 24 CDFUE, agli articoli 8 e 14 CEDU, e all'art. 2 CRC. Secondo queste norme, infatti, il matrimonio tra i genitori non costituisce più elemento di legittima differenziazione nei rapporti tra genitori e figli. Nel trattare la materia, la Consulta ricostruisce l'evoluzione normativa in tema di genitorialità intenzionale ed omogenitorialità. Essa prende atto che la legge italiana riconosce che anche singoli individui, coppie omosessuali e coppie eterosessuali in età avanzata possono elaborare un progetto genitoriale, nel prioritario interesse del minore. La Corte tuttavia, richiamando la propria sentenza 221/2019, ribadisce che secondo la vigente legge italiana, che non consente la fecondazione eterologa, le coppie dello stesso sesso non sono legittimate ad accedere a tecniche di PMA e che il ricorso a PMA all'estero avviene pertanto in potenziale contrasto con l'interesse del minore. Nonostante gli argomenti portati a favore del prevalente riconoscimento della genitorialità d'intenzione rispetto a quella biologica nel caso del ricorso a PMA, la Consulta non ritiene possibile un'interpretazione adeguatrice dell'art. 5, l. 40/2004 che cancelli il riferimento alla differenza di sesso tra i genitori. Il divieto di inserire «due madri» come genitori di un individuo resta pertanto confermato, non è in contrasto con gli articoli 2, 3, 30 Cost, né contrasta con l'art. 117(1) Cost., in quanto anche la CtEDU ha in più occasioni ricordato che sulla materia va rispettato il margine di apprezzamento degli Stati (si veda da ultimo il Parere emesso il 10 aprile 2019 su richiesta della Cassazione francese: *Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother*, Request no. P16-2018-001). Solo il Parlamento può quindi regolare diversamente la materia. In attesa che ciò avvenga, comunque, l'interesse del minore a vedere regolarizzata il rappor-

to con il secondo genitore d'intenzione può avvenire nella forma dell'adozione (non legittimante) in casi particolari (cosiddetta *step-child adoption*). Il diritto ad essere genitori di entrambe le donne non è dunque perseguibile attraverso una pronuncia della Corte costituzionale, ma la sua affermazione va perseguita per via legislativa. La questione di costituzionalità delle norme impugnate è pertanto dichiarata inammissibile.

1.2.4. Interruzione volontaria di gravidanza

La Cassazione civile (sez. III, sent. 10 giugno 2020, n. 11123) rigetta il ricorso di una coppia che chiedeva un risarcimento danni per non aver ricevuto dai sanitari una tempestiva diagnosi sulle gravi malformazioni del feto e dunque non aver potuto esercitare il diritto ad interrompere la gravidanza. La Cassazione respinge il ricorso e sottolinea la cruciale differenza tra il diritto ad interrompere la gravidanza nei modi previsti dalla legge (art. 6, l. 194/1978) e il diritto ad essere preparati alla gestione delle problematiche familiari, economiche, psicologiche derivanti da un figlio portatore di disabilità. Nel caso, è stato provato che la coppia non aveva manifestato la propria intenzione a interrompere la gravidanza e tale determinazione non poteva essere dedotta dai sanitari sulla base di indicatori quali la condizione socio-economica dei genitori, in mancanza di una esplicita manifestazione.

La Cassazione civile (sez. III, sent. 6 luglio 2020, n. 13881) tratta il ricorso presentato da un medico ginecologo (e quello parallelo presentato da una compagnia di assicurazioni) condannato a risarcire una donna che aveva dato alla luce un figlio portatore di gravi disabilità. Il sanitario aveva colpevolmente trascurato di rilevare le malformazioni del feto e aveva pertanto impedito alla donna di poter scegliere tra portare a termine o interrompere la gravidanza. Si tratta di una problematica talvolta descritta come «risarcimento del danno da nascita indesiderata», ma che andrebbe più correttamente qualificata, secondo i giudici, come «diritto al risarcimento del danno da privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta se effettuare o no un aborto terapeutico». Il risarcimento deciso dai giudici a favore della donna ha tenuto conto sia delle spese legate alle terapie e agli ausili di cui la persona con disabilità ha avuto bisogno, sia del costo generale per il mantenimento del figlio fino ai 25 anni, sia delle conseguenze psicologiche che hanno colpito la madre successivamente alla nascita. La liquidazione del danno, però, deve avvenire in forma di rendita o in una misura che tenga conto della lunga durata su cui il risarcimento dovrà essere corrisposto. Non è infatti corretto ordinare la corresponsione in un'unica soluzione dell'intero risarcimento, calcolato moltiplicando un certo ammontare annuo per un numero di anni prefissato (in questo caso 25), poiché in questo modo non si tiene conto dell'«arricchimento» che l'anticipazione dell'intera somma comporta per il beneficiario.

La Cassazione penale (sez. V, sent. 23 ottobre 2020, n. 36862) conferma la condanna di un medico per interruzione illecita di gravidanza ai danni di sei donne e sequestro di persona aggravato dal fine (nesso teleologico). La Cassazione afferma che possono concorrere le due fattispecie criminose della l. 194/1978 in tema di tutela sociale della maternità e interruzione di gravidanza, ovvero interruzione di gravidanza senza il consenso della donna o col consenso estorto (art. 18, ora art. 593-ter codice penale) e inosservanza delle modalità previste per tale pratica (art. 19). Il ricorrente aveva minacciato

e ingannato le vittime, sino a chiuderne due in una stanza per praticare l'intervento di interruzione di gravidanza, e non aveva avuto alcun rispetto delle più elementari forme di cautela sanitaria.

1.2.5. Obiezione di coscienza e trattamento sanitario

Rientra nel diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa la scelta di un testimone di Geova di rifiutare la trasfusione di sangue, anche in ipotesi di pericolo di vita, e pur avendo prestato il consenso a diverso trattamento (che però non prevedeva trasfusioni). La ricorrente è una donna cui era stato indispensabile somministrare la trasfusione a causa di un'acuta emorragia conseguente a parto con taglio cesareo. La donna sosteneva di aver più volte manifestato, in stato di coscienza e di piena capacità mentale, il proprio totale rifiuto delle emotrasfusioni. Ella inoltre affermava che la sua decisione non era solo un esercizio del diritto di autodeterminazione sanitaria (art. 32 Cost.), ma una forma di obiezione di coscienza basata sulla fede religiosa (art. 19 Cost.). L'intervento di emotrasfusione pertanto non solo ha compromesso l'integrità del corpo, ma negato i suoi valori religiosi. Il giudice *a quo* aveva stabilito che il consenso prestato alla laparotomia implicava quello alla trasfusione. In disaccordo, il giudice di Cassazione accoglie i motivi del ricorso della donna e ribadisce che il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche, anche quelle salvavita. Il dissenso, per essere valido, deve essere espresso, inequivoco e attuale. In caso di pericolo di vita, non è sufficiente una generica manifestazione *ex-ante*, ma occorre che sia validamente espresso dopo che il paziente è stato accuratamente informato sulla gravità della propria situazione. Secondo il giudice, i principi costituzionalmente garantiti dell'autodeterminazione sanitaria e della libertà religiosa non hanno trovato, nel caso in esame, applicazione adeguata (Cassazione civile sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29469).

Un'altra sentenza interessa un testimone di Geova vittima di un incidente automobilistico, deceduto per le ferite riportate e avendo rifiutato l'emotrasfusione. La Corte d'Appello aveva applicato la teoria dell'aumento del rischio e/o dell'esposizione al rischio, affermando la corresponsabilità della vittima (deceduta presumibilmente anche in ragione del suo rifiuto di subire una trasfusione di sangue) e riducendo pertanto l'entità del risarcimento dovuto da chi aveva provocato l'incidente stradale. La Cassazione afferma che seguendo tale ragionamento la Corte aveva ignorato il diritto costituzionalmente riconosciuto di rifiutare il trattamento sanitario per ragioni religiose, un diritto che si salda sia al diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario, sia al rispetto della dignità e dell'identità dell'individuo. Dopo aver approfondito la giurisprudenza in tema di corresponsabilità della vittima negli incidenti stradali, di condotta colposa e di distinzione tra nesso causale e concausa naturale, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. III, sent. 15 gennaio 2020, n. 515).

1.2.6. Diritto al nome

Il diritto al nome è un diritto fondamentale di ciascun individuo protetto dalla Costituzione. In tema di attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio (art. 262 codice civile, commi 2 e 3), una madre ha chiesto di sostituire il proprio cognome

attribuito al figlio con quello del padre - che aveva a sua volta riconosciuto il figlio ma senza attribuirgli il proprio cognome. La madre affermava infatti che portare il cognome materno fosse pregiudizievole per il minore, perché lo associava alla sorella della donna, il cui compagno era un noto collaboratore di giustizia. La richiesta era stata accolta in prima istanza dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ma rigettata in seconda istanza dalla Corte d'Appello di Messina, in ragione del fatto che la madre del minore e la sorella abitavano in comuni diversi e che non si poteva attribuire una valenza negativa alla condizione di collaboratore di giustizia del compagno della zia. La madre impugna la sentenza e la Cassazione accoglie il ricorso. La Suprema Corte sottolinea che in questa materia il giudice deve valutare l'interesse del minore in relazione al concreto ambiente familiare e sociale, escludendo qualsiasi automatismo e considerando, eventualmente, l'aggiunta del nome del secondo genitore, invece che la mera sostituzione (Cassazione civile sez. I, sent. 20 agosto 2020, n. 17429). In senso conforme v. anche Tribunale di Asti, sez. I, sent. 5 novembre 2020, n. 592.

Il TAR di Firenze (TAR Toscana, Firenze, Sez. II, sent. 20 giugno 2020, n. 778) respinge la richiesta di una giovane che, in ragione della dissoluzione del legame affettivo con il padre, chiedeva al Prefetto di cambiare il proprio doppio cognome espungendo quello del padre e conservando solo quello della madre. Il TAR ribadisce l'importanza di salvaguardare l'interesse pubblico alla certezza dello status e ribadisce che il Prefetto deve essere molto cauto nell'accogliere istanze di modifica del nome o del cognome, che comunque hanno natura eccezionale. Nel caso, il TAR rigetta la domanda, rilevando come la stabilità del nome fosse già stata compromessa qualche anno prima con l'aggiunta del cognome materno - avvenuta in seguito della separazione dei coniugi - e che quindi il mantenimento del cognome paterno non avrebbe inciso sullo sviluppo della giovane, che con il tempo avrebbe anche potuto migliorare il rapporto con il padre.

1.2.7. Cambiamento di sesso e modifica del nome

I tribunali territoriali si pronunciano ormai univocamente sulla richiesta di persone transessuali volta a ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali e a disporre contestuale rettificazione dell'atto di nascita. I giudici, in particolare, accolgono le domande di rettifica dei dati anagrafici sulla base dell'accertamento di un consapevole e serio percorso di transizione, senza che sia requisito necessario il trattamento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici sessuali primari (Corte Cost. 221/2015, *Annuario 2016*, p. 178). Le pronunce su giustificano riconducendo la questione nell'alveo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), e in particolare nel diritto di realizzare la propria identità sessuale, intesa come uno dei tratti essenziali della persona, e nel diritto all'identità di genere, declinata come possibilità di scegliere la propria identità sessuale a prescindere dal dato biologico. Si vedano: Tribunale di Milano, sez. I, sentenze 11 febbraio 2020, n. 1285; 17 febbraio 2020, nn. 1477 e 1479; 27 febbraio 2020, n. 1888; Tribunale di Monza, sez. IV, sent. 4 febbraio 2020, n. 254; Tribunale di Pavia, sent. 8 gennaio 2020, n. 13; Tribunale di Termini Imerese, sent. 29 gennaio 2020, n. 86; Tribunale di Milano, sez. I, sent. 17 febbraio 2020, n. 1477; Tribunale di Civitavecchia, sez. I, sent. 25 giugno 2020, n. 540; Tribunale di Torino, sez. VII, sent. 21 settembre 2020, n. 3095) (v. anche *Annuario 2018*, p. 202, *Annuario 2017*, p. 200).

Nell'individuazione del nuovo nome, non sussiste un obbligo a sostituire il nome originario con la versione maschile o femminile dello stesso. La Cassazione civile (sez. I, sent. 17 febbraio 2020, n. 3877) accoglie il ricorso di un uomo cui la Corte di Appello

di Torino aveva imposto la mera femminilizzazione del nome maschile con cui era stato registrato.

1.2.8. Prostituzione e suo favoreggiamento

È soggetto attivo del reato di tolleranza abituale della prostituzione (l. 75/1958, art. 3) anche l'addetto alla sorveglianza e al funzionamento dei locali - un cinema - in cui l'attività era esercitata, seppur in assenza di poteri gestionali (Cassazione penale sez. III, sent. 13 novembre 2020, n. 3989).

La pena per attività di favoreggiamento, reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione è raddoppiata se il fatto è commesso «ai danni di» una persona avente un rapporto di impiego con l'autore del reato (art. 4, l. 75/1958). La proprietaria di un centro di massaggi sosteneva di non aver recato alcun «danno» alla sua dipendente, parte offesa, che anzi dalle prestazioni sessuali offerte ai clienti del centro otteneva una maggiore retribuzione di circa 800/1000 euro mensili. La Suprema Corte chiarisce che l'espressione «ai danni di» non indica un danno concreto, patrimoniale o morale, ma deve intendersi come sinonimo di «nei confronti» o «nei riguardi di» propri dipendenti. La norma si riferisce a soggetti in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, a persone legati da rapporti di servizio domestico o di impiego, oppure nei confronti di più persone, o di una persona tossicodipendente. La Suprema Corte richiama il parere della Corte costituzionale (n. 141/2019) (v. *Annuario 2020*, p. 213-214) secondo cui il fine della legge citata è tutelare la dignità della persona e i diritti inviolabili di cui all'art 2 Cost. (Cassazione penale sez. III, sent. 25 novembre 2020, n. 2918). Quindi, l'eventuale guadagno economico della persona che pratica la prostituzione non ha rilievo.

La Cassazione penale (sez. III, sent. 16 dicembre 2020, n. 9080) accoglie il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di Appello di Torino per il reato di prostituzione minorile (art. 600-*bis*, comma 2, c.p.). L'uomo aveva dichiarato di aver offerto 3000 euro ad una ragazza diciassettenne per convincerla ad accettare un incontro in una camera d'albergo per un servizio fotografico. La Suprema Corte accerta che la condotta di chi, senza manifestare le proprie intenzioni, tanto meno quelle di ottenere prestazioni sessuali, cerchi di trovarsi solo con una minore d'età, anche avanzando regali e compensi, non è oggettivamente idonea ad integrare l'ipotesi del reato di prostituzione minorile, ma è riconducibile al reato di adescamento (art. 609-*undecies* c.p.), applicabile quando il minore adescato ha meno di 16 anni.

La Suprema Corte (sez. V, sent. 17 febbraio 2020, n. 15662) ribadisce che per il reato di riduzione in schiavitù è necessario accertare lo stato di soggezione della persona offesa. Questa condizione esiste anche quando la privazione della libertà personale non è totale, ma sussiste comunque una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione. Pertanto, la Corte conferma che ricorre il reato in relazione alla condizione di tre ragazze nigeriane, di cui una minorenni, private dei guadagni dell'attività di prostituzione e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio italiano, tenute in stato di carenza di mezzi di sussistenza, limitate nella libertà di movimento e intimidite da violenze e minacce. Il fatto che alle donne venisse concesso un minimo margine di libertà è irrilevante in sede di individuazione dello stato di soggezione (v. *Annuario 2012*, p. 262).

Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis*, comma 2, c.p.) la condotta di chi, in qualunque forma e attraverso qualunque attività, agevola il prodursi delle condizioni per l'esercizio della prostituzione, anche in assenza di un contatto diretto tra l'autore del fatto e chi esercita la prostituzione. Il reato è stato riscontrato nella condotta di un padre che proponeva ad anziani passanti di avere contatti intimi con il proprio figlio di circa tre anni in cambio di pochi euro (Cassazione penale sez. III, sent. 23 ottobre 2020, n. 3259). In un'altra sentenza, l'autore del favoreggiamento teneva con sé il figlio di una prostituta per permetterle di svolgere l'attività all'interno dell'appartamento. I giudici hanno escluso che tale comportamento possa configurarsi come sostegno alla genitorialità, dato che si limitava alle ore in cui la donna si prostituiva e che l'imputato pretendeva una parte dei guadagni. La Suprema Corte ribadisce che il reato di favoreggiamento non ha natura abituale e si concretizza nella partecipazione ai proventi, anche non di natura economica, dell'attività prostituzionale (Cassazione penale, sez. III, sent. 19 febbraio 2020, n. 15948).

1.3. Libertà di culto, diritti di opinione, associativi e politici; diritto di cronaca; delitti di odio

1.3.1. Libertà e luoghi di culto

Il TAR di Firenze (sez. I, sent. 1 giugno 2020, n. 663) annulla i provvedimenti emanati dal consiglio comunale di Pisa che modificano la destinazione urbanistica di un'area pensata per la realizzazione di edifici di culto destinandola invece a parcheggi e verde pubblico. Nel caso di specie, l'area interessata risultava acquisita, già prima della delibera comunale, da un'associazione culturale islamica per realizzare una moschea e un centro culturale. Poiché l'associazione aveva già avviato le procedure necessarie ad ottenere il permesso di costruire, la deliberazione in questione incide principalmente sull'aspettativa, propria dell'associazione e dei suoi associati, di esercitare la libertà di culto – diritto fondamentale espressamente tutelato dalla Costituzione (articoli 8, 19 Cost.). Il fatto che la delibera preveda altre aree per la realizzazione di luoghi di culto non fa decadere il carattere illegittimo della misura. Infatti, l'atto impugnato, pur non pregiudicando definitivamente il diritto dell'associazione di realizzare un luogo di culto, ne rende estremamente difficile la soddisfazione e non si fa carico in alcun modo delle difficoltà provocate.

Il TAR di Milano (sez. II, sent. 10 agosto 2020, n. 1557) annulla la delibera consiliare del Comune di Sesto Calende che respinge la richiesta di un'associazione musulmana di individuare, nel Piano Urbanistico Generale del Comune, un'area per la costituzione di una moschea. Il fatto che il Piano dei servizi non preveda un'area idonea per la costituzione di un luogo di culto non è una ragione legittima per non esaminare la domanda presentata dall'associazione. Alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale – con le sentenze 63/2016 (v. *Annuario 2017*, p. 203) e 346/2002 – la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Da questi principi discende un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche a cui compete il governo del territorio: in positivo, le Amministrazioni competenti devono prevedere e mettere a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, non devono

frapporre ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e non discriminare tra le diverse confessioni nel garantire l'accesso agli spazi pubblici.

1.3.2. Comportamenti e discriminazioni antisindacali

La Corte d'appello di Milano (sez. lav., sent. 7 febbraio 2020, n. 2121), rigettando il ricorso presentato da Esselunga S.p.A., conferma che costituisce comportamento antisindacale il trasferimento dal punto vendita di due lavoratori in procinto di candidarsi alle elezioni per la rappresentanza sindacale unica. Il trasferimento ha in effetti precluso la partecipazione dei lavoratori trasferiti alle elezioni del 24 novembre 2017, poiché gli interessati non risultavano più addetti a quel negozio. Sempre in tema di condotta antisindacale, il Tribunale di Mantova (sez. lav., sent. 31 gennaio 2020, n. 16) accerta l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, inflitta al dipendente rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che era risultato assente dal posto di lavoro per fruire dei permessi sindacali. La decisione annulla la sanzione disciplinare, con conseguente obbligo di restituire quanto trattenuto al lavoratore.

La Corte di cassazione (sez. lav., sent. 2 gennaio 2020, n. 1) cassa la sentenza di appello che, applicando i criteri presuntivi ordinari, aveva addossato sul sindacato ricorrente (SLAI Cobas) l'onere di fornire la prova del comportamento discriminatorio di un'azienda che aveva predisposto un piano di trasferimenti che riguardava circa il 6 per cento dei dipendenti di uno stabilimento, per l'80 per cento iscritti alla stessa formazione sindacale. La Corte accerta che gli articoli 1 e 4 del d.lgs. 216/2003, nel proibire le discriminazioni basate sulle «convinzioni personali», si riferisce anche alle convinzioni e affiliazioni sindacali. L'adesione a un sindacato infatti può riflettere determinate convinzioni, opinioni, idee e credenze personali che il sindacato stesso, quale organismo socialmente e politicamente qualificato, permette di rappresentare. Un trattamento differenziato basato su tale appartenenza consiste quindi in un atto discriminatorio vietato.

1.3.3. Diffamazione a mezzo stampa

Con ordinanza 132/2020 (26 giugno 2020) la Corte costituzionale rinvia all'udienza del 22 giugno 2021 le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 595 del codice penale e all'art. 13 della l. 47/1948 che prevedono per il giornalista colpevole di diffamazione a mezzo stampa una pena che può essere anche detentiva, e non meramente pecuniaria. La decisione della Corte è stata giustificata per spirito di leale collaborazione istituzionale con il potere legislativo e dovrebbe consentire al Parlamento di approvare nel frattempo una nuova disciplina, già in corso d'esame alle Camere, in linea con i principi costituzionali e convenzionali (articoli 3, 21, 25, 27 e 117.1 Cost e art. 10 CEDU) che, a difesa della libertà di espressione e di informazione, dovrebbero escludere la pena detentiva per i giornalisti. Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, attualmente cristallizzato nella normativa sul reato di diffamazione a mezzo stampa, non può essere fisso e immutabile. come evidenziato dai frequenti casi riguardanti l'Italia trattati dalla CtEDU (v. per es. *Belpietro c. Italia*, n.

43612/10, 24 settembre 2013, v. *Annuario 2014*, p. 245-246; *Sallusti c. Italia*, n. 22350/13, 7 marzo 2019, v. *Annuario 2020*, p. 281).

Considerando la suddetta ordinanza della Corte costituzionale, la Suprema corte (sez. V, sent. 9 luglio 2020, n. 26509) accoglie il ricorso proposto e annulla la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (15 marzo 2019) limitatamente alla parte in cui prevedeva otto mesi di reclusione per un giornalista colpevole di diffamazione aggravata continuata a mezzo stampa ai danni di quattro carabinieri, disponendo che venga inflitta una sanzione detentiva solo se sarò riscontrata la particolare gravità del fatto.

Per quel che riguarda la diffamazione a mezzo stampa, anche il grado d'appello (Corte appello di Genova, sez. II, sent. 28 febbraio 2020, n. 261) conferma l'insussistenza del carattere diffamatorio delle pagine del libro *ZeroZeroZero*, in cui l'autore, Roberto Saviano, riporta le dinamiche del sequestro di tre tonnellate e mezzo di hashish rinvenute a bordo di un'imbarcazione di lusso. Il ricorrente, un cittadino francese, amministratore unico di un'agenzia che noleggia yacht, ritiene che Roberto Saviano lo abbia falsamente indicato come pilota dell'imbarcazione intercettata dalla Guardia di Finanza, quando invece, in quella circostanza, il pilota era un cliente dell'azienda. Considerando che il libro non menziona alcun nome e si limita a parlare - erroneamente - di un pilota francese, il contenuto e la portata diffamatoria del libro sono da escludere.

1.3.4. Discorsi d'odio

La Corte appello di Genova (sez. lav., sent. 25 giugno 2020, n. 122) respinge il ricorso presentato da un dipendente dell'Università di Genova sanzionato dal datore di lavoro con sospensione per 15 giorni dalle mansioni e dalla retribuzione in quanto responsabile di aver inviato ad una *mailing list* di Ateneo un messaggio avente un contenuto gravemente offensivo verso la popolazione musulmana e il suo credo religioso. Oltre a ciò, il messaggio del ricorrente conteneva frasi che incitavano alla guerra contro i musulmani. In tale condotta la Corte individua un abuso della libertà di espressione (art. 21 Cost.). Quest'ultima non può essere incondizionata, incontrando il limite del rispetto dei diritti altrui. È palese quindi la violazione di fondamentali principi costituzionali e dell'UE che impongono il divieto di discriminazione religiosa e il ripudio della guerra per la risoluzione dei conflitti tra popoli (articoli 3, 11 Cost. e art. 54 CDFUE).

L'aggravante dell'odio razziale è stata applicata correttamente, secondo la Cassazione (sez. V, sent. 18 novembre 2020, n. 307), nella sentenza dei giudici di merito che hanno condannato un individuo per aver aggredito una persona con un cric, apostrofandola, nel contempo, con epiteti xenofobi e razzisti. La Cassazione conferma che tale aggravante sussiste non solo quando l'azione risulta intenzionalmente diretta a esplicitare e a suscitare in altri un sentimento di odio o a creare concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa oggettivamente si rapporti ad un pregiudizio ricorrente di inferiorità di una «razza», non avendo rilievo l'intenzione soggettiva dell'agente.

La libertà di manifestazione del pensiero non si estende a discorsi ostili e discriminatori basati sull'intolleranza. Il Tribunale di Roma (sent. 23 febbraio

2020) ha stabilito che Facebook ha agito legittimamente nel disporre lo scioglimento del contratto stipulato con gli utenti che gestivano le pagine delle varie articolazioni dell'organizzazione *Forza Nuova*. Facebook infatti aveva l'obbligo di agire in tal modo, essendo evidente che il richiamo agli ideali del fascismo manifestato in numerose iniziative e manifestazioni pubbliche vale a qualificare *Forza Nuova* come «organizzazione d'odio», cioè una associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità.

In una missiva indirizzata all'azienda, un professionista aveva qualificato un dipendente dell'ENEL con l'espressione «clochard», riferendosi al vestiario usato e alle sembianze del lavoratore. La Cassazione penale (sez. V, sent. 14 ottobre 2020, n. 33115) conferma la sussistenza del reato di diffamazione. L'appellativo usato, seppure in sé non offensivo, assume tale valenza se usato in maniera dispregiativa e del tutto gratuita rispetto al contesto di riferimento. Per queste ragioni la Corte non ritiene configurabile l'esimente del diritto di critica. Si tratta di una manifestazione di aporofobia, ovvero di odio e repulsione di fronte ai soggetti che vivono in stato di indigenza.

1.4. Asilo e protezione internazionale

1.4.1. Salvataggio e assistenza in mare

In materia di immigrazione e salvataggio in mare, la Corte di cassazione (sez. III, sent. 16 gennaio 2020, n. 6626) interviene sulla nota vicenda dell'ONG tedesca *Sea Watch 3* (v. *Annuario 2020*, p. 231). Il 12 giugno 2019 la comandante della nave aveva tratto in salvo una cinquantina di migranti in zona *Save and Rescue* libica. Il 29 giugno l'imbarcazione entra nel porto di Lampedusa, violando l'espresso divieto di ingresso nelle acque territoriali disposto dall'allora Ministro dell'Interno. L'attracco avvenne dopo aver constatato che una soluzione politica tardava ad arrivare e che i ricorsi tentati dinanzi al TAR del Lazio e alla CtEDU non erano andati a buon fine. La scelta appariva giustificata anche dalla situazione precaria e non più tollerabile che si stava creando a bordo dopo 17 giorni trascorsi al largo in attesa dell'assegnazione di un porto. La procura competente dispose l'arresto della comandante della *Sea Watch 3*, ma il giudice delle indagini preliminari (GIP) non lo convalidava, rigettando anche il divieto di dimora disposto contro la stessa comandante. Il pubblico ministero di Agrigento ha quindi impugnato l'ordinanza del GIP di fronte alla Corte di Cassazione. Quest'ultima respinge il ricorso, ritenendo che il GIP abbia deciso legittimamente valutando verosimile la giustificazione dell'adempimento di un dovere. Richiamando gli strumenti di diritto internazionale ratificati dall'Italia e pienamente efficaci nell'ordinamento dello Stato, la Corte mette in chiaro che l'obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di scomparire in mare, ma comporta l'obbligo di condurli in un luogo sicuro (c.d. «*place of safety*»). Per

definire il «luogo sicuro», la Corte menziona dei passaggi chiave delle direttive elaborate dall'Organizzazione Marittima Internazionale (MSC 167-78/2004), in cui questo viene descritto come «una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie – come cibo, alloggio e cure mediche – possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale»; inoltre «sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative». Di conseguenza la Cassazione constata l'impossibilità di qualificare la Sea Watch 3 come «luogo sicuro», dato che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici, la nave non consentiva il rispetto assoluto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Inoltre, le persone soccorse hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, e l'operazione non poteva soddisfarsi a bordo della Sea Watch 3. A conferma dell'interpretazione abbracciata dalla Corte, viene citata anche la Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1821 (21 giugno 2011), con la quale si dichiara che «la nozione di luogo sicuro non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali» (v. *Annuario 2012*, pp. 187 e 205). La pronuncia della Corte di cassazione opera dunque un bilanciamento tra il dovere di proteggere le frontiere, da un lato, e quello di tutelare i diritti fondamentali di persone in una situazione di vulnerabilità, dall'altro lato, dando prevalenza, nel caso specifico, al secondo.

1.4.2. Incostituzionale il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

Il divieto di iscrizione anagrafica per chi dispone di permesso di soggiorno per richiesta d'asilo, introdotto dal decreto-legge 113/2018 (c.d. «decreto sicurezza e immigrazione»: v. *Annuario 2019, passim; Annuario 2020*, p. 226-227), è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Con sentenza 186/2020 del 31 luglio 2020 la Corte costituzionale individua l'irrazionalità e l'incoerenza della misura rispetto al dichiarato obiettivo del decreto di aumentare il livello di sicurezza pubblica. Effettivamente, impedendo l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo si limitano le capacità di controllo e monitoraggio dell'autorità pubblica sulla popolazione residente, escludendo da essa una categoria di persone regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Altro motivo di incostituzionalità della disposizione è l'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra i richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani. Difatti, se la registrazione anagrafica è semplicemente atto che consegue dall'oggettiva e legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di un richiedente asilo regolarmente insediato, è irrilevante.

1.4.3. Questioni di costituzionalità riguardanti il d.l. 13/2017 (c.d. Decreto Minniti)

Sulla scia delle passate questioni di costituzionalità sollevate (e rigettate) riguardo il d.l. 13/2017 (v. *Annuario 2019*, p. 206-207) si pone anche la sentenza n. 22950 del 21 ottobre

2020 della Cassazione. Con questa pronuncia, la Corte conferma la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-*bis*, comma 13, del d.lgs. 25/2008, come modificato dal cosiddetto decreto Minniti, laddove esso stabilisce che la decisione del Tribunale sull'atto di rigetto adottato dalla Commissione territoriale non è a sua volta impugnabile dinanzi alla Corte d'appello. Non si delinea la violazione degli articoli 117 Cost., 6 e 13 CEDU, poiché la CtEDU stessa non ha mai considerato il diritto all'equo processo e a un ricorso effettivo quali parametri che richiedono un secondo grado di giurisdizione in tutti i procedimenti civili. La direttiva UE n. 2013/32, secondo l'interpretazione fornita dalla CGUE (sentenze C-175/17 e C-180/17) non prevede l'obbligo per gli stati membri di istituire l'appello, poiché il principio di effettività del ricorso giurisdizionale è limitato al procedimento di primo grado (v. *Annuario 2019*, p.259-260). Con il testo dell'art. 19-*bis* del d.l. 13/2017, modificato dall'art. 2.4, del d.lgs. 220/2017, è attribuita alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale anche la competenza sulle domande proposte dai minori stranieri non accompagnati. Nel caso di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore prima dell'entrata in vigore del nuovo testo, si deve pronunciare il tribunale ordinario in composizione monocratica e con pronuncia impugnabile in appello. In virtù del principio *tempus regit actum* – secondo cui l'atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui è posto in essere – e per il fatto che la nel nuovo regime avrebbe oltretutto escluso la possibilità di ricorrere in appello, la Cassazione annulla il decreto emesso dalla sezione specializzata del Tribunale di Palermo e rinvia il caso alla sezione ordinaria (Cassazione civile, sez. I, ord. 27 febbraio 2020, n. 5387).

È da ritenersi irrilevante la questione di costituzionalità sollevata per il dedotto conflitto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 111 Cost., degli articoli che regolano le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale (articoli 2.1 e 3 del dPR 21/2015; art. 4 del d.lgs 25/2008 e art. 3 del d.l. 13/2017, convertito nella l. 46/2017). Il ricorso sollevava l'incostituzionalità della norma per carenza di terzietà delle Commissioni territoriali a cui, in fase amministrativa, è affidata la decisione sull'istanza di protezione internazionale. Secondo i ricorrenti, la Commissione, composta da almeno quattro membri – uno dei quali proveniente dalla carriera prefettizia, uno dalla Polizia di Stato, uno dall'organico di un ente territoriale e uno designato dall'UNHCR – e che per legge decide con voto favorevole di almeno tre membri, verserebbe in conflitto di interessi, giacché la maggioranza dei suoi componenti proviene da una delle parti coinvolte nel giudizio. La Cassazione (sez. I, sent. 6 ottobre 2020, n. 21442) ritiene la questione irrilevante dal momento che, in caso di impugnazione dell'atto con il quale la Commissione territoriale riconosce o nega, la protezione, la giurisdizione del giudice ordinario è completa e non si limita alla sola valutazione della regolarità procedurale. La decisione del tribunale infatti investe tutte le circostanze giuridiche di fatto legate all'esistenza o meno del diritto alla protezione internazionale invocato dallo straniero, garantendo il contraddittorio e l'imparzialità del giudice (v. anche Cassazione civile sez. VI, sent. 29 settembre 2020, n. 20492).

1.4.4. Riconoscimento della protezione internazionale: questioni procedurali

Nel caso in cui manchi la videoregistrazione del colloquio tra il richiedente asilo e la Commissione territoriale, il giudice ha l'obbligo di fissare udi-

za. Come da pronuncia della CGUE (C-348/16 del 26 luglio 2017), dalla necessaria fissazione dell'udienza non deriva la necessaria audizione del richiedente, purché gli sia garantita la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cassazione civile, sez. III, sent. 6 maggio 2020, n. 8574; sentenze sez. II, 17 luglio 2020, n.15318; 3 novembre 2020, n. 24444) (v. *Annuario 2018*, pp. 250-251). Con una serie di sentenze la Cassazione precisa i casi in cui è necessario procedere, oltre che a fissare l'udienza, anche all'audizione del richiedente. Il giudice è obbligato ad ascoltare il richiedente quando dal ricorso si deducono fatti nuovi a sostegno della domanda, quando occorrono ulteriori chiarimenti riguardo le incongruenze o contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni, quando il richiedente ricorre specificando gli aspetti che vuole chiarire e presentando istanza di audizione che sia fondata e ammissibile, o quando l'audizione in fase amministrativa è stata omessa o condotta in modo inidoneo (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 22 dicembre 2020, n. 29304; sez. I, sentenze 14 maggio 2020, n. 8931; 7 ottobre 2020, n. 21584; 11 novembre 2020, n. 25439). A questi scenari si aggiunge anche quello in cui il richiedente è un minore di almeno dodici anni – o di età inferiore, se capace di discernimento – in forza del principio espresso dall'art. 12 della CRC. L'ascolto del minore può essere omesso solo quando, tenuto conto del grado di maturità del richiedente, sussistano particolari ragioni che lo sconsigliano (Cassazione civile, sez. I, sent. 27 gennaio 2020, n. 1785).

Secondo l'art. 10, comma 4, del d.lgs 25/2008, «tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura». Il richiedente asilo che, in sede di ricorso, lamenta la mancata traduzione del decreto di rigetto in lingua conosciuta o veicolare, non può lamentare genericamente la violazione del relativo obbligo previsto dalla norma, ma deve curarsi di specificare se e in che misura questa abbia determinato un danno all'esercizio del diritto di difesa (Cassazione civile, sez. I, sentenze 3 luglio 2020, n. 13769; 23 novembre 2020, n. 26576; 30 novembre 2020, n. 27254).

La commissione di reati gravi (tra cui l'omicidio) inibisce il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Spetta tuttavia al giudice il compito di verificare nel caso concreto se l'accertamento della responsabilità penale dei richiedenti protezione sia effettivamente avvenuto da parte di un organi giudiziario qualificato e non costituisca invece un'illusione magari determinata da pregiudizio. Nel caso specifico, il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dalla Guinea dopo che, nel corso di una razzia della mandria che portava al pascolo, aveva ucciso uno degli aggressori. Una dichiarazione resa da un esponente della polizia dello Stato africano lo qualificava come autore di un omicidio, ma non era stata prodotta alcuna decisione giudiziale che lo accertasse. Inoltre, il fatto che la Guinea abbia abolito la pena di morte non è sufficiente ragione per escludere l'illegittimità dell'espulsione dell'interessato verso tale paese, non essendo stato autonomamente accertato dalle autorità italiane l'eventuale

sussistenza di gravi rischi di trattamenti inumani o tortura. La sentenza di diniego va quindi cassata e il nuovo collegio deve decidere dopo aver provveduto agli accertamenti del caso (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 23 novembre 2020, n. 26604).

1.4.5. Protezione umanitaria, prima e dopo il «decreto sicurezza» del 2018

Sulla base della normativa vigente fino all'adozione del d.l. 113/2018 («decreto sicurezza»), lo Stato attribuiva al richiedente protezione internazionale un permesso di soggiorno per motivi umanitari qualora ricorressero condizioni di vulnerabilità e seri motivi di carattere umanitario (v. *Annuario 2019*, pp. 123-124 e 208; *Annuario 2020*, p. 229). Molte decisioni emesse nel corso del 2020 danno applicazione alle norme precedenti il «decreto sicurezza», in quanto riguardano domande di protezione internazionale presentate anteriormente a ottobre 2018. La portata effettiva della norma introdotta dal d.l. 113/2018 che aveva eliminato dall'ordinamento il cosiddetto permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata peraltro limitata dalla successiva adozione del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 173) che ha reintrodotto la configurabilità di tale tipo di protezione (all'art. 5(6), ultima frase, del d.lgs 286/1998 - testo unico sull'immigrazione).

Costituiscono condizioni idonee al riconoscimento della cosiddetta «protezione umanitaria» motivi di salute o di età, carestie e disastri ambientali, l'assenza di legami familiari nel Paese d'origine, l'essere vittima di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani. La protezione umanitaria non può essere accordata sulla base di un generico riferimento alla situazione socio-politica del Paese di origine del richiedente, ma in ragione della specifica situazione del singolo richiedente (Cassazione civile, sez. I, sent. 27 marzo 2020, n. 7542; sez. III, sent. 2 novembre 2020, n. 24249; Corte d'appello di Cagliari, sent. 2 ottobre 2020, n. 488; Corte d'appello di Roma, sent. 10 novembre 2020, n. 5552). Né l'abbandono del Paese di provenienza motivato da condizioni generali di povertà, né tantomeno l'esistenza di un problema riconducibile a reddito insufficiente a mantenere il proprio ampio nucleo familiare, possono giustificare di per sé il rilascio di un permesso per motivi umanitari (Cassazione civile, sez. I, sentenze 19 maggio 2020, n. 9158; 24 luglio 2020, n. 15938; sez. III, sent. 6 novembre 2020, n. 24904). Compito del giudice è quello di accertare che la «generale condizione di povertà» non raggiunga il livello di una carestia – fattispecie rientrante tra i seri motivi umanitari. Si esclude che tra le fonti di informazione utilizzabili a supporto della decisione possa essere citato unicamente il sito web della Farnesina «*viaggiaresecuri.it*» (Cassazione civile, ordinanze sez. III, 12 maggio 2020, n. 8819; 25 settembre 2020, n. 20334). Sempre secondo la normativa vigente prima del d.l. 113/2018, l'essere in stato di gravidanza rientra tra le situazioni di vulnerabilità che giustificano la protezione umanitaria (Cassazione civile, sez. I, sent. 13 ottobre 2020, n. 22052), così come la condizione dello straniero prossimo ad avere un figlio dalla compagna cittadina italiana (Cassazione civile, sez. I, sent. 25 settembre 2020, n. 20291). A tutela dell'interesse del minore, e non già del richiedente, la Corte suprema tende a riconoscere il permesso di soggiorno umanitario ai genitori singoli con figli minori presenti sul territorio italiano (d.lgs 25/2008, art. 2, lett. h-bis; Cassazione civile, sez. II, sentenze 16 settembre 2020, n. 19253; 20 ottobre 2020, n. 22832). È importante sottolineare la caratteristica monoparentale del nucleo familiare. La Corte di cassazione chiarisce che, ai fini del riconoscimento di protezione umanitaria, non è sufficiente la mera circostanza

che il richiedente sia genitore di un minore regolarmente soggiornante in Italia se è presente l'altro genitore (Cassazione civile, sez. VI, sent. 25 maggio 2020, n. 9554).

La Suprema Corte (sez. I, sent. 28 ottobre 2020, n. 23720) ha ribadito un punto già ampiamente chiarito in precedenti sentenze (v. per es. *Annuario 2014*, p. 218; *Annuario 2016*, p. 216; *Annuario 2019*, p.221), ossia che il diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU del cittadino straniero residente in Italia, in particolare il diritto a conservare i rapporti personali e familiari, può essere validamente opposto alla misura di rimpatrio. La Corte di cassazione condivide la decisione del Tribunale di Bologna di rilasciare il permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario allo straniero senza legami socio-culturali ed affettivi nel Paese di provenienza e la cui madre risiede regolarmente in Italia. Dovendosi salvaguardare il diritto all'unità familiare, il giudice deve tener conto, quale fattore costitutivo, anche se non in via esclusiva, di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e le esigenze pubbliche di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio. La Corte conferma quindi i seri motivi di carattere umanitario accertati dal Tribunale e ravvisati nell'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento del diritto fondamentale alla vita privata e familiare.

La normativa italiana in materia di protezione internazionale (d.lgs. 251/2007 e successive riforme) vieta il rimpatrio di un individuo in uno Stato dove rischia di subire trattamenti inumani o degradanti (Cassazione civile, sez. I, sent. 17 febbraio 2020, n. 3875). Anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione esistente con un membro della famiglia, sono riconducibili a tale condizione, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli articoli 2, 3 e 29 Cost. e dall'art. 8 della CEDU. Per queste ragioni, la Cassazione rinvia alla Corte d'appello il giudizio sul riconoscimento della protezione internazionale al cittadino pakistano, fuggito dal Paese per timore di subire la vendetta della famiglia della ragazza con cui intratteneva una relazione clandestina. Le ragioni del richiedente sono accentuate dal «delitto d'onore» già consumato nei confronti della fidanzata e dalle ripetute minacce ricevute dal fratello della ragazza (Cassazione civile, sez. I, sent. 22 gennaio 2020, n. 1343) (v. anche *Annuario 2018*, p. 208).

Riguardo agli effetti dell'abolizione della protezione umanitaria introdotta dal d.l. 113/2018 viene ribadito quanto definito nella giurisprudenza del 2019 (v. *Annuario 2020*, p. 229), in primo luogo, l'irretroattività di tale abrogazione (TAR di Brescia, sez. II, sent. 11 giugno 2020, n. 443). Il Consiglio di Stato (sez. III, sent. 8 maggio 2020, n. 2912) aggiunge inoltre, che, per chi possiede un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova norma (5 ottobre 2018), l'art. 1.8 del decreto permette di rinnovare il permesso di soggiorno in una delle nuove forme di «protezione speciale». Contestualmente al rinnovo, o anche successivamente, è possibile quindi richiedere la conversione dello stesso titolo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se in possesso dei presupposti necessari. Il Consiglio di Stato pertanto annulla il provvedimento emesso dalla Questura di Bergamo che rigettava la domanda di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo che la Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione internazionale.

Anche il diritto all'accoglienza all'interno del sistema SPRAR/SIPROIMI non può essere negato in forza dei decreti sicurezza, quando l'istanza per il riconoscimento della protezione umanitaria risulta essere stata presentata prima dell'entrata in vigore della nuova norma (TAR di Lecce, sez. II, sent. 29 giugno 2020, n. 678).

1.4.6. Sull'uso improprio del termine «clandestino»

La Corte di appello di Milano (sent. 6 febbraio 2020, n. 418) conferma integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale veniva stabilito il carattere discriminatorio di alcuni cartelli contenenti la locuzione «clandestini» alludendo ai richiedenti asilo. Il caso riguardava l'affissione da parte della sezione locale del partito «Lega Nord», nell'aprile del 2016, di circa settanta cartelli nella cittadina di Saronno, con cui si contestava la decisione della Prefettura di Varese di concedere una struttura per l'accoglienza di 32 richiedenti asilo. Il contenuto delle affissioni, corredato dal simbolo del partito, recitava gli slogan: «Saronno non vuole i clandestini»; «Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse»; e «Renzi e Alfano complici dell'invasione». Secondo il giudice d'appello, le espressioni citate violano la dignità dei richiedenti protezione e creano intorno a loro un clima ostile, umiliante e offensivo atto a provocare esclusione per motivi di razza, origine etnica e nazionalità. La libertà di manifestare un pensiero politico deve essere bilanciata con il rispetto e la dignità delle persone alle quali ci si riferisce. Inoltre, trattandosi di soggetti che esercitano un diritto fondamentale dell'individuo riconosciuto dall'art. 10 della Costituzione, l'uso dell'espressione «clandestini», che connota chi entra o si trattiene illegalmente sul territorio statale, risulta radicalmente inammissibile. Il fatto che il vocabolo in questione venga usato sporadicamente anche dal legislatore (art. 12 del TU sull'immigrazione) non è idoneo a legittimarne l'impiego nello specifico contesto (v. *Annuario 2020*, p. 231-32).

1.4.7. Accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato

La Cassazione civile (sez. I, sent. 3 marzo 2020, n. 5936) si pronuncia per la prima volta in tema di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato. La Corte sostiene che le dichiarazioni rilasciate dall'interessato alle autorità non possono essere utilizzate per provare l'età effettiva del minore, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico. Nel procedimento, il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore. Ove tale margine non consenta di determinare con certezza l'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. Applicando tale principio la Cassazione civile cassa il decreto della Corte d'appello che, ritenendo inattendibili le dichiarazioni fatte dal ricorrente che affermava di avere meno di 18 anni, aveva disposto un accertamento sanitario basato sulla misura dell'accrescimento osseo e respinto il reclamo, senza tuttavia valutare correttamente il margine di errore indicato nell'accertamento stesso. Il referto infatti indicava dei margini di attendibilità riferibili a soggetti nati nell'area mediterranea, ma non a individui provenienti dall'Africa occidentale (Gambia). Sussisteva quindi un dubbio non chiarito, che andava risolto nel senso più favorevole al presunto minorenne.

Il giudice che rigetta una domanda di protezione umanitaria accertando che il richiedente non ha in atto alcun processo di integrazione in Italia, ma senza considerare la condizione di minore straniero non accompagnato del migrante irregolare al momento

della domanda di protezione e la perdurante assenza di famigliari in Italia, non applica correttamente la legge, poiché espone l'interessato a una situazione contraria all'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti). La sentenza del tribunale va quindi rinviata per un'ulteriore valutazione che tenga conto della particolare condizione di vulnerabilità che il richiedente ha attraversato e tutt'ora deve fronteggiare (Cassazione civile, sez. I, sent. 17 giugno 2020, n. 11743).

1.5. Discriminazione – profili generali

1.5.1. Discriminazione basata sulla nazionalità o l'origine etnica

Tra le decisioni messe in atto per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai conseguenti effetti economici, si segnala l'ordinanza 658/2020 della Protezione civile, con cui sono stati definiti i fondi da dedicare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Come disposto dall'ordinanza, le risorse sono state ripartite in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune e il compito di individuare la platea dei beneficiari è stato affidato agli uffici dei servizi sociali. L'unico criterio per l'assegnazione del beneficio assistenziale indicato è la condizione economica e lo stato di bisogno. La Giunta comunale che tra i criteri di assegnazione dei buoni spesa aggiunge quello della residenza nel territorio comunale, incorre in condotta discriminatoria ai danni di chi è senza dimora o semplicemente è domiciliato nel Comune senza essere iscritto all'anagrafe. La discriminazione implica un grave danno, costituito dal mancato soddisfacimento dei bisogni alimentari primari. Il Tribunale di Nola (ord. 14 maggio 2020, n. 6892) ordina di eliminare la clausola discriminatoria e quindi, di riformulare i requisiti e modalità di distribuzione degli aiuti (v. anche TAR Abruzzo, sez. I, sent. 11 maggio 2020; Tribunale di Roma, ord. 1 giugno 2020). Sussiste la stessa condotta discriminatoria anche nel caso in cui, per l'assegnazione dei buoni spesa, il Comune ha richiesto agli stranieri extra-UE il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo (Tribunale di Brescia, decreto 28 aprile 2020; Tribunale di Ferrara, ord. 30 aprile 2020).

Nel 2015 due Comuni della provincia di Savona hanno adottato due ordinanze che vietavano a persone prive di fissa dimora provenienti da paesi dell'area africana, asiatica e sudamericana, di insediarsi anche occasionalmente nei territori comunali. I provvedimenti permettevano di soggiornare nei Comuni solo a chi era in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili, come scabbia, HIV, tubercolosi e ebola. La Corte d'appello di Genova (sez. III, sent. 26 agosto 2020, n. 806) conferma la decisione del Tribunale che aveva qualificato l'adozione di tali ordinanze alla stregua di atti come discriminatori e respinge i ricorsi delle amministrazioni. Le misure adottate non potevano essere giustificate da nessuna ragione sanitaria reale; lo scopo era chiaramente quello di discriminare le persone sulla base della loro nazionalità. Non è bastato a evitare tale effetto l'espedito di indicare macro-aree geografiche invece di specifiche nazioni.

Per l'apertura di un conto corrente di base è da ritenersi sufficiente l'esibizione della ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Gli uffici di Poste Italiane che si sono rifiutati di attivare un

conto corrente a vantaggio di un richiedente asilo colombiano, hanno attuato una discriminazione su base etnico-nazionale, oltre a disattendere la norma sul diritto al conto di base (art. 126-*noviesdecies* del testo unico bancario, d.lgs 385/1993). Considerato che vige l'obbligo di accredito della retribuzione su conto corrente bancario e che il datore di lavoro che paga in contanti i lavoratori richiedenti asilo è punibile con sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (d.l. 113/2018), il rifiuto opposto dalle Poste costituisce altresì un ostacolo all'accesso al mercato del lavoro, nonché alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano per la situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 (Tribunale di Roma, ord. 21 dicembre 2020, n. 64733).

La Corte costituzionale (sentenza 44/2020 del 9 marzo 2020) accoglie la questione sollevata dal giudice *a quo* di Milano e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22.1(b) della legge della Regione Lombardia che disciplina i servizi abitativi (l.r. 16/2016). La Corte giudica irragionevole negare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Il requisito di previa residenza protratta comporta infatti una disparità di trattamento a danno di chi non ne sia in possesso e non presenta alcuna ragionevole connessione con la *ratio* del beneficio, che consiste nel fornire un alloggio chi ne è privo.

I medesimi caratteri di irragionevolezza e discriminazione vengono individuati dal Tribunale di Milano (sez. lavoro, ord. 24 novembre 2020, n. 6709) nella delibera della Regione Lombardia che introduce il requisito di residenza biennale per accedere alla «Misura B1», un'agevolazione finalizzata a garantire la permanenza nel proprio domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità gravissima. Il giudice ordina alla Giunta regionale di modificare la delibera citata e di riaprire per almeno tre mesi i termini per la presentazione delle domande di accesso a tale servizio.

La Corte d'appello di Milano (sent. 29 dicembre 2020, n. 77) rigetta il ricorso presentato dal Comune di Lodi e conferma il carattere discriminatorio del regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, che richiede certificazioni aggiuntive esclusivamente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. Mentre i cittadini europei potevano autocertificare il possesso o mancato possesso di redditi e beni registrati all'estero, quelli extra-UE dovevano produrre un'attestazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato estero, con traduzione legalizzata dell'Autorità consolare italiana. Per la Corte la disposizione introdotta ha ingiustamente circoscritto la platea dei possibili fruitori del servizio di prestazioni sociali agevolate e ha fatto venir meno l'equiparazione precedentemente esistente fra i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione (v. anche Tribunale di Milano, ord. 20 marzo 2020, n. 40830; v. *Annuario 2019*, p. 220).

1.5.2. Discriminazione verso persone con disabilità nel lavoro e a scuola

La Cassazione civile (sez. lav., sent. 7 luglio 2020, n. 14075) dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza del Tribunale dell'Aquila che aveva ritenuto discriminatoria la mancata inclusione nei turni di straordinario di un centralinista ipovedente, destinatario dei benefici previsti dalla l. 104/1992. La persona era stata adibita allo sportello in via continuativa dal 2001

e deve pertanto essere inclusa nella turnazione. L'esclusione, determinata unicamente dalla condizione di disabilità, si configura come una violazione del principio della parità di trattamento (art. 2, l. 67/2006: Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Il ricorso è inammissibile perché, invece di argomentare in termini di violazione di legge, si limita a contestare alcune valutazioni fattuali, materia sottratta al controllo della Corte di cassazione.

Il Tribunale di Rieti (sent. 12 febbraio 2020) accerta che la condotta dell'amministrazione scolastica che, per scarsità di risorse, opta per la sola riduzione del sostegno per alunni con disabilità invece che per una riduzione generalizzata dell'offerta formativa per tutti gli alunni, costituisce una contrazione del diritto alla pari opportunità e si configura come una discriminazione indiretta. La legge 67/2006 definisce condotta discriminatoria ogni atto o comportamento che, seppure apparentemente neutro, mantenga una persona con disabilità in una posizione di svantaggio. Il Tribunale cita l'art. 24 della CRPD; gli artt. 14, 21 e 26 della CDFUE; l'art. 19 del TFUE; e infine gli artt. 2 e 3 Cost. Nel caso in esame, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) aveva stabilito per l'alunno - un bambino di sette anni con disturbo della sfera emozionale associato ad un ritardo nello sviluppo del linguaggio - la necessità di fruire di 11 ore settimanali di sostegno, mentre l'amministrazione scolastica ne aveva riconosciute solo 5, per oltre metà anno scolastico. (Sul fatto che il PEI cristallizzi un vero e proprio diritto fondamentale v. *Annuario 2020*, p. 233).

1.5.3. Discriminazione su base religiosa

La Suprema Corte rimette alle Sezioni Unite il giudizio sulla rilevanza disciplinare della rimozione da parte di un insegnante del crocifisso dall'aula in cui teneva la lezione. Secondo il dirigente dell'Istituto, il professore avrebbe violato le disposizioni che invitavano il corpo docente a lasciare affisso il simbolo, in conformità a quanto deciso dall'assemblea degli studenti. Il docente sanzionato contesta la legittimità della misura disciplinare.

L'ordinanza della Cassazione ricorda la sentenza della Grande Camera CtEDU (*Lautsi e altri c. Italia*), secondo cui il crocifisso è certamente un simbolo religioso, ma espressivo di una più ampia tradizione e non ha quindi carattere confessionale o di indottrinamento (v. *Annuario 2012*, pp. 285-286). La Corte italiana aggiunge la necessità di verificare la compatibilità della sanzione attribuita all'insegnante (sospensione di trenta giorni) con la norma in tema di discriminazioni (d.lgs. 216/2003). La compressione della libertà religiosa del docente potrebbe infatti costituire una discriminazione indiretta, definita come «un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione», rispetto ai lavoratori che in tale ideologia non si riconoscono. Il rinvio alle Sezioni Unite risulta quindi dalla necessità di accertare se sussistono le condizioni per il riscontro di tale forma di discriminazione indiretta e se la volontà degli alunni espressa dall'assemblea di classe possa legittimamente limitare la libertà religiosa del docente (Cassazione civile, sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19618).

In materia di tutela delle libertà personali e di non-discriminazione su base religiosa, la Corte di Cassazione (sez. I, ord. 17 aprile 2020, n. 7893) accoglie

con rinvio il ricorso presentato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) riguardante il rigetto dell'istanza presentata al Comune di Verona di affiggere dieci manifesti recanti la parola «Dio» a caratteri cubitali, con la prima lettera barrata da una crocetta e, sotto, la dicitura a caratteri più piccoli: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR al loro fianco». La Giunta comunale aveva rilevato che il messaggio trasmesso dal manifesto era potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione. L'UAAR eccepisce il carattere discriminatorio della misura. In primo e secondo grado la domanda è respinta. La Suprema corte ricorda che il principio della parità di trattamento delle confessioni religiose (sancito dagli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e richiamato dagli articoli 43 e 44 del d.lgs. 286/1998 che istituiscono la procedura anti-discriminazione), impone che venga assicurato un trattamento uguale per tutte le convinzioni e le religioni, compreso il credo ateo o agnostico. L'interdizione alla diffusione del messaggio promosso dall'UAAR integra pertanto una discriminazione vietata.

Il TAR Roma (TAR, Lazio, Roma, sez. III, sent. 9 ottobre 2020, n. 10273) afferma che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di pretendere un'immediata attività alternativa. Il ricorso è stato avanzato dall'UAAR in ragione del fatto che in molte scuole le attività alternative sono spesso avviate con ritardo rispetto all'inizio del calendario scolastico, con conseguenze negative sulla qualità delle attività erogate. Ciò può contrastare con il principio di non-discriminazione per motivi religiosi e con il diritto all'insegnamento. La disposizione contenuta in una circolare del 2012 del Ministero dell'Istruzione, secondo la quale la decisione di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica va comunicata dalle famiglie al momento dell'iscrizione alla futura classe scolastica (quindi con svariati mesi di anticipo rispetto all'inizio delle lezioni), mentre la scelta specifica delle attività formative per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica può essere fatta all'inizio dell'anno scolastico (a ottobre), è pertanto annullata.

La Corte di cassazione ha confermato che l'istituto di diritto islamico che prevede lo scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della sposa da parte del marito non è ammissibile nell'ordinamento italiano. Sarebbero infatti violati gli articoli 2, 3, 29 Cost., l'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione); l'art. 5, Protocollo VII CEDU (uguaglianza morale e giuridica degli sposi), art. 16 CEDAW, nonché l'art. 111 Cost. con riguardo all'art. 6 CEDU (processo equo e parità sostanziale e processuale tra le parti) (Cassazione, sez. I, sent. 7 agosto 2020, n. 16804).

1.5.4. Natura discriminatoria di un algoritmo utilizzato per l'organizzazione aziendale

L'algoritmo utilizzato da una società operante nel settore delle consegne di cibo a domicilio (Deliveroo) è stato giudicato intrinsecamente discriminatorio dal Tribunale di Bologna (sez. lavoro, ord. 31 dicembre 2020). Il carattere discriminatorio riguarda l'utilizzo di parametri finalizzati a elaborare una classifica «reputazionale» dei dipendenti basati, tra le altre cose, sulla presenza

di episodi di mancato rispetto delle sessioni di consegna prenotate. La retrocessione del lavoratore nella classifica reputazionale lo esponeva al rischio di perdere occasioni di lavoro future e di essere emarginato nella scelta dei turni. A parere del tribunale, l'algoritmo integrava un criterio neutro e ragionevole ma, non considerando in alcun modo le cause del mancato rispetto da parte del lavoratore della consegna prenotata, finiva per penalizzare anche forme lecite di astensione dal lavoro, compresa l'adesione a un'iniziativa sindacale di sciopero. Il Tribunale condanna la società a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria mediante la pubblicazione della sentenza sul proprio sito internet e su un quotidiano di tiratura nazionale, e a versare alle parti ricorrenti 50.000 euro a titolo di risarcimento del danno.

1.5.5. Provvigioni a favore delle vittime delle leggi razziali

Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del TAR del Lazio che aveva ritenuto non applicabili le leggi che riconoscono il diritto alla qualifica di perseguitata razziale ai sensi delle leggi 541/1971 e 17/1978. Secondo la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri, tale qualifica e i relativi benefici non era applicabili a una donna che, nata il 14 giugno del 1944 da una famiglia di ebrei italiani, aveva vissuto in condizione che la esponevano a persecuzioni razziali soltanto per pochi giorni, fino cioè alla liberazione dai nazifascisti della città di Macerata, avvenuta il 30 giugno 1944. La bambina era nata in una stalla, in condizioni igieniche deplorabili, a causa delle persecuzioni razziali. Il padre era fuggito dal campo di internamento di Urbisaglia dove era stato confinato in quanto ebreo e tra il 1941 e il 1944 era vissuto con la moglie nascosto nelle campagne di Macerata grazie alla generosità di una famiglia. Il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già il TAR aveva stabilito, riconosce che la malattia contratta alla nascita dalla ricorrente era dovuta alla mancanza di igiene ed è connessa allo stato di fuggiaschi dei genitori, cittadini italiani ma di «razza» ebraica; che la condizione di neonata non escludeva il fatto che la ricorrente fosse vittima delle leggi antiebraiche, le cui conseguenze moralmente pregiudizievoli hanno continuato a prodursi ben oltre la data della liberazione del Maceratese; che le leggi persecutorie le hanno causato anche un pregiudizio economico, visto l'internamento e la perdita di lavoro del padre e la difficile condizione vissuta dalla famiglia anche negli anni successivi. (Consiglio di Stato, sent. 24 dicembre 2020, n. 8312)

1.6. Diritti delle persone con disabilità

1.6.1. Congedo per assistere persone con disabilità; indennità di accompagnamento

Una serie di ricorsi sono avanzati da docenti che prestano assistenza ai genitori con disabilità grave a cui non era stata riconosciuta la precedenza nelle graduatorie per il trasferimento di sede. Il diritto a godere di una preferenza nel trasferimento per il lavoratore dipendente che assiste con continuità un parente con disabilità è da intendersi di valenza costituzionale (Tribunale di Palermo, sez. lavoro, sent. 3 luglio 2020, n. 1947). Il diritto non è assoluto o illimitato, in quanto va garantito in misura compatibile con gli interessi

della collettività e con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro (da cui l'inciso «ove possibile» contenuto all'art. 33, l. 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) (Tribunale di Imperia, sez. lavoro, sent. 3 agosto 2020, n. 35; Tribunale di Arezzo, sez. lavoro, sent. 15 settembre 2020, n. 169). Sono illegittime e dunque nulle le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della scuola nella parte in cui non prevedono la possibilità di ottenere preferenze nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti nell'art. 33, l. 104/1992, al fine di tutelare il diritto del lavoratore e dell'assistito (Tribunale di Palermo, sez. lavoro, sent. 15 ottobre 2020, n. 2992; Tribunale di Lamezia Terme, sez. lavoro, sent. 14 agosto 2020, n. 3128).

Il Tribunale di Cassino (sez. lavoro, sent. 30 settembre 2020, n. 371) tratta il caso di una docente che aveva reiterato al dirigente scolastico la richiesta di usufruire dei permessi e integrato tutti gli atti a corredo richiesti, ottenendo però per risposta la richiesta di ulteriori non meglio specificate integrazioni della documentazione, e ribadisce che l'amministrazione scolastica non deve venir meno ai doveri di correttezza e buona fede fondamentali in ogni rapporto contrattuale. La Corte di Appello di Catanzaro (sez. lavoro, sent. 17 luglio 2020, n. 604) chiarisce che la concessione di tre giorni di permessi mensile per assistenza a parente con disabilità rientra nella gestione del rapporto di lavoro e fa capo al datore di lavoro. Questi ha il diritto e dovere di verificare l'esistenza dei presupposti di legge. L'INPS interviene esclusivamente con un controllo preventivo generale a presidio della correttezza dell'erogazione economica.

La Cassazione civile (sez. lavoro, sent. 25 settembre 2020, n. 20243) rigetta il ricorso di un'azienda che aveva licenziato per giusta causa un proprio dipendente che, portatore di disabilità, utilizzava i permessi di cui aveva usufruito ai sensi della l. 104/1992, art. 33, non solo per cure e riabilitazioni, ma anche per attività di socializzazione in concomitanza con le festività. La Cassazione ribadisce che, a differenza dei permessi riconosciuti ai familiari di persone con disabilità, quelli previsti dalla legge direttamente a favore dei lavoratori non hanno come sola finalità quella di consentire l'accesso a cure o trattamenti, ma anche quello di favorire la loro socializzazione e integrazione familiare e sociale. La Cassazione richiama la sentenza 138/2010 della Corte costituzionale (v. *Annuario 2011*, p. 234), secondo cui il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione costituisce un fattore fondamentale per lo sviluppo della personalità e per la tutela della salute psicofisica delle persone con disabilità. La Cassazione menziona inoltre la direttiva 2000/78/Ce sulla lotta alle discriminazioni per ragioni anche di disabilità e diverse sentenze della CGUE (C-270/16 del 18 gennaio 2018 e C-335/11 e C-337/11 del 11 aprile 2013).

L'indennità di accompagnamento spetta a coloro che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore - invalidità totale - oppure a coloro che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno permanente di un'assistenza continua (Tribunale di Verona, sez. lavoro, sent. 7 luglio 2020, n. 263). I due requisiti sono più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana, anche in presenza di gravi quadri depressivi e patologici (Tribunale di Roma, sez. lavoro, sent. 1 ottobre 2020, n. 5873; Tribunale Crotone, sent. 3 novembre 2020, n. 699). L'assistenza continua vale anche a vantaggio dei soggetti affetti da malattia psichica che necessitano di aiuto costante o che non abbiano autocontrollo; si applica anche in caso

di ricovero in ospedale pubblico - a meno che tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana non siano fornite dall'ospedale stesso -; e vale anche per i soggetti con minorazioni singole o plurime correlate all'età. Nel caso di specie, la ricorrente è una donna con una grave patologia cronica che richiede sorveglianza attiva e continuativa (Tribunale di Salerno, sez. lavoro, sent. 6 novembre 2020, n. 2003).

Anche i bambini in tenera età possono godere dell'indennità di accompagnamento, dato che non vi è un limite minimo di età (art. 1 comma 2 l. 18/1980). Il Tribunale di Ferrara (sez. lavoro, sent. 21 agosto 2020, n. 62) riconosce l'indennità alla minore di anni quattro affetta da diabete mellito di tipo 1 in ragione del maggior carico assistenziale. Il giudice respinge la posizione dell'INPS secondo cui mancherebbe il requisito del difetto di autonomia nell'espletamento degli atti della vita quotidiana - secondo l'ente assistenziale invece gli scompensi metabolici avevano natura episodica e non impedivano la piena autonomia del soggetto, in rapporto all'età.

1.6.2. Inclusione in ambito scolastico; diritto ai trattamenti del progetto individuale per le persone disabili

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento, redatto congiuntamente da scuola e servizi socio-sanitari locali, che definisce anno per anno le esigenze di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità a partire dalla scuola dell'infanzia, definendo, in particolare, il fabbisogno di ore di sostegno (v. *Annuario 2020*, pp. 233-234). Questo strumento è stato rinnovato nel 2019 a garanzia dell'inclusione degli alunni con disabilità. Varie sentenze dei TAR ribadiscono che le controversie relative all'avvio e alla definizione del PEI sono di competenza della giustizia amministrativa (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 settembre 2020, n. 9312; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenze 10 luglio 2020, n. 1375 e n. 1366), anche se la materia trattata concerne diritti soggettivi ed è quindi di competenza della giustizia ordinaria. L'attuazione del PEI deve essere tempestiva (Cassazione civile, sezioni unite, sent. 28 gennaio 2020, n. 1870). È illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica assegna allo studente disabile un monte ore di sostegno inferiore a quanto stabilito nel PEI. La determinazione del monte ore deve essere rivista ogni anno, stante il diritto di ottenere un numero di ore adeguato alla patologia, all'avanzamento dell'età e dei bisogni, in un'ottica «dinamico-funzionale». Non sussiste un diritto a usufruire di un determinato trattamento anche per gli anni futuri (TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 22 ottobre 2020, n. 4709). Solo il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO) è titolare nelle competenze specifiche per quantificare le ore di sostegno. La dirigenza scolastica non gode di alcun potere discrezionale capace di rimodulare o ridurre le ore in ragione della scarsità delle risorse disponibili (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 10 luglio 2020, n. 1421; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 settembre 2020, n. 9312). L'amministrazione scolastica ha il dovere di assicurare l'assegnazione del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di posti di sostegno in deroga al prescritto rapporto insegnante/alunni (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 10 luglio 2020, n. 1378).

Il giudice ordinario ha giurisdizione sulle controversie relative alla effettiva erogazione delle prestazioni e agli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali fissati nei progetti individuali per le persone disabili (art. 14, l. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), una volta adottati. Nel caso di specie, la ricorrente è l'amministratrice di sostegno di una donna con grave di-

sabilità, cui era stato predisposto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) un piano personalizzato assistenziale con la previsione di un operatore specializzato domiciliare per sei ore al giorno e l'inserimento presso un centro diurno. La ricorrente denuncia la mancata attivazione dei servizi previsti dal progetto individuale e ne chiede l'attivazione immediata alle amministrazioni. La Cassazione, facendo riferimento alle analoghe conclusioni a cui è pervenuta in riferimento ai PEI in ambito scolastico, ribadisce che mentre le controversie relative alla procedura di adozione dei progetti individuali sono di competenza della giustizia amministrativa, il progetto, una volta completato, crea in capo al beneficiario un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi indicati e che ogni controversia relativa alla sua attuazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sezioni unite, ord. 24 settembre 2020, n. 20165).

1.6.3. Accessibilità e eliminazione barriere architettoniche

Diverse sentenze di vario grado affermano con univocità il dovere collettivo di rimuovere le barriere architettoniche. La Cassazione civile (sez. III, sent. 13 febbraio 2020, n. 3691) ne ribadisce la natura discriminatoria e sottolinea che il diritto all'accessibilità rende immediatamente precettiva la normativa sulla loro eliminazione (v. Cassazione civile, sez. III, sent. 23 settembre 2016, n. 18762). Il Consiglio di Stato (sez. III, sent. 9 giugno 2020, n. 3699) conferma la sentenza del TAR di Milano (sez. II, sent. 14 gennaio 2020, n. 86) con cui era stato respinto il ricorso della Onlus SOS Giovani avverso i provvedimenti del Comune di Milano che avevano prescritto opere di eliminazione delle barriere architettoniche. Agli ambienti di nuova realizzazione - come i due appartamenti gestiti dalla Onlus che accolgono e offrono supporto educativo a minori tra i 12 e i 18 anni segnalati dai servizi sociali - si applica la disciplina ordinaria sull'eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva presenza di ospiti con disabilità. Per il principio di solidarietà sociale, i problemi delle persone con disabilità devono essere assunti dall'intera collettività. Similmente si esprime il Tribunale di Grosseto (sent. 10 ottobre 2020, n. 669) in merito ad una controversia condominiale sull'installazione di un ascensore esterno. La coesistenza di più unità immobiliari fa insorgere vari interessi, tra cui deve includersi quello delle persone con disabilità, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Sempre in tema di controversie condominiali, di nuovo il Consiglio di Stato (sez. II, sent. 14 gennaio 2020, n. 355) rileva come la disciplina in materia di eliminazione delle barriere architettoniche contenuta nella l. 13/1989 si applica anche a beneficio di persone anziane che, pur non essendo portatrici di una disabilità vera e propria, soffrono di disagi fisici o motori. Il Consiglio offre un'interpretazione estensiva tanto della norma quanto della condizione delle persone in situazioni di svantaggio, rifacendosi alla CRPD. Il caso di specie riguarda una controversia per l'installazione di un mezzo meccanico lungo la parete di un condominio con volte a botte e a crociera assoggettate a particolare tutela artistica dal Comune di Napoli.

1.6.4. Madri detenute con figli disabili

La Corte costituzionale (sentenza 18/2020 del 15 gennaio 2020) giudica illegittima la disciplina della detenzione domiciliare speciale (art. 47-*quinquies*,

comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) prevista per le detenute madri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte in cui esclude dal suo ambito di applicazione le madri detenute di figli gravemente disabili di qualunque età. Nel caso di specie, la ricorrente era una detenuta condannata per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione continuata e ricettazione, con una figlia con disabilità totale di età superiore ai dieci anni. Secondo la Corte, in presenza di grave disabilità del figlio, la tutela della maternità e del legame madre-figlio, non può considerarsi esaurita dopo le prime fasi di vita del bambino e entro il limite di età di dieci anni previsto attualmente dall'art. 47-*quinquies*. Nel caso di figlio portatore di grave disabilità, la condizione di vulnerabilità psicofisica in cui versa è apprezzabile indipendentemente dall'età. Le relazioni umane, e quelle familiari in modo particolare, sono determinanti per lo sviluppo e la tutela delle persone fragili: la Consulta menziona tanto la CRC quanto la CRPD. In conclusione, la Corte pronuncia la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave, precisando che ciò il giudice di sorveglianza dovrà comunque disporre la misura tenendo in conto anche gli altri parametri indicati dalla norma ai fini della concessione della misura domiciliare, ovvero le esigenze di difesa sociale e di contrasto alla criminalità.

1.6.5. Questioni socio-economiche

La Corte costituzionale (sentenza 105/2020 del 6 maggio 2020) è nuovamente chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena sull'obbligo di prestare giuramento per acquisire la cittadinanza, anche in presenza di una persona con grave disabilità (art. 10, legge 91 /1992). La Corte costituzionale dichiara la questione inammissibile per mancanza di oggetto, essendo la parte censurata dal giudice a quo già stata rimossa con efficacia retroattiva con sentenza n. 258/2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, nella parte in cui non prevedeva l'esonero dal giuramento della persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità (v. *Annuario 2017*, p. 208; *Annuario 2018*, p. 212).

La Corte costituzionale (ord. 152/20 del 20 luglio 2020) è investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12.1, legge 118/1971, nella parte in cui concede all'individuo totalmente inabile, in una condizione di gravissima disabilità e senza alcuna residua capacità lavorativa, una pensione mensile di inabilità che risulta pari a euro 282,55 nell'anno 2018, euro 285,66 nell'anno 2019 e euro 286,81 nell'anno 2020. Secondo la Consulta si tratta indubbiamente di una somma insufficiente ad assicurare il «minimo vitale» e che non rispetta il limite del diritto al mantenimento, garantito al cittadino inabile al lavoro dall'art. 38 Cost., anche se va considerato che tale importo è aggiuntivo rispetto ad altre prestazioni assistenziali legate all'invalidità. Ad ogni modo, rientra nella discrezionalità del legislatore - e non della Consulta - determinare l'importo e identificare le misure a tutela dei diritti delle persone con disabilità. La questione è pertanto dichiarata inammissibile.

1.7. Diritti sociali

1.7.1. Vaccinazioni raccomandate e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1(1) della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, come quella contro il virus dell'epatite A. Per la Corte, la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo, in caso di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, non si basa sul fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio, bensì sul necessario adempimento di un dovere di solidarietà che si impone alla collettività. Pertanto, considerato che il fine ultimo della vaccinazione contro l'epatite A consiste nella tutela della salute collettiva, oltre che di quella individuale, gli articoli 2, 3 e 32 Cost. rendono necessario traslare sulla collettività – per mezzo dell'indennizzo – le conseguenze negative che il vaccino, anche se non obbligatorio, ha provocato sul singolo (Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n. 118).

1.7.2. Contrasto alla ludopatia e tutela della salute

Il regolamento comunale che limita a sei ore giornaliere l'orario di funzionamento degli apparecchi di gioco nelle sale scommesse è legittimo e adeguatamente motivato con riferimento all'esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo. Il TAR (Campania, Salerno, sez. I, sent. 17 febbraio 2020, n. 251) ritiene che la limitazione oraria stabilita sia proporzionata, in quanto comporta il minor sacrificio possibile per l'interesse dei gestori dei locali da gioco in relazione all'interesse pubblico perseguito. Inoltre, alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale (sent. 220/2014), la riduzione dell'orario delle sale gioco è considerata uno strumento idoneo a contrastare il fenomeno della ludopatia e a indurre i soggetti maggiormente a rischio a indirizzarsi verso altri interessi, lavorativi, culturali o di attività fisica. In altra sentenza (TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, sent. 11 febbraio 2020, n. 67) che tratta un caso analogo, si legge che le misure limitative delle attività di gioco adottate dall'amministrazione comunale sono da ritenere compatibili con il diritto europeo. Esse attuano infatti il principio di precauzione (art. 191 TFUE), dal quale sorge l'obbligo di predisporre tutte le misure per ridurre al minimo o azzerare il rischio preso in considerazione.

1.7.3. Tutela e sicurezza sul lavoro; inquadramento giuridico dei «rider»

La Cassazione civile (sez. lavoro, sent. 24 gennaio 2020, n. 1663) conferma nei rapporti di collaborazione dei *rider* (fattorini che operano la consegna di cibo a domicilio) sussistono i caratteri di etero-organizzazione propri del lavoro dipendente. Il caso trattato dalla Corte riguardava l'organizzazione del lavoro di molti *rider*, i quali si candidano liberamente per effettuare una consegna rispondendo alle chiamate gestite da una piattaforma informatica. Tuttavia, una volta scelta la corsa, il committente dell'attività, ovvero l'azienda che gestisce la piattaforma informatica, interviene, imponendo vincoli spaziali e temporali e modalità di esecuzione della prestazione a cui il rider deve attenersi, quali per esempio l'obbligo di consegna entro 30 minuti dall'orario indicato per il ritiro del cibo dal ristorante convenzionato; l'obbligo di recarsi

all'orario di inizio del turno in una delle zone di partenza predefinite e di attivare la geolocalizzazione del proprio cellulare; l'obbligo di recarsi al ristorante con la propria bicicletta, di prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l'ordine e comunicare tramite l'applicazione il buon esito dell'operazione. A differenza di quanto stabilito dal giudice territoriale, secondo la Cassazione queste forme di collaborazione etero-organizzate non costituiscono un genere a sé, a metà strada tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ma rientrano nella disciplina di quest'ultimo. Tale conclusione è legittima anche alla luce dell'obiettivo di tutelare i soggetti in situazione di debolezza economica e contrattuale, ovvero in questo caso i *rider* stessi.

A prescindere da tale inquadramento, secondo il Tribunale di Firenze (sez. lavoro, 1 aprile 2020, n. 886) il committente-datore di lavoro ha comunque l'obbligo di fornire ai ciclo-fattorini gli strumenti di protezione individuale atti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché, in tempi di emergenza sanitaria da Covid-19, i dispositivi necessari per prevenire la diffusione dell'epidemia.

In tema di sicurezza sul lavoro, temi ricorrenti sono la precisa portata degli obblighi del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza del lavoro e l'elusione di dispositivi antinfortunistici. La Cassazione penale (sez. IV, sent. 19 novembre 2020, n. 2293) annulla la sentenza con cui la Corte territoriale aveva attribuito la responsabilità penale per la morte di un operaio al coordinatore per la sicurezza sul lavoro dell'azienda. Dopo aver ripercorso la portata generale degli obblighi di vigilanza e di controllo del coordinatore per la sicurezza a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, la Corte osserva che, nel caso in esame, l'operaio è deceduto (colpito da folgorazione mentre guidava un'autobetoniera) nel corso di attività clandestine poste in essere durante l'orario notturno. Nel periodo in cui ha avuto luogo l'infortunio mortale, infatti, i lavori erano sospesi per sopravvenuta scadenza della concessione edilizia. Pur accogliendo le conclusioni del giudice territoriale, secondo cui il coordinatore era venuto meno ai propri obblighi, la Cassazione dubita che un diverso comportamento avrebbe potuto evitare l'evento mortale e rinvia il caso alla Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio. In merito agli obblighi di alta vigilanza in capo al coordinatore per la sicurezza, la Cassazione penale (sez. IV, sent. 15 ottobre 2020, n. 2845) mette in chiaro che questi non si limitano al controllo della regolarità formale delle procedure, ma deve guardare alle concrete caratteristiche degli strumenti in uso sul luogo di lavoro (Cassazione penale, sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 12161).

Varie sentenze ribadiscono che il datore di lavoro va incontro a responsabilità se ha ommesso di far adottare misure protettive e di accertarne l'effettivo uso, anche quando l'infortunio è dovuto a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore (Tribunale Modena, sez. lavoro, sent. 30 dicembre 2020, n. 454; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, sent. 7 luglio 2020, n. 1155; Tribunale di Palermo, sez. lavoro, sent. 25 marzo 2020, n. 263; Cassazione penale, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163). La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo nel caso il comportamento imprudente del dipendente sia stato di carattere «abnorme» o eccezionale (Corte di appello, Bologna, sez. I, sent. 28 gennaio 2020, n. 7950. (v. *Annuario 2020*, p. 235).

1.7.4. Smart working / Lavoro agile

Nel quadro dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 1(7) del DPCM 4 marzo 2020 raccomanda il massimo ricorso da parte delle aziende a modalità di lavoro «agile» per le attività che possono essere svolte da remoto. Ai lavo-

ratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie e quindi con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di *smart working*. Il Tribunale di Bologna (sez. lavoro, ord. 23 aprile 2020, n. 2759) riconosce il diritto di una lavoratrice invalida al 60%, convivente con figlia affetta da grave disabilità, di lavorare da remoto. La decisione si fonda sul timore che lo svolgimento del lavoro in modalità ordinarie, uscendo da casa per recarsi al lavoro, con il rischio di contrarre in qualunque forma il coronavirus, esponga la ricorrente al rischio di un danno imminente ed irreparabile per sé e per la figlia. L'avvio dello *smart working* è disposto dal giudice in via cautelare e urgente, *inaudita altera parte*, poiché la convocazione preventiva della controparte pregiudicherebbe l'attuazione necessariamente immediata della misura.

Sempre nel contesto della disciplina emergenziale dettata per il contenimento del contagio da Covid-19, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, e fermo restando il potere d'iniziativa imprenditoriale costituzionalmente garantito in capo al datore di lavoro, la discrezionalità di quest'ultimo nell'individuare i soggetti ammessi a lavorare da remoto trova un limite nei principi di ragionevolezza, nel divieto di discriminazione e, come già detto, nel rispetto dei titoli di precedenza attribuiti al singolo lavoratore per motivi di salute. Il Tribunale di Grosseto (sez. lavoro, sent. 23 aprile 2020, n. 502) ritiene illegittima la scelta del datore di lavoro che, senza effettive ragioni organizzative, nega a un lavoratore invalido civile l'accesso al lavoro agile, limitandosi a proporgli di scegliere tra il godimento delle ferie non ancora maturate e la sospensione non retribuita dal lavoro.

1.7.5. Licenziamenti

La Corte costituzionale (sentenza 16 luglio 2020, n. 150) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del cosiddetto *Jobs Act* (d.lgs. 23/2015), nella parte in cui prevede che l'indennità dovuta al lavoratore in caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali debba essere commisurata in funzione della sola anzianità di servizio. Nello specifico, l'inciso in questione detta che l'importo dell'indennizzo deve essere «pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La Corte ravvisa il contrasto della disposizione con il principio di eguaglianza, poiché, nel valutare la sola anzianità di servizio, la norma determina un'omologazione di situazioni profondamente diverse e trascura la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Sussiste, inoltre, la violazione del principio di ragionevolezza, il quale implica che l'indennizzo fornisca un giusto ristoro al lavoratore e abbia anche una funzione dissuasiva sul datore di lavoro. Il riferimento alla sola anzianità di servizio viola anche gli articoli 4(1) e 35(1) Cost., che tutelano la dignità della persona del lavoratore.

La norma che disciplina l'esercizio del diritto allo studio per gli studenti lavoratori (art. 10 l. 300/1970), non va interpretata come riconoscimento di un diritto assoluto e incomprimibile da cui discenda un obbligo del datore di lavoro di garantire al lavoratore la possibilità di esercitarlo in qualunque circostanza. Pertanto, il lavoratore che rifiuta di recarsi in trasferta in India perché iscritto ad un master che prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni, è responsabile di inadempimento contrattuale e può essere

legittimamente licenziato per giusta causa. Per valutare la gravità dell'inadempimento va considerato il ruolo del ricorrente all'interno dell'azienda e l'incidenza del suo rifiuto sui futuri compiti derivanti dal contratto di lavoro. Nel caso di specie, l'inadempimento è da considerarsi grave, poiché la società ha dovuto affidarsi ad un soggetto esterno all'azienda per ricoprire il ruolo che il ricorrente non ha accettato (Tribunale di Vicenza, sent. 16 settembre 2020, n. 218).

1.7.6. Diritti dei consumatori e pubblicità ingannevole

Il Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 24 gennaio 2020, n. 249) chiarisce che nel settore della pubblicità televisiva, in presenza di pratiche scorrette o pubblicità ingannevoli, la competenza a svolgere attività di vigilanza spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), e non all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Nel corso del 2020, l'AGCM si è pronunciata in merito a diversi siti web, iniziative pubblicitarie e comunicazioni commerciali che hanno proposto contenuti scorretti e ingannevoli circa il contagio da Covid-19, finalizzati a indurre i consumatori all'acquisto di farmaci e cure. In un caso, un semplice test per l'autodiagnosi rapida dell'infezione era qualificato come dispositivo medico diagnostico (Garante concorrenza e mercato, 8 settembre 2020, n. 28348). Altri casi hanno riguardato apparecchi di depurazione e rinfrescamento dell'aria, commercializzati come dispositivi per la prevenzione dell'infezione (Garante concorrenza e mercato, 8 luglio 2020, n. 28287; 4 agosto 2020, n. 28334). Ancora, è stato sanzionato come ingannevole il messaggio pubblicitario di una linea di braccialetti promossi come idonei a contrastare il contagio attraverso «l'emissione in opposizione di fase [...] di segnali elettromagnetici emessi dal virus» (Garante concorrenza e mercato, 10 giugno 2020, n. 28262).

La Corte di cassazione è investita del caso di un privato a cui il giudice territoriale ha negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale causatogli da ben nove mesi di disservizi alla linea telefonica fissa. Il tribunale aveva stabilito che il danno non patrimoniale in oggetto non è risarcibile, poiché il disservizio del gestore non aveva leso alcun diritto fondamentale costituzionalmente garantito della persona. Il ricorrente osserva che la categoria dei diritti fondamentali si evolve col trascorrere del tempo e che oggi tra essi va annoverato anche il diritto di disporre di un servizio di telefonia fissa presso la propria abitazione. La Suprema Corte fa notare che i diritti fondamentali della persona costituiscono senz'altro un «catalogo aperto», ragion per cui è possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (si fanno gli esempi del diritto all'identità personale, all'oblio, alla riservatezza e all'identità digitale). Allo stesso modo, non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, progressivamente, di avere qualsiasi rilievo giuridico (per esempio il danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa di matrimonio). Ciò non significa, però, che tutte le volte in cui la tecnologia o gli usi facciano sorgere nuovi beni o servizi, la pretesa di avvalersene assurga automaticamente al rango di diritto fondamentale della persona. Affinché una situazione giuridica possa qualificarsi come «diritto fondamentale della persona» sono necessari due requisiti: il diritto deve riguardare la persona e non il suo patrimonio – salva l'ipotesi di beni materiali vitali come acqua, aria, cibo, alloggio e farmaci – e l'impedimento del suo esercizio deve comportare una soppressione o limi-

tazione della dignità o libertà dell'essere umano. Considerato che il ricorrente avrebbe potuto comunicare con un telefono sostitutivo, la Corte non gli riconosce il risarcimento preteso, poiché il diritto a comunicare con uno specifico telefono non è un diritto fondamentale della persona necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento all'uso del telefono fisso non danneggia né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita (Cassazione civile, sez. VI, ord. 27 agosto 2020, n. 17894).

1.7.7. Assegni di natalità e di maternità a cittadini stranieri

A seguito di alcune questioni di costituzionalità sollevate dalla Cassazione, la Corte costituzionale (ordinanza 30 luglio 2020, n. 182) sottopone alla CGUE un quesito pregiudiziale sulle disposizioni che regolano il riconoscimento dei bonus bebè agli stranieri cittadini di Paesi terzi. Il rinvio alla Corte di Lussemburgo si colloca «in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia [...], affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 CDFUE)». La Corte costituzionale chiede se il requisito del permesso di lungo soggiorno, previsto come condizione per corrispondere gli assegni di natalità e di maternità agli stranieri, sia compatibile con l'articolo 34 CDFUE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e con il principio di parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri nel settore delle prestazioni familiari sancito dall'art. 12.1(e) della direttiva 2011/98 (v. *Annuario 2018*, p. 249). La Corte costituzionale chiede che il rinvio pregiudiziale venga deciso con procedimento accelerato, poiché quanto sollevato dalla Consulta attesta un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'UE, in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia il tema della parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento qualificante e propulsivo.

1.8. Immigrazione, cittadinanza

1.8.1. Ingresso e soggiorno in Italia; minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori

In materia di riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, la relazione stabile tra il partner richiedente il permesso ed un cittadino dell'Unione, nel caso non si tratti di coniugi, può non essere documentata attraverso gli strumenti previsti dalla legge in materia di unioni civili (l. 76/2016), ma anche attraverso altra documentazione idonea, come l'atto di nascita del minore nato dalla coppia. A chiarirlo è la pronuncia della Corte di cassazione sul caso di un cittadino ecuadoriano che aveva iniziato una relazione con una cittadina rumena residente in Italia, da cui era nato un figlio, anch'egli di nazionalità rumena, con cui il richiedente dichiarava di aver

vissuto sin dall'anno della sua nascita. La Corte cassa la decisione di appello, che negava al richiedente il permesso di soggiorno perché non ufficialmente provata la stabile convivenza con la compagna, madre del figlio (Cassazione civile, sez. I, sent. 17 febbraio 2020, n. 3876).

La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di «vita familiare» delineata nell'art. 8 CEDU. Anche se questo concetto è stato progressivamente esteso nella recente interpretazione della CtEDU, tanto da farvi rientrare anche situazioni di comunione affettiva di persone non legate da un vincolo giuridico, il caso dei fratelli difetta degli elementi da cui si possa presumere l'esistenza di un progetto di vita in comune. Di conseguenza, perché un cittadino non italiano possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella, è necessaria la loro convivenza effettiva (Cassazione civile, sez. I, sent. 18 marzo 2020, n. 7427).

La normativa sull'immigrazione non impone un reddito annuo minimo prefissato come requisito per il rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nel caso di richiesta di permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure per ricongiungimento familiare. Al di fuori di tali ipotesi e dei casi in cui venga espressamente richiesto dalla legge, il possesso di un reddito minimo rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro la cui mancanza possa precludere, per esempio, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (TAR Marche, Ancona, sez. I, sent. 15 giugno 2020, n. 384).

Due coniugi albanesi avendo concepito il loro figlio, si trasferiscono dall'Albania all'Italia per ricevere assistenza alla gravidanza presso la madre della moglie. Dopo la nascita del figlio, non possedendo più alcun titolo di soggiorno in Italia, impugnano in Cassazione il decreto della Corte d'appello di Perugia che confermava l'insussistenza dei termini per il riconoscimento del permesso per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di minore, previsto dall'articolo 31.3 del testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Alla luce del fatto che il figlio (di tre anni e mezzo) si stava ambientando nel contesto familiare composto dai genitori e dalla nonna e che non era pronto a staccarsi da loro, i coniugi ritenevano infatti di avere titolo per ottenere il suddetto permesso di soggiorno temporaneo. I giudici di merito osservano invece che il permesso in questione non va inteso come volto ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, ma come teso a fronteggiare il pericolo di un danno grave, concreto e percepibile all'integrità psicofisica del minore. Tale danno non può consistere nel mero disagio rappresentato dal trasferimento del minore in un diverso contesto sociale. La Corte di cassazione rigetta per inammissibilità e infondatezza i motivi sollevati dalla coppia e conclude che né l'età prescolare del minore, né il rischio del suo allontanamento dall'Italia costituiscono gravi motivi ai sensi dell'art. 31(3) del testo unico sull'immigrazione (Cassazione civile, sez. I, sent. 9 gennaio 2020, n. 277; v. anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 28 ottobre 2020, n. 23810).

In altra pronuncia, esprimendosi su un provvedimento di espulsione, la Corte cassa la decisione della Corte d'appello che, nel confermare la misura espulsiva, aveva tuttavia ommesso di verificare l'eventuale danno causato alla sorella minore della persona da rimpatriare. Il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto che per l'autorizzazione alla permanenza del familiare dovesse essere accertato un «pregiudizio irreparabile» all'integrità del minore, e cioè una situazione di eccezionale sofferenza e difficoltà. La norma e la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. *Annuario 2011*, p. 252; *Annuario 2017*,

p.225; *Annuario 2019*, pp. 232-233) stabiliscono invece il parametro del «grave disagio psico-fisico» del minore, che spetta ai richiedenti dedurre (Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 gennaio 2020, n. 1457).

Una coppia di genitori marocchini presenta ricorso contro la pronuncia della Corte d'appello secondo cui il giudizio penale pendente nei loro confronti impediva il rilascio del titolo di soggiorno per gravi motivi correlati allo sviluppo psicofisico di minore (art. 31(1) Testo unico sull'immigrazione). La pronuncia osservava anche che la tenera età delle bambine (10 e 5 anni) costitutiva motivo per escludere tale pregiudizio, poiché la vita familiare avrebbe potuto ricostituirsi nel Paese di origine senza traumi. La Corte suprema cassa tale decisione in quanto fondata su un'interpretazione troppo restrittiva della portata dell'art. 31(1) del testo unico sull'immigrazione. In primo luogo, la preclusione connessa alla pendenza di un procedimento penale è giuridicamente erronea; inoltre, nell'escludere la ricorrenza dei gravi motivi connessi allo sviluppo dei figli minori, il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione il serio pregiudizio che i figli subirebbero in caso di rimpatrio. La Corte annulla il decreto impugnato e invita il nuovo giudice d'appello a compiere un giudizio di bilanciamento tra l'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e le esigenze dei minori, considerato che la valutazione negativa della Corte di merito era incentrata pressoché esclusivamente sulla prima, a fronte degli argomenti portati dai ricorrenti, che rappresentavano il ritorno in patria in termini di evento traumatico per le figlie (Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 gennaio 2020, n. 1563).

1.8.2. Favoreggiamento all'immigrazione illegale

Il reato di favoreggiamento all'immigrazione illegale non si riferisce unicamente al procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, bensì anche all'agevolare la permanenza di chi già vi si trova in condizione di irregolarità. La Cassazione penale (sez. I, sent. 5 febbraio 2020, n. 15531) conferma che la condotta di colui che non ha ricoperto nessun ruolo nell'ingresso di alcune donne brasiliane entrate con visto turistico, ma che ha gestito la loro permanenza dopo la scadenza del titolo di soggiorno, concretizza il reato di favoreggiamento all'immigrazione illegale. L'uomo, difatti, oltre a trarre profitto dall'attività di prostituzione in cui erano coinvolte le donne, provvedeva ai loro spostamenti, ritirava il denaro dai gestori di locali in cui venivano fatte lavorare ed era titolare dell'alloggio dove alloggiavano le straniere.

1.8.3. Cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana costituisce una misura rispetto alla quale l'autorità pubblica gode della più ampia discrezionalità. Ciò comporta che la decisione finale possa essere impugnata solo quando risulti fondata su indagini del tutto insufficienti, su dati di fatto inesistenti o su una motivazione illogica, incoerente o irragionevole.

La cittadinanza può essere legittimamente negata allo straniero che risulti contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino a organizzazioni e movimenti responsabili di attività gravemente delittuose e aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale (TAR di Roma, sez. I, sent. 12 ottobre 2020, n. 10340) (v. *Annuario 2019*, p. 220). Inoltre, l'Amministrazione può desumere la mancata integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano anche dal suo continuo atteggiamento di forte critica verso la cultura occidentale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 dicembre 2020, n. 8133).

Altro elemento ostativo alla concessione della cittadinanza italiana può essere l'aver riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza. Tale condotta contrasterebbe con l'interesse pubblico sotteso alla concessione della nazionalità, poiché mette in concreto rischio l'incolumità dei cittadini e appare rivelatrice di una scarsa aderenza ai valori della comunità, nonché di un'insufficiente considerazione degli obblighi che si accompagnano al riconoscimento della cittadinanza italiana. Il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza si giustifica in questo caso non per un giudizio di pericolosità, ma per una valutazione di inadeguatezza del richiedente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo egli potuto vantare una condotta impeccabile, bensì fonte di allarme sociale (TAR di Roma, sez. I, sent. 1 giugno 2020, n. 5762).

Qualora, in sede di domanda di naturalizzazione, venga tralasciata la comunicazione di eventuali condanne penali irrevocabili, l'istanza viene respinta anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso. Secondo il giudice amministrativo l'omessa comunicazione è indicativa di una non compiuta integrazione, oltre a provare la non conoscenza dei principi che regolano il procedimento in questione (TAR di Roma, sez. I, sent. 31 agosto 2020, n. 9289). Lo stesso vale nel caso di presentazione di documentazione non autentica e con firme dei funzionari di legalizzazione contraffatte, anche se, a detta del ricorrente, ciò sarebbe da addebitare al comportamento criminale dell'agenzia straniera a cui si era rivolto per la pratica. Il ricorrente può comunque riformulare una nuova istanza, completa degli allegati autentici (TAR di Brescia, sez. II, sent. 4 febbraio 2020, n. 99).

Il decreto con cui il Ministero dell'Interno non riconosce la cittadinanza italiana al richiedente a cui è stato comunicato il reato di abuso edilizio è da ritenersi illegittimo. È illecito considerare il suddetto reato indice di inaffidabilità e di mancata integrazione nella società nazionale. Oltre a ciò, il TAR di Latina lamenta il fatto che l'Amministrazione non abbia considerato i certificati penali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti prodotti dal richiedente, dai quali non risultava alcuna evidenza penale. Inoltre, sono stati omessi ulteriori elementi utili a definire il grado di integrazione del ricorrente, ossia la presenza sul territorio da oltre 33 anni, l'unione coniugale con una cittadina italiana e l'essere padre di due figli nati in Italia (TAR di Latina, sez. I, sent. 8 giugno 2020, n. 190).

1.8.4. Trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* per via femminile ai nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione

Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai ricorrenti, la cui linea genealogica presenta un passaggio dello status per linea femminile. Secondo la legge vigente prima della Costituzione (articoli 1 e 10 della l. 555/1912), la cittadinanza veniva acquisita solamente per derivazione paterna e la donna che sposava un uomo straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tale normativa impediva pertanto la naturalizzazione *iure sanguinis*, per via materna, dei figli di donne italiane sposate a stranieri, nonché dei discendenti di tali donne. Per effetto delle pronunce di illegittimità costituzionale di tali disposizioni di legge (n. 87/1975 e 30/1983), dalla data di entrata in vigore della Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta anche alle donne che l'avevano perduta, nonché ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita. Nei casi però in cui la capostipite fosse nata prima del 1 gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione repubblicana), è tutt'ora necessaria una pronuncia giudiziale che estenda gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità

delle norme richiamate (Tribunale Roma, sez. I, sent. 1 settembre 2020, n. 11818; ord. 9 ottobre 2020). Nel caso di un capostipite maschio, invece, la circostanza che l'avo sia nato prima della costituzione dello Stato italiano non impedisce l'acquisizione da parte sua della cittadinanza italiana, anche se emigrato all'estero, e quindi la trasmissione della stessa ai discendenti, anche se nati e residenti all'estero (Tribunale di Roma, sez. I, sent. 10 giugno 2020, n. 8352).

1.9. Diritto di cronaca e di critica. Diritto alla vita privata e familiare

1.9.1. Trattamento illecito dei dati personali

Alla diffusione o alla comunicazione per finalità giornalistiche dei dati personali acquisiti senza il consenso dell'interessato si applicano i limiti del diritto di cronaca, specificamente quello secondo cui i dati devono avere la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico (v. *Annuario 2020*, p. 243). La Cassazione ribalta il giudizio del Tribunale di Milano, il quale aveva ritenuto irrilevante dal punto di vista dell'interesse pubblico e negato che fosse diretto a «informare l'opinione pubblica su un fatto di utilità sociale» la pubblicazione di alcuni scatti che ritraevano un noto giornalista e conduttore televisivo, noto per l'impegno su temi sociali e a favore dei ceti più svantaggiati, ospite in un resort di lusso alle Maldive insieme alla moglie. Sul requisito dell'attinenza a «fatti di interesse pubblico», la Corte di cassazione conclude che un tale interesse va parametrato al tipo di cronaca «leggera» prediletta dal periodico in questione e al pubblico a cui esso si rivolge. La pubblicazione di foto acquisite (sia pure con il teleobiettivo) in luoghi pubblici senza il consenso della persona ritratta e la loro pubblicazione in giornali «scandalistici», purché in forma non lesiva della dignità e reputazione dell'individuo, rientra nell'ambito del diritto di cronaca (Cassazione civile, sez. I, sent. 24 dicembre 2020, n. 29583).

La Corte suprema conferma l'illiceità dell'acquisizione e diffusione di una conversazione telefonica tra un allora ministro e un giornalista che imitava l'allora presidente della Regione Puglia. Il giornalista non si era limitato a celare la propria identità ma aveva anche violato il principio di correttezza, attribuendosi l'identità di una persona determinata in rapporto privilegiato con l'interlocutore, allo scopo di ottenere informazioni riservate. La telefonata era stata trasmessa in diretta nel corso di una trasmissione radiofonica. Le finalità giornalistiche possono giustificare la pratica di acquisire informazioni celando la propria identità. Tuttavia, il codice deontologico della professione giornalistica, richiamato dall'art. 139 del d.lgs 196/2003, in nessun caso, autorizza la sostituzione di persona, trattandosi di artificio non rispettoso dell'altrui dignità (Cassazione civile, sez. I, sent. 24 dicembre 2020, n. 29584) (v. *Annuario 2020*, pp. 222-223).

La pubblicazione dell'immagine di un minore nel corso di manifestazioni pubbliche, o anche private ma di rilevanza sociale, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima solo se il minore è inquadrato in modo del tutto casuale e in nessun modo volto a focalizzare l'attenzione sull'identità del medesimo. La Cassazione civile (sez. III, sent. 13 maggio 2020, n. 8880) ha ritenuto illecita l'acquisizione e la pubblicazione dell'immagine di

due minori ottenuta senza il loro consenso. La presenza, all'interno del luogo in cui i minori si trovavano (un parco acquatico) di cartelli che informavano circa un servizio fotografico pubblicitario in corso, non può sostituire il consenso, in quanto le fotografie ritraevano specificamente i minori.

1.9.2. Reputazione e diffamazione

L'attribuzione non veritiera di una relazione clandestina intrattenuta nel corso del matrimonio costituisce diffamazione, in quanto divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi, risultano suscettibili di incontrare la riprovazione dell'opinione comune e quindi di colpire la reputazione della vittima. Nel caso specifico, il coniuge di una donna, nel denunciarne presunte condotte illecite, dichiarava ingiustificatamente che lei lo tradiva. La Cassazione riscontra, oltre al reato di calunnia, anche quello di diffamazione (Cassazione penale, sez. VI, sent. 5 febbraio 2020, n. 13564). Analogamente argomenta la Suprema Corte in Cassazione penale, sez. V, sent. 28 settembre 2020, n. 33106, ma con esiti opposti. La nota di un'agenzia investigativa conteneva informazioni lesive dell'onorabilità di una donna accusata falsamente di adulterio; ciò tuttavia non integra il reato di diffamazione, poiché l'invio a mezzo di posta elettronica della nota alla committente della prestazione investigativa non costituiva, dal punto di vista psicologico, «comunicazione con più persone». Perché sussista il reato è necessaria non solo la consapevolezza di dire o di scrivere un contenuto lesivo dell'altrui reputazione, ma anche la volontà che la notizia denigratoria venga a conoscenza di più persone. Nella sentenza di merito non risultano elementi dai quali desumere che l'investigatore fosse al corrente del fatto che la committente avrebbe usato gli esiti dell'attività investigativa in un giudizio di separazione portandoli così a conoscenza di terze persone.

1.9.3. Diritto di cronaca

Al cronista che aveva erroneamente indicato un arrestato come parente di un esponente della criminalità organizzata, non può essere riconosciuta la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, data la completa mancata verifica dell'informazione. Anche quando la fonte dell'informazione inesatta è la dichiarazione confidenziale rilasciata da un ufficiale di polizia, la Corte ritiene che ciò non debba comunque esentare il giornalista dal controllare la veridicità della notizia (Cassazione penale, sez. V, sent. 12 febbraio 2020, n. 14013). Il diritto di cronaca può essere riconosciuto al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista. Il diritto viene garantito indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà e a quella della persona offesa, nonché alla rilevanza pubblica delle vicende sottese. Pertanto, la Corte di cassazione (sez. V, sent. 17 settembre 2020, n. 29128) annulla la decisione che escludeva la scriminante del diritto di cronaca per gli intervistatori e i direttori delle testate giornalistiche, che pubblicavano le parole di un imputato per bancarotta fraudolenta dirette a offendere un magistrato della Procura di Roma.

1.9.4. Diritto all'oblio

La Corte suprema cassa la sentenza di merito (Pescara, 1 giugno 2017) che aveva disposto la cancellazione di una notizia relativa alla conclusione di un procedimento penale per frode in pubbliche forniture, pubblicata su una testata giornalistica on line. La Cassazione osserva che nel caso specifico il giudice non ha operato l'opportuno bilanciamento tra il diritto all'oblio proprio della persona coinvolta dalla vicenda da un lato, e dall'altro l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, il diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca e l'interesse alla conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica dall'altro. Aggiunge inoltre che, fermo restando il carattere lecito della prima pubblicazione, il diritto all'oblio può trovare soddisfazione attraverso la deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali o in quelli predisposti dall'editore (Cassazione civile, sez. I, sent. 19 maggio 2020, n. 9147). Simile è la conclusione raggiunta in Cassazione civile sez. I, sent. 27 marzo 2020, n. 7559. La Suprema Corte respinge la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto tesa a cancellare dall'archivio online di un quotidiano un articolo riguardante inchieste giudiziarie su fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto.

1.10. Diritti delle donne

1.10.1. Femminicidio: responsabilità civile del pubblico ministero

I temi del femminicidio (91 donne sono state uccise in Italia nel 2020 secondo la banca dati Eures), dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 codice penale) e degli atti persecutori (art. 612-*bis* codice penale) ricorrono frequentemente nelle decisioni della Suprema Corte.

In tema di femminicidio, la Cassazione civile (sez. III, sent. 8 aprile 2020, n. 7760) si è espressa sull'importante problematica di come valutare la responsabilità dell'autorità giudiziaria che abbia omesso di adottare misure che avrebbero potuto impedire la perpetrazione del crimine. La Corte d'appello di Messina aveva escluso la responsabilità civile dei magistrati della procura di Caltagirone in relazione alla morte di una donna, uccisa dal marito del quale aveva più volte denunciato il comportamento violento in relazione al procedimento di separazione e di conseguente affidamento dei due figli. Il femminicidio aveva avuto luogo con un coltello, in strada, alla vista del padre della donna. Una prima sentenza aveva accertato che la Procura, agendo con grave negligenza, aveva omesso di adottare misure restrittive nei riguardi dell'uomo, in particolare, non aveva provveduto a perquisirne l'abitazione e a sequestrare il coltello, probabile strumento dell'omicidio, con cui aveva già in passato minacciato la vittima. A seguito di tale accertamento di responsabilità, una somma di circa 260.000 euro era stata corrisposta ai due orfani. La sentenza d'appello ribaltava le conclusioni del tribunale, affermando che, poiché la determinazione a commettere l'uxoricidio appariva ben radicata nella mente dell'omicida, la mancata perquisizione non poteva essere considerata rilevante nel nesso eziologico che aveva portato al femminicidio. La Cassazione contesta tale modo di interpretare la causalità tra omesso intervento della magistratura e assassinio. La Corte d'appello di Messina aveva erroneamente applicato il criterio del «più probabile che non». Occorre invece valutare se,

effettuando la perquisizione come sarebbe stato legittimo e doveroso fare, si sarebbe, alla luce delle circostanze note, significativamente ridotta le probabilità che l'evento si verificasse. Questa valutazione, trattandosi di una questione di merito, deve essere condotta con un nuovo procedimento dalla Corte d'appello di Catanzaro.

1.10.2. Maltrattamenti in famiglia; minaccia; atti persecutori; violenza sessuale

Il minore che assiste al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è parte offesa e perciò legittimato a costituirsi parte civile e ad impugnare un provvedimento contrario ai suoi interessi. Nel caso in esame, la controversia riguarda la mancata condanna dell'autore di maltrattamenti nei confronti della compagna al risarcimento dei danni subiti dai figli minori che avevano assistito agli episodi di violenza. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'impugnazione della sentenza di primo grado, sostenendo che i figli della coppia, pur avendo assistito a tre episodi di *stalking* e di lesioni verso la madre, non erano vittime dirette di tali reati. Pur non potendo applicare (*ratione temporis*) la l. 69/2019 (c.d. «codice rosso») che ha aggiunto un quarto comma all'art. 572 codice penale («Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato»), la Suprema Corte ne applica il principio. Essa rileva che gli atti di violenza fisica erano sì rivolti solo alla madre, ma avevano delle manifeste ricadute sul benessere dei figli - questi erano intimoriti a tal punto da non voler lasciare la casa, per difendere la madre in ogni momento. (Cassazione penale, sez. V, sent. 20 novembre 2020, n. 74)(v. *Annuario 2020*, pp. 247-248).

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) assorbe quello di atti persecutori (art. 612 bis c.p) anche in caso di avvenuta cessazione della convivenza se persiste una relazione solidaristica tra l'agente e la persona. Si configura il reato di atti persecutori (aggravato: art. 612.2) se l'azione ha luogo dopo che è cessato il vincolo familiare o affettivo (Cassazione penale, sez. VI, sent. 3 novembre 2020, n. 37077). Anche un rapporto amicale di reciproca fiducia si configura come relazione affettiva (Corte d'appello di Taranto, sent. 11 maggio 2020, n. 161).

Ai fini della sussistenza del reato di minaccia (art. 612 c.p) è sufficiente l'idoneità della stessa a indurre timore, senza che il soggetto ne sia effettivamente intimidito, trattandosi di reato di pericolo. Nel caso, durante una cena con la compagna e la figlia, mentre alla televisione davano la notizia di un femminicidio, frasi quali: «le donne stanno bene tutte ammazzate», precisando che «lui era a favore del femminicidio e che, se non si fosse sporcato le mani lui, le avrebbe fatte sporcare a qualcun altro ma non avrebbe permesso alla persona offesa di portare via la bambina, l'avrebbe lasciata sulla sedia a rotelle». La Cassazione penale rigetta il difetto di dolo sulla base del quale il Giudice di Pace di Brescia aveva assolto l'imputato. Anche se la donna non aveva dimostrato paura né per se stessa né per la figlia, la condotta dell'uomo era oggettivamente idonea ad incidere sulla sua libertà morale (Cassazione penale sez. V, sent. 22 aprile 2020, n. 12729).

La Cassazione penale (sez. V, sent. 12 novembre 2020, n. 11430) chiarisce la finalità del termine di tre giorni per l'escussione previsto dall'art. 362, comma 1-ter, codice di procedura penale, introdotto nella recente l. 69/2019 (c.d. «codice rosso»). Quando si procede per il reato di atti persecutori (art. 612-*bis* codice penale), il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della nota del reato. Questa norma è finalizzata ad evitare che rallentamenti burocratici pregiudichino la tempestività di interventi cautelari o di prevenzione. Si tratta di un termine acceleratorio a tutela della vittima di violenza domestica o di genere, il cui mancato rispetto non può essere invocato a proprio vantaggio dal presunto autore del fatto. La Cassazione rigetta il ricorso del ricorrente secondo cui la donna non era stata escussa nel termine di tre giorni, e conferma la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna offesa decisa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza.

Il reato di atti persecutori (art. 612-*bis* codice penale) sussiste anche nel caso di telefonate notturne e commenti molesti in pubblico, davanti ad amici (Cassazione penale, sez. V, sent. 6 giugno 2020, n. 1943). L'elemento fondamentale per far insorgere questo reato è l'esistenza di un grave e perdurante stato di ansia o paura nella vittima. Accertata con scrupolo questa condizione, non è rilevante il fatto che la vittima non abbia provveduto a bloccare l'ex fidanzato su WhatsApp e che lo abbia più volte chiamato o gli abbia inviato messaggi (Corte di appello di Ancona, sent. 14 ottobre 2020, n. 1058).

In più occasioni la Suprema Corte ribadisce la differenza tra il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* codice penale, che implica l'alterazione delle abitudini di vita e l'insorgere di ansie, preoccupazioni e paure nella vittima, e il meno grave reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. Non rientrano tra gli eventi prodotti dallo stalking situazioni di disagio moderato quali: fastidio o insofferenza (Cassazione penale, sez. V, sent. 18 dicembre 2020, n. 2555), disagi transitori e fastidi nella routine quotidiana (Cassazione penale, sez. V, sent. 17 novembre 2020, n. 1541). Allo stesso modo, non è punibile come atto persecutorio la condotta consistente nel seguire insistentemente una persona senza però interferire nella sua sfera di libertà e nel suo stato di benessere psicologico (Cassazione penale, sez. I, sent. 18 febbraio 2020, n. 11198). Anche la pubblicazione di post canzonatori su una pagina Facebook, pubblicamente accessibili e non direttamente indirizzati alle pretese vittime, non integra il reato di atti persecutori. Manca infatti il requisito dell'invasività, presente invece quando si tratti dell'invio di messaggi privati o telefonate: secondo la Suprema Corte si tratta di un «legittimo esercizio di un diritto di critica, sia pur espresso con modalità aspre» (Cassazione penale, sez. V, sent. 3 novembre 2020, n. 34512).

Il reato di cui all'art. 612-*bis* codice penale è configurabile solo nel caso di minacce, molestie o lesioni reiterate (Cassazione penale, sez. V, sent. 10 dicembre 2020, n. 12041). Per questo, è accolto il ricorso di un uomo che si era recato una sola volta presso l'abitazione della donna e aveva suonato il citofono due volte, prima che intervenissero i Carabinieri. La reiterazione può avvenire anche in un breve lasso di tempo, ad esempio nell'arco della stessa notte (Cassazione penale, sez. V, sent. 13 novembre 2020, n. 2496).

La querela per *stalking* è irrevocabile in presenza di gravi minacce reiterate, sia secondo la Cassazione penale (sez. V, sent. 14 gennaio 2020, n. 5092) sia secondo la Corte di appello di Taranto (sent. 27 aprile 2020, n. 143). In quest'ultima decisione, la vittima aveva dovuto ritirare la denuncia per l'impossibilità economica di prendere in locazione un immobile diverso da quello in cui viveva con il marito (favorita in questo dal fatto che l'uomo era in carcere per altri motivi). Similmente, la Cassazione penale (sez. V, sent. 16 novembre 2020, n. 1172) rigetta il ricorso di un uomo che lamentava come la querela per *stalking* contro di lui fosse stata avanzata in modo non tempestivo e con specifico riferimento a un fatto isolato (una lite per l'uso degli spazi condominiali) e non collegato ai pretesi motivi della persecuzione. Secondo la Suprema Corte, benché la querela traesse spunto dall'episodio dell'assemblea condominiale, questo si saldava ad altri già documentati collocandosi come ultimo di una lunga serie e vale, in particolare, a spostare il giorno di inizio della decorrenza del termine (*dies a quo*) per la proposizione della querela all'ultimo della serie.

In tema di *stalking*, il Tribunale di Grosseto (sent. 21 agosto 2020, n. 591) accerta che anche il marito e la figlia della vittima di *stalking* hanno diritto al risarcimento. Le molestie telefoniche a sfondo sessuale che si erano ripetute per anni avevano infatti causato loro disagi psicologici, comportamentali e sociali. La figlia aveva maturato un disturbo post-traumatico; mentre il marito aveva sviluppato «aspetti di irritabilità», ansia, rabbia, ipereccitabilità umorali con effetti di lungo periodo.

Il contesto in cui avviene la condotta persecutoria è irrilevante. Il *mobbing* in ambito lavorativo può ben rientrare nell'alveo normativo dell'art. 612-*bis*, se sono verificati susistere i tratti essenziali del reato in esame - la reiterazione di atteggiamenti che violano la libera autodeterminazione della persona offesa, la modifica delle abitudini di vita e la nascita di uno stato di intimidazione e paura (Cassazione penale, sez. V, sent. 14 settembre 2020, n. 31273).

1.11. Diritti dei bambini

1.11.1. Il regime della messa alla prova nel processo minorile

La Corte costituzionale (sentenza 139/2020, 6 luglio 2020) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il regime della messa alla prova nel processo minorile (art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31 secondo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza dell'11 marzo 2019. La Consulta ribadisce l'importanza della messa alla prova nel sistema di giustizia minorile per la sua primaria funzione rieducativa, e sottolinea che questo regime deve essere disposto a tempo debito, da un giudice collegiale misto, strutturalmente qualificato, interdisciplinare, diversificato nel genere, e dopo un'accurata valutazione della personalità del minore. L'interazione tra questi aspetti condiziona l'esito della prova e l'effettiva fuoriuscita del minore dal circuito penale. Pur non esplicitamente, l'ordinanza di rimessione evoca le Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile («Regole di Pechino»), adottate

dall'Assemblea generale con risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985, che, *inter alia*, promuovono la flessibilità e de-istituzionalizzazione del trattamento penale del minore. In aggiunta, la Corte costituzionale ribadisce le differenze funzionali tra la messa alla prova del minore e quella dell'adulto: la prima ha una funzione rieducativa e è svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato, cioè può essere consentita per tutti i reati; la seconda ha funzione sanzionatoria e negoziale, è consentita solo per reati minori, e postula la richiesta specifica proveniente dall'imputato e eventualmente dal pubblico ministero. (v. anche *Annuario 2020*, pp. 248-249).

È illogico concedere il regime di messa alla prova (art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448) se questo è già stato violato in precedenza. Nel caso di specie, durante il periodo di messa alla prova, due minorenni imputati di reati di furto e ricettazione avevano commesso un furto pluriaggravato in concorso con due maggiorenni. Il giudice di merito aveva disposto il collocamento in comunità e il proseguimento nel progetto di messa alla prova. Questa decisione è annullata, sulla base del fatto che il reato è stato commesso durante la messa alla prova stessa e considerando il rischio di recidiva e la valutazione globale dei servizi sociali che sottolineava disimpegno scolastico, discontinuità, fatica ad organizzare il tempo, difficoltà nel ciclo veglia/sonno, e uno stile di vita malsano (Corte di cassazione penale, sez. IV, sent. 26 febbraio 2020, n. 15714). La mancata interlocuzione con il minore sul contenuto del programma di messa alla prova comporta una nullità, che può essere avanzata solo dall'interessato stesso. Nel caso di specie, era stato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno a proporre il ricorso per cassazione (Cassazione penale, sez. VI, sent. 9 settembre 2020, n. 25590).

1.11.2. La detenzione domiciliare speciale e altre questioni sul procedimento penale minorile

È competenza del tribunale per i minorenni decidere sulla concessione di misure alternative alla detenzione in favore di un detenuto di età compresa tra 18 e 25 anni, anche nel caso di mancata adesione del detenuto stesso (Cassazione penale, sez. I, sent. 19 febbraio 2020, n. 16252). Ai fini della determinazione della competenza del tribunale per i minorenni, rileva l'età dell'imputato al momento della presentazione della domanda, e non al momento della decisione del tribunale (Cassazione penale, sez. I, sent. del 20 febbraio n. 12340). Un caso particolare riguarda la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità di minore infraquattordicenne. Dopo che il giudice aveva pronunciato immediata declaratoria di non imputabilità, il difensore d'ufficio delle minori coinvolte formula il ricorso sulla base della violazione del diritto alla difesa. Le ragazze non hanno potuto interloquire e non sono state informate dell'accusa, e questo costituisce una violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art 40 della CRC. Secondo la Cassazione, è giurisprudenza di legittimità accertare i fatti anche nel caso siano coinvolte minori di anni quattordici. La Cassazione riporta la sentenza della CtEDU dell'11 dicembre 2008 sul caso *Panovitis c. Cipro*, in cui si afferma come anche nel processo penale, il minore debba essere trattato tenendo conto della sua condizione di vulnerabilità, in relazione all'età, al livello di maturità e di sviluppo delle capacità intellettive, quale condizione per assicurare ampia comprensione e piena possibilità di difesa (Cassazione penale, sez. IV, sent. 30 gennaio 2020, n. 11541).

Per il riesame delle misure cautelari, quando il reato è commesso dal minore in concorso con i propri familiari, rileva accertare l'autodeterminazione del minore stesso. Nel caso, la presenza di persone minorenni all'interno di un'organizzazione familiare dedita alla cessione e al traffico di stupefacenti non ne fa venir meno la struttura del reato e l'allarme sociale. Il giudice evoca il principio dell' «autonomia dell'adolescente» (articoli 84, 252, 273, 264 codice civile) che presuppone la libertà dell'adolescente nelle proprie scelte di vita. A riguardo, il giudizio sull'autodeterminazione deve essere fondato su elementi biopsichici e socio-economici, in relazione all'età, al tipo di reato commesso, e all'evasione delle più elementari regole di condotta e di etica. Due ulteriori indicatori da prendere in esame separatamente sono il principio di attualità, ovvero la presenza di occasioni per commettere un reato, e il principio di concretezza, ovvero la capacità di delinquere. Nel caso di specie, dal momento che sussistono entrambi, la minore diciassettenne viene sottoposta alla misura di ricollocamento in una comunità fuori dalla propria regione (Tribunale minorenni di Caltanissetta, sent. 27 luglio 2020).

Per fronteggiare l'inasprimento delle restrizioni dettate dalla necessità di contenere l'epidemia di Covid-19, il Tribunale per i Minorenni di Milano sostituisce la misura cautelare del collocamento in comunità con quella della permanenza nella propria abitazione, con divieto assoluto di uscire dal domicilio, per il minore che manifesti insofferenza e ostilità mettendo a rischio la propria e altrui incolumità. Il giudice dispone il rientro in comunità qualora venga violato il divieto di uscire o permanga un comportamento deviante (Tribunale minorenni di Milano, sent. 3 aprile 2020).

1.11.3. Reato di pedopornografia

Il reato di offerta di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 4, codice penale) si realizza anche inviando foto di contenuto sessuale via WhatsApp, considerata la natura del mezzo di comunicazione, di agevole utilizzo e facile diffusione. La Corte di Appello di Trento (sent. 27 agosto 2020, n. 114) deve valutare alcuni messaggi molesti e scambi di immagini tra una minore e il suo insegnante nella banda musicale. La ragazza riferiva di aver conosciuto l'uomo in prima media - era il suo maestro di musica - e di aver successivamente iniziato una relazione, fino ad avere a scambi sessuali completi. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel non ritenere necessario l'accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico per la configurazione del reato. Analogamente, la Cassazione penale (sez. III, sent. 10 settembre 2020, n. 31192) conferma che è applicabile il reato di pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1, n. 1) anche a colui che pur non realizzando materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo. A seguito della pronuncia del Tribunale di Bologna, l'imputato sosteneva che non avessero rilevanza penale le condotte di chi riceve autoscatti erotici, espressione della libera autodeterminazione della presunta vittima. La stessa applicazione dell'articolo citato è presente in una sentenza che si riferisce alla produzione di materiale fotografico sessuale da parte di una minore di anni dodici, adescata online da un uomo, attraverso due profili falsi su Facebook (Cassazione penale, sez. III, sent. 5 marzo 2020, n. 17188). Il reato di pedopornografia si realizza anche in caso di avvenuta cancellazione di files, laddove gli stessi possono essere recuperati e visionati di nuovo (Corte di Appello di

Taranto, 4 novembre 2020, n. 539) (v. anche Cassazione penale, sez. III, sent. 8 giugno 2015, n. 24345).

1.11.4. Stato di abbandono e adozione

Il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine recede se il genitore, nonostante il grande impegno, non sia realisticamente in grado di garantire un'equilibrata e prospera crescita psicofisica. Nel caso di specie, la zia materna del minore chiede il disporsi della cosiddetta «adozione mite» o «aperta», con il fine di permettere, previa valutazione da parte dei servizi sociali, il mantenimento dei rapporti con il nipote (Corte di appello di Trento, sent. 6 novembre 2020, n. 3) (v. anche *Annuario 2020*, p. 251). La Cassazione civile (sez. I, sent. 22 settembre 2020, n. 19825) conferma l'orientamento consolidato per cui lo stato di abbandono può essere disposto quando, pur manifestata la disponibilità dei parenti entro il quarto grado, non sussistono rapporti significativi pregressi e nemmeno possono individuarsi potenzialità di recupero non traumatico per il minore (v. *Annuario 2020* pp. 250-251). La manifestazione della disponibilità a prestare assistenza e cura al minore da parte di figure parentali sostitutive quali la zia materna e i nonni paterni deve essere accompagnata da relazioni psicologiche e affettive stabili e significative, nonché da una motivazione solida, e dalla prospettiva di assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale sicura e armoniosa (Corte di Appello di Cagliari, sent. 15 giugno 2020, n. 17, Corte di appello di Roma, sent. 10 gennaio 2020, n. 132, Corte di Appello di Roma, sent. 18 giugno 2020, n. 2944).

La Corte di Appello di Roma (sent. 6 aprile 2020, n. 1902) ribadisce che la valutazione del genitore quale presupposto che può giustificare la dichiarazione dello stato di abbandono del figlio e quindi della sua adottabilità, non deve concentrarsi sulla personalità del genitore per sé, ma avere ad oggetto la sua capacità o meno di crescere e educare il bambino, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore. Nel caso di specie, è respinto l'appello di una madre portatrice di una condizione di forte deprivazione ed instabilità, la cui mancanza di capacità riflessiva e responsabilità genitoriale ha causato significativi ritardi nello sviluppo psicofisico delle due figlie. L'assenza di consapevolezza e cura dei bisogni delle figlie è stata manifestata anche dal padre, anch'egli incapace di maturare legami affettivi stabili e di sostenere una genitorialità sana, accuditiva e regolativa. All'età di sei anni, le due bambine non riuscivano ad esprimersi in maniera comprensibile e pacifica, non erano in grado di mangiare in autonomia, e portavano ancora il pannolino. Trattando di casi simili, la Suprema Corte osserva che è necessario compiere un'accurata valutazione della personalità dei genitori e della loro situazione psicologica e/o fisica, che deve risultare deficitaria in misura grave e non transitoria, oltre che delle attuali condizioni dei figli, per procedere alla dichiarazione dello stato di abbandono (Cassazione civile, sez. I, sent. 13 luglio 2020, n. 14914; sez. I, sent. 14 agosto 2020, n. 17177).

Sulla necessità di effettuare una precisa valutazione dei tempi di recupero delle capacità genitoriali, la Cassazione civile (sez. I, sent. 5 agosto 2020, n. 16695) ribadisce che il prioritario diritto dei minori a crescere nella famiglia di origine non esclude la pronuncia di adottabilità qualora non risulti possi-

bile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei minori. Il fatto che il giudizio sulla situazione di abbandono debba fondarsi su un'ampia valutazione del presente, e non incentrarsi esclusivamente sulla condizione di emarginazione socio-economica, è enfatizzato dalla CtEDU, in particolare nella sentenza del 13 ottobre 2015 sul caso *S.H. c. Italia* e la sentenza del 16 luglio 2015 sul caso *Akinnibosun c. Italia* (Cassazione civile, sez. I, sent. 6 agosto 2020, n. 16737).

In tema di dichiarazione di adottabilità e partecipazione del minore, non è richiesto che il minore, ultraquattordicenne, presti consenso al procedimento di adottabilità (Cassazione civile, sez. VI, sent. 31 dicembre 2020, n. 30062). Per l'adozione di persona maggiorenne è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando, e dei discendenti maggiorenni dell'adottante (siano essi legittimi, illegittimi o naturali), a tutela degli interessi familiari. Nel caso di specie, il discendente legittimo dell'appellante aveva negato il suo consenso all'adozione per ragioni affettive e successorie (Corte di Appello di Milano, sez. famiglia, sent. 25 ottobre 2020). Un caso particolare di adozione internazionale è rimesso alle Sezioni Unite. La questione controversa riguarda l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 6 novembre 2008 (ratificato dall'Italia con legge del 18 febbraio 2019) in materia di collaborazione nel settore delle adozioni dei minori. L'art. 8 dell'Accordo dispone che la sentenza di adozione del minore sia pronunciata dall'Autorità competente dello Stato di origine. Il dubbio è se l'Accordo sia applicabile solo all'adozione piena o legittimante o anche a quella in casi particolari (L. n. 184 del 1983, ex art. 44). Il caso riguarda un minore di origine russa stabilmente residente in Italia dal 2011. Richiamando l'articolo 1 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla nozione di residenza abituale del minore, le sezioni unite della Cassazione concludono che l'Accordo Italia-Russia non è applicabile all'adozione in casi particolari, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette la causa alla prima Sezione per la disamina degli altri motivi del ricorso (Cassazione civile, sez. unite, sent. 13 maggio 2020, n. 8847).

1.11.5. Affidamento condiviso

L'affidamento condiviso è espressione del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori anche dopo la separazione ed il divorzio e comporta un esercizio di responsabilità da parte di entrambi (cosiddetta bigenitorialità). Le decisioni di maggiore rilevanza devono essere prese di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal giudice. Nella tutela dell'interesse del minore, i genitori devono cooperare e confrontarsi nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole, nonché ripartire le spese ordinarie e straordinarie, compatibilmente con le proprie condizioni economiche. Non esiste a carico del genitore collocatario un obbligo di informazione, né possono aprioristicamente risolversi le eventuali difficoltà circa spese non programmate (Corte di appello Salerno, sez. II, sent. 9 novembre 2020, n. 14). Sulla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie (art. 337-ter codice civile) si esprime anche il Giudice di Pace di Campobasso (sent. 30 novembre 2020, n. 348): non essendoci una chiara indicazione normativa, la valutazione è rimessa alla discrezionalità del singolo giudice, con risultati non sempre coerenti tra loro. La gran parte della giurisprudenza ha escluso che l'assegno di mantenimento possa avere natura forfettaria, ovvero possa includere anche eventuali spese straordinarie, essendo queste imprevedibili

e imponderabili (v. anche Cass. n. 1562/2020). Il giudice avanza una inedita distinzione tra «spese ordinarie» e «scelte ordinarie»: soltanto le ultime implicano decisioni di maggiore interesse della vita quotidiana del minore e dunque chiamano in causa il genitore non affidatario. Nel caso di specie, rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto di medicinali (non da banco), spese per la scuola di danza e per il corso di nuoto. L'espressione del consenso del genitore non affidatario può avvenire anche solamente tramite un messaggio WhatsApp. L'esistenza del consenso sulle spese straordinarie è decisivo, secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 21 febbraio 2020, n. 4513. Anche diversi tribunali territoriali si esprimono sulla mancanza di precisione dell'art. 337-ter codice civile. Secondo i tribunali di Termini Imerese (sent. 6 luglio 2020, n. 431) e di Firenze (sent. 15 giugno 2020, n. 1408), esse si configurano come spese occasionali, particolarmente gravose, che non possono essere comunicate preventivamente. Il Tribunale di Salerno (sez. I, sent. 3 gennaio 2020) avanza un'elencazione esemplificativa delle spese straordinarie. Qualora a posteriori non ci sia il consenso del genitore che non le ha effettuate, il giudice è chiamato a valutare l'entità rispetto a utilità e sostenibilità economica, nonché e sulla base di una documentazione probatoria precisa (Tribunale di Piacenza, sent. 14 maggio 2020, n. 254).

La bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, ma ciò non implica necessariamente una pari ripartizione del tempo da trascorrere insieme al figlio stesso. È sufficiente una frequentazione costante che garantisca un solido rapporto affettivo con il genitori (Tribunale di Messina, sez. I, sent. 7 ottobre 2020, n. 1399 e Tribunale di Salerno, sez. I, sent. 4 settembre 2020, n. 2107). Similmente, la bigenitorialità non si realizza nella proposta di un regime di pari frequentazione delle due abitazioni: è nell'interesse del minore avere un unico e stabile domicilio (Tribunale di Velletri, sez. I, sent. 6 maggio 2020, n. 680).

La giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (art. 8 del Regolamento CE n. 2001/20023 del Consiglio del 27 novembre 2003). I criteri del miglior interesse del minore e di prossimità escludono l'applicabilità del meccanismo della cosiddetta «ultrattività della preesistente residenza abituale», secondo il quale è possibile rivolgersi ancora al tribunale della residenza anteriore (fino a tre mesi prima). Questo vale anche nel caso in cui nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto davanti a giudice italiano siano avanzate domande sulla responsabilità genitoriale di persone non residenti in Italia, ma in altro Paese membro dell'UE. Ad esempio, è confermata la giurisdizione del giudice italiano - essendo in Italia la residenza abituale della minore -, anche se precedentemente la minore aveva vissuto otto mesi in Portogallo con il padre (Cassazione Civile sez. un., sent. 21 dicembre 2020, n. 29171, Cassazione civile sez. VI, sent. 27 novembre 2020, n. 27160).

La Corte d'appello di Torino (sez. famiglia, sent. 19 novembre 2020, n. 1138) ribadisce che il sistema normativo italiano, nonché l'art. 24, III comma, CDFUE, prevede un collegamento automatico tra procreazione e responsabilità genitoriale: l'obbligo di prendersi cura della prole sorge dalla nascita del figlio. Il mancato riconoscimento e assolvimento degli obblighi genitoriali costituisce un illecito e può imporre il risarcimento dei danni non patrimoniali. Tale illecito può essere *una tantum* o permanente (v. anche Cassazione civile, sent. n. 11097/2020). Nel caso in esame si conferma la condanna al

risarcimento a carico dell'ex compagno della reclamante, il quale, pur avendo piena conoscenza della nascita della figlia, ha sempre mostrato totale disinteresse materiale e morale, e non ha mai contribuito al mantenimento.

Secondo il Tribunale di Imperia (sent. 17 aprile 2020, n. 230), l'intermediazione dei servizi del Comune è uno strumento per richiamare le parti - due coniugi separati incapaci di esercitare il loro ruolo di genitori congiuntamente per l'alta conflittualità - alla loro responsabilità, costringendole a confrontarsi con un soggetto garante dei diritti del minore. La designazione di un ente pubblico per l'esercizio della responsabilità genitoriale comporta che questo abbia la facoltà di dirimere contrasti tra genitori, ma non costituisce in senso giuridico, un provvedimento di affidamento della prole. Ad ogni modo, la conflittualità tra genitori non coniugati non preclude incontri costanti nella modalità stabilita (Corte d'appello L'Aquila, sent. 21 gennaio 2020, n. 98), né il ricorso al regime di affidamento condiviso dei figli (Tribunale di Monza, sez. lavoro, sent. 28 gennaio 2020, n. 145 e Tribunale di Chieti, sent. 31 agosto 2020, n. 453).

In tema di affidamento cosiddetto rafforzato o super-esclusivo della prole (art. 337-*quater* comma 3, codice civile) si esprimono diversi tribunali territoriali. Il Tribunale di Brescia (sez. III, sent. 29 ottobre 2020, n. 2182) concede tale forma di affidamento dopo aver rilevato la degenerazione dello stato mentale del padre - già sofferente di un disturbo di tipo paranoide - e il deterioramento dei suoi rapporti con la figlia. Anche l'irreperibilità e l'assoluto disinteresse del padre - entrato illegalmente in Italia, senza fissa dimora, pluricondannato per fatti di spaccio di stupefacenti e destinatario di provvedimenti di espulsione - giustificano l'affidamento esclusivo. Nel caso di specie, il Giudice sottolinea che questo provvedimento non incide sulla titolarità di responsabilità genitoriale (Tribunale di La Spezia, sent. 10 agosto 2020, n. 392).

Rispetto all'emergenza Covid-19, diversi tribunali territoriali sottolineano che il diritto di visita del genitore (art. 30 Cost.) non può essere sospeso per ragioni di tutela della salute (art. 32 Cost.). In un caso, la ricorrente, madre di una bambina affetta da grave patologia dello spettro autistico, aveva richiesto di sospendere temporaneamente le visite tra la figlia e il padre, in ragione dell'impossibilità di far rispettare le norme di distanziamento previste dalla disciplina statale (d.p.c.m. del 9 marzo 2020) e regionale (ordinanza del presidente della Regione Campania 15/2020). Il giudice ribadisce che l'esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionale e ricorda le contestazioni ricevute dall'Italia da parte della CtEDU a proposito di una serie di misure automatiche inadeguate a garantire il diritto alla tutela della vita familiare (art. 8 CEDU) (v. *Giorgioni c. Italia* del 15 settembre 2016, caso *Solarino c. Italia* e caso *Bondavalli c. Italia* del 17 novembre 2015) (Tribunale di Torre Annunziata, sent. 6 aprile 2020). Il Tribunale di Milano (sez. IX, sent. 11 marzo 2020) riconosce che le previsioni del d.p.c.m. 8 marzo 2020 non precludono l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori. Il Tribunale di Terni (sent. 30 marzo 2020) afferma che laddove vengano interrotti gli incontri in persona a causa delle restrizioni legate alla pandemia, è necessario assicurare il proseguimento della relazione, senza mettere a rischio la salute psicofisica dei minori, ed esempio mediante videochiamate. Anche il Tribunale di Bari (sent. 26 marzo 2020) dispone che il diritto di visita del genitore non affidatario sia esercitato attraverso le videochiamate.

1.11.6. Diritti in ambiente scolastico: sanzione penale per omissione dell'obbligo di istruzione, maltrattamenti, bocciature, vaccinazioni

La Corte costituzionale (sentenza 219/2020, del 20 ottobre 2020) ha riconosciuto l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 731 codice penale nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire l'istruzione elementare e non l'inosservanza dello stesso obbligo riguardo alla scuola media inferiore di primo grado ed ai primi due anni di istruzione secondaria superiore. Le questioni erano state sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost., per il mancato allineamento tra durata dell'obbligo scolastico ed impianto sanzionatorio (l'obbligo scolastico vige per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima elementare, o comunque sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età - legge 28 marzo 2003, n. 53, art 2, lett c e d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 3). La Corte afferma che non sono ammissibili pronunce che estendono l'elenco delle condotte punibili. La Cassazione penale (sez. III, sent. 3 luglio 2020, n. 23488), dal canto suo, accerta che l'inosservanza dell'obbligo di far frequentare ai figli la scuola media non integra alcuna ipotesi di reato, dal momento che l'art. 731 si riferisce al solo inadempimento dell'istruzione elementare.

La Cassazione penale (sez. IV, sent. 19 novembre 2020, n. 3459) addebita il delitto di maltrattamenti ad un insegnante per aver umiliato ed offeso un alunno dodicenne, abitualmente apostrofandolo con frasi ed epiteti scurrili in presenza di tutta la classe. Tale comportamento non è correttivo né adeguato al contesto classe, e si qualifica come delitto di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 codice penale.

Il TAR Lecce (sez. II, sent. 18 febbraio 2020, n. 233) stabilisce che è illegittima la bocciatura di un'alunna che non ha superato il numero consentito di assenze nei casi in cui queste siano dovute a malattie gravi e siano continuative e ricorrenti. In aggiunta, il TAR considera che la ricorrente ha sempre conseguito ottimi voti; una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze può ingiustamente compromettere la crescita educativa e lo sviluppo personale.

Due sentenze riguardano l'obbligo di vaccinazione per l'ingresso nei servizi per l'infanzia. Il TAR Milano (sez. III, sent. 2 novembre 2020, n. 2057) conferma che è legittimo escludere una alunna dai servizi dell'infanzia, se i genitori non hanno presentato la documentazione vaccinale richiesta entro i termini previsti. Il TAR invoca l'art. 3, comma 1 del d.l. n. 73 del 2017, convertito in legge n. 119/2017, per cui i dirigenti scolastici ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia devono, all'atto dell'iscrizione, richiedere ai genitori o ai tutori la presentazione entro una data definita di documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Nel caso di specie, i genitori avevano prodotto una dichiarazione attestante solo l'appuntamento informativo sulla vaccinazione con l'Azienda Sanitaria ed avevano erroneamente ritenuto che l'obbligo di acquisire la documentazione dell'avvenuta vaccinazione spettasse all'istituto scolastico. Il TAR dell'Aquila (TAR, Abruzzo, L'Aquila, sez. I, sent. 12 marzo 2020, n. 107) si scontra con un genitore che non produce la documentazione richiesta per manifesta volontà

di non vaccinare il minore e tutelarne in questo modo la salute. Dapprima, il TAR si dilunga sulla necessità di preservare il diritto alla salute, diritto fondamentale di pari rango costituzionale al diritto all'istruzione, e sugli inderogabili doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). A seguire, si sofferma sull'attività di comunicazione ed informazione istituzionale da parte della scuola e dell'Azienda Sanitaria. A riguardo, il TAR cita la Convenzione di Oviedo, ratificata dallo stato italiano con L. n. 145/2001 e l'art. 191 del Trattato UE. In conclusione, viene rimarcato che l'esonero dalle vaccinazioni può essere concesso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a condizioni cliniche ben documentate, oppure in presenza di specifiche controindicazioni per il/la minore. Sul tema delle vaccinazioni v, in questa Parte, 1.7.1.

1.11.7. Ascolto del minore e autodeterminazione in campo relazionale

In tema di ascolto del minore, la Cassazione civile (sez. I, sent. 30 luglio 2020, n. 16410) si esprime sul mancato ascolto di una bambina di nove anni in un procedimento riguardante la richiesta dei nonni materni di incontrare la nipote dopo la separazione dei genitori e il collocamento presso la casa della madre. Il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato la richiesta, poiché non risultava che i nonni avessero preso parte a un percorso di riavvicinamento con la nipote, con ciò essendo venuta meno la loro capacità educativa ed affettiva. La Cassazione ricorda il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti (fondato sugli articoli art. 8 CEDU, art. 24 comma 2 CDFUE, artt. 2 e 30 Cost.) e il diritto del minore di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (art. 12 CRC), anche attraverso la nomina di un curatore speciale. Il minore non è parte formale ma sostanziale del procedimento ed è riconosciuto come portatore di interessi che potrebbero contrastare con quelli dei genitori. Il suo mancato ascolto non determina una nullità procedimentale, ma determina la possibilità di impugnarne l'esito, in particolare quando la sua omissione appaia ingiustificata. Nel caso, la mancata audizione era stata giustificata in ragione dell'età della minore (9 anni); tuttavia la Cassazione afferma che l'età di per sé non costituisce incapacità di discernimento ed assenza di giudizio.

1.11.8. Reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza

La Corte costituzionale (sentenza 145/2020, del 10 luglio 2020) si è espressa sulla legittimità costituzionale della sanzione amministrativa prevista per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli (art. 709-ter codice di procedura civile), che potenzialmente «duplica» la sanzione penale (art. 570 codice penale) per lo stesso fatto (divieto di bis in idem). Il Tribunale di Treviso aveva sollevato tre questioni di legittimità costituzionale relativamente all'art. 709-ter, comma 2, n. 4 codice di procedura civile, per violazione degli articoli 117(1) (in relazione al divieto di bis in idem sancito dall'art. 4, Protocollo n. 7 CEDU), 25(2) (nella parte in cui la disposizione impugnata sanziona non meglio specificati «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore») e 3(1) Cost. (laddove stabilisce irragionevolmente il limite massimo della sanzione a 5.000,00 euro, somma di gran lunga superiore alla «sanzione pecuniaria» contemplata dall'art. 570 codice penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che ha come importo massimo

1.032 euro). Nella fattispecie, il coniuge separato era già stato condannato penalmente per mancata corresponsione dell'assegno alla figlia, e contro lo stesso era stata anche richiesta la condanna alla sanzione amministrativa, di portata tale da poter essere considerata quale una seconda sanzione penale. Dopo aver ricostruito il percorso di riforma dell'art. 570 codice penale e il quadro normativo di riferimento sul divieto di bis in idem nella giurisprudenza della CtEDU, la Consulta ricorda la recente evoluzione nell'interpretazione del divieto in procedimenti sanzionatori misti, in modo particolare la pronuncia della Grande Camera del 15 novembre 2016 sul caso A and B. c. Norvegia. Sottoporre a processo penale una persona già sanzionata a livello amministrativo non viola di per sé il principio *ne bis in idem*, purché tra i due procedimenti vi sia una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta e le sanzioni cumulate non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato. Le sanzioni devono perseguire finalità differenti ma integrate, tanto da essere prevedibili, e avere ad oggetto profili diversi della medesima condotta antisociale. Oltre a questo profilo «sostanziale», il principio *ne bis in idem* ha anche un versante procedurale: la norma vuole in linea generale impedire che un individuo debba fronteggiare più procedimenti giudiziari di tipo sostanzialmente penale riguardanti la stessa condotta. In virtù di questa interpretazione della materia, la Consulta conclude che la sanzione contemplata dall'art 709-ter, comma 2, n. 4 codice di procedura civile (riconosciuta di natura sostanzialmente penale, anche se nominalmente amministrativa) non può dirsi pienamente integrata e connessa a quella per gli illeciti di cui all'art. 570 codice penale, tanto è vero che la sua irrogazione dipende da una specifica richiesta del coniuge nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Di conseguenza, il rapporto tra le due norme, per risultare conforme alla Costituzione e coerente con il divieto del *bis in idem*, si deve risolvere nel senso che gli inadempimenti sanzionati dall'art. 709-ter saranno tutti quelli che hanno causato un danno non patrimoniale alla prole, con esclusione di quello costituito dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento ai figli, se tale condotta è già stata punita in sede penale. Quanto all'entità della sanzione amministrativa, maggiore in termini pecuniari di quella penale, la norma non è irragionevole in quanto tiene conto del maggiore stigma che accompagna la sanzione penale.

Integra il reato previsto dall'art. 570 comma 2, codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare) anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte a esigenze di vita. La Corte di Cassazione aveva da poco affermato che la minore età del figlio rappresenta per se stessa una condizione soggettiva di bisogno (v. Cassazione civile, sent. n. 17766/2019). Il giudice rileva che la difficoltà economica in cui si trova l'imputato non esclude il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, dato che non sussiste nella circostanza una condizione di vera e propria indigenza. Nel caso di specie, l'uomo, pur potendo lavorare e contribuire, si è sempre disinteressato materialmente e moralmente al figlio, e non ha mai versato alcuna somma per il suo mantenimento. Egli ha dunque consapevolmente e volontariamente fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio (elemento soggettivo del dolo) (Corte appello Ancona, sent. 17 febbraio 2020, n. 131). La Corte di appello di Cagliari (Sez. I, sent. 22 aprile 2020, n. 150) ed

il Tribunale di Napoli (sent. 3 marzo 2020, n. 2630) ribadiscono che lo stato di bisogno di minore non necessita d'essere provato e che da questo deriva l'obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento e benessere.

1.11.9. Violenza sui minori

Diverse pronunce hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti della normativa penale che tutela i minori dalla violenza sessuale. La Cassazione penale (sez. IV, sent. 21 gennaio 2020, n. 4903) rimarca che la condizione di affidamento in custodia del minore, a cui è associata la punibilità degli atti sessuali commessi su un minore tra i 14 e i 16 anni di età, non richiede un atto formale di affidamento da parte del genitore della vittima. Nel caso in specie, l'imputato è un bidello di una scuola, che, per ragioni di accoglienza, vigilanza e sorveglianza sugli alunni, godeva della fiducia degli stessi, tanto negli ambienti scolastici, quanto in ambienti extra-scolastici. L'imputato è stato condannato ai sensi dell'art. 604-*quater*, comma 1, n. 2 codice penale sia per gli atti sessuali commessi nel bagno della scuola, sia per quelli commessi nel bagno di una parrocchia. Il Tribunale di Taranto (sez. I, sent. 2 marzo 2020, n. 233) esclude la configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto nel caso di una violenza sessuale (art. 609-*bis* codice penale) attuata nell'ambito di un rapporto fiduciario: il reo è lo zio materno della bambina di dodici anni. Il Tribunale della Spezia (sent. 2 luglio 2020, n. 120) riconosce che la violenza sessuale su minori aggravata dalla minore età della vittima sussiste anche in assenza di penetrazione, in caso di toccamenti ripugnanti e reiterati ai danni di una bambina di nove anni, con un lieve ritardo mentale, affidata all'autore del fatto dai genitori quando si assentavano per motivi lavorativi.

La Corte di appello di Ancona (sent. 13 febbraio 2020, n. 58) afferma che la natura reiterata ed incessante degli attacchi alla libertà sessuale di un minore è di per sé ostativa al riconoscimento dell'attenuante della minore gravità (art. 609-*bis*, comma 3, codice penale). Nel caso in questione, un pensionato di settantadue anni che stava svolgendo un servizio di volontariato per il Comune, è condannato per atti di violenza sessuale - toccamenti, tentativi di baci e toccamenti delle zone genitali - nei confronti di una minore disabile sul minibus adibito al suo trasporto. La Cassazione penale (sez. III, sent. 2 luglio 2020, n. 25266) conferma l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia: integra il reato di violenza sessuale l'invio di una serie di messaggi allusivi e fotografie erotiche e sessualmente esplicite su WhatsApp ad una minorenni. La violenza sessuale non era risultata nel contatto fisico, ma gli atti dell'imputato, inclusa la minaccia di pubblicare la chat su Instagram e su pagine hot, erano certamente finalizzati a violare la libertà sessuale della minore offesa. Similmente, la Cassazione non rileva che l'invito ad un appuntamento non si fosse mai concretizzato, considerato l'intenso rapporto telematico a sfondo sessuale esistente. La Cassazione considera l'impossibilità di applicare la norma in materia di adescamento che si riferisce ad atti volti a carpire la fiducia del minore, fattispecie criminosa introdotta dalla L. 1 ottobre 2012, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote nel 2007, perché il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata. Sulla distinzione tra adescamento e violenza, si è espressa la Cassazio-

ne penale rispetto ad un episodio di violenza sessuale su minore, con invito ad una passeggiata al fiume e promessa di denaro. *Inter alia*, la difesa lamenta che non sono state adottate le procedure suggerite dai protocolli della Carta di Noto per l'ascolto dei minori vittime di abusi. La Cassazione sottolinea che il dolo non deve avere ad oggetto solamente l'attività di adescamento del minore, anche attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione online, ma deve anche riguardare la finalità specifica (art. 609-*undecies* codice penale) (v. Corte di cassazione, sez. III penale, 23 aprile 2019, n. 17373). In tal senso, in relazione al rapporto tra adescamento di minore e tentativo di violenza sessuale, è rilevato che, in forza della clausola di riserva prevista dall'art. 609-*undecies* codice penale, il reato di adescamento di minori si configura soltanto in quanto la condotta non integri gli estremi del reato-fine, neanche nella forma tentata, dovendosi ritenere che, ove la condotta si sia spinta sino alla esplicita prospettazione e pianificazione di incontri diretti alla consumazione di rapporti sessuali con un soggetto infraquattordicenne sia già stato integrato il tentativo di violazione dell'art. 609-*quater*, essendo stati travalicati i limiti del mero adescamento (Cassazione penale, sez. III, sent. 13 luglio 2020, n. 25431).

1.11.10. Responsabilità genitoriale: sospensione automatica

La Corte costituzionale (sent. 102/2020, 29 maggio 2020) è dovuta intervenire per chiarire le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 574-*bis* codice penale, in riferimento agli articoli 2, 3, 27(3), 30 e 31 Cost., nonché dell'art. 10 Cost., in relazione alla CRC. Il complesso delle norme penali citate impone che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all'estero commessa dal genitore in danno del figlio consegua automaticamente e per un periodo predeterminato la pena accessoria della sospensione della genitorialità. Il Tribunale di Grosseto aveva condannato una donna per aver eluso più volte il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minorenni e per averli portati in Austria contro la volontà del padre. Dopo la conferma della Corte d'appello di Firenze, la donna aveva prospettato nella trattazione in Cassazione la questione di legittimità costituzionale degli automatismi previsti in tema di pena accessoria. Il giudice a quo sottolinea che qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale non deve essere in contrasto con l'esigenza primaria di tutelare il minore e evoca la sentenza n. 31/2012 (v. *Annuario 2013*, p. 255), che aveva ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 569 codice penale nella parte in cui conseguiva automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così come anche l'art. 574-*bis* codice penale, per violazione art. 3 Cost. e degli articoli 2, 30 e 31 Cost., nonché dell'art. 3(1) CRC. L'applicazione automatica di una pena accessoria, inoltre, contrasta con la finalità rieducativa della pena (*specie se*, come nel caso in esame, il reato sia stato commesso per proteggere il figlio dai pregiudizi paterni) e con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena. Di contro, l'automatismo si giustifica in quanto persegue l'immediata tutela del minore e le sue restrizioni sono temporanee. La Consulta si sofferma sull'art. 34 codice penale, che disciplina in termini generali le pene accessorie della decadenza e sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ribadendo la loro applicabilità solo per i delitti ove sia espressamente prevista; e sull'art. 574-*bis*

codice penale che sanziona la sottrazione o trattenimento di minori all'estero contro la volontà di uno o di entrambi i genitori (legge 15 luglio 2009, n. 54). La durata della pena accessoria è pari al doppio della pena principale. Secondo la Consulta, il problema maggiore consiste nella «cecità» delle conseguenze: pur considerato il carattere intrinsecamente offensivo del delitto in questione, l'automatica applicazione della pena accessoria incide *de jure e de facto* sulla relazione con il minore, dunque su una persona diversa dal colpevole. Questo rappresenta una violazione del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27(1) Cost.), nonché del principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dalla tutela del suo interesse. La Consulta conclude dunque dichiarando l'automatica applicazione della sospensione della responsabilità genitoriale dell'art 574-bis, comma 3, codice penale incompatibile con i parametri costituzionali e con gli obblighi internazionali e del diritto dell'UE in tema di tutela dei minori. L'attuale automatismo deve essere sostituito con la valutazione caso per caso da parte del giudice penale. La Cassazione penale (sez. VI, sentenza 14 settembre 2020, n. 29672) accoglie il parere della Corte costituzionale, conferma la condanna e sospende l'automatica interruzione della responsabilità genitoriale.

1.12. Ragionevole durata dei procedimenti

Il rimedio previsto dalla «legge Pinto» (l. 89/2001), che consente al cittadino di ottenere un equo indennizzo a fronte della durata eccessiva del procedimento giudiziario di cui è parte, si applica appunto solo ai procedimenti giurisdizionali e non a quelli amministrativi. La Corte d'Appello di Bologna dubita che ciò sia costituzionalmente legittimo con riferimento a un particolare tipo di procedimento amministrativo, quello di amministrazione coatta amministrativa. Esso infatti interviene su situazioni molto simili a quelle oggetto di una procedura di fallimento, a cui invece è riconosciuto un carattere giudiziario. Ci si trova pertanto di fronte a una disparità di trattamento tra il creditore che partecipa a una procedura fallimentare – che può ottenere un equo indennizzo in base alla legge Pinto in caso di durata eccessiva della stessa –, e il creditore in un procedimento di liquidazione coatta amministrativa, che invece non può avere tale ristoro, nonostante le circostanze fattuali siano del tutto sovrapponibili. Risulterebbe violato l'art. 13 CEDU (diritto a un rimedio effettivo), per il tramite dell'art. 117(1) Cost., e l'art. 3 Cost. La Corte costituzionale (sent. 12/2020 del 5 febbraio 2020) non ritiene violati i parametri costituzionali e della CEDU. Essa sottolinea infatti le peculiarità della liquidazione coatta amministrativa, che si applica ad aziende che operano in regime privatistico ma in ambiti a forte interesse pubblico – tipicamente istituti di credito, assicurazioni, ecc. Questo giustifica il carattere prevalentemente amministrativo della procedura e il fatto che l'interesse dei creditori privati sia contemperato da prevalenti interessi pubblicistici. Il procedimento amministrativo non sottosta a limiti prefissati di durata «ragionevole», come invece è per quello giurisdizionale, e quindi non si applica la legge Pinto. Questo vale, secondo la Consulta, anche se nel caso *Cipolletta c. Italia* (v. *Annuario 2019*, p. 247) la CtEDU ha affermato che la liquidazione coatta amministrativa nel caso specifico presentava caratteri sostanzialmente giurisdizionali. Tale affermazione è stata fatta infatti in relazione a una vicenda molto particolare e non può applicarsi in via generale a tale procedura.

Nel 2019 la Corte costituzionale aveva riconosciuto l'illegittimità della norma che condiziona la ammissibilità della domanda di indennizzo per eccessiva durata di un procedimento alla previa proposizione di istanza di accelerazione del processo (nei processi penali) o di istanza di prelievo (nei processi amministrativi) (v. *Annuario 2020*, p. 253). Il tribunale di Napoli ritiene che altrettanto dovrebbe essere affermato circa l'onere, previsto nella l. 89/2001 come modificata da ultimo nel 2015, di perseguire dei «rimedi preventivi» quando risultano prossimi alla scadenza i termini di durata ragionevole di un procedimento civile, come per esempio la richiesta di passare dal rito ordinario al rito sommario, come condizione per poter poi chiedere l'indennizzo. Anche in questi casi si tratterebbe infatti di misure puramente formali che non aiutano nei fatti ad accelerare il processo, se non altro perché la attuazione dipende dalla scelta del giudice, e contrastano quindi con l'art. 6 CEDU, norma interposta in forza dell'art. 117(1) Cost. La Consulta (sent. 121/2020 del 23 giugno 2020) non aderisce a tale interpretazione e ritiene pertanto legittima la normativa vigente. I rimedi preventivi che il privato ha l'onere di perseguire sono infatti da intendere quali possibili e concreti modelli procedurali alternativi a quello che si prospetta destinato ad accedere la durata ragionevole. La loro proposizione serve a dimostrare l'effettiva volontà di concludere in tempi ragionevoli il procedimento in corso, senza attendere di maturare il diritto a un indennizzo. Non si tratta quindi di una mera formalità, ma di un comportamento collaborativo a cui è legittimo che la legge legghi la possibilità di richiedere l'equo indennizzo previsto dalla legge Pinto.

La Corte costituzionale (sent. 249/2020 del 25 novembre 2020) esclude che la regola introdotta nel 2012 che fissa nell'assunzione della qualità di parte civile in capo alla persona offesa dal reato il momento a partire dal quale si misura la ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2-bis, della legge 89/2001, «legge Pinto»), sia in contrasto con l'art. 6 CEDU (e violi pertanto l'art. 117(1) Cost.). Il caso da cui è originata la domanda alla Consulta riguardava una denuncia-querela per molestie e lesioni, avanzata nel 2012 (e ribadita nel 2013 e 2015 a fronte dell'asserita inerzia della procura), a cui però non era seguita la costituzione di parte civile, avviata solo nel 2018, anno in cui alla persona offesa era notificata l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. La domanda di equo indennizzo era quindi respinta considerando che, pur essendo il presunto reato stato commesso nel 2012, la costituzione di parte civile era avvenuta a ridosso della prescrizione. Secondo il giudice rimettente, che si basa sulla sentenza *Arnoldi* della CtEDU del 2017 (v. *Annuario 2018*, p. 240), anche altri atti che esprimono l'interesse della persona offesa al perseguimento dell'illecito dovrebbero essere tenuti in considerazione come *dies a quo*. La Consulta difende l'attuale assetto della legge osservando che non sempre persona offesa dal reato e persona interessata alla costituzione di parte civile in quanto danneggiato coincidono. La scelta del legislatore di collegare l'eventuale indennizzo per eccessiva durata del processo (comprensivo anche delle fasi investigative) alla costituzione di parte civile da parte del danneggiato/vittima risulta pertanto ragionevole e non arbitraria.

1.13. Questioni penali

1.13.1. Sospensione dei processi e prescrizione causate dalla pandemia da Covid-19

Lo stato di emergenza determinato dalla pandemia causata dal Covid-19 ha avuto dirette e pensanti ricadute sul sistema giudiziario. In particolare, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (e successive modifiche), all'art. 83 prevedeva una serie

di sospensioni dell'attività ordinaria dei tribunali civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio, e poi al 30 giugno 2020 (in alcuni casi, per certi procedimenti pervenuti nel periodo in questione davanti alla Cassazione, la sospensione poteva andare fino al 31 dicembre 2020). Il blocco di tutte le attività processuali è stato individuato come l'unica misura in grado di far fronte al rischio di contagio. Nell'autunno del 2020, alla risalita delle infezioni dopo la relativa tregua dell'estate, la risposta sarà diversa: invece del blocco, si opta infatti per il sistematico utilizzo del processo telematico.

La sospensione delle attività processuali è stata accompagnata, in campo penale, da un'altra misura, quella della sospensione dei termini di prescrizione dei reati. Questa circostanza ha sollevato più di qualche perplessità, dal momento che si traduceva in una applicazione retroattiva (cioè in relazione a condotte poste in essere nel passato) di una norma penale sfavorevole al presunto reo. Nel nostro ordinamento, infatti, la prescrizione ha valore sostanziale e non meramente processuale: essa estingue il reato, anche se indubbiamente una sua funzione è anche quella di favorire la conclusione dei processi in tempi ragionevoli. L'art. 83 del d.l. 18/2020, nel disporre la sospensione delle attività giudiziarie per alcuni mesi, vi collegava anche l'imposizione di una sospensione del decorrere della prescrizione, introducendo quindi una norma penale sfavorevole con effetto retroattivo, in contrasto con l'art. 25 Cost. e con l'art. 117 Cost., in relazione al divieto di norme penali retroattive disposto dall'art. 7 CEDU (una norma quest'ultima qualificata dall'art. 15 CEDU come inderogabile, ovvero non suscettibile di sospensione nemmeno in caso di pericolo per la vita della nazione. La contrarietà della norma in questione alla Costituzione e alla CEDU è stata subito respinta da alcune pronunce della Cassazione (Cassazione penale, sez. III, sentenze 2 luglio 2020, n. 21367 e 23 luglio 2020, n. 25433; sez. V, 14 luglio 2020, n. 25222). Non era del tutto condiviso tuttavia il fondamento legale e argomentativo di tale rigetto. La prima sentenza citata infatti fondava la legittimità costituzionale della norma che imponeva la sospensione della prescrizione su un bilanciamento che il legislatore aveva operato tra il diritto a non subire gli effetti sfavorevoli di una norma retroattiva da un lato, e il diritto alla vita e alla salute dall'altro. nel bilanciamento, il primo era stato subordinato ai secondi. Le altre pronunce invece preferivano fondare al legittimità della norma di cui all'art. 83 del d.l. 18/2020 sull'art. 159 codice di procedura penale, che già prevede che cause di legge possano sospendere procedimenti in corso. Poiché la prescrizione è strettamente legata all'andamento del processo con cui il reato in questione è perseguito, si ritiene che l'art. 159 del codice di procedura possa costituire la norma legislativa preesistente che esclude il carattere retroattivo della disposizione approvata nel 2020. Questa è anche la interpretazione seguita dalla Corte costituzionale nella sua sentenza 23 dicembre 2020, n. 278. La Corte, in particolare, esclude che si possa compiere un bilanciamento tra diritto alla salute e principio di irretroattività *in peius* della legge penale. Quest'ultimo infatti è un valore irrinunciabile che non si presta a bilanciamenti. La sospensione per legge dei processi, già prevista in generale dall'art. 159 del codice di procedura e concretizzata nell'art. 83 del d.l. 18/2020, porta con sé anche la sospensione dei termini della prescrizione. Quest'ultima, ni effetti, non è mai determinabile in modo astratto, ma sempre in relazione al procedimento di accertamento del reato ed è pertanto coerente che, sospeso il processo per opera di una legge, anche la prescrizione si fermi per un periodo limitato.

1.13.2. Applicazione retroattiva di norme sfavorevoli: carcere «ostativo» per i reati contro la pubblica amministrazione

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (sulle misure di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, cosiddetta «legge spazzacorrotti») con il suo art. 1, comma 6, lettera b), aveva introdotto per una serie di reati legati appunto alla corruzione nella pubblica amministrazione un regime penitenziario che prevedeva l'applicazione ai condannati del regime definito dall'art. 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, il cosiddetto carcere «ostativo». Tale regime esclude la applicabilità al condannato di misure che attenuano la portata afflittiva della pena, quali la semilibertà, la liberazione condizionale, i permessi premio, il lavoro all'esterno e la stessa sospensione condizionale della pena. Tali preclusioni possono essere superate solo se il condannato «collabora» con la giustizia, ovvero si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriore compimento, aiuti nella raccolta delle prove per la repressione dei reati, l'individuazione di altri responsabili, il recupero dei beni sottratti. Si tratta delle regole che trovano tipicamente applicazione nei riguardi degli condannati appartenenti a organizzazioni criminali di tipo mafioso o a organizzazioni terroristiche. La norma non aveva previsto alcun regime di transitorio, con la conseguenza che, secondo la prevalente interpretazione data dalla giurisprudenza e dalla dottrina giuridica italiana, il nuovo regime si applicava non solo a quanti sarebbero stati condannati dopo l'entrata in vigore della legge, ma anche a quelli che già erano stati condannati e che, pure in mancanza di «collaborazione», avevano ottenuto i benefici generalmente previsti prima della «spazzacorrotti». Le norme sulla esecuzione della pena, infatti, sono considerate estranee alla materia del diritto penale «sostanziale», e quindi non coperte dal principio di irretroattività della legge penale fissato dall'art. 25(2) Cost. e dall'art. 7 CEDU. Esse, al pari di quelle di natura «processuale», si applicano quindi uniformemente a tutti quanti devono scontare la pena, indipendentemente da quale fosse il diverso regime al momento in cui il reato era stato commesso o la condanna divenuta definitiva. Molti giudici avevano tuttavia sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 3/2019, lamentando il fatto che essa modificava radicalmente il regime penitenziario dei condannati per i reati in questione, che prima della riforma poteva scontare la pena per la maggior parte al di fuori del carcere e che sulla possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, la semilibertà o altri benefici avevano basato la propria strategia difensiva nel processo. La Corte costituzionale (sent. 32/2020 del 26 febbraio 2020), pur riconoscendo che la materia dell'esecuzione della pena generalmente non sottostà allo stretto principio di legalità stabilito dall'art. 25(2) Cost., rifacendosi alla recente giurisprudenza della CtEDU, riconosce che una profonda modificazione della natura del regime penitenziario associato a determinati reati in senso sfavorevole al reo, come quella che trasforma una pena prevalentemente espiable «fuori» del carcere in una pena da scontare essenzialmente «dentro» il carcere, non può applicarsi retroattivamente. Gli stessi benefici come i permessi premio o il lavoro all'esterno, condizionati alla condotta pregressa del detenuto, non possono essere cancellati in forza dell'adozione del nuovo regime ostativo senza negare il valore rieducativo e riabilitativo di tali misure. In conclusione, la norma che introduce il regime ostativo della pena per i reati

contro la pubblica amministrazione non dovrà applicarsi agli autori di tali reati che li abbiano commessi prima dell'entrata in vigore della l. 3/2019.

La sentenza 32/2020 impone di riconsiderare le questioni di costituzionalità sollevate a riguardo della stessa «legge spazzacorrotti» da altri giudici – di qui la rimessione agli stessi degli atti disposta dalle sentenze della Corte costituzionale 183/2020 e 184/2020 del 30 luglio 2020. Il principio elaborato dall'importante sentenza 32/2020, che estende la regola della irretroattività a norme di carattere «processuale» quando introducano condizioni sensibilmente peggiorative per il reo e che cambiano sostanzialmente il tipo di sanzione applicabile, è applicato nella sentenza 193/2020 del 31 luglio 2020. In questo caso, una norma del 2015 estendeva – di fatto con effetto retroattivo – al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il divieto di disporre la sospensione condizionale della pena al reato, collocandolo nell'ambito dei reati «ostativi» di cui all'art. 4-*bis*, l. 354/1975. Secondo la nuova lettura disposta dalla Consulta, la collocazione del reato in questione tra quelli «ostativi» non può riguardare condotte precedenti l'entrata in vigore della legge che introduce il trattamento peggiorativo.

Una problematica parzialmente simile è quella su cui è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2020, n. 360. La legge 12 aprile 2019, n. 33 ha introdotto un comma 1-*bis* all'art. 438 codice di procedura penale, il quale dispone che non è ammesso il rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Conseguenza particolarmente rilevante di tale norma è che viene meno la possibilità per il reo, in caso sia riconosciuta la sua responsabilità, di ottenere una condanna a trent'anni di reclusione invece dell'ergastolo. L'opzione del rito abbreviato era stata introdotta negli anni 1990. Alcuni giudici hanno sollevato il dubbio che la nuova norma più severa incidesse retroattivamente sulla situazione di alcuni imputati per il reato di omicidio (uno di quelli puniti con l'ergastolo – si trattava di casi di femminicidio), nel caso la condotta illecita si fosse verificata prima dell'entrata in vigore della riforma, ma l'evento della morte della vittima fosse intervenuto successivamente. La Corte costituzionale esclude che tale sia l'effetto del nuovo art. 438, comma 1-*bis*, essendo pacifica regola interpretativa che nei reati composti da condotta e evento, il momento della commissione del reato ai fini dell'applicazione della norma processuale è quello in cui si è realizzata l'azione o omissione illecita, non l'evento da essa causato. Il nuovo regime che impedisce il rito abbreviato e quindi la sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione a trent'anni si applica solo per le condotte successive al 20 aprile 2019. Le altre censure si concentravano sul carattere discriminatorio e irragionevole della riforma (art. 3 Cost.), sul fatto che essa limita le opzioni a disposizione della difesa (in asserito contrasto con l'art. 24 Cost.) e anche sul fatto che il rito ordinario comporta allungamento dei tempi del processo, cosa che potenzialmente contrasta con la nozione di processo equo (art. 111 Cost.). Tutte queste censure sono rigettate dalla Consulta, che riconosce la piena potestà del legislatore di modificare in senso più rigoroso il regime processuale – e indirettamente la sanzione applicabile – dei reati ai quali è associata la pena massima. Il fatto che tra questi siano ricompresi delitti – per esempio omicidi commessi da organizzazioni mafiose – ritenuti in alcuni ambienti di maggiore gravità sociale di altri non fa venire meno la ragionevolezza e coerenza della norma attaccata.

1.13.3. Associazione con finalità di terrorismo e obbligo di custodia in carcere

La Corte d'Assise di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, codice di procedura penale, il quale afferma che «quando

sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». I reati a cui si riferisca la norma sono quelli di associazione di tipo mafioso anche straniera (416-*bis*), associazione sovversiva (art. 270) e associazione a fine di terrorismo interno o internazionale e di eversione (art. 270-*bis*). Vari altri reati erano originariamente oggetto della norma, ma l'automatismo della custodia in carcere è stato progressivamente escluso dal legislatore o dall'intervento della Corte costituzionale. La Consulta ha viceversa più volte confermato la ragionevolezza e proporzionalità della norma in riferimento alle associazioni mafiose (art. 416-*bis*), pur escludendo l'automatismo della disposizione del codice nel caso di reati commessi «con metodo mafioso» o destinati ad agevolare le mafie (v. *Annuario 2014*, p. 233). Non si era mai ancora pronunciata in riferimento al reato di terrorismo o eversione (art. 270-*bis*). Con la sentenza 191/2020 del 31 luglio 2020 la Corte conferma la legittimità della norma contestata. Analogamente a quanto vale per l'associazione mafiosa, anche l'adesione ad una associazione terroristica implica nell'individuo una forma particolarmente intensa di adesione a un sodalizio criminale, che difficilmente può essere contrastata o spezzata con misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, specialmente considerando la natura fluida e a rete delle moderne terroristiche contemporanee. La norma che rende obbligatoria – naturalmente in presenza di gravi indizi di responsabilità – la carcerazione di un sospetto terrorista non viola pertanto gli articoli 3, 13 e 27 Cost.

1.13.4. Risarcimento alle vittime di reati violenti intenzionali

La direttiva 2004/80/CE richiedeva agli Stati di istituire meccanismi che garantissero un equo e adeguato indennizzo a vantaggio delle vittime di qualunque reato violento, ponendo tale onere a carico dello Stato qualora l'autore del reato non fosse economicamente in grado di corrispondere tale ristoro. L'Italia ha dato una applicazione tardiva e parziale a questa direttiva con la legge 122/2016, dopo che in tale materia era stata aperta contro l'Italia una procedura per infrazione (v. *Annuario 2017*, p. 206). La stessa legge del 2016 è stata ulteriormente modificata negli anni successivi per meglio conformarla alla direttiva. La Cassazione interviene su un caso legato a dubbi nella corretta interpretazione di questa norma. La controversia riguardava una cittadina italiana di origine rumena che nell'ottobre del 2005 era stata vittima di stupro da parte di due cittadini rumeni. Processati e condannati in primo grado nel 2010 a dieci anni di reclusione per violenza sessuale, i due si sono resi tuttavia latitanti e qualsiasi azione di risarcimento è risultata pertanto impraticabile. Le domande di indennizzo avanzate dalla donna e fondate sulla direttiva dell'UE erano rimaste inevase, dapprima a causa del ritardo con cui lo Stato italiano ha trasposto il diritto dell'UE, poi a causa di alcuni limiti presenti nella legge 122/2016 e nella sua interpretazione da parte dei giudici italiani, su cui è dovuta intervenire la CGUE. La Cassazione civile (sez. 3, sent. 24 novembre 2020, n. 26757), finalmente pronunciandosi dopo che la CGUE aveva potuto esprimersi sul punto di diritto, afferma in primo luogo che, in forza degli effetti retroattivi riconosciuti alla legge del 2016 dagli emendamenti introdotti con le leggi 167/2017 e 145/2018, la domanda di indennizzo

rivolta allo Stato italiano dalla donna vittima della violenza è fondata – ed effettivamente la donna ha ricevuto un indennizzo di 25 mila euro nel 2019. Quello che ancora non risultava riconosciuto era il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento statale all'obbligo di trasposizione tempestiva della direttiva del 2004. La sentenza chiarisce, anche sulla scorta degli interventi della CGUE, che la mancata tempestiva e completa trasposizione della direttiva sull'indennizzo delle vittime costituisce un illecito contrattuale cui lo Stato italiano deve riparare in via equitativa (visto che si tratta di un danno non patrimoniale da violazione dei diritti, non quantificabile in termini precisi). Tale indennizzo si aggiunge al ristoro specificamente previsto dalla l. 122/2016, portando quindi a 50 mila euro l'ammontare totale dovuto dallo Stato alla vittima del reato, comprensivo della *tranche* già corrisposta nel 2019 (più gli interessi maturati). Si tratta della cifra già correttamente definita nel procedimento d'appello nel 2012, che aveva corretto al ribasso la somma di 90 mila euro definita in primo grado.

1.13.5. Indennizzo per condizioni di detenzione disumane

In svariate sentenze la Cassazione penale ha precisato le condizioni che giustificano il riconoscimento al detenuto dell'indennizzo per trattamento inumano o degradante, in contrasto con l'art. 3 CEDU, di cui all'art. 35-*ter* della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario).

In Cassazione penale, sez. I, sent. 23 gennaio 2020, n. 14258, la suprema corte esclude che una infiltrazione d'acqua nella cella che ha portato alla caduta di porzioni di colore del soffitto sul letto del detenuto – evento verificatosi saltuariamente durante i cinque mesi che ha richiesto il trasferimento in altra cella singola – possa rappresentare un trattamento inumano o degradante. Si tratta infatti di una situazione di «disagio» che non supera la soglia di gravità e intollerabilità richiesta per far scattare il diritto a un indennizzo. Analogamente, Cassazione penale, sez. V, sent. 15 giugno 2020, n. 23110, non ritiene superi la soglia del «disagio» per un detenuto in regime speciale di 41-*bis* l. 354/1975 l'aver usufruito per un certo periodo di una sola ora d'aria in luogo delle due ordinariamente previste. Sempre con riguardo a un detenuto in regime di 41-*bis*, la Cassazione annulla la decisione del tribunale che aveva respinto la richiesta di indennizzo limitandosi a considerare la metratura ben oltre il limite dei tre metri quadra a testa di cui il ricorrente poteva avvalersi, ma omettendo di prendere in considerazione altri elementi quali la mancanza di illuminazione adeguata, le carenze dei servizi igienici, la mancanza di aerazione. In effetti, per i detenuti in regime speciale il problema del sovraffollamento non si pone, visto che sono per lo più in celle singole, ma proprio per questo, e in relazione al fatto che è prevista la permanenza in cella per 22 ore al giorno, opportuna attenzione deve essere fornita ad altri parametri, quali appunto quelli di cui si lamentava la carenza (Cassazione penale, sez. I, sent. 11 settembre 2020, n. 30030).

La mancanza di un collegamento tra il grave disagio psichico di cui soffre un detenuto (che aveva anche tentato il suicidio) e le condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente detentivo (pur riconosciute non ottimali) non basta a escludere la titolarità del diritto a un indennizzo per trattamento inumano o degradante. Nel caso di una condizione di vulnerabilità psichica, infatti, quel che conta è la disponibilità di trattamenti terapeutici e assistenziali, che nella fattispecie risultavano ampiamente carenti, mentre il giudice di sorveglianza si era concentrato esclusivamente sulle carenze logistiche (Cassazione penale, sez. I, sent. 12 febbraio 2021, n. 17655).

La Cassazione penale (sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 18328) riconosce che spetta al giudice attivarsi per ottenere i mezzi di prova idonei a verificare le asserzioni del ricorrente circa le condizioni inumane di detenzione nel caso in cui l'istituto penitenziario dichiararsi non di non poter fornire informazioni utili. Un detenuto aveva infatti chiesto l'indennizzo dell'art. 35-*bis* in relazione a un periodo di detenzione risalente al 1995-96. Il carcere aveva però comunicato che non aveva disponeva della documentazione idonea a suffragare o meno le asserzioni del ricorrente, visto che documenti cartacei non erano reperibili e che all'epoca non era presente documentazione informatica. In due occasioni i giudici avevano concluso che le condizioni di detenzione inumana non risultavano essere provate dal ricorrente. La Cassazione conclude in modo opposto, affermando che proprio in situazioni di questo tipo spetta all'autorità giudiziaria attivarsi per reperire in altra sede per ottenere la prova che solo l'istituzione potrebbe dare, e che in mancanza di prova contraria, quanto addotto dal ricorrente si deve presumere rispondente ai fatti.

Particolarmente significativa è Cassazione, sez. unite, sent. 24 settembre 2021, n. 6551, con cui le Sezioni Unite si pronunciano su vari quesiti sollevati in merito ai criteri utili a definire lo spazio minimo all'interno delle celle. La questione centrale riguarda se lo spazio occupato dai mobili (diversi da quelli fissi quali letti a castello o sanitari) debba essere sottratto o meno alle dimensioni della cella nella misura dei tre metri quadri a persona identificati da tempo come lo spazio minimo al di sotto del quale si parla di sovraffollamento – e quindi di trattamenti inumano e degradante. Secondo alcuni giudici, tavoli, sedie e simili arredi, compreso un letto singolo, sottraggono spazio al detenuto, mentre per l'amministrazione penitenziaria sono anzi utili a rendere più vivibile la cella e non concorrono a ridurre lo spazio a disposizione. Il riferimento non può che essere la giurisprudenza consolidata della CtEDU, a cui l'art. 35-*ter* dell'Ordinamento penitenziario fa esplicito rinvio. La Cassazione così riassume sul punto le indicazioni della CtEDU. La superficie calpestabile di tre metri quadrati è individuata senza contare i servizi igienici, ma è comprensiva degli arredi, senza distinzione; la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto deve essere sganciata dal calcolo metrico e riguarda, piuttosto, un giudizio empirico lasciato al giudice di merito nel caso concreto. Quando la superficie pro-capite in cella è inferiore a tre metri quadrati sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; lo Stato può, tuttavia, dimostrare l'esistenza di fattori compensativi per superarla; se, invece, lo spazio individuale misura dai tre ai quattro metri quadrati, l'art. 3 CEDU è violato se esistono altri fattori di inadeguatezza (per esempio scarsa illuminazione o areazione); infine, se la superficie individuale è superiore a quattro metri quadrati, lo spazio personale non rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU, e dovranno entrare in gioco eventualmente altri elementi (insalubrità, mancanza di acqua o di acqua calda, ecc.). I fattori compensativi che consentono di superare la presunzione di inadeguatezza di una cella inferiore a tre metri quadri sono la breve durata della detenzione; la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; la sussistenza di dignitose condizioni carcerarie generali. La Cassazione osserva inoltre che i parametri definiti dalla CtEDU valgono anche per il diritto dell'UE (quindi, per esempio, si applicano nell'esecuzione di mandati d'arresto europei). Essi fissano inoltre non solo limiti minimi, ma anche massimi nel senso che non sarebbe ammissibile per uno Stato stabilirne di più «generosi»

La Cassazione (sez. V, sent. 4 novembre 2020, n. 1995) risolve anche un altro caso problematico, quello di un detenuto che avevo chiesto il ristoro ex art. 35-*bis* nella forma di una riduzione della pena al magistrato di sorveglianza mentre era appunto in carcere, ma la cui istanza, a distanza di due anni, non era ancora stata decisa, mentre nel frattempo la pena risultava scontata, con la conseguenza che si prospettava la necessità di ripartire con la stessa richiesta, questa volta per un indennizzo monetario, davanti al tribunale e non più al giudice di sorveglianza, con immancabili disagi e ulteriori ritardi. La Cassazione, per mantenere il carattere diretto e immediato che dovrebbe caratterizzare il procedimento in questione, conclude che in queste circostanze è lo stesso tribunale di sorveglianza a dover modificare d'ufficio la richiesta dell'interessato, da liberazione anticipata a indennizzo pecuniario.

1.13.6. Detenuti in regime speciale (art. 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario)

L'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha avuto un pesante impatto sul sistema penitenziario. Il cosiddetto decreto scarcerazioni (d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella l. 25 giugno 2020, n. 70) ha introdotto la possibilità di scarcerare i detenuti per limitare il rischio di contagio all'interno degli istituti. Tale possibilità riguardava anche i detenuti più pericolosi sottoposti al regime dell'art. 41-*bis*, ma nel loro caso la detenzione domiciliare è sottoposta a particolari limiti. In particolare, una volta disposta dal magistrato di sorveglianza, essa doveva essere rivista periodicamente dallo stesso magistrato sulla base dei pareri forniti dalle Procure distrettuali e dalla Procura nazionale antimafia, nonché delle informazioni del Dipartimento degli affari penitenziari tenuti a segnalare l'eventuale disponibilità di strutture sanitarie interne al sistema penitenziario. La norma è stata portata davanti alla Corte costituzionale (sentenza 24 novembre 2020, n. 245) sotto il versante del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto alla difesa (art. 24 Cost.). Il diritto alla difesa risulta compromesso per il carattere «al buio» del procedimento attraverso cui il giudice di sorveglianza raccoglie le informazioni delle autorità competenti, compreso il parere obbligatorio del procuratore. La Consulta osserva che in realtà la difesa può presentare memorie e documentazione, anche se in una prima fase le informazioni pertinenti non sono note al detenuto e alla sua difesa. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga la revoca della detenzione domiciliare, la decisione avviene con un contraddittorio pienamente ricostituito. Per quanto riguarda l'art. 32 Cost., la Corte costituzionale opera un bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, riconoscendo che la soluzione adottata dalla legge risulta equilibrata.

Il regime speciale dell'art. 41-*bis* della l. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) applicabile alle persone condannate per reati di mafia comporta una rigorosa esclusione di qualunque comunicazione tra tali detenuti e gli altri, oltre che nei riguardi dell'ambiente esterno al carcere, in quanto potenzialmente idonea a ledere l'ordine e la sicurezza. Questo giustifica la mancata consegna al detenuto di una lettera raccomandata a lui indirizzata ma priva dell'indicazione del mittente (Cassazione penale, sez. I, sent. 11 febbraio 2020, n. 15624). Al contrario, salutare per la notte o augurare buon appetito ad altri detenuti non costituiscono forme di «comunicazione» e quindi la sanzione inflitta al detenuto in regime speciale che aveva indirizzato simili saluti ad altri gruppi di detenuti

deve essere annullata (Cassazione penale, sez. I, sent. 16 gennaio 2020, n. 16244; sez. VII, sent. 24 gennaio 2020, n. 18639). È legittimo il blocco dell'invio di telegrammi di auguri da parte di un detenuto in regime speciale ad altri detenuti in analogo regime, avvalorando il sospetto che gli auguri celassero comunicazioni ulteriori (Cassazione penale, sez. I, 8 ottobre 2020, n. 469). Il regime speciale giustifica il regolamento di un carcere che non consente ai detenuti in regime di 41-*bis* di acquistare e cucinare al di fuori di certe fasce orarie alimenti che gli altri detenuti possono invece procurarsi. Il divieto è giustificato per impedire che attraverso il consumo di determinati alimenti i detenuti mafiosi possano ostentare il loro carisma o «prestigio» criminale (Cassazione penale, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 4030). La regola che impone intervalli di circa trenta giorni per i colloqui in presenza o telefonici con i familiari è, secondo la Cassazione, pienamente legittima, nel bilanciare il diritto a coltivare le relazioni familiari e le esigenze organizzative dell'istituto penitenziario a cui spetta garantire l'effettività del regime di sicurezza (Cassazione penale, sez. I, sent. 26 giugno 2020, n. 23945). Secondo la Corte costituzionale, contrasta con l'art. 3 Cost. il comma 2-*quater*, lettera f), il quale non solo impone l'assoluto divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, ma anche proibisce di scambiare oggetti «di modico valore» tra detenuti dello stesso gruppo, i quali hanno già varie occasioni di interazione e non devono ricorrere a escamotage quali lo scambio di oggetti per comunicare (Corte Costituzionale, sent. 22 maggio 2020, n. 97).

1.13.7 Carattere penale delle sanzioni dell'AGCOM

Sono di natura sostanzialmente penale le sanzioni che l'AGCOM può irrogare alle emittenti radiotelesive (nel caso di specie si trattava della RAI) che non rispettano le norme sul divieto di trasmissione di scene che possono nuocere ai minori. Quando tuttavia la segnalazione di un programma che viola tali norme proviene da un utente privato, e non dalla polizia postale o altro ente competente, una delibera dello stesso AGCOM prevede che la sanzione possa essere imposta dal Dipartimento Garanzie e Contenzioso solo a seguito di parere del Dipartimento Vigilanza e Controllo dell'AGCOM. Il mancato coinvolgimento di tale soggetto interno costituisce un difetto procedurale che rende illegittima la sanzione irrogata, poiché in contrasto con il principio dell'equo processo di cui all'art. 6 CEDU. Nonostante il suo carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della CtEDU, l'AGCOM può legittimamente imporre sanzioni pecuniarie alle emittenti televisive, visto che la procedura in materia è sufficientemente rispettosa dei principi processuali. Questo però a condizione che tutti i passaggi previsti siano scrupolosamente osservati, compreso, nel caso in questione, il passaggio della denuncia al vaglio del Dipartimento Vigilanza e Controllo. (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 dicembre 2020, n. 8391).

1.13.8 Confisca

In tema di confisca, il Consiglio di Stato (sez. sez. III, sent. 10 dicembre 2020, n. 7866) osserva che la mancata destinazione a una finalità sociale del bene confiscato nell'ambito di un procedimento per mafia, non comporta la revoca del provvedimento, né rende possibile la sua sospensione. Questo vale anche se la procedura che ha disposto la confisca è stata attaccata dall'interessato davanti alla CtEDU per violazione dell'art. 6 CEDU sull'equo processo. Il supremo giudice amministrativo nota infatti che la pendenza del ricorso alla CtEDU non rende affatto giuridicamente dovuto, da parte del giudice italiano, sospendere gli effetti della confisca, anche considerando il fatto che la

durata dei procedimenti alla Corte di Strasburgo è di svariati anni. Inoltre, la giurisprudenza della CtEDU ha già riconosciuto la legittimità, alla stregua della CEDU, della confisca come misura preventiva antimafia.

1.13.9. Estradizione

La Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. VI, sent. 27 ottobre 2020, n. 30007) riconosce che la mancanza di informazioni precise circa l'andamento della pandemia da Covid-19 in Perù e del modo in cui le carceri di quel Paese sono attrezzate per affrontare il problema, giustifica la sospensione dell'extradizione di un cittadino peruviano accusato di rapina pluriaggravata. L'extradizione verso Israele per scontare una condanna disposta per reati comuni è legittimamente concessa, anche se fonti autorevoli documentano pratiche inumane e degradanti a carico di detenuti palestinesi nelle carceri di quello Stato, ma solo con riguardo a reati di terrorismo (Cassazione penale, sez. VI, sent. 25 giugno 2020, n. 19390). L'extradizione verso la Russia di un condannato ai «lavori forzati» è stata sospesa dalla Cassazione in attesa di verificare se questo tipo di sanzione violi o meno i diritti fondamentali della persona o se viceversa miri effettivamente alla reintegrazione del condannato e non comporti alcuna forma di sfruttamento del suo lavoro (Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 gennaio 2020, n. 8616). Il fatto che il reato si astrattamente punisce in Russia con la pena di morte non esclude l'extradizione del condannato, poiché una norma del codice penale russo espressamente fa divieto di eseguire la pena capitale nei riguardi dell'estradata se tale sanzione non è prevista nello Stato che lo ha consegnato (Cassazione penale, sez. VI, sent. 10 marzo 2020, n. 11374). È compito del giudice italiano acquisire informazioni dettagliate circa il rischio di maltrattamenti legati al sovraffollamento carcerario in Moldova che integrino le informazioni che è onere dell'estradata fornire, tratte anche da rapporti di organi delle NU, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali. Spetta al giudice decidere se procedere con l'extradizione di un condannato verso tale Paese solo se le informazioni raccolte escludono il rischio di trattamenti inumani (Cassazione penale, sez. VI, sent. 23 luglio 2020, n. 22818). Le informazioni fornite dall'estradata circa le modalità inumane o degradanti della detenzione nel Paese verso cui deve essere estradata non possono limitarsi a dati generici e non aggiornati (Tutte le informazioni ricevute dallo Stato richiedente in relazione alle condizioni di detenzione dell'estradata devono essere acquisite in udienza in modo da poter essere discusse e commentate dalla difesa dell'estradata, a pena di inutilizzabilità (Cassazione penale, sez. VI, sent. 26 ottobre 2020, n. 29860). L'extradizione può essere rifiutata se la sanzione da scontare nello Stato richiedente risulta irragionevole e del tutto sproporzionata. Non è questo il caso di una condanna a un anno di reclusione stabilita da un tribunale albanese per abuso edilizio (Cassazione penale, sez. VI, sent. 3 marzo 2020, n. 9203). Secondo la Cassazione, se una persona di cui è stata richiesta l'extradizione ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia, questo non pregiudica la possibilità di procedere all'extradizione, ma il rifiuto dell'extradizione può essere fondato sull'avvenuto riconoscimento all'interessato dello status di protezione internazionale (Cassazione penale, sez. VI, sent. 10 marzo 2020, n. 11374). Se una persona ha lo status di protezione sussidiaria in Italia può essere rifiutata la sua estradizione verso il Kosovo – nel caso in questione però la protezione, richiesta per sfuggire alla vendetta dei famigliari di una persona che aveva ucciso, era stata negata, e quindi l'extradizione è stata ritenuta legittima (Cassazione penale, sez. VI, sent. 26 giugno 2020, n. 19392). La pratica del *Kanun* (vendetta di sangue) diffusa in Albania non è ragione sufficiente per escludere l'extradizione di un condannato verso tale Paese, poiché non costituisce una scelta dello Stato ma una tradizione privata la cui persistenza

non può impedire la cooperazione tra Stati; inoltre tutte le informazioni ricevute dallo Stato richiedente in relazione alle condizioni di detenzione dell'estraddando devono essere acquisite in udienza in modo da poter essere discusse e commentate dalla difesa dell'estraddando, a pena di inutilizzabilità (Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 settembre 2020, n. 30884). È legittimo estradare verso l'Albania una persona ivi condannata in contumacia, poiché l'ordinamento albanese prevede la possibilità del rinnovamento del giudizio pronunciato in contumacia; inoltre la condanna in contumacia era stata pronunciata con il consenso dell'imputato che era stato rappresentato da suoi legali (Cassazione penale, sez. VI, sent. 4 giugno 2020, n. 18831). Perché sussista il requisito della doppia incriminazione (la persona può essere estradata solo per un reato che sussista anche nell'ordinamento italiano), non è necessario rispettare il principio di irretroattività: l'importante è che la doppia incriminazione esista al momento della decisione sull'estraddizione, non quando la condotta è stata realizzata (Cassazione penale, sez. VI, sent. 4 giugno 2020, n. 18830). L'altro principio fondamentale in materia è quello di specialità: la persona non può essere detenuta per fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato estradato, però, in base alla Convenzione europea sull'estraddizione del 1957, se l'estraddato permane nel paese che lo ha richiesto per più di 45 giorni dopo essere stato scarcerato per il fatto per cui l'estraddizione era stata concessa, lo Stato può privarlo della libertà per fatti diversi e anteriori a quello per cui era stato estradato (Cassazione penale, sez. VI, sent. 23 giugno 2020, n. 20987). L'estraddizione non è disposta se l'interessato ha già scontato in Italia, in regime di custodia cautelare, l'intera durata della condanna, poiché non sarebbe ammissibile una doppia espiazione della pena (Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 giugno 2020, n. 22257).

La Cassazione (Cassazione penale, sez. VI, sent. 14 gennaio 2020, n. 14428) non considera motivo di rigetto della richiesta di estraddizione il fatto che l'estraddando sia padre di tre figli di età inferiore a tre anni che vivono con lui, sulla base della circostanza che i bambini possono contare sulla presenza della madre.

Nell'ambito dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la consegna può essere ritardata a dopo l'espiazione di una pena inflittagli per un altro reato, se il giudice ritiene nell'interesse del condannato espriare la pena in Italia invece che nel Paese che lo richiede, e questo a prescindere dalla pericolosità sociale dell'interessato, che non rileva in questo tipo di valutazione (Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 gennaio 2020, n. 4534).

2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*

2.1. Diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

Nel caso *N.C.* (n. 37926/16) con decisione del 5 marzo 2020 la CtEDU ha cancellato dal ruolo il ricorso ai sensi dell'art. 37 CEDU, in quanto il ricorrente, il quale lamentava che, a causa della durata eccessiva del procedimento civile per danni, aveva subito una violazione del suo diritto alla vita *ex art. 2* CEDU, ha dichiarato di aver trovato un accordo con il governo.

Nella sentenza *Fabris e Parziale* (n. 41603/13) la CtEDU si è pronunciata il 19 marzo 2020 sul caso di un detenuto suicida. Sin dall'età di sedici anni la persona aveva fatto consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Nel 2004, data del suo ultimo arresto, il detenuto presentava già varie patologie legate all'abuso prolungato di sostanze psicotrope. La cartella clinica lo descriveva come persona «che cerca, quando ne ha la possibilità, di usare sostanze che lo facciano sballare», ma senza inclinazioni suicide. Il 12 maggio 2005 viene sorpreso a inalare il gas contenuto nelle cartucce che vengono usate dai detenuti per cucinare. Malgrado questo episodio, il consiglio di disciplina del carcere accolse la versione del detenuto secondo cui non c'era l'intenzione di inalazione, ma era un tentativo di apertura del prodotto, visto la limitazione dovuta al braccio precedentemente fratturato. Il 30 maggio 2005 il detenuto venne trovato morto nella cella. La prima autopsia eseguita riscontrò alcune ferite che furono dichiarate compatibili con un'elettrocuzione. In base a questo esito, il giudice delle indagini preliminari avviò un procedimento penale contro ignoti e nel 2006 ordinò una seconda perizia per accertare la presenza di ferite compatibili con l'azione di energia elettrica. Questa seconda perizia esclude la presenza di tali ferite e ritenne come probabile causa del decesso l'inalazione volontaria del gas delle cartucce. Nel 2012 il giudice dispose l'archiviazione del procedimento non solo per la prescrizione dei fatti, ma anche perché non risultava ravvisabile la responsabilità del direttore del carcere di Venezia, del medico del carcere e del direttore dei servizi penitenziari relativa all'inalazione volontaria del gas fornito dal carcere.

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso la Corte non ha riconosciuto lo status di vittima ai sensi dell'articolo 34 CEDU della cugina del detenuto, data l'assenza di un suo interesse legittimo. Riguardo all'esaurimento delle vie interne ai sensi dell'articolo 35 CEDU, la Corte ha riconosciuto che il ricor-

* Ino Kehrer

rente, zio del detenuto, anche se non aveva avviato un procedimento civile, aveva preso parte al procedimento penale che era stato avviato d'ufficio per accertare le circostanze del suicidio. La Corte rammenta infatti che «se una persona ha più ricorsi interni a sua disposizione, la stessa ha il diritto, ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, di sceglierne uno che possa portare alla riparazione di quanto lamentato nella sua doglianza principale».

Per quanto riguarda il merito, la Corte verifica, innanzitutto, se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie per proteggere il detenuto da altri o anche da sé stesso, valutando se vi è un rischio reale o immediato per la vita della persona (*Mastromatteo c. Italia* [GC], n. 37703/97, 24 ottobre 2002; *Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, 3 aprile 2001; *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], n. 78103/14, 31 gennaio 2019). La Corte ha concluso che il detenuto è deceduto, probabilmente, a causa di un uso improprio del gas della cartuccia di cui era entrato in possesso in maniera regolare. La CtEDU ha altresì aggiunto che, come si evince dalla cartella clinica e dal registro penitenziario delle sanzioni disciplinari, le autorità erano a conoscenza della tendenza patologica del detenuto all'assuefazione e che questa tendenza ne faceva un soggetto vulnerabile. La Corte ha osservato, però, che il detenuto suicida era costantemente seguito da medici e seguiva trattamenti di dissuasione, che le autorità italiane erano intervenute tempestivamente per somministrare in sicurezza i farmaci e che nei giorni precedenti al decesso non vi era stato un consumo anomalo delle cartucce di gas. Date queste circostanze, la Corte ha ritenuto che non vi fossero motivi per cui le autorità nazionali avrebbero dovuto prevedere un rischio reale e immediato per la vita del detenuto. Considera, inoltre, che una limitazione eccessiva dell'autonomia individuale della persona senza una giustificazione motivata può sollevare problemi di compatibilità con gli articoli 3, 5 e 8 CEDU.

Per quanto riguarda il profilo procedurale relativo all'obbligo di svolgere d'ufficio indagini «ufficiali ed effettive» per accertare le circostanze dei fatti ed eventuali responsabili, la Corte ha verificato che le indagini si sono svolte con una ragionevole celerità (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015; *Troubnikov c. Russia*, n. 49790/99 5 luglio 2005) come richiesto dall'articolo 2 CEDU per «preservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di connivenza o di tolleranza relativamente ad atti illegali» (*Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], n. 5878/08, 30 marzo 2016). La Corte ha constatato la lunghezza dell'inchiesta (in totale sette anni e sette mesi) e ha preso atto della conclusione del procedimento per sopravvenuta prescrizione. Tuttavia, allo stesso momento, la Corte ha notato che dalla sentenza di archiviazione non si evincono atti di negligenza né lacune dell'indagine e che pertanto non vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 2 CEDU. Conseguentemente la CtEDU, all'unanimità, ha concluso che non vi è stata una violazione né del profilo sostanziale né procedurale dell'articolo 2 CEDU.

Nel caso *Berlioz* (n. 11137/13) con sentenza del 24 marzo 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del divieto di essere sottoposti a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente, detenuto per omicidio, sequestro e furto aggravato, dichiarava, infatti, di non aver ricevuto le cure mediche necessarie e una dieta adeguata

alla sua celiachia, e che era stato posto in regime di isolamento diurno nonostante le sue condizioni di salute molto critiche. La Corte ha accolto l'argomentazione del Governo sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, notando che il ricorrente non aveva presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione della pena o la conversione in arresti domiciliari in quanto non aveva ritenuto che le condizioni di salute del ricorrente fossero incompatibili con una pena detentiva. Per quanto riguarda l'isolamento diurno, la Corte rammenta che, in linea generale, alla luce della sua giurisprudenza, l'isolamento non costituisce di per sé un trattamento disumano e degradante (*Öcalan c. Turchia* [GC], n. 46221/99, 12 giugno 2005), ma che, essendo una misura eccezionale, per valutare se rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU devono essere prese in considerazione le condizioni del caso, la gravità della misura, la sua durata, e il motivo per cui è stata applicata (*Van der Ven c. Paesi Bassi*, n. 50901/99, 4 febbraio 2003; *Piechowicz c. Polonia*, n. 20071/07, 17 aprile 2012). A tal riguardo, nel caso di specie, la Corte ha osservato che non solo la durata dell'isolamento è stata solo di un mese, poiché sospesa dal medico curante, ma che il detenuto aveva ricevuto le cure mediche necessarie. Di conseguenza la Corte ha concluso che l'isolamento diurno non ha raggiunto la soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU (*Genovese c. Italia*, n. 24407/03, 10 novembre 2009). La Corte, dunque, ha dichiarato il caso irricevibile ai sensi dell'art. 35 CEDU in quanto manifestamente infondato.

Nel caso *Citraro e Molino* (n. 50988/13, sentenza del 4 giugno 2020) i ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 2 e 3 CEDU. Oggetto del ricorso era il suicidio del figlio dei ricorrenti mentre stava scontando una pena detentiva presso il carcere di Augusta. Nel 1995 al figlio erano stati diagnosticati alcuni disturbi psicologici che, però, non erano stati considerati incompatibili con la detenzione presso un istituto carcerario. Fra il 1995 e il 1999 il figlio era stato ricoverato in varie occasioni presso ospedali psichiatrici e nel 1999, dopo un periodo di osservazione presso l'ospedale psichiatrico giudiziario, venne trasferito in carcere dove nel 2000 commetterà atti di autolesionismo e di tentato suicidio. A settembre del 2000 fu trasferito a Messina per partecipare alle udienze di un processo. In questo istituto, a partire da gennaio 2001, il detenuto mostrò comportamenti antisociali e autolesivi. Fu dunque sottoposto a visite psichiatriche in base alle quali fu prima disposta una sorveglianza a intervalli frequenti per poi, a seguito del suo rifiuto di seguire la terapia farmacologica che gli era stata prescritta, essere sottoposto ad una 'sorveglianza a vista', revocata successivamente per un miglioramento delle condizioni e sostituita con una 'grandissima sorveglianza'. Il 9 gennaio la direttrice chiese il trasferimento del detenuto presso l'ospedale psichiatrico giudiziario per il periodo massimo previsto di trenta giorni. Dal 13 al 15 gennaio il detenuto si barricò dentro alla cella, staccando le luci, affermando di voler conferire con il suo avvocato. Colloquio che effettivamente avvenne il 15 gennaio, a seguito del quale il detenuto tolse le barricate della sua cella. Il 16 gennaio alle 19 il detenuto venne trovato esanime nella sua cella. A seguito di questo avvenimento venne aperto un procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità della direttrice del carcere, dello psichiatra e di sei poliziotti della struttura carceraria. A seguito delle indagini la direttrice e un agente

vennero rinviati a giudizio per non aver impedito il suicidio e gli altri tre agenti per avere aiutato la direttrice a celare l'esistenza di videoregistrazioni del corridoio del penitenziario, ostacolando così il corso della giustizia. Nel 2007, pur avanzando dubbi sul comportamento della direttrice, il tribunale di Messina assolse tutti gli imputati, ritenendo che nessuno di loro avesse commesso un reato e che il suicidio del ricorrente non fosse prevedibile. Dinanzi alla CtEDU i ricorrenti lamentano che le autorità nazionali, consapevoli dello stato psichico del detenuto, non hanno adottato tutte le misure necessarie e adeguate ad impedire il suicidio del figlio. La CtEDU ritiene che le autorità italiane fossero a conoscenza dello stato di salute del detenuto e del rischio reale ed immediato di suicidio, considerato anche il progressivo peggioramento delle sue condizioni dall'arrivo presso il tribunale di Messina (*Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, 3 aprile 2001; *Ketreb c. Francia*, n. 38447/09, 19 luglio 2012). La Corte passa quindi a valutare se le autorità hanno adottato tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare per evitare il concretizzarsi del rischio, riconosciuto come reale ed immediato (*Isenc c. Francia*, n. 58828/13, 4 febbraio 2016). A tal riguardo, la Corte nota che le autorità italiane hanno adottato delle misure per proteggere la vita del detenuto, ma che vi è stata una mancanza di diligenza. Quest'ultima, secondo la Corte, si è concretizzata in un ritardo eccessivo (10 giorni) del trasferimento del detenuto presso un ospedale psichiatrico giudiziario e un abbassamento del livello di sorveglianza (da 'sorveglianza a vista' a 'grandissima sorveglianza con blindo aperto') pur di fronte al palese peggiorarsi delle condizioni del detenuto che si era barricato in cella e aveva distrutto il mobilio e l'illuminazione. La Corte ha dunque concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 2 CEDU, in quanto le autorità italiane non hanno adottato le misure che sarebbe stato ragionevole attendersi. Per quanto riguarda l'indagine svolta dalle autorità italiane per accertare eventuali responsabilità, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane abbiano svolto un'indagine effettiva (*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015) basata su un esame scrupoloso degli elementi di prova (tra cui testimonianze, videoregistrazioni, prove documentali ed ispezioni) per accertare lo svolgimento dei fatti. La Corte ha dunque ritenuto che non vi sia stata una violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 2 CEDU. Il Governo italiano è stato dunque condannato al pagamento di 32.000 euro a titolo di risarcimento per il danno morale subito e 9000 euro a titolo di rimborso per le spese giudiziali sostenute.

Il 25 giugno 2020 la CtEDU ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 37 il caso *Scoppola* (n. 31116/13), in cui il ricorrente lamentava la dichiarazione di incapacità giuridica parziale seguita ad una condanna di reclusione a trent'anni, in quanto il ricorrente era nel frattempo deceduto e non vi è alcun parente stretto che avesse espresso la volontà di proseguire la controversia. Il 25 giugno 2020, nel caso *Tesfagabry Yosiof e altri* (n. 295/18), in cui la ricorrente, in qualità di rappresentante dei suoi due figli, lamentava l'allontanamento e la successiva adozione di uno di loro, la CtEDU ha cancellato dal ruolo il caso ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a, in quanto dalle circostanze era possibile desumere che la ricorrente non intendesse più mantenere il caso di fronte alla Corte dal momento che la sua legale aveva informato la Corte che, dalla presentazione del ricorso, non aveva avuto più notizie dalla cliente.

Nel caso *M.D.* (n. 18530/16) la ricorrente lamentava la durata eccessiva della procedura di risarcimento per l'infezione post-trasfusionale del marito, nel frattempo deceduto. La Corte con decisione del 3 settembre 2020 ha dichiarato di cancellare di ruolo la causa ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a, in quanto dalle circostanze era possibile desumere che la ricorrente non intendeva più mantenere il caso di fronte alla Corte dal momento che non vi era stata alcuna risposta alla lettera inviata dalla CtEDU in cui veniva invitata a rispondere alle osservazioni sulla ricevibilità e il merito presentate dal governo.

Nel caso *A.M.* (n. 29855/17), con decisione del 15 settembre 2020 la CtEDU ha deciso di cancellare dal ruolo il ricorso. Oggetto della doglianza era il rischio a cui era esposto il ricorrente di essere sottoposto ad un trattamento contrario agli articoli 2 e 3 CEDU in seguito all'espulsione verso la Siria. Il ricorrente, un cittadino siriano, era giunto in Italia su un'imbarcazione nel 2017 e nello stesso anno fu bloccato, per ben due volte, dalle autorità francesi, mentre tentava di entrare nel territorio francese. Rispedito in Italia, il ricorrente ottenne dal questore di Torino un decreto di espulsione verso la Siria e fu trattenuto presso il Centro di identificazione e di espulsione di Torino per l'accertamento della sua identità. Durante questo periodo il ricorrente presentò una richiesta alla Corte ex art. 29 del Regolamento della CEDU affermando che la sua espulsione verso la Siria sarebbe stata contraria agli articoli 2 e 3 CEDU, impugnando altresì il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dinanzi al giudice di pace di Aosta. In pendenza dell'esito di questi ricorsi il ricorrente fu rilasciato dal Questore di Torino per il superamento del periodo massimo previsto dalla legge per il trattenimento presso un CIE con l'ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni. La Corte ha deciso di cancellare dal ruolo il caso ex art. 37 comma 1 in quanto dalle circostanze era possibile desumere che il ricorrente non intendeva più mantenere il caso di fronte alla Corte dal momento che il suo rappresentante legale aveva informato la Corte che dalla presentazione del ricorso non aveva avuto più notizie dal ricorrente e che il numero di telefono dello stesso non era più attivo (*N.D. e N.T. c. Spain* [GC] (nn. 8675/15, 8697/15, 13 Febbraio 2020; *Ibrahim Hayd c. Paesi Bassi*, n. 30880/10, 29 novembre 2011, *Kadzoev c. Bulgaria*, n. 56437/07, 1° ottobre 2013).

Il 29 settembre 2020 la CtEDU si è espressa nel caso *Spina* (n. 52/12), in cui il ricorrente sosteneva che, a causa delle sue condizioni di salute e delle cure inadeguate ricevute, la sua detenzione costituiva un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente, che soffriva di diabete e di ipertensione arteriosa, era stato condannato a una pena detentiva per reati di stampo mafioso, tra cui estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente dal 2009, anno in cui fu per la prima volta posto in custodia cautelare, aveva presentato più volte richieste di commutazione della pena detentiva in arresti domiciliari o di una sospensione della pena a causa delle sue condizioni di salute che avevano richiesto anche alcuni ricoveri in ospedale e numerosi controlli medici. Le autorità italiane conclusero però che le condizioni di salute non fossero così gravi e che il ricorrente stesse ricevendo cure adeguate, rigettando le richieste di scarcerazione, considerata anche la pericolosità del ricorrente. La CtEDU ha accolto le osservazioni presentate dal Governo italiano per quanto riguarda il mancato esaurimento delle vie di ricorso inter-

ne, in quanto il ricorrente non aveva di fatto impugnato i rigetti delle sue richieste di fronte alla Corte di Cassazione e non aveva presentato reclamo al magistrato di sorveglianza come previsto dall'art. 35 della legge n. 354 del 1975. La Corte ha inoltre sottolineato come i rigetti della autorità italiane fossero giustificati dalla pericolosità del ricorrente e dal fatto che le cure di cui il ricorrente aveva bisogno potevano essergli fornite adeguatamente in carcere o, se necessario, in strutture sanitarie esterne all'istituto penitenziario. La Corte ha infatti riscontrato che il ricorrente era sottoposto ad un follow-up medico continuo e che, quando necessario, era stato ricoverato presso strutture sanitarie esterne e sottoposto a visite specialistiche. La Corte ha dunque ritenuto il ricorso come irricevibile ex art. 35 CEDU perché non erano state esaurite le vie di ricorso interne.

Il 15 ottobre 2020 il caso *F.O. e altri c. Italia e Olanda* (n. 48125/19) è stato cancellato dal ruolo ex art. 37 comma 1 lettera a, in quanto i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso poiché le autorità italiane avevano deciso di non proseguire con il rimpatrio dall'Olanda, in base al regolamento di Dublino, della famiglia nigeriana e del loro bambino piccolo. Il 5 novembre 2020 la CtEDU ha deciso di cancellare dal ruolo il caso *Salvia* (n. 32711/19) ai sensi dell'art. 35 CEDU. La ricorrente lamentava che il suo aggressore aveva beneficiato della prescrizione a causa della durata di oltre 8 anni del procedimento. Le parti hanno raggiunto una composizione amichevole, in quanto il Governo italiano si era reso disponibile al pagamento di una somma di denaro per risarcire i danni morali subiti e le spese sostenute.

2.2. Diritto alla libertà, alla sicurezza e alla libera circolazione

Nel caso *Jeddi* (n. 42086/14) la CtEDU si è pronunciata il 9 gennaio 2020 in merito alla lamentata lesione dell'art. 5 CEDU consistita nell'illegittima detenzione del ricorrente presso un Centro di identificazione ed espulsione di Milano. Nel 2011 il ricorrente era stato arrestato dopo essere sbarcato senza autorizzazione e senza documenti d'identità sull'isola di Lampedusa. Il tribunale di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale, ma aveva concesso al ricorrente un permesso di soggiorno umanitario fino al 31 dicembre 2012 sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011. Il ricorrente giunto in Svizzera presentò una domanda d'asilo, ma venne rinvio in Italia sulla base del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (cd. Regolamento di Dublino). Appena giunto in aeroporto, le autorità italiane notificarono un decreto di espulsione e lo portarono presso il centro di identificazione ed espulsione di Milano per l'allontanamento dal territorio italiano. Il ricorrente, dunque, lamenta l'illegittima detenzione per 14 giorni presso il CIE di Milano, nonostante il permesso di soggiorno umanitario che gli era stato rilasciato dal tribunale di Napoli. Il ricorrente afferma altresì che sia il decreto di espulsione sia la detenzione nel CIE di Milano erano illegittimi alla luce della sentenza del Tribunale di Napoli che gli aveva concesso il permesso di soggiorno umanitario.

La Corte nota come il decreto di espulsione sia stato adottato perché il ricorrente aveva dichiarato alla polizia di rinunciare alla propria richiesta di asilo ed era sprovvisto di documenti attestanti il suo permesso di permanenza sul territorio italiano. La Corte osserva, inoltre, che la reclusione nel CIE di Milano era stata disposta in quanto il ricorrente non era riuscito a fornire alcuna informazione utile sul procedimento e sull'avvocato di Napoli a cui faceva riferimento. La buona fede delle autorità di Milano si evince dal rilascio immediato del ricorrente una volta ricevuta copia della sentenza del tribunale di Napoli. La Corte ha dunque concluso che non vi è stata una violazione dell'articolo 5 CEDU in quanto la privazione della libertà del ricorrente è avvenuta in maniera conforme all'ordinamento giuridico e nell'ambito di un procedimento che non presenta profili di arbitrarietà.

2.3. Diritto ad un processo equo e tutela della proprietà privata

Nel caso *Cicero e altri c. Italia* (n. 29483/11, 33534/11, 69172/11, 13376/12, e, in parte, il ricorso n. 14186/12) la CtEDU con sentenza del 30 gennaio 2020 ha risolto la doglianza inerente all'applicazione retroattiva a procedimenti nazionali in corso di una norma di legge. I ricorrenti, trasferiti alle dipendenze di un Ministero, avevano adito i competenti tribunali nazionali per il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze di alcuni enti locali. I ricorrenti ritenevano il riconoscimento di un'anzianità solamente virtuale, senza effetti sulla carriera, pregiudizievole ed illegittima. Mentre tali ricorsi erano ancora pendenti di fronte alle corti nazionali, è entrata in vigore la legge finanziaria 2006 e le corti hanno dovuto rigettare i ricorsi sulla base del nuovo articolo 1 comma 218. I ricorrenti lamentano infatti la lesione del loro diritto ad un processo equo causata da tale comma della legge finanziaria 2006 che, imponendo una interpretazione a loro sfavorevole della normativa previgente, aveva esercitato un'ingerenza sproporzionata nel loro diritto al rispetto della proprietà ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Per quanto riguarda il primo profilo di doglianza, la Corte ha ribadito il principio generale elaborato in seno alla sua giurisprudenza sul principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'articolo 6, secondo cui il legislatore, salvo comprovate esigenze di interesse generale, non può intervenire per determinare l'esito di una controversia giudiziaria pendente (*Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, nn. 48357/07 e altri tre, 24 giugno 2014, v. *Annuario 2015* p. 243). Ricordando inoltre che, in base alla sua giurisprudenza, le motivazioni economiche, da sole, non sono sufficienti a giustificare una tale ingerenza da parte dei legislatori (*Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], n. 36813/97, 29 marzo 2006; *Cabourdin c. Francia*, n. 60796/00, 11 aprile 2006; *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, sopra citata), la Corte ha dunque ritenuto che vi sia stata una violazione dell'art 6 CEDU in quanto non vi era alcun «motivo imperativo di interesse generale» che potesse giustificare l'applicazione di una legislazione retroattiva a procedimenti in corso. Per quanto riguarda l'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dei loro beni i ricorrenti lamentano che a causa dell'applicazione della legge retroattiva essi hanno subito un pregiudizio del loro inquadramento professionale e della

loro progressione di carriera. La CtEDU a tal riguardo ha riconosciuto che l'ingerenza del legislatore abbia cagionato ai ricorrenti un onere eccessivo e sproporzionato (*Agrati e altri c. Italia*, n. 43549/08 5087/09 6107/09, 7 giugno 2011, v. *Annuario 2012*, pp. 287-288; *Caligiuri e altri c. Italia*, n. 657/10 e altri tre, 9 settembre 2014, v. *Annuario 2015*, p. 244). Il governo è stato dunque condannato al pagamento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti.

Nel caso *Sula* (n. 58956/12) la CtEDU con sentenza del 3 marzo 2020 si è espressa sulla lamentata violazione dell'art. 6 comma 1 e 3 CEDU, per non essere il ricorrente stato informato in modo dettagliato sui capi di accusa presentati a suo carico e per l'impossibilità di interrogare le due testimoni durante il procedimento. In particolare, oggetto della doglianza da parte del ricorrente era la riqualificazione dell'accusa in quanto, al reato di acquisto di schiavi ex art. 602 del codice penale, la Corte di assise aveva aggiunto la contestazione del reato di riduzione in schiavitù ex articolo 600 codice penale. Il ricorrente lamentava che a causa di questa riqualificazione nel corso del procedimento non aveva potuto preparare adeguatamente la sua strategia difensiva e scegliere con consapevolezza se proseguire con il rito ordinario o il rito abbreviato. La CtEDU ha osservato che, alla luce dei principi elaborati nel caso *Drassich c. Italia* (n. 25575/04, 11 dicembre 2007), poiché la riqualificazione dei reati contestati era avvenuta durante la fase dibattimentale di prima istanza, il ricorrente aveva avuto la possibilità di impugnare tale riqualificazione nei successivi gradi di giudizio. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la nuova qualificazione dei fatti non ha sostanzialmente cambiato l'accusa iniziale (*De Salvador Torres c. Spagna*, n. 21525/93, 24 ottobre 1996). La Corte ha aggiunto altresì che l'eventualità che il ricorrente scegliesse il rito abbreviato costituisce una mera speculazione; il ricorrente stesso lamentava la mancata audizione delle testimoni, la quale è però solamente prevista dal rito ordinario e non nel rito abbreviato. Per valutare la compatibilità con l'articolo 6 dell'utilizzo delle dichiarazioni delle due testimoni, anche se queste non sono state sentite come testimoni durante il procedimento, la Corte ha utilizzato il test in fasi elaborato nei casi *Dadayan c. Armenia* (n. 14078/12, 6 settembre 2018), *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* ([GC] (nn. 26766/05 e 22228/06, 15 dicembre 2012) e *Schatschaschwili c. Germania* ([GC] (n. 9154/10, 15 dicembre 2012)). La Corte ha dunque innanzitutto valutato se vi fossero dei motivi gravi che giustificassero la mancata comparizione delle testimoni. Appurato che non vi fossero tali motivi gravi, ha valutato se le testimonianze costituissero la base unica o decisiva per la condanna del ricorrente. A tal riguardo la Corte ha ritenuto di non poter dare una risposta univoca, ma che certamente le testimonianze delle due testimoni hanno avuto un certo peso nel procedimento. Per quanto riguarda la terza fase, relativa all'esistenza di elementi compensativi, la Corte ha ritenuto che i tribunali italiani abbiano confrontato le dichiarazioni con altre prove che hanno corroborato le dichiarazioni in questione e che hanno permesso una ricostruzione coerente e senza contraddizioni riguardo al ruolo e alla responsabilità penale del ricorrente. La Corte ha dunque concluso per l'equità del processo nel suo complesso, nonostante i tribunali italiani non abbiano compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per garantire la comparizione delle testimoni.

La CtEDU ha dunque ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque irricevibile ai sensi dell'art. 35 CEDU in quanto né l'assenza delle testimonianze né la riqualificazione dei reati contestati ha viziato nel complesso il procedimento.

La sentenza del 3 marzo 2020 nel caso *Bruni* (n. 27969/10) ha concluso la vertenza sulla lamentata violazione dell'art. 6 per la mancata imparzialità del giudice che ha archiviato senza un'udienza preliminare. Il ricorrente era stato condannato per frode aggravata nei confronti di un suo cliente e aveva sporto denuncia per calunnia e falsa testimonianza contro quest'ultimo e suo genero. La corte ha ritenuto il ricorso come irricevibile ai sensi dell'art. 35 CEDU in quanto il ricorrente non aveva presentato un ricorso di fronte alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello e non aveva addotto alcuna spiegazione sul perché questo non sarebbe stato un valido rimedio o su perché non presentava alcuna ragionevole prospettiva di successo.

Con la sentenza *Matteo c. Italia* (n. 24888/03) del 26 marzo 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Nel caso di specie, alla sig.ra Matteo venne occupato e, poi, espropriato un terreno per pubblica utilità. Il 14 settembre 1992 la ricorrente adì il Tribunale di Benevento con un'azione risarcitoria. Con sentenza del 22 dicembre 2004, depositata in cancelleria il 10 febbraio 2005, il Tribunale di Benevento dichiarò che il decreto di esproprio per pubblica utilità non era stato emesso tempestivamente e che la ricorrente aveva diritto a un risarcimento per la perdita del suo bene. Su appello della autorità pubblica, la Corte d'appello di Napoli rovesciò il verdetto e accertò la legittimità della procedura di occupazione, depositando la sentenza il 28 maggio 2008. Nel frattempo, già nel 2002, la ricorrente aveva esperito il rimedio *ex lege* Pinto e la Corte d'appello di Roma nel 2003 aveva accolto la domanda d'indennizzo per eccessiva durata del processo.

Il ricorso dinanzi alla CtEDU promosso dalla sig.ra Matteo è basato sia sull'asserita violazione del diritto di proprietà, per la parte inerente al giudizio sull'esproprio, sia sulla violazione della ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 della CEDU. Per quanto riguarda il primo motivo. La CtEDU ritiene che la ricorrente non possa ritenersi «vittima» di una violazione del diritto di proprietà. La procedura ablatoria – infatti – non è stata considerata illegittima dalla corte d'appello di Napoli e la ricorrente ha prestato acquiescenza a tale statuizione non avendo proposto ricorso per cassazione. Per quanto riguarda la seconda doglianza, invece, la CtEDU ha statuito che, in ogni caso, il processo è stato di durata non ragionevole e che l'indennità già accordata secondo la legge Pinto non è in conformità ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza (si vedano *Delle Cave e Corrado c. Italia* n. 14626/03, 5 giugno 2007; *Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006). Secondo la CtEDU, pertanto, vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della CEDU e vi è la condanna per lo Stato convenuto al pagamento di 3.640 euro per il danno non patrimoniale e 300 euro per le spese.

Con la sentenza *De Cicco c. Italia* (Ricorso n. 28841/03) del 26 marzo 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo

processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Nel caso di specie, veniva occupato un terreno di proprietà del ricorrente al fine di iniziare la costruzione di condutture elettriche da parte della società ENEL, società pubblica dell'energia elettrica, sulla base di un'ordinanza del 28 maggio 1991 da parte del Comune di Benevento che, però, limitava tale periodo di occupazione per un massimo di cinque anni. In data 3 ottobre 1994 il ricorrente instaurò un'azione risarcitoria contro l'ENEL dinanzi al Tribunale di Benevento, assumendo che l'occupazione del terreno era stata illegittima in quanto l'ordinanza emessa dal sindaco in data 28 maggio 1991 non aveva precisato la data iniziale e quella finale del periodo di occupazione quinquennale e, inoltre, che il lavoro di costruzione era stato completato senza che fosse stato emesso un provvedimento formale di costituzione della servitù. Il tribunale di Benevento nominò un consulente tecnico d'ufficio, il quale in data 7 luglio 1998 rese il suo parere in cui si evidenziava che l'occupazione doveva considerarsi lecita solo fino al 7 luglio 1996. Con sentenza del 14 dicembre 2006, deposita in cancelleria in data 19 dicembre 2006, il Tribunale di Benevento dichiarò che l'occupazione del terreno del ricorrente al fine di costruirvi delle condutture elettriche non era stata effettuata in conformità alla legge; pur non disponendo l'eliminazione delle condutture elettriche, il tribunale costituì una servitù di elettrodotto sul terreno del ricorrente e ritenne che il ricorrente avesse diritto al risarcimento calcolato dal perito, adeguato per l'inflazione e maggiorato degli interessi legali dovuti. Il ricorrente non presentò appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento. Nelle more del procedimento dinanzi al tribunale di Benevento, il ricorrente aveva già adito la Corte d'appello di Roma, la quale si era pronunciata *ex lege* Pinto con sentenza del 10 aprile 2003, riconoscendo al De Cicco un indennizzo di 900 euro in aggiunta alle spese.

Il ricorso dinanzi alla CtEDU è basato sia sull'assunta violazione del diritto di proprietà, per la parte inerente al giudizio sull'esproprio, sia sulla violazione della ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 CEDU. Per quanto riguarda la prima doglianza, la CtEDU ritiene che il ricorrente non possa essere considerato vittima, poiché non è stato provato che il bene appartenente al ricorrente fosse stato effettivamente trasferito dal ricorrente all'autorità locale mediante l'applicazione del principio dell'espropriazione indiretta. Per quanto riguarda la seconda ragione, invece, dopo aver sottolineato la lunghezza del procedimento dinanzi al Tribunale di Benevento, la CtEDU ha ritenuto che l'indennizzo ottenuto *ex lege* Pinto non fosse sufficiente a risarcire il ricorrente per l'irragionevole durata del processo (si veda *Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, sopra citata) e, pertanto, ha concluso che vi sia stata una violazione dell'art. 6 CEDU, condannando il Governo al pagamento di ulteriori 3.420 euro, oltre alle spese, per il danno non patrimoniale.

Con la sentenza *Felloni c. Italia* (n. 44221/14) del 26 marzo 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU e della pretesa violazione dell'irretroattività della legge penale sfavorevole ai sensi dell'art. 7 CEDU.

Il 29 settembre 2007 il ricorrente fu fermato durante un controllo stradale e sottoposto al c.d. alcol test. A seguito di questo controllo, fu avviato un procedimento penale nei suoi confronti dinanzi al tribunale di Ferrara per

guida in stato di ebbrezza. Con sentenza del 14 novembre 2011, il tribunale di Ferrara dichiarò il ricorrente colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, lo condannò alla pena di un mese di arresto con sospensione della pena e ad una ammenda di 900 euro oltre che alla sospensione della patente di guida per un anno. Il ricorrente interpose appello avverso questa sentenza, dichiarandosi innocente e chiedendo, in subordine, il riconoscimento di circostanze attenuanti ai sensi dell'articolo 62 bis del codice penale (CP), affermando di non avere precedenti penali. Con sentenza del 22 maggio 2012, la corte d'appello di Bologna respinse l'appello del ricorrente e confermò la sua condanna, respingendo contestualmente anche la richiesta del ricorrente volta a beneficiare di circostanze attenuanti, in quanto l'assenza di precedenti giudiziari, unico elemento addotto dal ricorrente a sostegno della sua richiesta, non era più un elemento idoneo ad integrarle. La Corte d'appello aggiunse che, d'altronde, non vi erano altri parametri che potessero essere presi in considerazione a favore del ricorrente, nemmeno il comportamento tenuto da quest'ultimo nel corso del processo, durante il quale non aveva mostrato alcun segno di ravvedimento. Indicò, invece, che si doveva tener conto del fatto che, dopo la commissione del reato in questione, il ricorrente era stato nuovamente fermato a bordo del suo veicolo in stato di ebbrezza e aveva addotto, a sua difesa, argomentazioni simili a quelle ritenute infondate e mendaci nel caso di specie. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. In uno dei suoi motivi il ricorso lamentava, tra l'altro, l'applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 alla sua causa e sosteneva che questa legge aveva modificato l'articolo 62 bis del CP nel senso che non era più possibile concedere delle circostanze attenuanti in caso di assenza di precedenti condanne a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, il 24 luglio 2008, vale a dire dopo la data di commissione del reato in questione. Con ordinanza del 26 febbraio 2014, la Corte di cassazione dichiarò inammissibili tutti i motivi sollevati dal ricorrente, concludendo che la Corte d'appello aveva chiaramente indicato le ragioni per le quali doveva essere dichiarata la responsabilità del ricorrente per il reato di cui era accusato. Dinanzi alla CtEDU il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione ha ignorato il suo motivo di ricorso relativo all'applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 al suo caso e ritiene quindi che la sua causa non sia stata esaminata equamente, poiché, secondo lui, né i giudici di merito né la Corte di cassazione hanno dato risposta a una questione di diritto che egli considerava determinante.

La CtEDU, innanzitutto, rammenta che, sebbene i giudici non possano essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte, essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso che quest'ultima deduce e dal rispondervi (*Moreira Ferreira c. Portogallo* (n. 2) [GC], n. 19867/12, 11 luglio 2017). Se, per di più, questi motivi attengono ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli - come il principio di non retroattività delle leggi penali più severe - i giudici nazionali sono tenuti ad esaminarli con particolare cura e rigore (*Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, n. 76240/01, 28 giugno 2007; *Magnin c. Francia* (dec.), n. 26219/08, 10 maggio 2012). In aggiunta, secondo la Corte di Strasburgo, la motivazione è finalizzata soprattutto a dimostrare alle parti che sono state ascoltate e, quindi, a contribuire ad una migliore accettazione della decisione (*Taxquet c. Belgio* [GC], n. 926/05, 16 novembre 2010).

Pertanto, nel respingere un ricorso, la giurisdizione d'appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata, ma non può esimersi dall'esaminare in modo effettivo le questioni essenziali che le sono state sottoposte (*Helle c. Finlandia*, n. 20772/92, 19 dicembre 1997; *Boldea c. Romania*, n. 19997/02, § 30, 15 febbraio 2007). In conclusione, la CtEDU ritiene che il ricorrente non abbia beneficiato di un procedimento che gli garantisse un esame effettivo delle sue argomentazioni o una risposta che gli permettesse di comprendere le ragioni del loro rigetto. Ne consegue che la Corte di cassazione è venuta meno al suo obbligo di motivare le sue decisioni relative dell'art. 6, comma 1 CEDU e che vi è stata violazione di questa disposizione.

In aggiunta, ai sensi dell'art. 7 CEDU, il ricorrente lamenta che il tribunale e la corte d'appello hanno fatto un'applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 per negargli il beneficio delle circostanze attenuanti e, pertanto, una diminuzione della pena. Secondo il ricorrente, se i giudici non avessero applicato la legge n. 125 del 2008, l'assenza di precedenti penali avrebbe costituito un elemento sufficiente per ottenere un'attenuazione della sua pena. La CtEDU ricorda che l'art. 7 CEDU non solo vieta l'applicazione retroattiva della legge penale a svantaggio dell'imputato, ma sancisce anche, in maniera più generale, il principio della legalità dei delitti e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), imponendo di non applicare la legge penale in maniera estensiva a discapito dell'imputato, soprattutto per analogia (*Kokkinakis c. Grecia*, n. 14307/88, 25 maggio 1993). Secondo la CtEDU la determinazione della pena del ricorrente è stata il risultato di un bilanciamento di tutti gli elementi pertinenti. In questo contesto, nulla indica che la Corte d'appello avrebbe accordato al ricorrente delle circostanze attenuanti se avesse esaminato la causa senza tenere conto della nuova legge n. 125 del 2008 e quindi tenendo conto dell'assenza di precedenti penali. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorrente non sia stato penalizzato a causa della valutazione, dal punto di vista della nuova legge, di fatti antecedenti all'entrata in vigore di quest'ultima. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 7 CEDU. La CtEDU, in conclusione, ritiene che il ricorrente abbia subito un danno morale certo, a cui non sia possibile porre rimedio con la semplice constatazione di violazione contenuta nella presente sentenza. La CtEDU osserva inoltre che, per effetto della sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 emessa dalla Corte costituzionale (v. *Annuario 2012*, pp. 271-2), l'articolo 630 del codice di procedura penale è stato modificato in maniera tale da permettere a un ricorrente di presentare una domanda di revisione del proprio processo fondata su una sentenza della CtEDU che abbia constatato una violazione della Convenzione (*Drassich c. Italia* (n. 2), v. *Annuario 2019*, pp. 249-250). Essa considera pertanto che l'interessato disponga effettivamente della possibilità di chiedere che la sua causa sia riesaminata. Tenuto conto di tale possibilità, la Corte ritiene doversi accordare al ricorrente la somma di 2.500 euro per danno morale.

Con la sentenza *Avellone e altri c. Italia* (Ricorso n. 6561/10) del 9 luglio 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. Nello specifico i ricorrenti erano compresi in una delle categorie elencate nella Legge 24 maggio 1970

n. 336 (ex combattenti, invalidi di guerra, vedove di guerra, vittime civili di guerra), o direttamente o in quanto eredi di aventi diritto. Nel 1985, lo Stato italiano aveva introdotto un aumento mensile delle pensioni di persone appartenenti proprio a una delle categorie previste dalla Legge n. 336/1970. A seguito del pensionamento dei ricorrenti, l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) riconobbe che i ricorrenti avevano diritto all'aumento pensionistico a decorrere dalla data in cui soddisfacevano i requisiti per chiedere la pensione. Tuttavia, i ricorrenti instaurarono diverse azioni amministrative contro l'INPS per ottenere la perequazione automatica della pensione calcolata a decorrere dall'anno in cui era entrata in vigore la Legge (1985), e non già dalla data del pensionamento. A seguito del rifiuto dell'INPS, i ricorrenti adivano i tribunali ordinari, la cui giurisprudenza, fino a quel momento, si attestava sul riconoscimento della perequazione automatica sin dal 1985. Nel corso dei procedimenti giurisdizionali, entrò in vigore una norma (la Legge n. 244/2007) di interpretazione autentica della Legge n. 140/1985, la quale stabiliva che quest'ultima dovesse essere interpretata che la maggiorazione dovesse essere perequata a partire dal momento della concessione della medesima maggiorazione agli aventi diritto (ossia al momento del pensionamento). Di conseguenza, i tribunali si conformarono alla nuova norma di interpretazione autentica.

La CtEDU, dopo aver superato alcune eccezioni preliminari riguardanti alcuni dei ricorrenti, ha deciso che l'intervento legislativo – ovvero la promulgazione della Legge n. 244/2007, che aveva inciso sulla giurisprudenza consolidata mentre erano in corso dei procedimenti – ha determinato la sostanza delle controversie, modificando definitivamente l'esito della lite in corso di cui lo Stato era parte, sostenendo la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti. Sul punto, la CtEDU ha ripetutamente ritenuto che, benché non sia proibito al legislatore regolamentare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sancita dall'art. 6 CEDU precludono, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (si vedano, tra numerosi altri precedenti, *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia* [GC], nn. 24846/94 e altri 9, 28 ottobre 1999, e *Stefanetti e altri c. Italia* (merito), n. 21838/10 e altri 7, 15 aprile 2014, v. *Annuario 2015* p. 244). Nel caso di specie, pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

Con la sentenza *Grieco c. Italia* (Ricorso n. 59753/09) del 3 settembre 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. Pur non essendo state riunite, la sentenza in oggetto presenta sostanzialmente le medesime questioni giuridiche della sentenza *Facchinetti c. Italia* (Ricorso n. 3497/09), a cui si rinvia.

Con la decisione *Pellegrinelli c. Italia* (Ricorso n. 31141/09) del 3 settembre 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla asserita violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. La sentenza in oggetto, pur presentando questioni giuridiche simili alla sentenza *Facchinetti c. Italia* (Ricorso n. 3497/09), è stata giudicata inammissibile dalla CtEDU poiché la novella operata dalla Legge n. 296/2006 non ha influenzato l'esito del proces-

so e, di conseguenza, il ricorrente non è stato ritenuto vittima ai sensi dell'art. 6 CEDU.

Con la sentenza *Facchinetti c. Italia* (Ricorso n. 3497/09) del 3 settembre 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. Nello specifico, la ricorrente ha lamentato che la promulgazione della Legge n. 296/2006 le aveva negato il diritto a un equo processo. Nella fattispecie oggetto della controversia, il defunto marito della ricorrente contestava dinanzi all'INPS la liquidazione della sua pensione, poiché non svolta in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962. Ricevuto il diniego dell'INPS, il marito della ricorrente presentò ricorso presso il Tribunale di Bergamo che lo accolse, decisione, però, ribaltata dalla Corte d'Appello di Brescia. Nelle more del ricorso per cassazione, il marito della ricorrente morì ed entrò in vigore la Legge n. 296/2006 che aveva introdotto un'interpretazione della normativa pensionistica diametralmente opposta a quella seguita dalla giurisprudenza di merito e di cassazione. Pertanto, la Cassazione, investita della vicenda, applicando la novellata normativa, respinse il ricorso. Di conseguenza, la ricorrente, avente causa del marito, adiva la CtEDU.

La CtEDU, prima di tutto, si è pronunciata favorevolmente sulla legittimazione ad agire della ricorrente, la quale, pur non essendo stata parte dei procedimenti nazionali, era erede del marito e aveva un «sicuro interesse economico» nella causa. Nel merito, la CtEDU ha ritenuto che il Governo avesse compiuto un'ingerenza a favore di una delle parti di un procedimento pendente con la promulgazione della legge e, pertanto, vi fosse stata una effettiva violazione dell'art. 6 CEDU (situazione di fatto e di diritto pressoché identica alle cause *Maggio e altri c. Italia* nn. 46286/09 e altri 4, 31 maggio 2011 e *Stefanetti e altri c. Italia* nn. 21838/10 e altri 7, 15 aprile 2014, v. *Annuario 2015*, p. 244). La CtEDU, infine, ha condannato l'Italia al pagamento di 11.212 euro per il danno patrimoniale; 5.000 euro per il danno non patrimoniale e 500 euro per le spese.

Con la decisione *Mediani c. Italia* (Ricorso n. 11036/14) del 1 ottobre 2020 la CtEDU ha dichiarato inammissibile un ricorso in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. Nella fattispecie oggetto della controversia, il ricorrente lamentava l'eccessiva durata del ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica, presentato il 13 luglio 2004 e ancora pendente in data 11 dicembre 2018, contro una decisione che gli negava un avanzamento di carriera.

Nel motivare l'inammissibilità del ricorso del sig. Mediani, la CtEDU ha ricordato l'evoluzione dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Già con la decisione *Nardella c. Italia* (ricorso n. 45814/99), la Corte aveva negato l'applicabilità dell'art. 6 CEDU a questo particolare rimedio extra-giurisdizionale. Tuttavia, la CtEDU segnala che, tra il 2009 e il 2010, è intervenuta una riforma dell'istituto che ne ha sostanzialmente riconosciuto la natura giurisdizionale, in seguito all'introduzione di un parere vincolante emanato dal Consiglio di Stato. Essendo, però, stato introdotto nel 2004, la CtEDU ha dichiarato che il gravame non potesse essere ricondotto nella categoria di ricorso giurisdizionale e che per l'eccessiva durata del

procedimento il ricorrente potesse essere indennizzato tramite la procedura *ex Legge Pinto*.

Il 15 ottobre 2020 la CtEDU ha deciso di cancellare dal ruolo il caso *Onorato* (n. 51197/13) ritenendo che la proposta unilaterale dello Stato Italiano di risoluzione del caso tramite pagamento a scadenza trimestrale, anche se non accettata dai ricorrenti, non renda più giustificata l'esistenza e la prosecuzione dell'esame del ricorso.

Con la sentenza *Tondo c. Italia* (Ricorso n. 75037/14) del 22 ottobre 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. Nello specifico, il ricorrente ha denunciato la mancata nuova audizione, da parte del giudice di appello, di un testimone a carico prima di ribaltare il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado.

Il ricorrente e suo fratello erano stati accusati di aver ucciso un soggetto e di averne ferito un altro dopo una violenta lite. Con sentenza del 29 gennaio 2009, dopo aver sentito una ventina di testimoni ritenuti sostanzialmente inattendibili, la Corte d'assise di Lecce aveva assolto i due fratelli, ritenendo che il ricorrente avesse agito per legittima difesa e che il fratello non avesse commesso alcun reato. Con sentenza del 27 novembre 2012, la Corte d'assise d'appello di Lecce, adita dalla Procura e dalle parti civili, ribaltò la sentenza di primo grado e condannò i due imputati, accreditando, a differenza del primo grado, la testimonianza di uno dei testimoni, prima ritenuto inattendibile, senza peraltro ascoltarlo in udienza. Il ricorrente e il fratello presentarono ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'assise d'appello aveva agito senza rispettare le condizioni previste dall'art. 6 CEDU in quanto aveva rivalutato la credibilità del testimone a carico senza ordinare una nuova audizione di quest'ultimo. Con sentenza emessa il 21 maggio 2014, la Corte di cassazione accolse parzialmente il ricorso. La Suprema Corte concluse che la Corte d'assise d'appello aveva effettivamente violato l'art. 6 CEDU, poiché aveva rivalutato l'attendibilità di una testimonianza decisiva senza sentire direttamente il testimone. Secondo la Suprema Corte, però, tale conclusione valeva unicamente per il fratello del ricorrente che era stato condannato per concorso in omicidio, e non per il ricorrente, che era incontestabilmente ritenuto responsabile dell'omicidio sulla base di ulteriori prove. Su rinvio della Corte di cassazione, con sentenza del 21 agosto 2015, dopo aver sentito il testimone e averlo giudicato credibile, un nuovo giudice (Corte d'assise d'appello di Taranto) condannò il fratello del ricorrente a dodici anni di reclusione e fissò per il ricorrente la pena di diciannove anni di reclusione dopo avergli concesso le cc.dd. circostanze attenuanti.

Dinanzi alla CtEDU, il ricorrente ha affermato che la Corte d'assise d'appello lo ha dichiarato colpevole senza avere proceduto all'escussione diretta di un testimone chiave a carico, che era stato dichiarato non credibile dai giudici di primo grado. Sul punto, la CtEDU ha ritenuto che il giudice di appello non si sia limitato a procedere a una nuova valutazione di elementi di natura puramente giuridica, ma si sia pronunciato su una questione fattuale, ossia la credibilità di un testimone chiave a carico, modificando in tal modo i fatti constatati dai giudici di primo grado. La Corte di Strasburgo ha sottolineato

che la valutazione della credibilità di un testimone è un compito complesso, che, normalmente, non può essere compiuto attraverso una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo riportate nei verbali delle audizioni (*Lorefice c. Italia*, n. 63446/13, 29 giugno 2017, v. *Annuario 2018*, p. 241). Di conseguenza, secondo la CtEDU, ha operato correttamente la Corte di cassazione, ordinando al giudice di rinvio di sentire nuovamente il testimone, tuttavia non ha condiviso invece il motivo per cui la Corte di cassazione abbia considerato che questo principio si applicasse unicamente nel caso del fratello del ricorrente, che era imputato di concorso in omicidio, e non in quello del ricorrente. Pertanto, la CtEDU considera che, non procedendo a una nuova audizione del testimone o di altri testimoni prima di invalidare il verdetto di assoluzione di cui aveva beneficiato in primo grado, la Corte d'assise d'appello ha notevolmente limitato i diritti della difesa del ricorrente. In aggiunta, la CtEDU ha osservato che i giudici, che lo hanno dichiarato colpevole non hanno sentito il ricorrente – sebbene quest'ultimo fosse presente al dibattimento –, privandolo in tal modo della possibilità di esporre le proprie argomentazioni su questioni di fatto determinanti per la valutazione della sua colpevolezza (*Lacadena Calero c. Spagna*, n. 23002/07, 22 novembre 2011, e, *a contrario*, *Mujea c. Romania*, n. 68964/13, 10 settembre 2020). La CtEDU ha concluso che il ricorrente è stato privato del suo diritto a un processo equo. Pertanto, essendovi stata violazione dell'art. 6 CEDU, ha condannato l'Italia al pagamento della somma di 6.500 euro per danno morale.

Con la decisione *Ambrosio c. Italia* (Ricorso n. 47271/16) del 22 ottobre 2020 la CtEDU ha dichiarato inammissibile un ricorso in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU e della pretesa violazione dell'irretroattività della legge penale sfavorevole ai sensi dell'art. 7 CEDU. Il ricorrente, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Napoli nel 1998, pena confermata in appello nel 1999, ricorreva per cassazione, chiedendo la riduzione della pena a trent'anni sulla base dell'art. 442 c.p.p. Con sentenza del 22 ottobre 2000, depositata in cancelleria il 24 novembre 2000, la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. Intanto nel 2009 veniva pubblicata la sentenza *Scoppola c. Italia* (no 2) [GC] (n. 10249/03, 17 settembre 2009), in cui la CtEDU aveva deciso che l'art. 7, comma 1, CEDU impone in caso di successione di leggi penali del tempo l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al reo e, in base all'art. 6 CEDU, che tutte le garanzie procedurali alle quali ciascun imputato rinuncia nel caso in cui opti per il giudizio abbreviato, costituiscano degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo equo. Pertanto, il ricorrente Ambrosio adiva la CtEDU per ottenere il riconoscimento della violazione degli artt. 6 e 7 CEDU da parte dello Stato italiano. Tuttavia, la Corte di Strasburgo riteneva irricevibile il ricorso poiché presentato oltre il termine di 6 mesi dalla decisione interna finale.

Nel caso *Moreira Dos Santos* (n. 58528/13) il 5 novembre 2020 la Corte ha ritenuto di cancellare di ruolo la vertenza ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a, in quanto dalle circostanze era possibile desumere che il ricorrente non intendeva più mantenere il caso di fronte alla Corte dal momento che non vi era stata alcuna risposta alla lettera inviata dalla CtEDU in cui veniva invitato a rispondere alle osservazioni presentate dal governo. Il 5 novembre 2020, la

CtEDU ha cancellato dal ruolo il caso *D.C. c. Italia* (ricorso n. 17289/20) poiché il ricorrente non ha inteso proseguire nel ricorso.

Il 19 novembre 2020 la CtEDU ha deciso di cancellare dal ruolo il caso *Scotti e Di Maro Guadagnano* (n. 57512/18 e n. 57513/18) che erano stati presentati ex art. 6 CEDU e art. 1 Protocollo 1 in materia di accesso ad un tribunale e tutela dei beni. In tutti i casi era stata raggiunta una composizione amichevole con lo Stato italiano che si è reso disponibile al pagamento di una somma di denaro per risarcire i danni subiti e le spese sostenute.

Con la sentenza *Causa Edizioni del Roma società cooperativa a r.l. e Edizioni del Roma s.r.l. c. Italia* (Ricorsi nn. 68954/13 e 70495/13) del 10 dicembre 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 comma 1 CEDU. In particolare, le società ricorrenti denunciavano che il procedimento dinanzi all'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) alla conclusione del quale alle stesse erano state inflitte sanzioni pecuniarie non fosse stato equo, eccettuando, specificamente, una mancanza di imparzialità e di indipendenza da parte di tale organo. Nella fattispecie in oggetto, alle società ricorrenti, beneficiarie di contributi pubblici riservati all'editoria, era stata contestata la violazione dell'obbligo di comunicare la condizione di controllo societario ai sensi dell'art.1, comma 8 della legge n. 416 del 1981 e, di conseguenza, era stata irrogata una sanzione amministrativa, poi confluita nel passivo della procedura di liquidazione delle società stesse. In sede di prime cure e, poi, in appello, sia il TAR del Lazio che il Consiglio di Stato ritennero che non fossero stati lesi né i diritti della difesa delle ricorrenti né il principio del contraddittorio e che le parti avessero avuto accesso all'intero fascicolo, osservando, peraltro, nel merito, che l'AGCOM aveva correttamente interpretato la legge n. 416 del 1981 e che la situazione di controllo era stata constatata dopo un esame minuzioso.

Dopo aver infruttuosamente esperito i ricorsi interni presso la giustizia amministrativa, dunque, le società ricorrenti presentavano due ricorsi dinanzi alla CtEDU. Dopo aver ricordato che una sanzione può definirsi «penale» tenendo conto, alternativamente (*Jussila c. Finlandia [GC]*, n. 73053/01, 23 novembre 2006; *Zaicevs c. Lettonia*, n. 65022/01, 31 luglio 2007), della qualificazione giuridica della misura in questione nel diritto nazionale, della natura stessa di quest'ultima, e della natura e del grado di severità della «sanzione» (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, nn. 5100/71 e altri 4, 8 giugno 1976), la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le sanzioni pecuniarie inflitte alle ricorrenti fossero concretamente di natura penale e, pertanto, ha applicato il profilo penale dell'art. 6, comma 1 CEDU. Nel merito, la Corte ha riscontrato che il procedimento dinanzi all'AGCOM non aveva rispettato tutte i requisiti previsti dall'art. 6 CEDU, soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi tra accusa e difesa e lo svolgimento di un'udienza pubblica che permettesse un confronto orale (*Grande Stevens e altri c. Italia*, nn. 18640/10 e altri 4, 4 marzo 2014, v. *Annuario 2015*, pp. 242-243). Tuttavia, la CtEDU ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, poiché le società ricorrenti hanno comunque avuto la possibilità, di cui si sono avvalse, di contestare le sanzioni inflitte dall'AGCOM dinanzi al tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato, due organi pienamente giurisdizionali, che non si sono limitati a un semplice controllo di legalità della decisione, ma che hanno potuto verificare se, con

riguardo alle circostanze particolari della causa, l'AGCOM avesse fatto un uso appropriato dei suoi poteri, e hanno potuto esaminare la fondatezza e la proporzionalità delle scelte dell'AGCOM. Di conseguenza, la CtEDU ha respinto i ricorsi.

2.4. Vita privata e familiare

Nel caso *Nicolao e Lazzerotti* (n. 19366/14) con decisione del 19 marzo 2020 la CtEDU ha cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 39 CEDU il ricorso in cui i ricorrenti lamentavano una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare per il rifiuto delle autorità italiane di trascrivere il loro matrimonio omosessuale concluso all'estero, in quanto ha ricevuto la dichiarazione di composizione amichevole in base alla quale i ricorrenti avevano accettato di rinunciare a qualsiasi ulteriore rivendicazione nei confronti dell'Italia.

Nella sentenza *Barletta e Farnetano* (n. 55431/09) del 26 marzo 2020 i ricorrenti, madre e figlio, lamentavano presunte negligenze mediche avvenute durante il ricovero e il parto, le quali avrebbero violato il loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'11 dicembre 1994, la ricorrente si era recata presso l'ospedale di Sapri per la rottura prematura della membrana uterina. Era poi stata ricoverata e posta sotto osservazione per lo sviluppo del feto. Il 20 dicembre 1994 il personale medico decideva di effettuare un parto cesareo. Al figlio della ricorrente, trasferito dopo il parto in terapia intensiva, e ricoverato più volte durante la sua infanzia, fu diagnosticata una tetraplegia. Nel 1999 la ricorrente presentò una denuncia contro l'équipe medica per negligenze e falso in atti pubblici. Il tribunale rinviò a giudizio i medici e riscontrò una responsabilità penale degli stessi ritenendo che il ritardo con cui era stato eseguito il parto cesareo aveva causato la sofferenza fetale del secondo ricorrente. Questa conclusione del tribunale di Sala Consilina venne però ribaltata nel 2009 sia dalla Corte d'appello di Salerno sia dalla Corte di cassazione che hanno assolto l'équipe medica affermando come fosse impossibile affermare con un grado di certezza giuridicamente significativo che il pregiudizio subito dal secondo ricorrente potesse essere legato al comportamento del personale medico. I ricorrenti lamentano dunque una violazione degli articoli 1, 2 e 6 della CEDU, e la Corte in quanto libera di riqualificare giuridicamente i fatti delle cause, ha deciso di esaminare il caso anche ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, in quanto, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, questo articolo comprende le questioni legate alla protezione dell'integrità morale e fisica delle persone, nel contesto delle cure mediche somministrate (si vedano, tra molte altre, *Trocellier c. Francia* (dec.), n. 75725/01, 5 ottobre 2006; *Codarcea c. Romania*, n. 31675/04, 2 giugno 2009; *Erdinç Kurt e altri c. Turchia*, n. 50772/11, 6 giugno 2017). Per quanto riguarda il profilo sostanziale, la CtEDU ha riscontrato che al momento è in corso un procedimento civile volto ad accertare l'eventuale negligenza medica e che quindi ai sensi dell'articolo 35 della convenzione attualmente non sono esaurite le vie di ricorso interne. Per quanto riguarda il profilo procedurale, la Corte ha valutato se il procedimento giudiziario volto ad accertare le cause delle lesioni all'integrità fisica del secondo ricorrente sia stato efficace, indi-

pendente e si sia concluso in un termine ragionevole (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], n. 56080/13, 19 dicembre 2017; *Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, n. 54969/09, giugno 2019; *Erdoğan Kurt e altri*, sopra citata; *Vasileva c. Bulgaria*, n. 23796/10, 17 marzo 2016). La Corte ha riconosciuto che i ricorrenti hanno avuto modo di partecipare al procedimento presentando prove e avendo accesso ai risultati dell'indagine, e che le indagini sono state complessivamente condotte in maniera adeguata. La CtEDU però ha osservato che la durata di oltre 10 anni per un procedimento volto ad accertare la negligenza medica non può essere ritenuta ragionevole considerato che «queste lungaggini sono di natura tale da prolungare un'incertezza logorante non soltanto per la parte richiedente, ma anche per i professionisti della salute interessati» (si veda, *mutatis mutandis*, *Lopes de Sousa Fernandes*, sopra citata). La Corte ha dunque concluso che vi sia stata una violazione del profilo procedurale dell'articolo 8 CEDU e ha condannato il governo italiano al pagamento di 12.000 euro a titolo di equo indennizzo per il danno morale subito e di 6.000 euro per il rimborso delle spese sostenute.

Il 28 aprile 2020 la CtEDU ha cancellato dal ruolo il caso *S.L. e altri* (n. 896/16). Il ricorrente aveva lamentato che le autorità italiane avevano impiegato sei anni per esprimersi sul collocamento del secondo ricorrente, figlio del primo, e disporre il suo rientro in Italia, violando così il dovere di diligenza nell'ambito del procedimento di separazione e della domanda di affidamento del minore e contravvenendo all'art. 8 CEDU. La madre del figlio del ricorrente aveva portato quest'ultimo in Romania e non aveva fatto più rientro in Italia. Il ricorrente aveva presentato per questo motivo nel 2007 un ricorso presso il Tribunale di Teramo per ottenere la separazione dalla moglie e l'affidamento esclusivo del figlio e dunque il suo rientro immediato in Italia, mentre nel frattempo la madre del figlio aveva presentato una richiesta di divorzio davanti alle autorità rumene. Dopo vari gradi di giudizio di fronte sia alle autorità italiane che a quelle rumene e una questione pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di litispendenza europea ai sensi dell'art. 19 del regolamento no. 2201/2003 su cui la Corte di Giustizia Europea era stata chiamata ad esprimersi, la doglianza si era conclusa con una sentenza della Corte d'appello di Bucarest che dichiarava il divorzio della coppia, concedeva l'affidamento esclusivo alla madre e fissava le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, nonché primo ricorrente. La CtEDU, chiamata a pronunciarsi esclusivamente sul dovere di diligenza del tribunale di Teramo ai sensi dell'aspetto procedurale dell'art. 8 CEDU, rammenta che nell'ambito dei rapporti fra figli e genitori le autorità nazionali hanno il dovere di agire con una diligenza eccezionale, considerato che il fattore tempo può avere «conseguenze irrimediabili per i rapporti tra i bambini e i genitori con cui non convivono (vedere, *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, 25 gennaio 2000; *I. Maire c. Portogallo*, n. 48206/99, 26 giugno 2003; *Bianchi c. Svizzera*, n. 7548/04, 22 giugno 2006; *Mincheva c. Bulgaria*, n. 21558/03, 2 settembre 2010). La Corte ritiene che il tribunale di Teramo si sia pronunciato tempestivamente disponendo provvisoriamente sull'affidamento del minore e il suo rientro 4 mesi e 12 giorni dopo il ricorso presentato dal ricorrente. La Corte osserva altresì che la lunghezza complessiva del procedimento sia dipeso anche dal ricorso presentato dalla madre del figlio in Romania e dal rapporto conflittuale esistente fra i due genitori del minore, sottolineando che

il ricorrente non ha impugnato la sentenza della corte d'appello di Bucarest del 2013. La CtEDU dunque conclude che le autorità italiane hanno agito con la diligenza necessaria in quanto hanno disposto tempestivamente tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare da esse per garantire che i ricorrenti continuassero a mantenere un legame familiare nell'interesse dell'uno e dell'altro. La Corte ha dunque dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 35 CEDU comma 4 in quanto manifestamente infondato.

Nel caso *Spano* (n. 28393/18) la CtEDU con sentenza del 28 maggio 2020 si è pronunciata circa la lamentata lesione del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU per effetto della mancata adozione da parte delle autorità italiane delle misure necessarie per mantenere il rapporto del ricorrente con il figlio. I fatti oggetto di doglianza risalgono al 2009 quando un tribunale, oltre a condannare il padre nonché ricorrente per atti sessuali aggravati sul figlio, aveva anche disposto la sua decadenza dalla potestà genitoriale. Il ricorrente era stato successivamente assolto da una sentenza di Cassazione nel 2014 a seguito della quale chiese al Tribunale dei minorenni il reintegro della sua potestà genitoriale. Il Tribunale dei minorenni, dopo aver conferito ai servizi sociali l'incarico di valutare la possibilità di organizzare degli incontri padre-figlio, respinse la richiesta di reintegro prevedendo però la possibilità in un futuro prossimo di una ripresa delle relazioni. Il Tribunale incaricò dunque i servizi sociali di redigere un progetto in cui venissero definiti termini e modalità di un avvicinamento fra padre e figlio. Il ricorrente impugnò questa decisione del tribunale e nel 2016 ottenne il reintegro della potestà genitoriale e i servizi sociali vennero incaricati nuovamente di redigere un progetto per il riavvicinamento fra padre e figlio, per un equilibrato sviluppo di quest'ultimo, che nel frattempo aveva un legame molto stretto con la madre. Nel 2017 a seguito di alcune relazioni dei servizi sociali che attestavano il fallimento dei tentativi di mediazione fra le parti e la mancata realizzazione degli incontri per il rifiuto del minore e la mancata collaborazione della madre, la Corte d'appello confermò il reintegro della potestà genitoriale sul minore, ma allo stesso momento affermò che non fosse possibile procedere oltre in considerazione del raggiungimento della maggiore età del figlio. Il ricorrente lamentava dunque che le autorità italiane non avevano adottato tutte le misure necessarie per impedire l'allontanamento del figlio da lui.

La CtEDU ha ritenuto che la decadenza della potestà genitoriale congiunta alla restrizione del diritto di visita in pendenza del procedimento penale che aveva per oggetto atti sessuali sul figlio fossero misure giustificate dalla tutela dell'interesse del minore. Per quanto riguarda il dovere delle autorità nazionali di adottare tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse per un riavvicinamento fra il figlio e padre dopo l'assoluzione di quest'ultimo (*Bondavalli c. Italia*, n. 35532/12, 17 novembre 2015, v. *Annuario 2016*, p. 216; *Hokkanen c. Finlandia*, n. 19823/92, 23 settembre 1994; *Kuppinger c. Germania*, n. 62198/11, 15 gennaio 2015), la Corte osserva che le autorità nazionali hanno tempestivamente adottato delle misure idonee in tal senso. Ciò è dimostrato secondo la Corte dal fatto che le autorità nazionali hanno affidato più volte ai servizi sociali il compito di provvedere alla redazione di un progetto volto al progressivo riavvicinamento fra il figlio e il padre, e la realizzazione di incontri, prevedendo anche un percorso psicologico di

supporto rivolto ai genitori e al minore. La CtEDU ha riconosciuto che il riavvicinamento è stato ostacolato principalmente dal rifiuto del minore e che di quest'ultimo le autorità nazionali dovevano tenere conto rammentando che «è necessaria la massima prudenza quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo ambito» (*Mitrova e Savik c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 42534/09, 11 febbraio 2016; *Reigado Ramos c. Portogallo*, n. 73229/01, 22 novembre 2005). La Corte ha dunque dichiarato il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato: non vi è stata una violazione dell'articolo 8 CEDU, considerato che, data la complessità della situazione e il margine di apprezzamento dello Stato in materia, le autorità nazionali hanno messo in atto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse affinché il diritto di visita del ricorrente fosse garantito.

Con la sentenza del 18 giugno 2020 nel caso *Santonicola e Palumbo* (n. 30589/18) la CtEDU si è pronunciata circa la lamentata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU da parte delle autorità italiane per la mancata adozione di misure volte a mantenere un rapporto tra i ricorrenti e la loro nipote. I ricorrenti avevano adito il Tribunale per i minorenni di Napoli lamentando il comportamento della madre della nipote, nonché figlia dei ricorrenti, che rifiutava l'instaurarsi di un rapporto con loro e non aveva nemmeno comunicato a questi ultimi la nascita della nipote. Di fronte al tribunale, la figlia dei ricorrenti aveva addotto come motivazione di questo suo rifiuto la violenza e i maltrattamenti che asseriva di aver subito in adolescenza dai ricorrenti. A seguito di un'indagine psicosociale, il Tribunale rigettò il ricorso dei ricorrenti non ritenendo nel miglior interesse della minore instaurare un legame con i nonni alla luce del rapporto profondamente conflittuale che esisteva fra la madre e i nonni che non solo aveva fatto fallire i tentativi esperiti di mediazione ma era anche oggetto di un'indagine penale in corso volto ad accertare la violenza che la figlia dei ricorrenti lamentava di aver subito da adolescente. Nel 2014 i ricorrenti presentarono appello contro la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli e la Corte d'appello ordinò ai servizi sociali di Santa Maria Capua Vetere di organizzare due incontri al mese fra i nonni e la nipote. Nel 2016 il giudice tutelare informato dal rapporto dei servizi sociali che gli incontri erano stati sospesi per varie ragioni dispose di organizzare gli incontri in fasce orarie compatibili. Nel 2017 i ricorrenti vengono condannati per maltrattamenti nei confronti della figlia. A seguito di questa condanna, il giudice tutelare prendeva atto del fatto che gli incontri si erano interrotti sia per il rifiuto dei genitori di accompagnare la minore agli incontri sia perché questi ultimi non erano più stati richiesti dai ricorrenti.

I ricorrenti lamentano dunque che le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire il loro diritto di visita. La CtEDU ritiene che i ricorrenti non abbiano esaurito le vie di ricorso interne ex (art. 35 CEDU), nello specifico il ricorso ex articolo 337 ter del codice civile alla Corte d'appello competente per lamentare la mancata esecuzione da parte dei servizi sociali della decisione che era stata emessa in loro favore. La Corte ha dunque dichiarato il ricorso irricevibile.

Nel caso *E.C. c. l'Italia* (n. 82314/17), deciso dalla CtEDU con sentenza del 30 giugno 2020, l'oggetto della controversia era la compatibilità tra il diritto

al rispetto della vita familiare *ex art. 8 CEDU* e l'affidamento del figlio sedicenne della ricorrente a una famiglia affidataria.

Nel 2014 la famiglia era stata sottoposta a controlli da parte dei servizi sociali, in quanto la maggiore dei due figli della ricorrente aveva sporto denuncia per abusi sessuali contro lo zio paterno. In base ai controlli svolti dai servizi sociali risultava che i due figli della ricorrente vivevano presso i genitori del compagno di scuola di uno dei due. Inoltre, secondo l'indagine psico-sociale svolta, i figli avevano un rapporto profondamente conflittuale con i propri genitori dovuto soprattutto al fatto che il padre li picchiava e che la figlia non aveva ricevuto alcun supporto da loro dopo la denuncia che aveva fatto contro lo zio. Il tribunale nel 2015 dispose l'affidamento dei due figli a una famiglia affidataria. Nello stesso anno i genitori chiesero il rientro a casa del figlio maschio, considerando che la sorella, nel frattempo, aveva raggiunto la maggiore età. Il tribunale rigettò la richiesta affermando che mancavano i presupposti per un tale rientro, chiedendo però ai servizi sociali di regolamentare in modo diverso gli incontri fra i genitori e il figlio. Nel 2016 i genitori presentarono nuovamente una richiesta di rientro del figlio a casa adducendo come ragioni gli scarsi contatti con lui (due chiamate alla settimana), l'influenza che avevano su di lui la sorella e la famiglia affidataria. La relazione psicologica dell'assistente sociale presentata al tribunale provava che la causa degli scarsi contatti era dovuta alla volontà del figlio di prendere le distanze dalla sua famiglia naturale. Un tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo. La ricorrente, madre del figlio, lamentava che le autorità non avevano promosso il rientro del figlio a casa della famiglia naturale e né posto in essere vere e proprie misure di sostegno.

La CtEDU ha ricordato che le autorità sono tenute ad adottare tutte le misure positive necessarie ed appropriate per permettere la riunificazione della famiglia biologica appena ciò è possibile e di considerare l'affidamento dei figli come misura solamente temporanea (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], n. 37283/13, 10 settembre 2019). La Corte sottolinea come questi principi fondamentali elaborati in seno alla sua giurisprudenza siano da integrare con il principio del miglior interesse dei minori previsto dall'art. 3 della CRC. A tal proposito la Corte nota come le autorità nazionali in ben due procedimenti abbiano valutato la situazione, svolgendo un esame attento e approfondito anche sulla base di relazioni di psicologi e assistenti sociali che stavano seguendo i minori. La Corte ha dunque riscontrato che la decisione dei tribunali di affidare i minori ad una famiglia fosse basata su un'attenta valutazione della condizione psicologica e affettiva dei minori, della capacità affettiva, educativa e pedagogica dei genitori, dello sviluppo dei rapporti fra figli e genitori e della volontà espressa dal minore che, avendo sedici anni, ha una sufficiente capacità di discernimento. Quest'ultima in particolare, come sottolineato dalla Corte e come previsto dalla CEDU, è un elemento chiave da prendere in considerazione in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che riguardi un minore (*M. e M. c. Croazia*, n. 10161/13, 3 settembre 2015; *M.K. c. Grecia*, n. 51312/16, 1 febbraio 2018). La Corte ha dunque ritenuto che le autorità nazionali abbiano valutato ai fini della loro decisione la situazione familiare nel suo complesso, l'evolversi di questa, l'interesse superiore del minore e la volontà espressa dal minore stesso, e dunque ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi irricevibile.

Il 15 ottobre 2020 la CtEDU ha deciso di cancellare dal ruolo il caso *D.C.* (n. 17289/20) *ex art.* 37 comma 1 lettera a, in quanto la ricorrente aveva espresso la volontà a non voler più mantenere il ricorso di fronte alla Corte in quanto il Governo italiano aveva anticipato l'udienza per adottare misure provvisorie urgenti nell'interesse della figlia della ricorrente attualmente detenuta.

Nel caso *A.V.* (n. 36936/18, sentenza del 10 dicembre 2020) il ricorrente, a cui era stato reso difficile l'esercizio pieno del proprio diritto di visita nei confronti del figlio, lamentava la violazione dell'articolo 8 CEDU. Nello specifico, un anno dopo la separazione da sua moglie il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Roma il diritto di visita del figlio tre volte a settimana. A seguito di questa prima sentenza il ricorrente aveva interpellato altre volte i tribunali nazionali per il mancato rispetto del suo diritto di visita, in quanto spesso gli incontri non si erano svolti, a causa del comportamento ostruzionistico della madre e anche del rifiuto del figlio, come testimoniato dalle relazioni dei servizi sociali. Questi fatti avevano portato il tribunale di Roma a concedere prima l'affidamento condiviso ai genitori per poi, di fronte al peggiorare delle condizioni psicologiche del minore, disporre l'affidamento del minore a una struttura di accoglienza per contrastare, attraverso un percorso psicoterapeutico, un decorso psicopatologico del bambino. Trascorso nemmeno un anno, il tribunale di Roma, che aveva ricevuto una relazione dei servizi sociali che attestava il miglioramento delle condizioni del minore e quelle familiari, ha disposto il rientro del minore presso la casa della madre e lo svolgimento di incontri con il padre, con cui i rapporti erano notevolmente migliorati. Il ricorrente, padre del minore, lamentava tuttavia che per alcuni anni le autorità nazionali non avessero adottato tutte le misure positive necessarie per garantire l'effettivo esercizio del suo diritto di visita che gli era stato riconosciuto più volte dalle autorità giudiziarie.

La CtEDU rammenta che l'art. 8 CEDU non è volto solo ad impedire ingerenze arbitrarie nella vita familiare delle persone, ma impone anche obblighi positivi che in questo ambito consistono nell'agevolare il contatto tra genitori e figli per mantenere i legami fra di essi (*Bondavalli c. Italia*, n. 35532/12, 17 novembre 2015, *v. Annuario 2016*, p. 216), adottando tutte le misure propeedeutiche necessarie a raggiungere questo obiettivo (*Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96, 27 giugno 2000; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, 25 gennaio 2000; *Sylvester c. Austria*, nn. 36812/97 e 40104/98, 24 aprile 2003). La Corte sottolinea come sia rilevante in questi casi agire tempestivamente considerato l'effetto che il fattore tempo può avere sul rapporto fra genitori e figli (*Piazzi c. Italia*, n. 36168/09, 2 novembre 2010, *v. Annuario 2011*, p. 274). La Corte osserva che il ricorrente sin dal 2010 quando il figlio aveva 2 anni aveva chiesto ripetutamente la possibilità di esercitare il proprio diritto di visita al figlio. L'impossibilità del ricorrente di esercitare il proprio diritto di visita era stata segnalata più volte sia dal ricorrente stesso sia dai servizi sociali alle autorità giudiziarie. La Corte ha rilevato che per oltre 6 anni, nonostante il riconoscimento in più occasioni del diritto di visita del ricorrente, quest'ultimo non lo abbia potuto esercitare anche a causa di ritardi procedurali. La Corte ha rammentato che il rapporto conflittuale fra i genitori non esime le autorità nazionali dall'adottare tutte le misure appropriate per la piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente (*Bondavalli*, sopra citato; *Macready*

v. La Repubblica ceca, 4824/06 e 15512/08, 22 aprile 2010, *Strumia c. Italia*, 53377/13, 23 giugno 2016, *v. Annuario 2017*, p. 248). La Corte ha dunque concluso che le autorità nazionali non hanno adottato tempestivamente misure concrete e utili per l'instaurazione di contatti effettivi tra il ricorrente e il figlio violando così l'articolo 8 della CEDU. Il Governo italiano è stato condannato al pagamento di 10.000 euro a titolo di risarcimento per danno morale e 5.000 euro per il rimborso delle spese sostenute.

2.5. Libertà di espressione

Nel caso *Magosso e Brindani c. Italia* (n. 59347/11) con sentenza del 16 gennaio 2020 la CtEDU si è espressa in merito alla lamentata violazione della libertà di espressione ex art. 10 CEDU da parte di due ricorrenti che erano stati condannati ad una sanzione pecuniaria penale ex art. 57 del codice penale che disciplina i reati commessi col mezzo della stampa periodica. I due ricorrenti, che erano rispettivamente l'autore dell'articolo e il responsabile del giornale su cui era stato pubblicato l'articolo, affermavano che era stato leso il loro diritto di cronaca considerato l'interesse generale della questione trattata nell'articolo. L'articolo in questione riportava principalmente l'intervista di un ex brigadiere dei carabinieri della sezione antiterrorismo di Milano e di un altro ex ufficiale dei Carabinieri, il generale N.B., aiutante del generale Dalla Chiesa. Secondo queste interviste, l'omicidio di Walter Tobagi (28 maggio 1980) poteva essere evitato in quanto l'Arma dei carabinieri era stata avvertita da un informatore che il giornalista era nel mirino delle brigate rosse, ma che l'arma si era dimostrata dolosamente inattiva nel prevenire tale omicidio a causa anche dell'influenza che la loggia massonica «P2» aveva negli anni di piombo sulle istituzioni. Dalle interviste vengono individuati in particolare due generali dell'Arma, che avrebbero contribuito a questa dolosa inattività da parte dei carabinieri. I due ufficiali presentarono una denuncia dinanzi al Tribunale di Monza, che dichiarò i due ricorrenti colpevoli di diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di fatti determinati. Secondo il Tribunale di Monza, e come confermato poi nei successivi gradi di giudizio, il contenuto dell'articolo aveva carattere volutamente diffamatorio in quanto non si limitava a riportare le parole degli intervistati, ma suggeriva ai lettori la conclusione di una dolosa inattività da parte dei due ufficiali senza peraltro verificare la veridicità delle affermazioni riportate.

La Corte ha dunque valutato se l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione fosse proporzionata e se fosse stata giustificata dalle autorità nazionali per motivi «pertinenti e sufficienti» (*Kapsis e Danikas c. Grecia*, n. 52137/12, 19 gennaio 2017). La CtEDU ha riscontrato che i fatti riportati rispondono innanzitutto a un interesse generale e che dunque il pubblico ha diritto a esserne informato. Inoltre, secondo la Corte l'articolo non presenta un tono offensivo o ingiurioso (*Radobuljac c. Croazia*, n. 51000/11, 28 giugno 2016), considerato che esso riporta principalmente interviste che riguardano l'attività professionale dei due ufficiali dei carabinieri e non la loro vita privata. La Corte ha sottolineato non solo che la protezione della reputazione dei due ufficiali è controbilanciata dalla libertà di stampa e di discussione di questioni di interesse pubblico, ma che sanzionare dei giornalisti per aver riportato fedelmente

le dichiarazioni fatte da terzi «ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale e sarebbe ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri» (*Novaya Gazeta e Milashina c. Russia*, n. 45083/06, 3 ottobre 2017). La Corte ha notato, inoltre, che i ricorrenti hanno provveduto a fornire elementi di fatto e documenti che permettono di considerare la versione dei fatti riportata nell'articolo come attendibile e la base fattuale come solida, conformandosi così all'obbligo che hanno nel verificare una dichiarazione fattuale fatta da una terza persona (*Dyundin c. Russia*, n. 37406/03, 14 ottobre 2008).

Alla luce di questi elementi e della severità e della natura penale delle sanzioni inflitte la Corte ha dunque ritenuto come sproporzionata e non necessaria in una società democratica l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti, condannando il governo italiano a pagare 15.000 euro a ciascuno dei ricorrenti, per danno morale e 3.500 euro come rimborso per le spese sostenute.

2.6. Diritto al rispetto dei beni e alla proprietà privata

Il 16 gennaio 2020 i casi *Varanini e De Salvatore* (n. 2555/08), *Guardata e altri* (n. 17154/08), *Di Pietro* (n. 40556/09), *Coviello e Carpi* (n.42852/09), *Tedeschi* (n. 44484/10), *Ungaro e altri* (n.26719/07) e *Marconi* (n. 58047/08) e il 30 gennaio 2020 il caso *Cioccoloni* (n.26709/15), in cui l'oggetto della doglianza verteva su un'espropriazione indiretta ai sensi dell'art. 1 Protocollo 1, sono stati cancellati di ruolo dalla CtEDU per composizione amichevole ex art. 39 CEDU, in quanto il Governo italiano si è reso disponibile al pagamento di una somma di denaro per risarcire i danni materiali e morali subiti. Il 30 gennaio 2020 la CtEDU ha cancellato di ruolo i casi *Senes* (n. 48365/11) e *Impellizzeri e altri* (n. 30742/07), in cui ai sensi dell'articolo 1 Protocollo 1 i ricorrenti lamentavano l'insufficienza della indennità ricevuta per espropriazione ai sensi dei criteri stabiliti dalla legge n. 359 del 1992, anche in questo caso per composizione amichevole ex art. 39 della CEDU.

Nel caso *Ghetti e altri* (n. 4745/03), conclusosi, con sentenza del 3 marzo 2020, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 1 Protocollo 1 in quanto la privazione della proprietà non era avvenuta nelle condizioni previste dalla legge e per causa di utilità pubblica. I ricorrenti affermavano infatti che i lavori pubblici per cui era stata fatta l'espropriazione non si erano conclusi e al suo posto era stata pianificata la costruzione di un centro commerciale da parte di soggetti privati, motivo per cui era venuto meno il requisito del «pubblico interesse» dell'espropriazione. La CtEDU ha innanzitutto notato come l'iter e la dichiarazione di espropriazione siano state legittime. Riguardo alla sussistenza di un pubblico interesse per l'espropriazione la Corte ha rammentato che sono le autorità nazionali a ricoprire la miglior posizione per valutare se vi sia un interesse pubblico o meno, che il concetto di «pubblico interesse» è necessariamente da interpretare in maniera estensiva (*James e altri c. Regno Unito*, nn. 7601/76 7806/77, 21 Febbraio 1986) e che in questo ambito gli Stati membri godono di un margine di apprezzamento molto ampio (*Elia S.r.l. c. Italia*, n. 37710/97, 2 agosto 2001; *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, nn.

7151/75 7152/75, 23 Settembre 1982). Per quanto riguarda il caso specifico, la Corte nota che la costruzione di una scuola, quale motivo originario dell'esproprio, fosse ovviamente nell'interesse pubblico, aggiungendo però che anche la costruzione di un centro commerciale può avere una funzione pubblica. La CtEDU ha dichiarato inoltre che il cambiamento del piano di utilizzo del terreno risulta giustificato, come dimostrato in una relazione presentata dal Comune di Forlì, da un cambiamento del contesto socio demografico, che non rendeva più necessaria la costruzione di un edificio scolastico. Per queste ragioni e per l'ampio margine di apprezzamento degli Stati membri in questo ambito la Corte ha concluso che l'espropriazione possa considerarsi eseguita per un interesse pubblico dichiarando il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Il 21 aprile 2020 la CtEDU si è espressa sul caso *Chino* (n. 51886/12). La ricorrente affermava che la confisca dell'appartamento in cui viveva assieme al compagno, arrestato per associazione di stampo mafioso ed altri reati, e i suoi due figli aveva leso il suo diritto al rispetto dei beni di sua proprietà ai sensi dell'articolo 1 Protocollo 1 e che il procedimento giuridico che aveva condotto alla confisca dei beni era stato iniquo ai sensi dell'art. 6 CEDU. Le autorità italiane avevano disposto un sequestro preventivo dell'immobile della ricorrente in base all'art. 2 *ter* della legge n. 575/1965, in quanto né lei né il suo convivente percepivano dei redditi e la ricorrente non aveva prodotto delle prove in grado di dimostrare che la proprietà fosse stata acquistata con fondi diversi da quelli illegali del suo convivente. La CtEDU ha dunque ritenuto che, considerato che la misura di prevenzione era stata adottata legittimamente la confisca era volta a «prevenire l'uso illecito e pericoloso per la società di un bene la cui origine legittima non era stata dimostrata». La CtEDU ha dunque concluso che l'interferenza era volta a perseguire un obiettivo che corrisponde all'interesse generale e che, considerato il quadro di una politica criminale volta a combattere la criminalità organizzata, questa non era sproporzionata. Per quanto riguarda invece la lamentata violazione dell'art. 6 CEDU la Corte ha dichiarato che la ricorrente ha avuto la possibilità di esporre le proprie argomentazioni in ben tre gradi di giudizio e che le conclusioni dei tribunali non presentavano profili di arbitrarietà bensì erano fondate su di un'analisi approfondita della situazione finanziaria sia della ricorrente che del convivente e dei loro rapporti personali. La CtEDU ha dunque dichiarato il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Il 16 maggio 2020 la CtEDU ha deciso di cancellare dal ruolo per composizione amichevole ex art. 39 CEDU il caso *Fiore* (n. 20956/08), che era stato presentato ai sensi dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU in materia di privazione della proprietà.

Con la decisione *Guiso-Gallisai e altri c. Italia* (Ricorso n. 95/06) del 9 luglio 2020 la CtEDU ha dichiarato inammissibile un ricorso in merito alla lamentata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU da parte dello Stato italiano. La controversia nasceva da una espropriazione effettuata dal Comune di Nuoro a cui era seguito un lungo contenzioso culminato con una sentenza del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto che i ricorrenti erano stati privati illegittimamente delle loro proprietà e aveva condannato la parte pubblica a un risarcimento nei loro confronti. Su questi risarcimenti era stata applicata

una ritenuta alla fonte del 20% a titolo d'imposta. Contro questa imposizione, ritenuta «confiscatoria», i ricorrenti hanno adito la CtEDU che, però, ha considerato questo prelievo «equilibrato» e comunque non tale da compromettere la situazione finanziaria dei ricorrenti (cfr. *NKM c. Ungheria*, n. 66529/11, 14 maggio 2013). Di conseguenza, tenendo conto anche della discrezionalità degli Stati in materia fiscale, la CtEDU ha concluso che l'imposta riscossa sul risarcimento concesso ai ricorrenti non abbia turbato l'equilibrio che deve essere raggiunto tra la tutela dei diritti dei ricorrenti e l'interesse pubblico a garantire il pagamento delle tasse.

Con la decisione *Reale e altri c. Italia* (Ricorso n. 16430/13) del 8 ottobre 2020 la CtEDU ha dichiarato inammissibile un ricorso in merito alla lamentata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU da parte dello Stato italiano. I ricorrenti, proprietari di un terreno nel Comune di Rovigo, contestavano la reiterazione delle licenze di espropriazione sul proprio terreno. Dopo aver esaurito i ricorsi interni per ottenere un risarcimento, adivano la CtEDU. La Corte, dopo aver ricordato che spetta ai tribunali nazionali applicare il diritto interno (*Verga e Cannarella c. Italia*, n. 20984/08, 15 novembre 2016), si è occupata di verificare se sia stato raggiunto un giusto bilanciamento tra le rivendicazioni dell'interesse generale e la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo (*Cooperativa La Laurentina c. Italia*, n. 23529/94, 2 agosto 2001; *Scagliarini e altri c. Italia*, n. 56449/07, 3 marzo 2015, v. *Annuario 2016*, p. 212). Secondo la Corte, gli effetti delle licenze di espropriazione non sono tali da equiparare tali misure a una privazione della proprietà, poiché i ricorrenti non hanno perso né l'accesso né il controllo sul terreno. Pertanto, la CtEDU ha deciso che il caso fosse inammissibile.

2.7. Diritto all'educazione

Nel caso *G.L. c. Italia* (n. 59751/15) con sentenza del 10 settembre 2020 la CtEDU si è pronunciata in merito all'asserita discriminazione subita dalla ricorrente a causa della sua disabilità e il venire meno da parte delle autorità italiane dell'obbligo positivo di garantire le pari opportunità. La ricorrente, una ragazza con autismo non verbale, lamentava di non aver usufruito, nonostante le molteplici richieste da parte dei suoi genitori, nei suoi primi anni di scuola primaria dell'assistenza specialistica prevista dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 volta a garantire alle persone con disabilità *inter alia* la necessaria autonomia, la capacità di comunicazione e l'integrazione scolastica. La mancata erogazione di questo servizio era dovuta secondo la controparte a un taglio del bilancio dello Stato avvenuto in quell'anno. La Corte ha riconosciuto che il diritto all'istruzione costituisce un diritto fondamentale per la realizzazione dei diritti dell'uomo (*Velyo Velev c. Bulgaria*, n. 16032/07, 27 maggio 2014) e che l'istruzione è «uno dei servizi pubblici più importanti in uno stato moderno. Riconosce che sono atti che richiedono un servizio complesso da organizzare e costoso da gestire, e le risorse che le autorità possono dedicarvi sono necessariamente limitate.» Ma ricorda anche che quando «una restrizione dei diritti fondamentali» si applica a un gruppo di popolazione particolarmente vulnerabile che ha subito in passato «una discriminazione significativa, il margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato

viene ridotto in modo significativo e solo considerazioni molto forti possono indurlo ad applicare la restrizione in questione». Sotto il profilo sostanziale, considerato che le autorità competenti non hanno addotto altre motivazioni se non il taglio di bilancio e dichiarato che con le risorse disponibili erano stati messi comunque a disposizione della ricorrente servizi accessori senza però specificare se le persone incaricate di questi servizi avessero o meno le competenze specialistiche necessarie per garantire alla ricorrente un'assistenza adeguata, la Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia effettivamente subito una disparità di trattamento rispetto ai suoi compagni senza disabilità e che questa disparità sia dovuta alla sua disabilità. Per quanto riguarda il profilo procedurale la Corte ha riscontrato che le autorità giudiziarie a cui era stato fatto ricorso non avevano valutato se i tagli di bilancio addotti come giustificazione avessero causato anche un effetto sull'offerta formativa rivolta agli studenti senza disabilità. La Corte ha dunque notato che nessuno aveva preso in considerazione la possibilità di compensare la ridotta disponibilità di risorse finanziarie attraverso una riduzione delle opportunità educative equamente distribuite tra studenti senza disabilità e studenti con disabilità. La CtEDU ha dunque concluso che le autorità nazionali non avevano adottato la dovuta diligenza per permettere alla ricorrente di frequentare la scuola primaria in condizioni equivalenti a quelle degli altri studenti, senza sobbarcarsi un onere sproporzionato o indebito. Ritenendo la discriminazione particolarmente grave in quanto inerente al grado di istruzione primaria, ovvero che fornisce le basi dell'istruzione e dell'integrazione sociale e delle prime esperienze di convivenza, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1. Il governo italiano è stato dunque condannato al pagamento 2.520 euro a titolo di risarcimento del danno materiale, 10.000 euro del danno non patrimoniale e 4.175 euro per il rimborso delle spese sostenute.

3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

3.1. L'impatto della pandemia da Covid-19 sul sistema giudiziario italiano

Il giudice di pace di Lanciano ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE in riferimento alle prime misure adottate dal governo italiano, in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e il dl. 18/2020 che ha disposto tra gli altri il blocco della attività giudiziarie a livello nazionale. A dire del giudice – che ha stabilito il rinvio alla CGUE nell'ambito di un processo per danni da incidente stradale – tali atti avrebbero gravemente limitato l'attività giudiziaria in materia civile e penale, dal momento che lo stato attuale della amministrazione giudiziaria rende impossibile in molti casi ricorrere a forme affidabili di processo telematico. Esse, in sostanza, costringendo al rinvio delle udienze e dei vari adempimenti giudiziari a tempi incompatibili con le caratteristiche di un giusto processo, colpiscono la dignità e l'indipendenza della funzione giurisdizionale e ledono i diritti di quanti sono coinvolti nelle attività giudiziarie. Tra le norme del diritto dell'UE che risultano in contrasto con l'attuale assetto emergenziale dell'ordinamento giudiziario italiano sono menzionate gli articoli 2, 4(3), 6(1) e 9 TUE; gli articoli 67, 81, 82 TFUE e gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45, 47 CDFUE. La Corte (caso C-220/20, *XX c OO*, ord. 10 dicembre 2020) dichiara la irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Gli argomenti ampiamente presentati dal giudice del rinvio infatti hanno un flebile collegamento con il procedimento principale e costituiscono piuttosto una dura per quanto generale denuncia delle carenze dell'amministrazione della giustizia in Italia, esacerbate dalla pandemia. Anche il collegamento tra le questioni sollevate e le competenze del diritto dell'UE non è svolto in maniera tale da consentire una pronuncia della CGUE. L'ampio spazio dato nell'ordinanza alle argomentazioni del giudice del rinvio induce a ritenere che la CGUE abbia inteso valorizzarne l'operato come sintomo di un malessere grave che caratterizza la giustizia italiana e sul quale è necessario intervenire con mezzi adeguati.

* Paolo De Stefani

3.2. Discriminazioni sul luogo di lavoro

La CGUE è stata investita dalla Corte di cassazione e dal TAR Sardegna di due questioni pregiudiziale circa la portata della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 (quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la quale «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento» (art. 1).

Nel primo caso (causa C-507/18, *NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford*, sent. 23 aprile 2020), la vicenda processuale da cui deriva la richiesta di chiarimento rivolta alla CGUE riguarda le dichiarazioni rese a una nota trasmissione radiofonica da un ancor più famoso avvocato e ex uomo politico, Carlo Taormina. Usando toni forti e offensivi, l'avvocato affermava che non avrebbe mai assunto nel suo studio legale degli omosessuali. La associazione *Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford* si era rivolta al tribunale ritenendosi danneggiata da tali esternazioni, considerando che esse integrassero un caso di trattamento discriminatorio in ambito lavorativo basato, in questo caso, sull'orientamento sessuale, e proibito dalla direttiva citata, trasposta in Italia con il d.lgs 216/2003. Quest'ultimo ammette che l'azione per la cessazione del comportamento discriminatorio possa essere fatta valere anche da organizzazioni rappresentative del soggetto leso. La condanna di Taormina al risarcimento del danno è stata pronunciata sia dal tribunale che in sede di appello. La Cassazione tuttavia dubita della conformità di tali decisioni con il diritto dell'UE, in quanto esse sembrano aver sanzionato l'espressione di un'opinione, più che aver attuato una discriminazione in materia di lavoro; di qui la sollevazione di una questione pregiudiziale alla CGUE. La Corte elabora una interpretazione della direttiva 2000/78 in base alla quale, in primo luogo, essa non impedisce che associazioni rappresentative degli interessi generali dei gruppi potenzialmente vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale possano essere legittimate a proporre un procedimento giurisdizionale per il rispetto degli obblighi stabiliti dalla direttiva, se così prevede la norma che l'ha trasposta (e in effetti il d.lgs 216/2003 dispone in questo senso). Inoltre, in merito alla sostanza della controversia, la CGUE considera che le opinioni espresse dall'avvocato, anche se non sono riferite a una specifica procedura di assunzione e sono emerse in un contesto extra-professionale (una popolare trasmissione radiofonica), ben possono influenzare le procedure di reclutamento di professionisti in quello o in altri studi legali, avendo come conseguenza la rinuncia a presentare la propria candidatura da parte di avvocati omosessuali. La condotta sanzionata dai giudici italiani rientra quindi tra quelle che possono condizionare negativamente la parità di accesso all'occupazione e al lavoro, che è appunto l'oggetto della direttiva 2000/78.

La seconda pronuncia (causa C-670/18, *CO c. Comune di Gesturi*, sent. 2 aprile 2020), sollecitata dal TAR della Sardegna, attiene a un caso di discriminazione basata sull'età. La legge italiana (dl. 95/2012 e successive modifiche) stabilisce infatti che gli enti pubblici italiani non possono affidare incarichi di studio e consulenza e dirigenziali a persone collocate in quiescenza. Un

medico, selezionato per una attività di questo tipo da un Comune sardo e in possesso delle qualificazioni richieste, si era visto negare l'incarico perché già in pensione. La CGUE è chiamata a decidere se tale interpretazione della legge italiana costituisca o meno una disparità di trattamento basata sull'età, anche considerando gli articoli 15 (libertà professionale e di lavorare) e 25 (diritti degli anziani) CDFUE. Secondo la CGUE, la norma italiana realizza certamente una discriminazione indiretta, poiché il riferimento alla condizione di pensionato è un modo implicito di far pesare negativamente l'età anagrafica nell'accesso al lavoro. D'altro canto però, la finalità di tale limite posto dalla legge italiana può renderlo giustificabile, poiché essa intende promuovere il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (ma occorre tenere conto del fatto che per svolgere incarichi di consulenza particolarmente delicati si richiede di aver maturato lunga esperienza) e conseguire economie nel bilancio pubblico (incarichi affidati a personale in pensione possono in alcuni casi essere assegnati a titolo gratuito). In conclusione, spetta al giudice italiano verificare, nel caso concreto, il ricorrere di tali condizioni e disapplicare la norma italiana solo se i criteri indicati dalla legge nazionale risultino non soddisfatti.

3.3. Diritto alle ferie pagate per i giudici di pace

La CGUE (Causa C-658/18, *UX c. Governo della Repubblica Italiana*, sent. 16 luglio 2020) si è pronunciata su una controversia che vedeva contrapposti il Ministero della giustizia e una giudice di pace di Bologna, che peraltro si faceva carico di una problematica riguardante l'intera categoria dei giudici di pace italiani. Il conflitto riguardava il riconoscimento a questa categoria di magistrati onorari del diritto alle ferie annuali retribuite, come previsto dall'art. 31(2) CDFUE per tutti i lavoratori. Secondo la normativa italiana vigente (la legge 374/1991, sostanzialmente riformata in senso più vantaggioso per i giudici di pace con il d.lgs 116/2017), durante il periodo estivo di sospensione delle attività giudiziarie i giudici di pace non percepiscono alcuna indennità, poiché la loro remunerazione è strettamente legata alle decisioni da loro adottate e al numero di udienze svolte. I magistrati ordinari, invece, hanno diritto a 30 giorni di ferie annuali pagate. La ricorrente aveva ritenuto che questo trattamento fosse incompatibile con i suoi diritti di lavoratrice come definiti dalle direttive 2003/88/CE e 1999/70/CE, e aveva pertanto chiesto un risarcimento allo Stato italiano per il mese di ferie non pagate del 2018, per un ammontare fissato a 4.800 euro sulla base del trattamento stipendiale dei magistrati ordinari. I tribunali italiani a cui si era rivolta avevano riconosciuto le sue ragioni, ma la Corte di cassazione aveva ritenuto di rinviare alla CGUE la questione pregiudiziale della compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'UE. La sentenza della CGUE accerta sostanzialmente le buone ragioni della ricorrente, ponendo quindi le basi per una probabile ulteriore riforma della normativa nazionale in senso più favorevole ai giudici onorari. Nonostante la legge parli di un ufficio «onorario» ed escluda che essi rientrino nel pubblico impiego, infatti, i giudici europei considerano che l'attività dei giudici di pace sia sostanzialmente attività lavorativa poiché, secondo il diritto dell'UE, va considerato lavoratore ogni persona che svolga attività reali e effettive, e non marginali e accessorie, in cambio di una

controprestazione. I giudici onorari sono sottoposti alla supervisione degli stessi organi che vigilano sull'attività dei magistrati ordinari, e hanno quindi lo status di lavoratori subordinati – il che non impedisce che ad essi si applichino gli stessi requisiti di indipendenza che valgono per tutti gli altri magistrati. In effetti, la sola differenza sembra risiedere nel modo di selezione, che per i magistrati ordinari è il concorso pubblico. Inoltre, i giudici di pace sono lavoratori a tempo determinato, dato che sono nominati per periodi di quattro anni rinnovabili. Da queste osservazioni deriva, secondo la CGUE, che la norma che esclude il diritto a ferie pagate – diritto invece riconosciuto ai magistrati ordinari – appare in contrasto con il diritto dell'UE, salvo che il giudice del caso specifico non accerti che le qualifiche richieste al giudice di pace siano talmente diverse da quelle previste per i magistrati ordinari da giustificare tale diverso trattamento.

3.4. Assegni familiari per lavoratori non-UE con permesso di soggiorno di lunga durata

La Corte di cassazione propone una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE per l'interpretazione di un articolo della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. L'art. 11 di tale direttiva dispone che il cittadino di Paesi terzi, soggiornante di lungo periodo, gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in relazione, tra le altre cose, ai trattamenti assistenziali e previdenziali. Questi comprendono, in Italia, l'assegno per il nucleo familiare (introdotto dalla legge 153/1988), commisurato al reddito familiare e al numero dei componenti della famiglia a carico del lavoratore. Secondo l'Istituto italiano di previdenza (INPS), però, l'assegno familiare deve essere sospeso se i familiari del cittadino non-UE lungo soggiornante risiedono per un periodo considerevole all'estero. La regola non si applica invece nel caso in cui il percettore dell'assegno sia cittadino italiano: per costui infatti l'INPS non richiede la residenza in Italia dei familiari. Il caso si riferisce ad un lavoratore pakistano che si è visto decurtare l'assegno familiare nel periodo tra il 2011 e il 2014, quando gli altri componenti della sua famiglia (moglie e cinque figli) erano residenti nel Paese d'origine e non in Italia. La questione sottoposta alla CGUE riguarda quindi la compatibilità di una tale lettura della norma italiana con il principio di equiparazione tra lavoratori europei e lavoratori di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo stabilito dalla direttiva 2003/109. Secondo la CGUE (causa C-303/19, *INPS contro VR*, sent. 25 novembre 2020), dal momento che l'Italia non ha posto alcuna restrizione alla applicabilità della direttiva, ogni interpretazione delle norme esistenti che impedisca l'effettiva integrazione del cittadino di Paesi terzi (obiettivo della direttiva), come sarebbe quella che porta a sospendere l'erogazione dell'assegno familiare in caso di assenza temporanea dei familiari dall'Italia, deve considerarsi contraria al diritto dell'UE.

3.5. Lavoro a somministrazione

La Corte di cassazione dubita della compatibilità tra le norme italiane che disciplinano il contratto di lavoro a somministrazione (introdotto dal d.lgs 276/2003, cosiddetta «riforma Biagi, come successivamente modificata, a partire dal 2014, dalle misure del cosiddetto «Jobs Act») e le norme della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. La questione emersa nella giurisprudenza italiana riguardava un lavoratore interinale che per due anni, dal 2014 al 2016, aveva costantemente lavorato, attraverso successivi «missioni» («assignment»), presso la stessa azienda, dalla quale aveva infine preteso di essere assunto a tempo indeterminato. La legge italiana consente infatti, secondo l'interpretazione datane dai giudici che si erano pronunciati sul caso, la reiterazione di contratti di lavoro interinale e la loro proroga, pur contenendo norme contro l'uso strumentale e fraudolento di tali pratiche, e il codice civile sanziona come nulli i contratti volti a eludere l'applicazione di norme imperative. Se tuttavia il datore di lavoro giustifica, anche in modo generico e per esigenze produttive non temporanee, la reiterazione dei contratti a tempo determinato con ragioni tecniche, produttive o organizzative, o per sostituire altri lavoratori interinali, il numero di rinnovi del contratto con lo stesso lavoratore non è sottoposto a limiti. Questa normativa sembra dunque in contrasto con la direttiva europea, che è orientata a proteggere i lavoratori che scelgono il regime di lavoro a tempo determinato nel rispetto dell'art. 31 CDFUE, il quale sancisce, in modo generale, il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. La CGUE (caso C-681/18, *JH c. KG*, sent. 14 ottobre 2020) osserva che l'Unione ha competenze limitate sulla materia delle «condizioni di lavoro», che restano ampiamente nella competenza degli Stati. L'equilibrio tra tutela della sicurezza del lavoratore e flessibilità del lavoro perseguito dalla direttiva richiede che lo Stato legiferi in maniera da rendere possibile la moltiplicazione delle «missioni» del lavoratore interinale presso la stessa azienda, se ciò è conforme alle esigenze produttive, senza che ciò implichi la trasformazione del rapporto da lavoro a tempo determinato a lavoro a tempo indeterminato, salvo naturalmente che ciò si traduca in un abuso nell'uno o nell'altro senso. Ne consegue che le norme italiane che non pongono limiti al numero di missioni successive (ma contrastano l'uso abusivo di tale pratica) sono compatibili con la direttiva 2008/104

In materia di lavoro, si segnala anche l'ordinanza (caso C-32/20, *TJ c. Balga srl*, ord. 4 giugno 2020) con cui la CGUE ha rigettato la domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal tribunale di Napoli e relativa a un caso di licenziamento collettivo. Il giudice italiano si domandava se la regolamentazione dei licenziamenti prevista nel caso del «Jobs Act» (d.lgs 23/2015) sia compatibile con la normativa dell'UE, in particolare l'art. 30 CDFUE (tutela in caso di licenziamento), letto insieme all'art. 24 della Carta Sociale Europea. In particolare, il giudice rimettente prospetta una disparità di trattamento tra i lavoratori che subiscono un licenziamento collettivo che sono stati assunti prima del 2015, a cui si applica un regime che prevede, tra le altre cose, il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato, e quelli assunti dopo l'entrata in vigore del d.lgs 32/2015, che in caso di licenziamento ingiustificato possono solo ricevere un indennizzo corrispondente un certo numero di mensilità (massimo 36) secondo l'anzianità di servizio. La CGUE dichiara la propria incompetenza a trattare della ma-

teria. Infatti, nonostante la CDFUE menzioni il tema della tutela del lavoratore in caso di licenziamento, il diritto dell'UE non ha legiferato in materia imponendo obblighi specifici in capo agli Stati membri. La direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, si limita infatti a regolare le modalità in cui i licenziamenti collettivi devono essere disposti a seguito di adeguate consultazioni tra le parti e con il coinvolgimento dell'autorità pubblica, ma non entra nella materia delle conseguenze di un licenziamento collettivo ingiustificato. Anche il tema della disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima o dopo il 2015 non può essere affrontato, dal momento che il procedimento principale riguardava solo una persona assunta dopo il 2015 e quindi il tema della eventuale discriminazione si presentava come meramente ipotetico.

3.6. Indennizzo alle vittime di reato

Con un'importante decisione su una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C-129/19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri c. BV*, sent. 16 luglio 2020), la CGUE fissa una serie di parametri validi anche per l'ordinamento italiani relativi all'applicazione della direttiva 2004/80 relativa all'indennizzo delle vittime di reato. (Sulla applicazione della decisione della CGUE nel caso di specie da parte della Cassazione v. in questa Parte IV, 1.13.4).

L'obiettivo della direttiva è quello di garantire a qualsiasi individuo la libertà di recarsi in un altro Stato membro, trovandovi un livello di tutela dell'integrità personale pari a quello dei cittadini e dei residenti di quel Paese e, a tale scopo, facilitare l'indennizzo delle vittime di reato. In altri termini, le vittime di reato devono avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo in cui il reato è stato commesso. Il problema si pone, naturalmente, soprattutto quando l'autore del reato non ha i mezzi sufficienti per coprire per intero i danni cagionati alla vittima. In questo caso, è lo Stato a dover intervenire, con misure di solidarietà che devono appunto operare in modo uniforme in tutti i Paesi dell'Unione. L'Italia ha dato attuazione a questa direttiva, con colpevole ritardo, con legge 122/2016 (legge europea 2015-16), applicabile retroattivamente dal 2005 e indipendentemente dal fatto che le vittime risiedano in Italia o meno. La controversia che ha dato luogo al procedimento di pronuncia pregiudiziale è descritta sopra, Parte IV, 1.13.4. La CGUE afferma che la direttiva ha effettivamente creato in capo alla vittima di un reato intenzionale violento, compresa la violenza sessuale, il diritto al risarcimento del danno causato dal reato stesso, indipendentemente dalla nazionalità o residenza della vittima o del reo. A tale diritto corrisponde il dovere dello Stato europeo in cui il fatto si è verificato di dotarsi di un sistema di indennizzo adeguato. È vero che in precedenti decisioni la CGUE aveva menzionato tale obbligo statale solo in relazione a crimini transfrontalieri, ma questo non impedisce che il principio valga anche per i reati commessi ai danni di cittadini dello Stato territoriale, come è appunto il caso in questa controversia. Quanto all'entità dell'indennizzo che lo Stato deve pagare alla vittima (qualora l'autore del reato non abbia i mezzi economici per provvedere), poiché la direttiva non dà alcuna precisazione, esso può avere natura forfetaria, ma deve essere adeguato a compensare in modo adeguato le sofferenze subite. Per una violenza sessuale, l'indennizzo di 4.800 euro, prospettato in prima battuta dalle corti italiane, appare alla CGUE manifestamente insufficiente. (Sull'esito della vicenda presso la giustizia italiana si veda sopra, Parte IV, 1.13.4).

3.7. Accesso alla CGUE per contrastare la proroga dell'uso di glisofato in agricoltura

Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, a determinate condizioni, fino al 25 dicembre 2022, rendendo così possibile da parte degli Stati consentire l'uso di tale fitofarmaco nella produzione agricola. L'utilizzo del glisofato è contestato da varie associazioni ecologiste e per la tutela dei consumatori, perché ritenuto dannoso per la salute umana. Una di queste è l'associazione italiana GranoSalus, con sede a Foggia, la quale ha proposto ricorso contro l'UE in base all'art. 47 CDFUE (diritto a un ricorso effettivo) e all'art. 263(4) TFUE («qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione»). Il ricorso è stato però considerato inammissibile (caso C-313/19 P, *Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) c. Commissione europea*, sent. 28 ottobre 2020). Il regolamento controverso infatti non produce i suoi effetti immediatamente e ha bisogno di atti nazionali di esecuzione. Questo non significa che per un'organizzazione come GranoSalus, che non svolge attività produttiva e quindi non commercializza né utilizza fitofarmaci, risulti impossibile impugnare l'atto dell'UE. Ma può farlo solo se tale atto colpisse direttamente un suo interesse o l'interesse di uno dei suoi soci. Non è questo il caso, poiché l'eventuale messa in commercio e utilizzo di glisofato dipende da atti dei singoli Stati e sarà dunque necessario impugnare questi ultimi, non l'atto dell'UE che si limita ad autorizzarne l'adozione, per ottenere il risultato di impedire l'uso del glisofato in agricoltura.

3.8. Gestione delle discariche

Le controversie riguardanti l'applicazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sono rilevanti per il loro impatto su una serie di diritti fondamentali dei cittadini europei, in particolare il diritto alla salute, il diritto alla vita privata e, naturalmente, il diritto all'ambiente, di cui all'art. 37 CDFUE. La CGUE si è pronunciata su una questione pregiudiziale rilevata dalla Corte di cassazione nel corso di un procedimento che vede contrapposta la società AMA, interamente partecipata dal Comune di Roma, responsabile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per la città, e il Consorzio Laziale Rifiuti (Co.La.Ri.), gestore della discarica di Malagrotta, una delle più grandi d'Europa fino alla sua chiusura nel 2013. La direttiva 1999/31 è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs 36/2003. Essa regola i modi in cui si devono condurre le attività di smaltimento dei rifiuti e, in particolare, stabilisce il principio che la gestione delle discariche deve comprendere anche le fasi di chiusura e successive alla stessa, per una durata di almeno 30 anni. La norma si applica a tutti gli accordi in atto al 2001 (anno in cui la direttiva doveva ritenersi produttiva di effetti), compreso quindi quello tra AMA e Co.La.Ri., nonostante gli accordi inter-

corsi precedenti all'entrata in vigore della norma (e prima del d.lgs del 2003) prevedesse solo 10 anni. L'applicazione della norma ha comportato quindi l'estensione forzosa della convenzione, con un onere supplementare a carico dell'ente «detentore» («holder»: chi produce i rifiuti, in questo caso il Comune di Roma) di oltre 75 milioni di euro. Questo risultato è contestato da AMA, secondo la quale l'applicazione «retroattiva» della direttiva (e del decreto che ne ha trasposto le norme in Italia) non è legittima e, in caso sia ritenuta legittima, l'estensione trentennale del contratto di gestione da essa introdotto – e i relativi oneri finanziari – dovrebbero riguardare solo la gestione dei rifiuti conferiti dopo il 2001. La CGUE (caso C-15/19, sent. 14 maggio 2020, sent. *AMA c. Co.La.Ri*) sostiene che la direttiva 1999/31 si ispira al principio «chi inquina paga», e fa pertanto obbligo all'ente che produce i rifiuti di provvedere all'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti. Nel caso questo avvenga attraverso discarica, la gestione della stessa richiede una particolare attenzione alla fase successiva alla chiusura, poiché devono essere monitorati e affrontati i rischi ambientali e di salute pubblica legati agli effetti di lungo periodo della presenza concentrata di sostanze inquinanti nell'area. 30 anni sono ritenuti una durata congrua durante la quale l'ente gestore ha il compito di accompagnare la dismissione del sito. La direttiva si applicava a tutti i contratti di gestione di discariche attivi al momento della sua entrata in vigore – tra i quali rientrava anche quello per Malagrotta. Non è quindi stata applicata retroattivamente. Non è compatibile con le finalità della direttiva una sua interpretazione che ne limiti gli effetti ai conferimenti successivi al 2001, dal momento che è la sicurezza dell'intero impianto – compresa la sua parte «storica» – che va garantita. AMA deve quindi rispettare il contratto così come integrato (e reso indubbiamente più oneroso) dalla riforma introdotta dalla direttiva e dalla successiva (e tardiva) trasposizione.

Indice dei luoghi e delle parole notevoli

A

Afghanistan: XVI, XXXVIII, XXXIX, 133, 183
Albania: 54, 65, 102, 108, 109, 111, 112, 129, 161, 163, 164, 183, 225, 255, 256
Algeria: 163
Ambiente, inquinamento, rifiuti: XVIII, 5, 7, 8, 13, 32, 38, 59, 67, 68, 74, 86, 121, 126, 138, 144, 145, 149, 161, 198, 208, 291, 292
Andorra: 109, 162, 166
Angola: 109, 110
Antigua e Barbuda: 109, 112, 113
Apolidia: XXIV
Argentina: 132, 163
Armenia: 27, 118, 264
Asilo, rifugiati: v. immigrati, stranieri
Australia: 110, 119, 120
Austria: 110-112, 117, 120, 133, 161, 164, 173, 280
Azerbaijan: 111, 115, 122, 123, 133, 151, 157

B

Bahrein: 124, 133, 183
Balcani: 183
Bangladesh: 54, 108
Belgio: XLII, 62, 117, 132, 133, 152, 161, 166, 268
Benin: 132
Bielorussia: 28, 50, 114, 116, 133, 163, 165, 170
Bioetica, biomedicina: XX, 32, 38, 39, 50, 51, 68, 82, 136, 137
Bolivia: 133
Bosnia-Erzegovina: 157, 162, 163, 183
Brasile: 134, 163, 226
Bulgaria: 50, 133, 151, 152, 157, 162, 163, 261, 275, 276, 283
Burkina Faso: 108, 118-122, 124
Burundi: 114, 116, 181

C

Camerun: 109, 133

Canada: 108, 117, 119, 163, 194
Carcere, libertà personale: XVIII, XIX, XXII-XXIV, 33-35, 40, 45, 63-66, 82, 88, 91, 92, 100, 127, 145, 146, 151, 158-160, 172, 175, 189, 191, 202, 203, 218, 219, 233, 234, 248-264, 279
Maltrattamenti: 33, 63, 255
Sovraffollamento: XXIII, 66, 92, 251, 252, 255
Centro Diritti Umani, Università di Padova: XIX, XXV, 93, 102, 103
Cile: 163
Cina: 102, 110, 115, 122
Cipro: XXXIX, 129, 162, 164, 183, 234
Cittadinanza: XXII-XXIV, 19, 33, 43, 61, 62, 73, 78, 84, 86, 92, 102, 219, 224, 226-228
Colombia: XXXIX, 212
Conflitti armati: XXXI-XXXVI, XL, XLI, 52, 121, 158
Corea del Nord: 114, 116
Corea del Sud: 110, 163
Corno d'Africa: 184
Corte costituzionale: 57, 148, 172, 189-194, 196, 197, 199, 1992, 203, 205, 212, 216, 218-220, 222, 224, 233, 234, 240-242, 244-250, 253, 254, 268
Corte di giustizia UE: 57, 87, 173, 224, 275, 285-292
Corte europea dei diritti umani: XXI, 56, 57, 142, 143-150, 172, 190, 192, 195, 196, 294, 204, 206, 213, 225, 234, 237, 239, 242, 245, 246, 252, 254, 255, 257-284
Corte penale internazionale: XX, XXI, 13, 45, 173, 181
Corruzione: XX, XXI, 7, 33, 88, 112, 164, 165, 172, 248
Costa Rica: 115, 117, 133, 163
Covid-19: XV, XVII, 5-7, 13-16, 19-21, 35-39, 51, 56, 60, 61, 63, 64, 89, 91, 92, 96, 99, 100, 103, 160, 163, 164, 168, 172, 174, 211, 212, 221-223, 235, 239, 246, 253, 255, 285

Croazia: 116, 151, 164, 279, 281
 Cuba: 110, 115, 117, 122, 123
 Cultura di pace: XXXI, 16, 19, 25, 92-96, 102, 103, 136, 137, 172

D

Danimarca: XXVIII, 118, 133, 151, 162
 Democrazia, stato di diritto: 7, 107, 111, 141, 159, 160, 163, 171-173, 177, 263, 269
 Diversità e dialogo interculturale: 36, 116, 136, 171
 Dignità della persona: 11, 58, 97, 134, 137, 139, 191, 198, 200, 210, 222, 224, 228
 Diritti dei lavoratori: 9, 17-21, 134-136, 149, 151, 154-156, 202, 204, 213, 215, 216, 221, 222, 287-294
 Diritto all'alloggio: 21, 117, 152, 153, 212
 Diritto alla pace: XX
 Diritto alla salute: XV, XVI, XVIII, XXII, 6, 7, 14, 15, 19-21, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 50, 51, 60, 61, 65, 86, 88, 90, 98-100, 117, 137, 138, 142, 145, 153, 154, 197, 198, 210-212, 216, 217, 220-222, 239, 241, 247, 253, 259-264, 291, 292
 Diritto alla vita privata e familiare: 175, 195, 209, 228, 277
 Disabilità: v. Persone con disabilità
 Discorso d'odio/incitazione all'odio: XX, XXII, 35, 38, 39, 58, 171, 175, 203, 204
 Donne, pari opportunità, genere: XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXVII-XLII, 4, 9, 14, 15, 17, 27, 29, 30, 32-35, 38, 39, 44, 48-50, 52, 53, 85, 96, 97, 101, 103, 107, 108, 119, 121, 125-127, 129, 133, 137, 138, 141, 142, 147, 153, 162, 164-168, 194, 196, 197, 199, 200, 213, 226, 227, 230-233, 251, 277
 Violenza contro le donne, violenza di genere: XVIII, XIX, XX, XXII, XXIX, XXXI, XL, XLII, 29, 30, 33, 35, 39, 48, 97, 103, 107, 108, 127, 141, 142, 146, 147, 165-168, 231, 232, 251, 277
 Durata ragionevole del processo: XXII, 148, 150, 157, 172, 245, 246, 257, 264, 265, 266, 271, 276

E

Ecuador: 123, 224
 Educazione, formazione, ricerca: XXII, XXX, 3, 19, 26, 30, 38, 39, 43, 68-86, 92, 95, 118, 126, 137, 155-157, 160, 161, 237, 283, 284

Egitto: 65, 117, 123, 145, 170, 183, 184
 Elezioni: XX, 116, 176, 202
 Emirati Arabi Uniti: 183
 Eritrea: 118, 133
 Esame periodico universale (UPR): 103, 113, 125
 Espropriazione indiretta: 266, 281, 282, 283
 Estonia: 133
 Estradizione: 144, 255, 256
 Ex Jugoslavia: XXIV

F

Federazione Russa: 50, 110, 150, 157, 163, 237, 255, 258, 281
 Fiji: 121
 Filippine: 121, 123, 181
 Finlandia: XLII, 151, 152, 268, 273, 277, 280
 Francia: 119, 120, 133, 151, 152, 157, 259, 263, 267, 269, 275

G

Gambia: 210
 Georgia: 65, 115, 118, 163
 Germania: 115, 116, 119-121, 134, 151, 161, 173, 177, 195, 264, 277
 Giappone: 123, 163
 Gibuti: 184
 Grecia: 117, 129, 143, 144, 151, 152, 268, 279, 281
 Guinea: 132, 182, 183, 207
 Guyana: 108, 109

H

Hate Speech: v. Discorso d'odio/incitazione all'odio

I

Immigrati, stranieri: XIX, XX, XXII-XXIV, XXXIX, XL, XLI, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 27, 33-35, 42, 43, 50, 52-54, 56, 61-67, 69-73, 79-81, 83, 84, 86, 86, 90, 91, 93, 95, 96, 99-101, 102, 107, 122, 126, 127, 129, 130, 134, 136, 139, 142, 144, 150, 153, 158-160, 171, 173-175, 204-206, 208-212, 224-228, 239, 249, 250, 261-263
 Centri per migranti: XXIV, 64, 91, 100, 129, 159, 261-263

- Espulsione, respingimento: XXIII, 100, 142, 150, 158, 159, 225, 239, 261-263
- Minori d'età: 43, 54, 56, 62, 90, 99, 206, 224-226
- Residenza: XX, 102, 129, 192, 205, 209, 211, 212, 224, 237, 238, 288, 294
- Asilo, rifugiati: XVIII, XXIII, XXIV, XXXI, XXXVI, 33-35, 42, 107, 109, 128, 129, 139, 142-144, 158, 159, 173-175, 204-207, 210, 212, 263
- India: 183, 222
- Infanzia e adolescenza: XVIII, XXIII, XXX, XXXI, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, 7, 14-16, 29-31, 33-35, 40-43, 49-52, 53-55, 57, 58-65, 84, 86, 89-92, 95, 97, 99-101, 107-109, 116, 119, 121, 125, 129-133, 133, 135, 139, 141, 142, 164, 168, 170, 175, 192-197, 199-201, 206-208, 210, 213, 215, 217, 218-220, 224-226, 228-231, 233-239, 241-246, 254, 256, 260, 264, 275-280
- Adozione, affidamento: 14, 40-42, 49, 50, 54, 99, 194, 195, 197, 230, 236, 237-239, 243, 244, 260, 275-280
- Migliore interesse del bambino: 192, 193, 196, 199, 208, 236-239, 246, 256, 277, 279
- Minori stranieri: v. Immigrati, stranieri
- Pubblica tutela dell'infanzia: v. Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani
- Violenza e sfruttamento nei confronti dei minori: XXXI, 15, 29, 30, 33, 40, 41, 50, 64, 108, 116, 141, 142, 164, 168, 231, 243, 244, 277
- Iran: 111, 115, 118, 123
- Iraq: XL, 134, 182, 183
- Irlanda: 151, 152
- Islanda: 121, 151, 162, 163
- Israele: 163, 255
- Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani: XXI, 12, 17, 34, 35, 42, 43, 45-47, 59-65, 87-92, 98-102, 111, 120, 175, 239
- Commissione nazionale: XXI, 45, 46, 65
- Difesa civica: XXI, 17, 45-47, 87-91, 98, 111
- Garante dei detenuti: 12, 17, 42, 43, 45, 64, 65, 90, 91, 98-100
- Pubblica tutela dell'infanzia: 59-63, 89, 90, 92, 98-100, 239
- K**
- Kazakistan: 133, 1645, 165
- Kirgizistan: 163
- Kosovo: 151, 163, 164, 183, 255
- L**
- Lettonia: 133, 163, 164, 185, 273
- Libano: XXXIX, 133, 184
- Libertà di espressione, pluralismo nei media: 21, 32, 58, 150, 161 171, 172, 177, 178, 202-204, 229, 280, 281
- Diffamazione: 21, 161, 172, 202-204, 229, 281
- Libia: 118, 158-160, 183, 184, 204
- Lituania: 162
- Lussemburgo: 162, 268
- M**
- Macedonia del Nord: 151, 175, 277
- Madagascar: 170
- Mali: 118, 184
- Malta: 129, 151, 157, 160, 163, 164, 166
- Marginalità, disagio, esclusione sociale: v. Povertà
- Marocco: 102, 115, 119, 163, 226
- Medio Oriente: 183
- Messico: 117-120, 122, 123, 163
- Minoranze: 96, 112, 117, 141, 143, 158, 162
- Misure cautelari (art. 39, regolamento CtEDU): 150
- Monaco: 151, 164
- Montenegro: 162-164
- Mutilazioni genitali femminili: XXIX, XXXIII, XXXIX, 107, 119
- Myanmar: 112, 114, 116
- N**
- Nicaragua: 117, 133
- Niger: 133, 184
- Nigeria: 65, 200, 264
- Non-discriminazione: XXII, XXXII, 7, 33-36, 38, 48, 54, 107, 109, 117-119, 122, 123, 130, 133, 135, 136, 142, 147, 152-157, 161, 166, 203, 211-214, 222, 283, 286, 287, 294
- Antirazzismo: XXII, 7, 32, 34, 35, 48, 54, 107, 109, 118, 130, 133, 153, 161
- Discriminazione di genere: 33, 119, 130, 137, 147, 153

Norma 'Pace diritti umani': 15, 16, 87
 Norvegia: XLII, 117, 119, 132, 242, 279

O

Omosessualità, transessualità (LGBTI): 7, 194-196, 199, 274, 286
 Organizzazioni di società civile: XXIII-XXV, XXXII, XXXIX, XL, 34, 54, 66-68, 102, 138, 160, 164, 167, 173, 204

P

Paesi Bassi: XLII, 115, 117, 118, 120, 133, 166, 259, 261, 273
 Pakistan: 115, 121, 122, 133, 183, 209, 288
 Papua Nuova Guinea: XVI
 Patrimonio culturale: 4, 12, 36, 136
 Pena di morte: 5, 26, 107, 133, 207, 255
 Persone anziane: 18, 149, 156, 191, 201, 218, 287
 Persone con disabilità: XIX, XXII, 16-18, 27, 28, 30, 33-35, 43-46, 49, 52, 53, 55, 56, 61, 108, 118, 119, 130, 134, 142, 197, 204, 212, 213, 215-219, 222, 243, 283, 284
 Perù: 115, 120, 163, 255
 Piani d'azione nazionale sui diritti umani: XXII, XXVII-XLII, 50, 55, 164
 Violenza contro le donne XXII
 Imprese e diritti umani: XXII
 Contro la tratta e lo sfruttamento grave degli esseri umani: XXII, 164
 Democrazia, cittadinanza, educazione ai diritti umani: XXII
 Donne, pace e sicurezza: XXII, XXVII-XLII
 Strutture di detenzione: XXII
 Cyberbullismo: XXII
 Discriminazione basata sul genere: XXII
 Razzismo, xenofobia: XXII
 Persone con disabilità: XXII
 Minori: XXII, 50, 55
 Migranti, rifugiati: XXII
 Polonia: 120, 151, 157, 162, 163, 166
 Portogallo: 117, 118, 129, 132, 151, 152, 162, 170, 173, 238, 258, 267, 275-277
 Povertà: XXII, XVIII, 18, 27, 32, 38, 53, 56, 63, 64, 67, 86, 110, 119, 126, 152, 208
 Prescrizione: 146, 172, 246, 247, 257, 258, 264
 Provincia Autonoma di Bolzano: 87-90, 161

Provincia Autonoma di Trento: 17, 19, 21, 87-90, 94

Q

Qatar: 116, 183

R

Razzismo, xenofobia: v. non-discriminazione, antirazzismo
 Regione Abruzzo: 16, 18-20, 87, 89
 Regione Basilicata: 16, 18, 87, 89
 Regione Calabria: 16, 17, 87, 89
 Regione Campania: 16, 69, 87, 89, 239
 Regione Emilia-Romagna: 16, 20, 87, 89, 93, 94, 102
 Regione Friuli-Venezia Giulia: 17, 18, 20, 87, 89, 93, 94, 102
 Regione Lazio: 16-19, 87, 89, 102
 Regione Liguria: 16-18, 87, 89
 Regione Lombardia: 16-18, 54, 87, 89, 99, 102, 212
 Regione Marche: 16-20, 87-89
 Regione Molise: 16, 18, 27, 87, 89
 Regione Piemonte: 16-18, 20, 21, 87, 89
 Regione Puglia: 16-21, 88, 89, 228
 Regione Sardegna: 87, 89
 Regione Sicilia: 27, 54, 88, 89
 Regione Toscana: 16-19, 21, 35, 40, 87-89, 102
 Regione Trentino-Alto Adige: 88, 94
 Regione Umbria: 16, 87-89
 Regione Valle d'Aosta: 21, 87-89
 Regione Veneto: 15-19, 87, 89, 93, 95-103, 163
 Regno Unito: 12, 115, 116, 118, 120, 151, 157, 164, 175, 258, 260, 264, 281
 Repubblica Ceca: 161, 162, 164, 280
 Repubblica Centrafricana: 124, 132, 183
 Repubblica democratica del Congo: 29, 124
 Repubblica di Moldova: 102, 133, 151, 157, 163, 164, 255
 Rom, sinti e caminanti: XXII, XXIV, 7, 27, 141, 142, 152, 153, 157, 158, 174
 Sgomberi: 152
 Strategia nazionale di inclusione: XXII
 Romania: 150, 164, 268, 272, 275, 276, 280
 Ruanda: 133

S

Sahel: 182, 184
 San Marino: 129, 157, 166
 Santa Sede: 129, 163
 Schiavitù, sfruttamento, tratta: XVIII, XXIX, XXXIX, 13, 33, 49, 50, 64, 108, 112, 119, 125, 127, 141, 142, 163, 164, 168, 177, 179, 200, 255, 264
 Senegal: 133
 Serbia: 162, 166, 175
 Servizi sociali: 31, 84, 85, 95, 211, 217, 218, 234, 236, 276-280
 Sicurezza sociale, pensioni: 32, 38, 43, 81, 92, 149, 154, 156, 210, 219, 224, 243, 269, 270, 286, 287
 Sierra Leone: 121
 Singapore: 133
 Siria: XVI, 112, 114, 116, 122
 Slovacchia: 157, 161, 164
 Slovenia: 129, 157, 166
 Solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo: XXV, XXXI, XXXII, 17, 52, 87, 93, 95-97, 102, 123, 138, 182, 183
 Somalia: 120, 184
 Spagna: XLI, 120, 121, 132, 134, 151, 157, 166, 170, 173, 264, 272
 Sparizioni forzate, extraordinary rendition: 33, 34, 45, 120, 130, 134, 145, 146
 Stati Uniti d'America: 163, 165, 177, 183
 Sudafrica: 115, 123, 124, 134, 163
 Sudan: XL, 120
 Sud Sudan: 118
 Svezia: XLII, 115, 118, 119, 134, 162, 281
 Svizzera: 120, 121, 133, 136, 157, 161, 264, 263, 270, 276

T

Tailandia: 124, 133
 Territori palestinesi occupati: XXXIX, XL, 110, 121, 122, 133, 163, 184, 255
 Terrorismo: XXVII, XLI, 7, 19, 123, 182-184, 248-250, 255, 281
 Togo: 120
 Tortura, trattamenti inumani: XXI, 5, 33-35, 40, 91, 107, 118, 130, 133, 145, 146, 150, 151, 208, 257, 258
 Tunisia: 54, 65, 132, 163, 184
 Turchia: XXXIX, 28, 64, 117, 150, 151, 157, 163, 258-260, 275

U

Ucraina: 132, 150, 151, 162, 163, 192
 Uganda: 113
 Ungheria: 133, 151, 162, 282
 Uruguay: 116, 121, 163
 Uzbekistan: 132

V

Vaccini: XVI, XVIII, 5, 51, 92, 220, 240, 241
 Venezuela: 28, 29, 120, 123
 Volontariato, servizio civile: XXXIII, 14, 16, 18, 19, 53, 55, 103, 243

Y

Yemen: XVI, 120, 124

Z

Zimbabwe: 133

Indice delle principali fonti normative

Costituzione italiana

- Art. 2: 193, 196, 199, 200, 209, 213, 214, 220, 241, 246
- Art. 3: 203, 206, 209, 213, 214, 220, 233, 240, 241, 244, 245, 250, 251, 254
- Art. 4: 222
- Art. 8: 201
- Art. 10: 224, 244
- Art. 11: 203
- Art. 13: 250
- Art. 19: 198, 201
- Art. 21: 203
- Art. 24: 193, 206, 249, 253
- Art. 25: 247, 248
- Art. 27: 233, 244, 245, 250
- Art. 29: 209, 214
- Art. 30: 193, 196, 239, 240, 241
- Art. 31: 233, 244
- Art. 32: 198, 220, 239, 253
- Art. 34: 240
- Art. 35: 222
- Art. 38: 219
- Art. 97: 206
- Art. 101: 206
- Art. 108: 206
- Art. 111: 190, 206, 214, 249
- Art. 117: 196, 206, 245, 246, 247

UE

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): 4
- Art. 19: 213
- Art. 24: 170, 175
- Art. 67: 285
- Art. 81: 285
- Art. 82: 285
- Art. 151: 4
- Art. 191: 220

Art. 227: 172

Art. 228: 175

Art. 258: 9

Art. 263: 291

Art. 267: 173

Trattato sull'Unione Europea (TUE):

Preambolo: 4

Art. 2: 285

Art. 4: 285

Art. 6: 4, 285

Art. 9: 285

Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000: 4, 7, 105, 122, 173, 175, 177

Art. 1: 285

Art. 4: 173, 193

Art. 6: 285

Art. 14: 213

Art. 15: 287

Art. 17: 191

Art. 20: 285

Art. 21: 213, 285

Art. 24: 195, 196, 238, 241

Art. 25: 287

Art. 26: 213

Art. 30: 289

Art. 31: 285, 287, 289

Art. 34: 224, 287

Art. 37: 291

Art. 44: 170, 196

Art. 45: 285

Art. 47: 285, 291

Art. 53: 224

Art. 54: 203

Consiglio d'Europa

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950: 4, 150, 270

- Art. 1: 276
 Art. 2: 150, 259-263, 276
 Art. 3: 144, 150, 213, 253, 260, 261, 263
 Art. 5: 260, 262, 263
 Art. 6: 148, 150, 214, 246, 254, 263-274, 284, 285,
 Art. 7: 249, 250, 266, 268, 272, 273
 Art. 8: 144, 150, 195, 196, 209, 225, 236, 239, 241, 258, 274-280
 Art. 10: 152, 204, 282,
 Art. 13: 208, 216, 247
 Art. 14: 150, 195, 196, 214, 284
 Art. 15: 247
 Art. 34: 257
 Art. 35: 257, 259, 262, 265, 276, 277, 282
 Art. 37: 257
 Art. 39: 150, 274, 281, 282
- Protocollo 1, 1952
 Art. 1: 150, 263, 265-266, 273, 281, 282, 283
 Art. 2: 284
- Protocollo 4, 1963: 148
 Protocollo 7, 1984: 214, 241
 Protocollo 12, 2000: xx
 Protocollo 15, 2013: xx, 48
 Protocollo 16, 2013: xx
- Convenzione europea sull'estradizione, 1957: 256
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987: 150-151
- Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, 1992: xx
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, 1992: 48
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa), 1995: 151, 164, 176
- Carta sociale europea (riveduta), 1996: 4, 149, 151, 152
 Art. 1: 154-157
 Art. 4: 154, 155, 157
 Art. 5: 154, 155, 157
 Art. 6: 154, 155, 157
 Art. 10: 154
 Art. 11: 153, 154
- Art. 12: 154
 Art. 16: 153, 156
 Art. 19: 153,
 Art. 20: 156
 Art. 23: 156
 Art. 24: 154-157
 Art. 25: 151-152
 Art. 26: 154
 Art. 29: 143
 Art. 30: 152
 Art. 31: 152
 Art. E: 152-157
- Protocollo sui reclami collettivi, 1995: xxi, 152
- Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del fanciullo, 1996: 195
- Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), 1997: xx, 241
- Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana, 2008: xx
- Convenzione europea sulla nazionalità, 1997: xx
- Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, 1999: 165
- Protocollo facoltativo alla Convenzione penale contro la corruzione: xx, 165
- Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, 1999: 165
- Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, 2003: xx
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani ("Convenzione di Varsavia"), 2005: 163-164
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), 2007: 168, 243
- Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, 2009: 48
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), 2011: xxxii, 165-168,

- Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale (Convenzione di Faro), 2013: 4, 12
- Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, 2016: 13
- Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, 2017: 47
- Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, 2018: 48

ONU

- Carta delle Nazioni Unite, 1945: 16, 107, 120
- Convenzione sullo status di rifugiato, 1951: 158, 205
- Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948: 16
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965: 32, 130
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: 16, 32, 130
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966: 16, 32, 130
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, 1979: xxxii, 130, 132, 214
- Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumane o degradanti, 1984: xx, xxi, 33, 130, 134
- Protocollo facoltativo per la prevenzione della tortura, 2002: 65, 91
- Convenzione sui diritti del bambino, 1989: 16, 60, 66, 130, 193, 196, 207, 219, 234, 241, 244, 278
- Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, 2000: 133
- Protocollo sul traffico di bambini, 2000: 131
- Protocollo sulle procedure di comunicazione, 2017: 131
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990: xx, 3, 130, 134
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003: 7, 112

- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006: 33, 56, 130, 131, 218, 219
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 2006: 33, 130, 131

OIL

- Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato, 1930: 134
- Convenzione OIL n. 81 sull'ispezione sul lavoro, 1949: 135
- Convenzione OIL n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948: 134
- Convenzione OIL n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949: 134
- Convenzione OIL n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e di benefici tra uomini e donne per una lavoro di valore uguale, 1951: 134
- Convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957: 135
- Convenzione OIL n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impegno, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958: 135
- Convenzione OIL n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964: 135
- Convenzione OIL n. 129 sull'ispezione sul lavoro (agricoltura), 1969: 135
- Convenzione OIL n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego, 1973: 135
- Convenzione OIL n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali sul lavoro, 1976: 135
- Convenzione OIL n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999: 135
- Convenzione OIL n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, 2001: 48
- Convenzione OIL n. 190 sulla eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, 2017: xx, 48

Altre

- Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, 1961: 237
- Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, 1979: 204

- Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, 2004: 13
- Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, 2004: 13
- Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali, 1980: 181
- Protocollo su mine e trappole esplosive, 1996: 181
- Protocollo sui residuati bellici esplosivi, 2003: 181
- Convenzione contro le mine anti-persona, 1993: 181
- Protocollo alla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1998).
- Protocollo sui Registri delle Emissioni e dei Trasferimenti di sostanze inquinanti, 2003: 13, 47
- Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, 2008: 182
- Trattato sulla messa al bando delle armi nucleari, 2017: 182

Indice della giurisprudenza citata

CORTE COSTITUZIONALE (ORDINE CRONOLOGICO)

- Sent. 16 luglio 2002, n. 346: 201
- Sent. 15 aprile 2010, n. 138: 216
- Sent. 7 aprile 2011, n. 113: 268
- Sent. 10 giugno 2014, n. 162: 192
- Sent. 18 luglio 2014, n. 220: 220
- Sent. 21 ottobre 2015, n. 221: 199
- Sent. 24 marzo 2016, n. 63: 201
- Sent. 14 dicembre 2017, n. 269: 202
- Sent. 18 dicembre 2017, n. 272: 193
- Sent. 18 gennaio 2018, n. 6: 190
- Sent. 10 maggio 2019, n. 112: 211
- Sent. 7 giugno 2019, n. 141: 200
- Sent. 13 giugno 2019, n. 144: 191
- Sent. 23 ottobre 2019, n. 221: 194
- Sent. 15 gennaio 2020, n. 18: 218
- Sent. 5 febbraio 2020, n. 12: 245
- Sent. 26 febbraio 2020, n. 32: 189, 248-249
- Sent. 9 marzo 2020, n. 44: 212
- Sent. 6 maggio 2020, n. 105: 219
- Sent. 29 maggio 2020, n. 102: 244
- Sent. 22 maggio 2020, n. 97: 254
- Sent. 23 giugno 2020, n. 118: 220
- Sent. 25 giugno 2020, n. 127: 193
- Ord. 26 giugno 2020, n. 132: 202
- Sent. 6 luglio 2020, n. 139: 233
- Sent. 6 luglio 2020, n. 150: 222
- Sent. 10 luglio 2020, n. 145: 241
- Ord. 20 luglio 2020, n. 152: 219
- Ord. 30 luglio 2020, n. 182: 224
- Sent. 30 luglio 2020, n. 183: 249
- Sent. 30 luglio 2020, n. 184: 249
- Sent. 31 luglio 2020, n. 186: 205
- Sent. 31 luglio 2020, n. 191: 250
- Sent. 31 luglio 2020, n. 193: 249
- Sent. 20 ottobre 2020, n. 219: 240
- Sent. 3 novembre 2020, n. 230: 196
- Sent. 4 novembre 2020, n. 230: 196

- Sent. 24 novembre 2020, n. 245: 253
- Sent. 25 novembre 2020, n. 249: 246
- Sent. 3 dicembre 2020, n. 360: 249
- Ord. 18 dicembre 2020, n. 271: 194
- Sent. 23 dicembre 2020, n. 278: 247

CASSAZIONE CIVILE (IN ORDINE CRONOLOGICO)

- Sent. sez. III, 23 settembre 2016, n. 18762: 218
- Sent. sezioni unite, 8 maggio 2019, n. 12193: 194
- Sent. sez. lavoro, 2 gennaio 2020, n. 1: 202
- Sent. sez. I, 9 gennaio 2020, n. 277: 225
- Sent. civile, sez. III, 15 gennaio 2020, n. 515: 198
- Sent. sez. I, 22 gennaio 2020, n. 1343: 209
- Sent. sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 1457: 226
- Sent. sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 1562: 238
- Sent. sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 1563: 226
- Sent. sezioni unite, 24 gennaio 2020, n. 1606: 191
- Sent. sez. lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663: 220
- Sent. sez. I, 27 gennaio 2020, n. 1785: 207
- Sent. sezioni unite, 28 gennaio 2020, n. 1870: 217
- Sent. sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3691: 218
- Sent. sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3875: 209
- Sent. sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3876: 225
- Sent. sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3877: 199
- Sent. sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4513: 238
- Ord. sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5387: 206
- Sent. sez. I, 3 marzo 2020, n. 5936: 210
- Sent. sez. unite, 6 marzo 2020, n. 6460: 190
- Sent. sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427: 225
- Sent. sez. I, 27 marzo 2020, n. 7542: 208
- Sent. sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559: 230
- Sent. sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668: 194

- Sent. sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760: 230
 Ord. sez. I, 17 aprile 2020, n. 7893: 215
 Ord. sez. I, 29 aprile 2020, n. 8325: 194
 Sent. sez. III, 6 maggio 2020, n. 8574: 207
 Ord. sez. III, 12 maggio 2020, n. 8819: 208
 Sent. sez. unite, 13 maggio 2020, n. 8847: 237
 Sent. sez. III, 13 maggio 2020, n. 8880: 229
 Sent. sez. I, 14 maggio 2020, n. 8931: 207
 Sent. sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147: 230
 Sent. sez. I, 19 maggio 2020, n. 9158: 208
 Sent. sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9554: 208
 Sent. sez. III, 10 giugno 2020, n. 11097: 238
 Sent. sez. III, 10 giugno 2020, n. 11123: 197
 Sent. sez. I, 17 giugno 2020, n. 11743: 211
 Sent. sez. I, 3 luglio 2020, n. 13769: 207
 Sent. sez. VI, 3 luglio 2019, n. 17766: 242
 Sent. sez. III, 6 luglio 2020, n. 13881: 197
 Sent. sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14075: 212
 Sent. sez. I, 13 luglio 2020, n. 14914: 236
 Sent. sez. II, 17 luglio 2020, n. 15318: 207
 Sent. sez. I, 24 luglio 2020, n. 15938: 208
 Sent. sezioni unite, 29 luglio 2020, n. 16261: 190
 Sent. sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410: 241
 Sent. sez. I, 5 agosto 2020, n. 16695: 236
 Sent. sez. I, 6 agosto 2020, n. 16737: 237
 Sent. sez. I, 7 agosto 2020, n. 16804: 214
 Sent. sez. I, 14 agosto 2020, n. 17177: 236
 Sent. sez. I, 20 agosto 2020, n. 17429: 199
 Ord. sez. VI, 27 agosto 2020, n. 17894: 224
 Sent. sez. II, 6 settembre 2020, n. 19253: 208
 Sent. sez. VI, 9 settembre 2020, n. 18682: 191
 Sent. sez. VI, 11 settembre 2020, n. 18943: 191
 Sent. sez. VI, 17 settembre 2020, n. 19431: 191
 Ord. sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19598: 190
 Ord., sez. lavoro, 18 settembre 2020, n. 19618: 213
 Sent. sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824: 193
 Sent. sez. I, 22 settembre 2020, n. 19825: 236
 Ord. sezioni unite, 24 settembre 2020, n. 20165: 218
 Sent. sez. lavoro, 25 settembre 2020, n. 20243: 216
 Sent. sez. I, 25 settembre 2020, n. 20291: 208
 Ord. sez. III, 25 settembre 2020, n. 20334: 208
 Sent. sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20492: 206
 Sent. sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21442: 206
 Sent. sez. I, 7 ottobre 2020, n. 21584: 207
 Sent. sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22052: 208
 Sent. sez. III, 20 ottobre 2020, n. 22832: 208
 Sent. sez. III, 21 ottobre 2020, n. 22950: 206
 Sent. sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720: 209
 Sent. sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 23810: 225
 Sent. sez. III, 2 novembre 2020, n. 24249: 208
 Sent. sez. II, 3 novembre 2020, n. 24444: 207
 Sent. sez. III, 6 novembre 2020, n. 24904: 208
 Sent. sez. I, 11 novembre 2020, n. 25439: 207
 Sent. sez. I, 23 novembre 2020, n. 26576: 207
 Sent. sez. lavoro, 23 novembre 2020, n. 26604: 208
 Sent. sez. 3, 24 novembre 2020, n. 26757: 250
 Sent. sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27160: 238
 Sent. sez. I, 30 novembre 2020, n. 27254: 207
 Sent. sezioni unite, 21 dicembre 2020, n. 29171: 238
 Sent. sez. lavoro, 22 dicembre 2020, n. 29304: 207
 Sent. sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29469: 198
 Sent. sez. I, 24 dicembre 2020, n. 29583: 228

Sent. sez. I, 24 dicembre 2020, n. 29584: 228
 Sent. sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29981: 191
 Sent. sez. VI, 31 dicembre 2020, n. 30062: 237

CASSAZIONE PENALE (IN ORDINE CRONOLOGICO)

Sent. sez. V, 14 gennaio 2020, n. 5092: 233
 Sent. sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 14428: 256
 Sent. sez. III, 16 gennaio 2020, n. 6626: 204
 Sent. sez. I, 16 gennaio 2020, n. 16244: 254
 Sent. sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 4903: 243
 Sent. sez. I, 23 gennaio 2020, n. 14258: 251
 Sent. sez. VII, 24 gennaio 2020, n. 18639: 254
 Sent. sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 4534: 256
 Sent. sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 8616: 255
 Sent. sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 11541: 234
 Sent. sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 13564: 229
 Sent. sez. I, 5 febbraio 2020, n. 15531: 226
 Sent. sez. I, 11 febbraio 2020, n. 15624: 253
 Sent. sez. V, 12 febbraio 2020, n. 14013: 229
 Sent. sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163: 221
 Sent. sez. V, 17 febbraio 2020, n. 15662: 200
 Sent. sez. V, 17 settembre 2020, n. 29128: 229
 Sent. sez. I, 18 febbraio 2020, n. 11198: 232
 Sent. sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 12161: 221
 Sent. sez. III, 19 febbraio 2020, n. 15948: 201
 Sent. sez. I, 19 febbraio 2020, n. 16252: 234
 Sent. sez. I, del 20 febbraio n. 12340: 234
 Sent. sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 15714: 234
 Sent. sez. VI, 3 marzo 2020, n. 9203: 255
 Sent. sez. III, 5 marzo 2020, n. 17188: 235
 Sent. sez. VI, 10 marzo 2020, n. 11374: 255
 Sent. sez. V, 22 aprile 2020, n. 12729: 231

Sent. sez. III, 23 aprile 2019, n. 17373: 244
 Sent. sez. VI, 4 giugno 2020, n. 18830: 256
 Sent. sez. VI, 4 giugno 2020, n. 18831: 256
 Sent. sez. V, 8 giugno 2020, n. 18328: 252
 Sent. sez. III, 8 giugno 2015, n. 24345: 236
 Sent. sez. VI, 18 giugno 2020, n. 22257: 256
 Sent. sez. V, 15 giugno 2020, n. 23110: 251
 Sent. sez. VI, 23 giugno 2020, n. 20987: 256
 Sent. sez. VI, 25 giugno 2020, n. 19390: 255
 Sent. sez. VI, 26 giugno 2020, n. 19392: 255
 Sent. sez. I, 26 giugno 2020, n. 23945: 254
 Sent. sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367: 247
 Sent. sez. III, 2 luglio 2020, n. 25266: 243
 Sent. sez. III, 3 luglio 2020, n. 23488: 240
 Sent. sez. III, 13 luglio 2020, n. 25431: 244
 Sent. sez. V, 14 luglio 2020, n. 25222: 247
 Sent. sez. VI, 23 luglio 2020, n. 22818: 255
 Sent. sez. III, 23 luglio 2020, n. 25433: 247
 Sent. sez. VI, 9 settembre 2020, n. 25590: 234
 Sent. sez. III, 10 settembre 2020, n. 31192: 235
 Sent. sez. I, 11 settembre 2020, n. 30030: 251
 Sent. sez. V, 14 settembre 2020, n. 31273: 233
 Sent. sez. VI, 18 settembre 2020, n. 30884: 256
 Sent. sezioni unite, 24 settembre 2021, n. 6551: 252
 Sent. sez. V, 28 settembre 2020, n. 33106: 229
 Sent. sez. I, 8 ottobre 2020, n. 469: 254
 Sent. sez. V, 14 ottobre 2020, n. 33115: 204
 Sent. sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 2845: 221
 Sent. sez. III, 23 ottobre 2020, n. 3259: 201
 Sent. sez. V, 23 ottobre 2020, n. 36862: 197
 Sent. sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 29860: 255
 Sent. sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 30007: 255
 Sent. sez. III, 28 ottobre 2020, n. 5198: 192

Sent. sez V, 3 novembre 2020, n. 34512: 232
 Sent. sez. VI, 3 novembre 2020, n. 37077: 231
 Sent. sez. V, 4 novembre 2020, n. 1995: 253
 Sent. sez. V, 12 novembre 2020, n. 11430: 232
 Sent. sez. V, 13 novembre 2020, n. 2496: 232
 Sent. sez. III, 13 novembre 2020, n. 3989: 200
 Sent. sez. V, 16 novembre 2020, n. 1172: 233
 Sent. sez. V, 17 novembre 2020, n. 1541: 232
 Sent. sez. V, 18 novembre 2020, n. 307: 203
 Sent. sez. IV, 19 novembre 2020, n. 2293: 221
 Sent. sez. IV, 19 novembre 2020, n. 3459: 242
 Sent. sez. V, 20 novembre 2020, n. 74: 231
 Sent. sez. III, 25 novembre 2020, n. 2918: 200
 Sent. sez I, 4 dicembre 2020, n. 4030: 254
 Sent. sez. III, 16 dicembre 2020, n. 9080: 200
 Sent. sez. V, 18 dicembre 2020, n. 2555: 232
 Sent. sez. I, 12 febbraio 2021, n. 17655: 251

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (IN ORDINE CRONOLOGICO)

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 14 gennaio 2020, n. 355: 218
 TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 14 gennaio 2020, n. 86: 218
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 gennaio 2020, n. 249: 223
 TAR di Brescia, sez. II, sent. 4 febbraio 2020, n. 99: 227
 TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, sent. 11 febbraio 2020, n. 67: 220
 TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 17 febbraio 2020, n. 251: 220
 TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 18 febbraio 2020, n. 233: 240
 TAR, Abruzzo, L'Aquila, sez. I, sent. 12 marzo 2020, n. 107: 240
 Consiglio di Stato, sent. sez. III, 8 maggio 2020, n. 2912: 209

TAR Abruzzo, sez. I, sent. 11 maggio 2020: 211
 TAR di Roma, sez. I, sent. 1 giugno 2020, n. 5762: 227
 TAR di Latina, sez. I, sent. 8 giugno 2020, n. 190: 227
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 giugno 2020, n. 3699: 218
 TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 11 giugno 2020, n. 443: 209
 TAR Marche, Ancona, sez. I, sent. 15 giugno 2020, n. 384: 225
 TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 29 giugno 2020, n. 678: 209
 TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 10 luglio 2020, n. 1366: 216
 TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 10 luglio 2020, n. 1375: 217
 TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 10 luglio 2020, n. 1378: 217
 TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 10 luglio 2020, n. 1421: 217
 TAR di Roma, sez. I, sent. 31 agosto 2020, n. 9289: 227
 TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 settembre 2020, n. 9312: 217
 TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 settembre 2020, n. 9312: 217
 TAR, Lazio, Roma, sez. III, sent. 9 ottobre 2020, n. 10273: 214
 TAR di Roma, sez. I, sent. 12 ottobre 2020, n. 10340: 226
 TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 22 ottobre 2020, n. 4709: 217
 TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 2 novembre 2020, n. 2057: 240
 Consiglio di Stato, sez. sez. III, sent. 10 dicembre 2020, n. 7866: 254
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 dicembre 2020, n. 8133: 226
 Consiglio di Stato, sent. 24 dicembre 2020, n. 8312: 215
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 dicembre 2020, n. 8391: 254

GIUSTIZIA DI MERITO (IN ORDINE CRONOLOGICO)

Tribunale di Salerno, sez. I, sent. 3 gennaio 2020: 238

- Corte di appello di Roma, sent. 10 gennaio 2020, n. 132: 236
- Corte di appello L'Aquila, sent. 21 gennaio 2020, n. 98: 239
- Corte di appello di Bologna, sez. I, sent. 28 gennaio 2020, n. 7950: 221
- Tribunale di Monza, sez. lavoro, sent. 28 gennaio 2020, n. 145: 239
- Corte d'appello di Milano, sent. 6 febbraio 2020, n. 418: 210
- Tribunale di Rieti, sent. 12 febbraio 2020: 212
- Corte di appello di Ancona (sent. 13 febbraio 2020, n. 58: 243
- Corte appello Ancona, sent. 17 febbraio 2020, n. 131: 242
- Tribunale di Napoli, sent. 3 marzo 2020, n. 2630: 243
- Tribunale di Milano, sez. IX, sent. 11 marzo 2020: 239
- Tribunale di Milano, ord. 20 marzo 2020, n. 40830: 212
- Tribunale di Palermo, sez. lavoro, sent. 25 marzo 2020, n. 263: 221
- Tribunale di Bari, sent. 26 marzo 2020: 239
- Tribunale di Terni, sent. 30 marzo 2020: 239
- Tribunale di Firenze, sez. lavoro, 1 aprile 2020, n. 886: 221
- Tribunale minorenni di Milano, sent. 3 aprile 2020: 235
- Corte di Appello di Roma, sent. 6 aprile 2020, n. 1902: 236
- Tribunale di Imperia, sent. 17 aprile 2020, n. 230: 239
- Corte di appello di Cagliari, sez. I, sent. 22 aprile 2020, n. 150: 242
- Tribunale di Bologna (sez. lavoro, ord. 23 aprile 2020, n. 2759: 222
- Tribunale di Grosseto (sez. lavoro, sent. 23 aprile 2020, n. 502: 222
- Corte di appello di Taranto, sent. 27 aprile 2020, n. 143: 233
- Tribunale di Brescia, decreto 28 aprile 2020: 211
- Tribunale di Ferrara, ord. 30 aprile 2020: 211
- Tribunale di Velletri, sez. I, sent. 6 maggio 2020, n. 680: 238
- Corte d'appello di Taranto, sent. 11 maggio 2020, n. 161: 231
- Tribunale di Nola, ord. 14 maggio 2020, n. 6892: 211
- Tribunale di Piacenza, sent. 14 maggio 2020, n. 254: 238
- Tribunale di Roma, ord. 1 giugno 2020: 211
- Tribunale di Roma, sez. I, sent. 10 giugno 2020, n. 8352: 228
- Corte di Appello di Cagliari, sent. 15 giugno 2020, n. 17: 236
- Tribunale di Firenze, sent. 15 giugno 2020, n. 1408: 238
- Corte di Appello di Roma, sent. 18 giugno 2020, n. 2944: 236
- Tribunale di Palermo, sez. lavoro, sent. 3 luglio 2020, n. 1947: 215
- Tribunale di Termini Imerese, sent. 6 luglio 2020, n. 431: 238
- Tribunale di Verona, sez. lavoro, sent. 7 luglio 2020, n.263: 216
- Tribunale di Salerno, sez. lavoro, sent. 7 luglio 2020, n. 1155: 221
- Corte di Appello di Catanzaro, sez. lavoro, sent. 17 luglio 2020, n. 604: 216
- Tribunale minorenni di Caltanissetta, sent. 27 luglio 2020: 235
- Tribunale di Imperia, sez. lavoro, sent. 3 agosto 2020, n. 35: 216
- Tribunale di La Spezia, sent. 10 agosto 2020, n. 392: 239
- Tribunale di Lamezia Terme, sez. lavoro, sent. 14 agosto 2020, n. 3128: 216
- Tribunale di Ferrara, sez. lavoro, sent. 21 agosto 2020, n. 62: 217
- Tribunale di Grosseto, sent. 21 agosto 2020, n. 591: 233
- Corte d'appello di Genova, sez. III, sent. 26 agosto 2020, n. 806: 211
- Corte di appello di Trento, sent. 27 agosto 2020, n. 114: 235
- Tribunale di Chieti, sent. 31 agosto 2020, n. 453: 239
- Tribunale Roma, sez. I, sent. 1 settembre 2020, n. 11818: 228
- Tribunale di Salerno, sez. I, sent. 4 settembre 2020, n. 2107: 238
- Tribunale di Arezzo, sez. lavoro, sent. 15 settembre 2020, n. 169: 216

Tribunale di Vicenza, sent. 16 settembre 2020, n. 218: 223

Tribunale di Cassino, sez. lavoro, sent. 30 settembre 2020, n. 371: 216

Tribunale di Roma, sez. lavoro, sent. 1 ottobre 2020, n. 5873: 216

Corte d'appello di Cagliari, sent. 2 ottobre 2020, n. 488: 280

Tribunale di Messina, sez. I, sent. 7 ottobre 2020, n. 1399: 238

Tribunale Roma, sez. I, ord. 9 ottobre 2020: 228

Tribunale di Grosseto, sent. 10 ottobre 2020, n. 669: 218

Corte di appello di Ancona, sent. 14 ottobre 2020, n. 1058: 232

Tribunale di Palermo, sez. lavoro, sent. 15 ottobre 2020, n. 2992: 216

Corte di Appello di Milano, sez. famiglia, sent. 25 ottobre 2020: 237

Tribunale di Brescia, sez. III, sent. 29 ottobre 2020, n. 2182: 239

Tribunale Crotone, sent. 3 novembre 2020, n. 699: 216

Corte di appello di Taranto, 4 novembre 2020, n. 539: 236

Tribunale di Salerno, sez. lavoro, sent. 6 novembre 2020, n. 2003: 217

Corte di appello di Trento, sent. 6 novembre 2020, n. 3: 236

Corte di appello Salerno, sez. II, sent. 9 novembre 2020, n. 14: 237

Corte d'appello di Roma, sent. 10 novembre 2020, n. 5552: 208

Corte d'appello di Torino, sez. famiglia, sent. 19 novembre 2020, n. 1138: 238

Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. 24 novembre 2020, n. 6709: 212

Giudice di Pace di Campobasso, sent. 30 novembre 2020, n. 348: 237

Tribunale di Roma, ord. 21 dicembre 2020, n. 64733: 212

Corte d'appello di Milano, sent. 29 dicembre 2020, n. 77: 212

Tribunale Modena, sez. lavoro, sent. 30 dicembre 2020, n. 454: 221

Tribunale di Bologna, sez. lavoro, ord. 31 dicembre 2020: 214

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI (IN ORDINE ALFABETICO)

A and B v. Norway [GC], nos. 24130/11 and 29758/11, 15 November 2016: 242

A.M. v. Italy, no. 29855/17, 15 September 2020: 261

A.V. v. Italy, no. 36936/1, 10 December 2020: 279

Agrati and Others v. Italy, nos. 43549/08, 7 June 2011: 264

Akinnibosun v. Italy, no. 9056/14, 16 July 2015: 237

Al-Khawaja and Tabery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 22228/06, ECHR 2011: 264

Ambrosio v. Italy, no. 47271/16, 22 October 2020: 272

Armani Da Silva v. United Kingdom [GC], no. 5878/08, 30 March 2016: 258

Avellone et Al.v. Italy, no. 6561/10, 9 July 2020: 269

Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. and Others v. Italy, nos. 48357/07 and 3 others, 24 June 2014: 263

Barletta and Farnetano, no. 55431/09, 26 March 2020: 274

Berlioz v. Italy, no. 11137/13, 24 March 2020: 258

Bianchi v. Switzerland, no. 7548/04, 22 June 2006: 276

Boldea v. Romania, no. 19997/02, 15 February 2007: 268

Bondavalli v. Italy, no. 35532/12, 17 November 2015: 239

Bondavalli v. Italy, no. 35532/12, 17 November 2015: 277

Bruni v. Italy, no. 27969/10, 3 March 2020: 265

Cabourdin v. France, no. 60796/00, 11 April 2006: 263

Caligiuri and Others v. Italy, nos. 657/10 and 3 others, 9 September 2014: 264

Causa Edizioni del Roma società cooperativa a r.l. and Edizioni del Roma s.r.l. v. Italy, nos. 68954/13, 70495/13, 10 December 2020: 273

Chino v. Italy, no.51886/12, 21 April 2020: 282

Cicero and Others v. Italy, nos. 29483/11 and 4 others, 30 January 2020: 263

- Cioccoloni v. Italy*, no. 26709/15, 20 January 2020: 282
- Cipolletta v. Italy*, no. 38259/09, 11 January 2018: 245
- Citraro and Molino v. Italy*, no. 50988/13, 4 June 2020: 259
- Cocchiarella v. Italy* [GC], no. 64886/01, ECHR 2006-V: 266
- Cooperativa La Laurentina v. Italy*, no. 23529/94, 2 August 2001: 284
- Coviello and Carpi v. Italy*, no. 42852/09, 16 January 2020: 282
- D.C. v. Italy*, no. 17289/20, 18 October 2020: 278
- Dadayan v. Armenia*, no. 14078/12, 6 September 2018: 264
- De Cicco v. Italy*, no. 28841/03, 26 March 2020: 266
- De Salvador Torres v. Spain*, 24 October 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V: 264
- Delle Cave and Corrado v. Italy*, no. 14626/03, 5 June 2007: 265
- Di Pietro v. Italy*, no. 40556/09, 16 January 2020: 282
- Drassich v. Italy* (no. 2), no. 65173/09, 22 February 2018: 268
- Drassich v. Italy*, no. 25575/04, 11 December 2007: 264
- Dyundin v. Russia*, no. 37406/03, 14 October 2008: 281
- E.C. v. Italy*, no. 82314/17, 30 June 2020: 278
- Elia S.r.l. v. Italy*, no. 37710/97, ECHR 2001-IX: 282
- Engel and Others v. the Netherlands*, 8 June 1976, Series A no. 22: 273
- Erdinç Kurt and Others v. Turkey*, no. 50772/11, 6 June 2017: 275
- F.O. et Al. v. Italy and The Netherlands*, no. 48125/19: 262
- Fabris and Parziale v. Italy*, no. 41603/13, 19 March 2020: 257
- Facchinetti v. Italy*, no. 3497/09, 3 September 2020: 270
- Felloni v. Italy*, no. 44221/14, 26 March 2020: 267
- Fernandes de Oliveira v. Portugal* [GC], no. 78103/14, 31 January 2019: 258
- Fiore v. Italy*, no. 20956/08, 16 May 2020: 283
- G.L. v. Italy*, no. 59751/15, 10 September 2020: 284
- Genovese v. Italy*, no. 24407/03, 10 November 2009: 259
- Ghetti et Al. v. Italy*, no. 4745/03, 3 March 2020: 282
- Giorgioni v. Italy*, no. 43299/12, 15 September 2016: 239
- Grande Stevens and Others v. Italy*, nos. 18640/10 and 4 others, 4 March 2014: 274
- Grieco v. Italy*, no. 59753/09, 3 September 2020: 269
- Guardata et Al. v. Italy*, no. 17154/08, 16 January 2020: 282
- Guiso-Gallisai et Al. v. Italy*, no. 95/06, 9 July 2020: 283
- Helle v. Finland*, 19 December 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VIII: 268
- Hokkanen v. Finland*, 23 September 1994, Series A no. 299-A: 277
- Ibrahim Hayd v. The Netherlands*, no. 30880/10, 29 November 2011: 261
- Ignacolo-Zenide v. Romania*, no. 31679/96, ECHR 2000-I: 276
- Impellizzeri et Al. v. Italy*, no. 30742/07, 30 January 2020: 282
- Isenc v. France*, no. 58828/13, 4 February 2016: 260
- James and Others v. the United Kingdom*, 21 February 1986, Series A no. 98: 282
- Jeddi v. Italy*, no. 42086/14, 9 January 2020: 262
- Jussila v. Finland* [GC], no. 73053/01, ECHR 2006-XIV: 273
- Kadzoev v. Bulgaria*, no. 56437/07, 1 October 2013: 261
- Kapsis and Danikas v. Greece*, no. 52137/12, 19 January 2017: 281
- Keenan v. the United Kingdom*, no. 27229/95, ECHR 2001-III: 260, 260
- Ketreb v. France*, no. 38447/09, 19 July 2012: 260
- Kokkinakis v. Greece*, 25 May 1993, Series A no. 260-A: 268
- Kuppinger v. Germany*, no. 62198/11, 15 January 2015: 277
- Lacadena Calero v. Spain*, no. 23002/07, 22 November 2011: 272

- Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal* [GC], no. 56080/13, 19 December 2017: 275
- Lorefice v. Italy*, no. 63446/13, 29 June 2017: 272
- M. and M. v. Croatia*, no. 10161/13, ECHR 2015 (extracts): 278
- M.D. v. Italy*, no. 18530/16: 261
- M.K. v. Greece*, no. 51312/16, 1 February 2018: 278
- Macready v. the Czech Republic*, nos. 4824/06 and 15512/08, 22 April 2010: 280
- Maggio and Others v. Italy*, nos. 46286/09 and 4 others, 31 May 2011: 270
- Magosso and Brindani v. Italy*, 59347/11, 16 January 2020: 280
- Maire v. Portugal*, no. 48206/99, ECHR 2003-VII: 276
- Marconi v. Italy*, no. 58047/08, 16 January 2020: 282
- Mastromatteo v. Italia* [GC], no. 37703/97, 24 ottobre 2002: 258
- Matteo v. Italy*, no. 24888/03, 26 March 2020: 265
- Mediani v. Italy*, no. 11036/14, 1 October 2020: 270
- Mehmet Ulusoy and Others v. Turkey*, no. 54969/09, 25 June 2019: 275
- Mincheva v. Bulgaria*, no. 21558/03, 2 September 2010: 276
- Mitrova and Savik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 42534/09, 11 February 2016: 277
- Moreira Dos Santos v. Italy*, no. 58528/13, 5 November 2020: 273
- Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2)* [GC], no. 19867/12, 11 July 2017: 267
- Mujea v. Romania*, no. 68964/13, 10 September 2020: 272
- Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey* [GC], no. 24014/05, 14 April 2015: 258, 260
- N.C. v. Italy*, no. 37926/16: 257
- N.D. and N.T. v. Spain* [GC], nos. 8675/15 and 8697/15, 13 February 2020: 261
- N.K.M. v. Hungary*, no. 66529/11, 14 May 2013: 283
- Nardella v. Italy* (dec.), no. 45814/99, ECHR 1999-VII: 271
- Nicolao and Lazzerotti*, no. 19366/14, 9 March 2020: 274
- Novaya Gazeta and Milashina v. Russia*, no. 45083/06, 3 October 2017: 281
- Nuutinen v. Finland*, no. 32842/96, ECHR 2000-VIII: 279
- Öcalan v. Turkey* [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV: 259
- Onorato v. Italy*, no. 51197/13: 271
- Panovitis v. Cyprus*, no. 4268/04, 11 December 2008: 234
- Pellegrinelli v. Italy*, no. 31141/09, 3 September 2020: 269
- Piazzzi v. Italy*, no. 36168/09, 2 November 2010: 279
- Piechowicz v. Poland*, no. 20071/07, 17 April 2012: 259
- Radobuljac v. Croatia*, no. 51000/11, 28 June 2016: 280
- Reale et Al. v. Italy*, no. 16430/13, 8 October 2020: 283
- S.H. v. Italy*, no. 52557/14, 13 October 2015: 235
- S.L. et Al.*, no. 896/16, 28 April 2020: 277: 275
- Salvia v. Italy*, no. 32711/19: 262
- Santonicola and Palumbo*, no. 30589/18, 18 June 2020: 277
- Scagliarini and Others v. Italy*, no. 56449/07, 3 March 2015: 284
- Schatschaschwili v. Germany* [GC], no. 9154/10, ECHR 2015: 264
- Scoppola c. Italy*, no. 31116/13, 25 June 2020: 260
- Scoppola v. Italy (no. 2)* [GC], no. 10249/03, 17 September 2009: 272
- Scordino v. Italy (no. 1)* [GC], no. 36813/97, ECHR 2006-V: 263
- Scotti and Di Maro Guadagnano v. Italy*, nos. 57512/18, 57513/18, 19 November 2020: 273
- Senes v. Italy*, no. 48365/11, 30 January 2020: 282
- Solarino v. Italy*, no. 76171/13, 9 February 2017: 239
- Spano v. Italy*, no. 28393/18, 28 May 2020: 276
- Spina v. Italy*, no. 52/12, 29 September 2020: 261
- Sporrong and Lönnroth v. Sweden*, 23 September 1982, Series A no. 52: 281

Stefanetti and Others v. Italy, nos. 21838/10 and 7 others, 15 April 2014: 269

Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, 10 September 2019: 278

Strumia v. Italy, no. 53377/13, 23 June 2016: 280

Sula v. Italy, no. 58956/12, 3 March 2020: 264

Sylvester v. Austria, nos. 36812/97 and 40104/98, 24 April 2003: 280

Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, ECHR 2010: 268

Tedeschi v. Italy, no. 44484/10, 16 January 2020: 281

Tesfagabry Yosiof et Al., no. 295/18, 25 June 2020: 260

Tondo v. Italy, no. 75037/14, 22 October 2020: 271

Trocier v. France (dec.), no. 75725/01, 5 October 2006: 275

Troubnikov v. Russia, no. 49790/99, 5 July 2005: 258

Ungaro et Al. v. Italy, no. 26719/07, 16 January 2020: 281

Van der Ven v. the Netherlands, no. 50901/99, ECHR 2003-II: 259

Varanini and De Salvatore v. Italy, no. 2555/08: 281

Vasileva v. Bulgaria, no. 23796/10, 17 March 2016: 277

Velyo Velez v. Bulgaria, no. 16032/07, ECHR 2014 (extracts): 283

Verga and Cannarella v. Italy, no. 20984/08, 15 November 2016: 283

Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, no. 76240/01, 28 June 2007: 268

Zaicevs v. Latvia, no. 65022/01, 31 July 2007: 273

Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v. France [GC], nos. 24846/94 and 9 others, ECHR 1999-VII: 269

C-670/18, *CO c. Comune di Gesturi*, sent. 2 aprile 2020: 286

C-335/11 HK Danmark e C-337/11 Skouboe Werge, sent. 11 aprile 2013: 216

C-507/18, *NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford*, sent. 23 aprile 2020: 286

C-15/19, *AMA c. Co.La.Ri*, sent. 14 maggio 2020: 292

C-32/20, *TJ c. Balga srl*, ord. 4 giugno 2020: 289

C-658/18, *UX c. Governo della Repubblica Italiana*, sent. 16 luglio 2020: 287

C-303/19, *INPS contro VR*, sent. 25 novembre 2020: 288

C-129/19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri c. BV*, sent. 16 luglio 2020: 290

C-681/18, *JH c. KG*, sent. 14 ottobre 2020: 289

C-313/19 P, *Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) c. Commissione europea*, sent. 28 ottobre 2020: 291

C-220/20, *XX c. OO*, ord. 10 dicembre 2020: 285

COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI (IN ORDINE CRONOLOGICO)

Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) v. Italy, Complaint No. 146/2017, 7 July 2020: 154

Confederazione Generale Sindacale (CGS) v. Italy, Complaint No. 144/2017, 9 September 2020: 154

Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. v. Italy, Complaint No. 187/2019, 20 October 2020 (inadmissible): 156

Confederazione Generale Sindacale, Federazione GILDA-UNAMS and Sindacato Nazionale Insegnanti di Religione Cattolica v. Italy, Complaint No. 192/2020, 9 December 2020 (inadmissible): 157

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (IN ORDINE CRONOLOGICO)

C-270/16, *Ruiz Conejero*, sent. 18 gennaio 2018: 216

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Political Science: Comparative and European Politics, Università di Siena.

Luisa Del Turco, Direttrice del Centro Studi Difesa Civile, Roma. Esperta in Politiche di Genere Pace e Sicurezza.

Pietro de Perini, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in International Politics, City, University of London.

Paolo De Stefani, Professore aggregato di International Law of Human Rights nella Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance dell'Università di Padova. È Direttore nazionale per l'Italia dello European Master in Human Rights and Democratisation.

Akram Ezzamouri, Laureando in European and Global Studies presso l'Università di Padova.


Ino Kehrer, Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna. PhD in Human Rights, Society and Multi-Level Governance, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova.

Marco Mascia, Professore associato di Relazioni internazionali e titolare della Cattedra UNESCO «Diritti Umani, Democrazia e Pace» nell'Università di Padova. Nella stessa Università è membro del Consiglio direttivo del Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca» e Direttore della Rivista Peace Human Rights Governance.

Fabia Mellina Bares, già Garante dei diritti della persona del Friuli-Venezia Giulia. Esperta in istituzioni e tecniche di difesa dei diritti umani.

Giulia Rosina, Dottoressa magistrale in Human Rights and Multi-level Governance presso l'Università di Padova.

La rivista scientifica open-access del Centro di Ateneo per i
Diritti Umani «Antonio Papisca» dell'Università di Padova



PHRG desidera presentare contributi originali teorici, metodologici ed empirici su questioni attuali relative ai diritti umani in una prospettiva multi-livello favorendo, nel contempo, lo sviluppo di un solido approccio multi- e inter- disciplinare alla ricerca su questi temi.

<http://phrg.padovauniversitypress.it/>

invia il tuo paper:



Finito di stampare nel mese di febbraio 2022
da Global Print Srl
per conto di Padova University Press

Il **Centro Diritti Umani** dell'Università di Padova, istituito nel 1982, sviluppa attività di ricerca e formazione in materia di diritti umani in chiave interdisciplinare e con apertura internazionale.

L'*Annuario italiano dei diritti umani 2021*, offre dati aggiornati su come l'Italia opera nell'adattare la propria legislazione e le proprie politiche agli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani. Sono censiti i più significativi atti realizzati dalle istituzioni nazionali e locali, a livello interno e internazionale, le iniziative delle organizzazioni di società civile, i corsi universitari, la giurisprudenza italiana e internazionale. Ampio spazio è dedicato alle raccomandazioni che gli organismi sui diritti umani di Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Unione Europea, OSCE hanno indirizzato all'Italia nel 2020.

L'Introduzione dell'Annuario è dedicata a «L'Italia e i diritti umani nel 2021: la crisi dei diritti, i diritti nella crisi». L'approfondimento tematico di questa edizione fornisce un'analisi approfondita del terzo Piano d'Azione Nazionale (PAN) dell'Italia in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000).

L'*Agenda italiana dei diritti umani 2021* aggiorna sulle cose da fare per mettere l'Italia al passo con gli adempimenti normativi, infrastrutturali e di politiche pubbliche che le istituzioni internazionali considerano necessari per un'effettiva promozione e protezione dei diritti umani a livello nazionale.

Sommario: Introduzione. L'Italia e i diritti umani nel 2021: la crisi dei diritti, i diritti nella crisi. Agenda italiana dei diritti umani 2021. Approfondimento - Il terzo Piano d'Azione Nazionale di implementazione dell'agenda «Donne, Pace e Sicurezza» (2016-2020). Parte I - Il recepimento delle norme internazionali sui diritti umani in Italia. Parte II - L'infrastruttura diritti umani in Italia. Parte III - L'Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani. Parte IV - Giurisprudenza nazionale e internazionale.

€ 15,00

ISBN 9788869382888



9 788869 382888